

Regione Toscana
Giunta Regionale

**NORME PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO**

Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5.

Raccolta normativa a cura di
Giorgio Perruccio e Stefania Stefani
Dipartimento delle Politiche territoriali e ambientali
Area Pianificazione del territorio

Sommario

LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 5 - “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Titolo I - Finalità e indirizzi	
Articolo 1 Lo sviluppo sostenibile	1
Articolo 2 Le risorse del territorio e l'azione della Regione e degli enti locali	1
Articolo 3 Strutture tecniche per il governo del territorio	1
Articolo 4 Sistema informativo territoriale	1
Articolo 5 Norme generali per la tutela e l'uso del territorio	2
Titolo II - Soggetti e funzioni	
Capo I - I compiti della Regione	
Articolo 6 Il piano di indirizzo territoriale	2
Articolo 7 Formazione e approvazione del P.I.T. - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26.....	3
Articolo 8 Verifica di compatibilità	4
Articolo 9 Efficacia del P.I.T.	4
Articolo 10 Potere sostitutivo della Regione	4
Articolo 11 Misure di salvaguardia	4
Articolo 12 Misure cautelari.....	4
Articolo 13 Istruzioni tecniche	5
Articolo 14 Nucleo tecnico di valutazione	5
Articolo 15 Comitato Tecnico-scientifico	5
Capo II - I compiti delle Province	
Articolo 16 Il piano territoriale di coordinamento.....	5
Articolo 17 Formazione e approvazione del P.T.C.	6
Articolo 18 Garante dell'informazione	7
Articolo 19 Varianti e aggiornamenti del P.T.C.....	7
Articolo 20 Efficacia del P.T.C.	7
Articolo 21 Misure di salvaguardia	8
Articolo 22 Funzioni di controllo in materia urbanistico-edilizia	8
Capo III - I compiti dei Comuni	
Articolo 23 Piano regolatore generale	8
Articolo 24 Piano strutturale	8
Articolo 25 Formazione del piano strutturale.....	9
Articolo 26 Varianti del piano strutturale.....	10
Articolo 27 Efficacia del piano strutturale	10
Articolo 28 Regolamento urbanistico.....	10
Articolo 29 Programma Integrato d'Intervento	11
Articolo 30 Formazione del programma integrato d'intervento	11
Articolo 31 Piani attuativi	12
Articolo 32 Valutazione degli effetti ambientali	12
Articolo 33 Misure di salvaguardia	13
Articolo 34 Disciplina delle aree non pianificate	13
Articolo 35 Regolamenti edilizi	13
Articolo 35 bis Poteri di deroga previsti dai Piani Regolatori Generali	13
Capo IV - Coordinamento delle procedure	
Articolo 36 Accordi di pianificazione	14
Titolo III - Norme transitorie	
Articolo 37 Adempimenti della Regione.....	15
Articolo 38 Adempimenti della Provincia.....	15
Articolo 39 Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.....	15
Articolo 40 Norme transitorie per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti	16

Articolo 41 Abrogazioni.....	18
RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA L.R. 12.1.1995 N. 5.	
L. 17 AGOSTO 1942, N. 1150. - “LEGGE URBANISTICA”.....	21
L. 3 NOVEMBRE 1952, N. 1902. - “MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL’APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI”.....	32
L. 21 DICEMBRE 1955, N. 1357. - “MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N. 1150, SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE”.....	33
L. 18 APRILE 1962 N. 167. - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DI AREE FABBRICABILI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE”.....	33
L. 6 AGOSTO 1967, N. 765. - “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N. 1150”.....	35
D.M. 2 APRILE 1968, N. 1444. - “LIMITI INDEROGABILI DI DENSITÀ EDILIZIA, DI ALTEZZA, DI DISTANZA FRA I FABBRICATI E RAPPORTI MASSIMI TRA SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI E SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, AL VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI DA OSSERVARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI O DELLA REVISIONE DI QUELLI ESISTENTI, AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967, N. 765”.....	35
L. 22 OTTOBRE 1971 N. 865. - “PROGRAMMI E COORDINAMENTO DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA; NORME SULLA ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ; MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N. 1150; 18 APRILE 1962, N. 167; 29 SETTEMBRE 1964, N. 817; ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE, AGEVOLATA E CONVENZIONATA”.....	37
D.P.R. 27 LUGLIO 1977, N. 616. - “ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 382”.....	38
L. 5 AGOSTO 1978, N. 457. - “NORME PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE”.....	38
D.L. 23 GENNAIO 1982, N. 9. - “NORME PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVVIDENZE IN MATERIA DI SFRATTI”. (CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, CON L. 25 MARZO 1982, N. 94).....	39
L.R. 17 APRILE 1984, N. 21. - “NORME PER LA FORMAZIONE E L’ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 20 DELLA LEGGE 10-12-1981, N. 741”.....	40
LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47. - NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE.....	40
L. 8 AGOSTO 1985, N. 431. - “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 27 GIUGNO 1985, N. 312 - RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DELLE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE”.....	46
L. 8 GIUGNO 1990, N. 142. - “ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI”.....	46
L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. - “NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”.....	51
L. 17 FEBBRAIO 1992, N. 179. - “NORME PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”.....	52
D.Lgs. 30 APRILE 1992, N. 285. - “NUOVO CODICE DELLA STRADA”.....	53
L.R. 7 LUGLIO 1992, N. 31. - “DISCIPLINA DEL CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI”.....	53
D.Lgs. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29. - “RAZIONALIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO, A NORMA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421”.....	54
L.R. 26 MAGGIO 1993 N. 34. - “NORME PER LO SVILUPPO DELL’ACQUACOLTURA E DELLA PRODUZIONE ITTICA”.....	54
D.L. 5 OTTOBRE 1993 N. 398. - “DISPOSIZIONI PER L’ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA”. (CONVERTITO CON L. 4 DICEMBRE 1993 N. 493).....	54
D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 383. - “REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE STATALE”.....	55
L.R. 17 OTTOBRE 1994 N. 76 - “DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE”.....	55
L.R. 14 APRILE 1995 N. 64. - “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA NELLE ZONE CON PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA”.....	56
L.R. 19 LUGLIO 1995, N. 77 - "SISTEMA DELLE AUTONOMIE IN TOSCANA: POTERI AMMINISTRATIVI E NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO.".....	62
L.R. 3 SETTEMBRE 1996, N. 76. - “DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA E DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI”.....	66
L.R. 11 AGOSTO 1997, N. 68 - “NORME SUI PORTI E GLI APPRODI TURISTICI DELLA TOSCANA.”.....	73
D.Lgs. 11 FEBBRAIO 1998, N. 32 - RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, A NORMA DELL’ARTICOLO 4, COMMA 4, LETTERA C), DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.....	74
L.R. 3 NOVEMBRE 1998, N. 78 - TESTO UNICO IN MATERIA DI CAVE, TORBIERE, MINIERE, RECUPERO DI AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DI RESIDUI RECUPERABILI.....	74
L. R. 1 DICEMBRE 1998, N. 88 - ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI E DISCIPLINA GENERALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI COMPITI IN MATERIA DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE, TUTELA DELL’AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL	

SUOLO, ENERGIA E RISORSE GEOTERMICHE, OPERE PUBBLICHE, VIABILITÀ E TRASPORTI CONFERITE ALLA REGIONE DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112.	77
L.R. 1 DICEMBRE 1998, N. 89 - "NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO".....	83
L.R. 11 AGOSTO 1999, N. 49. - NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE.	87
L.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 52 - NORME SULLE CONCESSIONI, LE AUTORIZZAZIONI E LE DENUNCE D'INIZIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE – DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO – DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE – SANZIONI E VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1994, N. 39 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1983, N. 69.....	91
NORME ABROGATE	
L.R. 3 LUGLIO 1972, N. 17 - "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE DAL D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 8, IN MATERIA DI URBANISTICA E VIABILITÀ, ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE".....	109
L.R. 17 MAGGIO 1974, N. 17. - "NORME PER L'ACQUISIZIONE DI EDIFICI, DI AREE ED ATTREZZATURE PER ESECUZIONE DI NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO E DI ADEGUAMENTO DI LOCALI DA DESTINARE ALLE SCUOLE REGIONALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LE MATERIE TRASFERITE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E CULTURA".....	111
L.R. 27 MAGGIO 1974, N. 22. - "INTERVENTI PER IL REPERIMENTO E L'UTILIZZAZIONE DI RISORSE IDRICHE, NONCHÉ, PER LO SMALTIMENTO E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO".....	111
L.R. 11 MARZO 1975, N. 19. - "INTERVENTI PER L'ALLESTIMENTO DI NUOVI PARCHI DI CAMPEGGIO".	112
L.R. 22 LUGLIO 1978, N. 46. - "NORME PER L'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616".....	112
L.R. 19 FEBBRAIO 1979, N. 10. - "NORME URBANISTICHE TRANSITORIE RELATIVE ALLE ZONE AGRICOLE".....	112
L.R. 2 NOVEMBRE 1979, N. 52. - "SUB-DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI".	113
L.R. 21 MAGGIO 1980 N. 59. - "NORME PER GLI INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE".	113
L.R. 13 APRILE 1982, N. 31. - "AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E CREDITIZIE PER LA REALIZZAZIONE, LA MODIFICAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI PRETRATTAMENTO DEGLI SCARICHI IDRICI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI DI CUI ALLA LEGGE 10 GENNAIO 1976, N. 319 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, CONCERNENTE NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO".....	121
L.R. 29 GIUGNO 1982 N. 52. - "NORME PER LA FORMAZIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI IN TOSCANA".	121
L.R. 2 AGOSTO 1983, N. 57. - "PIANO REGIONALE DEI MERCATI ALL'INGROSSO".....	129
L.R. 17 APRILE 1984, N. 21. - "NORME PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10-12-1981, N. 741".	130
L.R. 30 GIUGNO 1984, N. 41. - "NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA L. 10/77: "NORME PER LA EDIFICABILITÀ DEI SUOLI" E SUCCESSIVE MODIFICHE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 24-8-1977 N. 60".....	130
L.R. 31 DICEMBRE 1984, N. 74. - "NORME URBANISTICHE INTEGRATIVE".	136
L.R. 7 MAGGIO 1985, N. 51. - "PRIME DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE L. 47/1985 RECANTE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA OPERE ABUSIVE".	142
L.R. 7 MAGGIO 1985, N. 57. - "FINANZIAMENTI PER LA REDAZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE".	142
L.R. 7 MAGGIO 1985, N. 59. - "NORME PER IL RIASSETTO DEL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.P.R. 616/1977".	143
L.R. 31 OTTOBRE 1985, N. 61. - "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI COMUNI IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE".	143
L.R. 30 AGOSTO 1989, N. 54. - "MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI".....	143
L.R. 26 GENNAIO 1990, N. 4. - "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LL.RR. 74/84 E 52/82. CONTENUTI PAESISTICI ED AMBIENTALI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA".	144
L.R. 8 OTTOBRE 1992, N. 49. - "INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE".....	146
L.R. 26 MAGGIO 1993, N. 34. - "NORME PER LO SVILUPPO DELL'ACQUACOLTURA E DELLA PRODUZIONE ITTICA".	146
L.R. 12 NOVEMBRE 1993, N. 86. - "NORME URBANISTICHE TRANSITORIE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SU AREE DI VINCOLO DECADUTO".....	147
L.R. 13 DICEMBRE 1993, N. 93. - "NORME IN MATERIA DI PISTE DA SCI E IMPIANTI A FUNE AD ESSE COLLEGATI".	147
L.R. 23 MAGGIO 1994, N. 39. - "DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 28-2-1985, N. 47 IN MATERIA DI VARIAZIONI ESSENZIALI E DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI".	148
L.R. 27 GIUGNO 1994, N. 48. - "NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE FUORI STRADA DEI VEICOLI A MOTORE".....	151
L.R. 21 LUGLIO 1994, N. 53. - "NORME URBANISTICHE TRANSITORIE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA".....	151

Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 - “Norme per il governo del territorio”

Titolo I - Finalità e indirizzi

Articolo 1

Lo sviluppo sostenibile

1. La presente legge, di riforma dei principi e delle modalità per il governo del territorio, orienta l'azione dei pubblici poteri ed indirizza le attività pubbliche e private a favore dello sviluppo sostenibile nella Toscana, garantendo la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del territorio.
2. Si considera sostenibile lo sviluppo volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio
3. Il governo del territorio privilegia una organizzazione degli spazi che salvaguarda il diritto alla autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro.¹

Articolo 2

Le risorse del territorio e l'azione della Regione e degli enti locali

1. Sono risorse naturali del territorio l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora. Esse esprimono gli equilibri ambientali e lo stato di salute dell'ecosistema generale a fronte dei quali è valutata la sostenibilità ambientale delle trasformazioni del territorio.
2. Sono risorse essenziali del territorio le risorse naturali, le città e i sistemi degli insediamenti; il paesaggio; i documenti materiali della cultura; i sistemi infrastrutturali e tecnologici.
3. Per garantire la tutela di tali risorse, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, nel quadro dei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142², esercitano in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo di cui alla presente legge, assicurando il collegamento e la coerenza tra politiche territoriali e di settore.
4. Gli enti di cui al terzo comma partecipano alla definizione dei piani e programmi di competenza sta-

¹ Comma aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 1.

² vedi pag. 46.

tale curandone la coerenza con il sistema degli atti di governo del territorio regionale.

5. Ai fini delle intese di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616³, come modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, la Regione garantisce la partecipazione effettiva degli enti locali, in rapporto alle rispettive competenze, e si conforma al loro parere nei casi di esclusiva rilevanza territoriale locale.

Articolo 3

Strutture tecniche per il governo del territorio

1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali per il governo del territorio operano in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, ai fini di migliorare la qualità tecnica degli atti e di favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. La Regione, le Province, i Comuni assumono gli opportuni accordi per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, comunicando l'avvio delle elaborazioni relative agli atti di pianificazione di competenza dei rispettivi enti agli altri soggetti istituzionali interessati, che forniscono, entro sessanta giorni dal ricevimento, gli elementi in loro possesso idonei ad arricchire il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie ai fini della corrispondenza tra gli atti della pianificazione urbanistica comunale e gli atti della programmazione territoriale provinciale e regionale.
3. Le Province assicurano comunque, se richieste, la necessaria assistenza tecnica ai Comuni del rispettivo territorio.
4. La Regione promuove e agevola le forme di assistenza tecnica di cui al terzo comma.
- 4^{bis} La Regione incentiva ed agevola, ai fini del governo del territorio, anche su richiesta dei comuni, l'integrazione fra le attività delle strutture tecniche dei comuni medesimi nelle forme previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.⁴

Articolo 4

Sistema informativo territoriale

1. La Regione, le Province e i Comuni singoli o associati partecipano alla formazione e gestione del sistema informativo territoriale (S.I.T.).
2. Il S.I.T. costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.
3. Sono compiti del S.I.T.:
 - a) l'organizzazione della conoscenza necessaria al governo del territorio, articolata nelle fasi della individuazione e raccolta dei dati riferiti alle ri-

³ vedi pag. 38.

⁴ Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88

- orse essenziali del territorio, della loro integrazione con i dati statistici, della georeferenziazione, della certificazione e finalizzazione, della diffusione, conservazione e aggiornamento;
- b) la definizione in modo univoco per tutti i livelli operativi della documentazione informativa a sostegno dell'elaborazione programmatica e progettuale dei diversi soggetti e nei diversi settori;
- c) la registrazione degli effetti indotti dall'applicazione delle normative e dalle azioni di trasformazione del territorio.
4. Il S.I.T. è accessibile a tutti i cittadini e vi possono confluire, previa certificazione nei modi previsti, informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.
5. Alla costituzione e alla disciplina del S.I.T. si provvede, anche con atti successivi, entro un anno, d'intesa con le Province e i Comuni, nel quadro degli adempimenti previsti dallo Statuto regionale per garantire la disponibilità dei dati informativi.

Articolo 5

Norme generali per la tutela e l'uso del territorio

1. Gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale si conformano ai principi generali di cui ai seguenti commi.
2. Gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale assicurano l'adempimento delle finalità previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
3. Nessuna risorsa naturale del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio.
4. Nuovi impegni del suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono di norma consentiti quando non sussistano alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti. Devono comunque concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale.
5. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti se esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse essenziali del

territorio. In tal senso sono comunque da garantire: l'approvvigionamento idrico e la depurazione; la difesa del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a rischi di esondazione o di frana; lo smaltimento dei rifiuti solidi; la disponibilità dell'energia e la mobilità

- 5^{bis} Deve essere altresì garantita una corretta distribuzione delle funzioni al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione tra il sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi nei diversi cicli della vita umana, in modo da favorire una fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, che non induca necessità di mobilità.⁵
6. Tutti i livelli di piano previsti dalla presente legge inquadrano prioritariamente invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile nei termini e nei modi descritti dall'articolo 1.

Titolo II - Soggetti e funzioni⁶

Capo I - I compiti della Regione

Articolo 6

Il piano di indirizzo territoriale

1. Il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) è l'atto di programmazione con il quale la Regione, in conformità con le indicazioni del programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 4 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26⁷, stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali, e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale.
2. Il P.I.T. contiene:
 - a) prescrizioni di carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio, mediante:
 - la individuazione dei sistemi territoriali in base ai caratteri ambientali, con particolare

⁵ Comma aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 2.

⁶ vedi L.R. 19 luglio 1995, n. 77 "Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento" a pag. 62

⁷ La L.R. 26/92 è stata abrogata dalla L.R. 49/99 (vedi pag. 87). Fino al 31/12/1999 rimane in vigore il comma 6 dell'articolo 4 della L.R. 26/92 riportato di seguito "6. Il Prs ha validità triennale ed è aggiornato annualmente in funzione della scorrevolezza degli atti di bilancio, relativamente ai contenuti di cui al comma tre, lettera b), e al comma quattro, lettere b), c) e d). Esso è approvato e modificato mediante risoluzione, secondo le procedure previste dall'art. 106 del regolamento interno del consiglio, precedentemente all'approvazione degli atti di bilancio."

riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali, definendo i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;

- la distribuzione delle funzioni e l'organizzazione del sistema di mobilità nel territorio regionale diretti ad integrare le condizioni di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini con l'organizzazione sul territorio delle attrezzature e dei servizi garantendone accessibilità e fruibilità;⁸
 - la identificazione dei sistemi urbani, rurali e montani e le condizioni per rafforzare gli effetti di complementarità e di integrazione tra le varie parti di essi, al fine di migliorarne la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;
 - la individuazione delle azioni per la salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento e la prevenzione delle calamità naturali, con particolare riferimento ai bacini idrografici;
- b) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in funzione della localizzazione di:
- aeroporti;
 - porti;
 - interporti;
 - autostrade e itinerari stradali d'interesse regionale;
 - ferrovie e impianti ferroviari d'interesse regionale;
 - sedi universitarie;
 - sedi ospedaliere;
 - parchi regionali;
 - impianti tecnologici di interesse regionale;
 - altri interventi sul territorio di interesse unitario, riconosciuti come tali dalla legge;
 - aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate⁹
- c) prescrizioni localizzative indicate da piani regionali di settore;
- d) prescrizioni in ordine alla pianificazione urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431¹⁰;
- e) il termine entro il quale la provincia è tenuta ad adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'articolo 16;

- f) il termine ultimo entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni del P.I.T. nel caso previsto dall'articolo 11, quarto comma.

Articolo 7

Formazione e approvazione del P.I.T. - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26

1. La Giunta regionale, ai fini della formazione del P.I.T., elabora un documento preliminare sui contenuti del P.I.T. e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province e ai Comuni interessati anche ai fini dell'articolo 3, secondo comma.
2. Ogni Provincia, per un esame congiunto del documento, convoca una conferenza di programmazione, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26¹¹, chiamando a parteciparvi i Comuni, le Comunità montane e gli altri enti locali del proprio territorio. Alle conferenze è invitata altresì la Giunta regionale.
3. Entro 120 giorni dalla trasmissione di cui al primo comma, il Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta, convoca una conferenza di programmazione conclusiva, con la partecipazione delle Province.
4. Le Province espongono in tale occasione le loro osservazioni e proposte e riferiscono in merito a quelle formulate dagli enti locali partecipanti alle precedenti conferenze.
5. Degli esiti della conferenza è redatto apposito verbale, nel quale sono elencate le osservazioni e proposte finali delle Province.
6. Il P.I.T. è approvato, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 15, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e diventa esecutivo con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
7. La deliberazione motiva espressamente circa le decisioni assunte in merito alle osservazioni e proposte verbalizzate ai sensi del quinto comma.
8. Le procedure di cui ai commi precedenti si osservano anche nei casi di variante del P.I.T.. Le modifiche e integrazioni al P.I.T. di interesse riferito a limitati ambiti territoriali possono tuttavia essere disposte a seguito di conferenze cui partecipino solo le amministrazioni interessate.
9. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute nei piani regionali di settore, se non previste dal P.I.T. o da esso difformi, sono adottate contestualmente alla variante al medesimo e diventano efficaci a seguito dell'approvazione della variante stessa.

⁸ Alinea aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 3.

⁹ Alinea aggiunto con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88

¹⁰ vedi pag. 40.

¹¹ La L.R. 26/92 è stata abrogata dalla L.R. 49/99 (vedi pag. 87).

10. Il P.I.T. è sottoposto a verifica da parte del Consiglio regionale ogni tre anni.

11. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26¹², sono soppressi e sostituiti dal seguente:

“2. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute in atti di programmazione regionale, attuativi del Prs, ove già non previste nel piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) di cui alla legge regionale 16.1.1995 n. 5, recante “Norme per il governo del territorio”, o difforni da esso, sono adottate contestualmente alla variante al medesimo e acquistano efficacia subordinatamente all'approvazione della variante stessa.”

Articolo 8 **Verifica di compatibilità**

1. Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti regionali di programmazione settoriale sono preventivamente sottoposte, al fine di assicurare il massimo coordinamento delle politiche territoriali, ad una verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio, con esplicito riferimento agli effetti sulle risorse naturali.
2. La verifica è effettuata dal nucleo tecnico di valutazione di cui all'articolo 14.
3. Dell'esito delle verifiche è dato espressamente atto nel provvedimento di approvazione dello strumento di programmazione settoriale, ovvero nel provvedimento di approvazione di sue varianti o aggiornamenti.
4. Gli atti regionali di programmazione di cui al primo comma devono essere integrati, ai fini della verifica di cui al presente articolo, da uno specifico elaborato nel quale siano evidenziate le risorse territoriali di cui si prevede l'utilizzazione, i relativi tempi e modalità, le risorse essenziali del territorio comunque interessate dalle azioni di trasformazione, i parametri per la verifica degli effetti.
5. Ogni atto o provvedimento regionale, o a partecipazione regionale, cui la legge riconosca effetti in ordine all'uso delle risorse essenziali del territorio deve essere previamente sottoposto alla verifica di cui al presente articolo.

Articolo 9 **Efficacia del P.I.T.**

1. Alle prescrizioni del P.I.T. si conformano i piani territoriali di coordinamento delle Province, di cui al articolo 16.

Articolo 10 **Potere sostitutivo della Regione**

1. Qualora i comuni non conformino, entro i termini stabiliti dal P.T.C. o dal P.I.T. nel caso previsto dall'art. 11, quarto comma, i propri strumenti urbanistici vigenti alle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento, la Giunta regionale trasmette idonea segnalazione al Comitato regionale di Controllo, il quale provvede ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31¹³. Analoga segnalazione può essere fatta dalla Provincia direttamente al comitato regionale di controllo o alla Giunta regionale.

Articolo 11 **Misure di salvaguardia**

1. Dalla pubblicazione del P.I.T. si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902¹⁴, e successive modificazioni.
2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure di cui al primo comma.
3. Le disposizioni di salvaguardia si applicano a decorrere dalla data della loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e sono immediatamente comunicate alle Province e ai Comuni interessati. Le misure di salvaguardia decadono con l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dell'approvazione del piano strutturale di cui all'articolo 24, alle prescrizioni del P.I.T. o delle sue varianti e comunque decorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.
4. In caso di inerzia della provincia oltre il termine stabilito dal P.I.T., le prescrizioni del P.I.T. o delle sue varianti acquistano l'efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento ovvero prevalgono su di esso, anche agli effetti della decorrenza dei termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento.

Articolo 12 **Misure cautelari**

1. La Giunta regionale può approvare in via eccezionale particolari disposizioni cautelari, di durata non superiore a dodici mesi, con i contenuti e gli effetti di cui all'articolo 11, in occasione di calamità naturali o nei casi in cui la legge attribuisca alla Regione poteri straordinari connessi a situazioni di necessità e di urgenza.

¹² La L.R. 26/92 è stata abrogata dalla L.R. 49/99 (vedi pag. 87)..

¹³ vedi pag. 53.

¹⁴ vedi pag. 32.

Articolo 13 **Istruzioni tecniche**

1. La giunta regionale approva le istruzioni tecniche che debbono essere osservate nella redazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale, nonché dei regolamenti edilizi di cui all'articolo 35, di competenza degli enti locali.
2. Le istruzioni, anche ai fini di cui agli articoli 3 e 4, disciplinano in particolare i criteri e le modalità tecniche:
 - a) per il rilevamento, l'analisi e la restituzione dello stato delle risorse territoriali;
 - b) per la valutazione e la verifica degli atti di cui al primo comma;
 - c) per il perseguimento, nei regolamenti edilizi, delle finalità della presente legge nella scelta dei materiali e delle tecnologie edilizie con particolare riferimento ai valori paesaggistici e ambientali.
3. Le istruzioni stabiliscono inoltre gli elaborati che formano o accompagnano gli atti di programmazione e pianificazione suddetti, nonché le relative modalità di elaborazione tecnica e metodologica.

Articolo 14 **Nucleo tecnico di valutazione**

1. E' costituito con deliberazione della Giunta regionale un nucleo tecnico di valutazione, composto da dirigenti delle competenti strutture dell'amministrazione regionale.
2. Il nucleo è coordinato, su designazione della Giunta, da uno dei dirigenti che ne fanno parte.
3. Il nucleo è organo consultivo della Giunta ed è obbligatoriamente sentito per le verifiche di cui all'articolo 8 e per le valutazioni di impatto territoriale di cui all'articolo 4, settimo comma, della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26¹⁵.

Articolo 15 **Comitato Tecnico-scientifico**

1. E' costituito, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, un Comitato tecnico-scientifico composto da 8 membri, nominati dal Consiglio regionale con criterio interdisciplinare, e presieduto da un componente della Giunta regionale dalla stessa designato.
2. Il Comitato si pronuncia obbligatoriamente sul P.I.T. e sui suoi aggiornamenti e varianti, nonché, ogni qualvolta il Consiglio o la Giunta ne facciano richiesta, sui principali provvedimenti inerenti le materie della presente legge.

3. Con apposito regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale individua le aree culturali e professionali al fine di garantire il carattere interdisciplinare del Comitato, nonché i criteri di designazione dei componenti. Il regolamento detta altresì i termini per la prima nomina e le norme per il funzionamento del Comitato.
4. Ai componenti del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza di Lire 100.000 (centomila) lorde.
5. Ai componenti che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, oltre il gettone di presenza, il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali di più elevata qualifica.
6. Ai componenti che, per ragioni attinenti il loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali di più elevata qualifica.
7. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta consecutiva.

Capo II - I compiti delle Province

Articolo 16 **Il piano territoriale di coordinamento**

1. Il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.
2. Con riferimento al territorio provinciale, in conformità alle prescrizioni del P.I.T. e ferme restando le competenze dei comuni e degli enti-parco istituiti nel territorio provinciale, il P.T.C.:
 - a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio;
 - b) indica e coordina gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;
 - c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove necessario, e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lett. B);

¹⁵ La L.R. 26/92 è stata abrogata dalla L.R. 49/99 (vedi pag. 87).

- c1) formula indirizzi in ordine al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5, comma 5bis, e nell'art. 6, comma secondo, terzo alinea;¹⁶
 - d) ha valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431¹⁷.
3. Il P.T.C. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.
4. Il P.T.C. contiene:
- a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 32;
 - b) prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;
 - c) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione;
 - d) prescrizioni concernenti la specificazione dei criteri e degli ambiti territoriali in funzione della localizzazione degli interventi sul territorio d'interesse unitario regionale, di cui all'articolo 6, secondo comma, lett. b);
 - e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;
 - f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'articolo 21.
5. Le prescrizioni del P.T.C., di cui ai precedenti commi, costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto previsto dall'articolo 11, quarto comma.
6. Ai fini di cui al quinto comma, nel P.T.C. sono riportati, nei limiti in cui incidano sulle risorse del territorio provinciale, anche le intese di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616¹⁸, come modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383¹⁹, gli accordi di programma e quant'altro, ai sensi delle vigenti disposizioni, ed esclusi gli strumenti urbanistici comunali, produca diretti effetti

sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale.

7. Qualora la Provincia non adempia alle disposizioni del sesto comma, si applica il quarto comma dell'art. 11.
8. La Provincia con l'atto di approvazione del P.T.C. assegna i termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni del P.T.C.

Articolo 17

Formazione e approvazione del P.T.C.

1. Il presidente della Giunta provinciale avvia il procedimento di formazione del P.T.C., indicando a tale effetto una conferenza di programmazione con i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessati.
2. Alla conferenza è invitata a partecipare anche la Giunta regionale.
3. Sono sottoposti all'esame della conferenza, a cura della Provincia, anche ai fini dell'articolo 3, secondo comma:
 - a) gli elementi di cui all'articolo 16, terzo comma;
 - b) gli obiettivi generali che si ritiene di assumere nell'uso e nella tutela delle risorse del territorio provinciale;
 - c) le valutazioni circa la conformità alle prescrizioni del P.I.T., ai sensi dell'articolo 9.
4. Entro sessanta giorni dalla conferenza, la Giunta regionale, i Comuni e le Comunità montane comunicano al presidente della Giunta provinciale pareri ed osservazioni su quanto emerso nel corso della conferenza e su quanto si ritiene comunque opportuno segnalare ai fini delle ulteriori fasi del procedimento. Sono inoltre comunicati i dati e ogni ulteriore elemento necessario ad integrare o modificare il quadro conoscitivo.
5. Decorso il termine di cui al quarto comma, la provincia elabora un progetto preliminare di P.T.C. e lo sottopone all'esame di una nuova conferenza di programmazione con i Comuni e le Comunità montane, con invito a partecipare esteso alla Giunta regionale.
6. A seguito della conferenza, la Provincia adotta il P.T.C. facendo esplicita e puntuale menzione degli esiti delle conferenze; il P.T.C. è depositato nella sede della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul bollettino ufficiale della Regione e pubblicazione per almeno tre giorni sui tre quotidiani di maggiore tiratura a livello provinciale. Copia del

¹⁶ Lettera aggiunta con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 4.

¹⁷ vedi pag. 40.

¹⁸ vedi pag. 38.

¹⁹ vedi pag. 55

piano adottato è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale²⁰.

7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito, possono presentare osservazioni gli enti locali, altri enti pubblici interessati, enti ed associazioni economiche, sindacali, culturali ed ambientaliste, nonché, al solo fine della migliore redazione dell'atto, ogni altro soggetto interessato.
8. Entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del deposito, o dalla data del ricevimento da parte della Regione degli elaborati del piano adottato, se posteriore, la Giunta regionale può rinunciarsi sulla conformità del piano adottato alle prescrizioni del P.I.T., indicando ove occorra le modifiche da apportare a tal fine.²¹
9. Il P.T.C. è approvato dalla Provincia sentito un apposito nucleo tecnico costituito con la partecipazione delle competenti strutture provinciali. La deliberazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alla pronuncia di cui al comma 8 e si conforma alle prescrizioni contenute nel P.I.T. Copia del piano approvato è immediatamente trasmessa alla Giunta regionale.²²
10. La deliberazione motiva espressamente l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni di cui al settimo comma.
11. Il P.T.C. è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e diventa efficace decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione.
- 11~~5~~. Al fine di attribuire al Piano territoriale di coordinamento il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della tutela del suolo e della tutela delle bellezze naturali, le amministrazioni statali competenti partecipano alle conferenze di programmazione e alle stesse è inviato il progetto preliminare del P.T.C. e il P.T.C. adottato. La deliberazione delle Province di approvazione del P.T.C. di cui al comma 9 da atto delle eventuali intese intervenute con le amministrazioni statali.²³

Articolo 18 **Garante dell'informazione**

1. Contestualmente alla convocazione della conferenza di cui al primo comma dell'articolo 17, la Provincia dà avviso della procedura attraverso pubblicazione sul BU della Regione Toscana e assicura adeguata informazione sui mezzi di comunicazione di massa maggiormente diffusi nella provincia.

2. Con lo stesso atto è individuato all'interno della struttura dell'ente o nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29²⁴, un garante per l'informazione sul procedimento, con il compito di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle scelte dell'amministrazione e dei relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati.
3. Contestualmente all'avvio della Conferenza di cui al quinto comma dell'articolo 17, il Garante assicura l'informazione al pubblico ai sensi del primo comma.
4. Il garante raccoglie e trasmette immediatamente agli organi competenti le osservazioni e i pareri raccolti da allegare al preliminare di P.T.C di cui al quinto comma dell'articolo 17.

Articolo 19 **Varianti e aggiornamenti del P.T.C.**

1. Le varianti al P.T.C. sono approvate con le stesse procedure di cui all'articolo 17.
2. Per le varianti che si rendono necessarie ai fini di adeguare il P.T.C. alle prescrizioni della programmazione regionale, non si applicano i commi dal primo al quinto dell'articolo 17; la variante del P.T.C., in tal caso, è adottata sentito il parere dei Comuni interessati.
3. La Provincia, avvalendosi di un apposito osservatorio permanente, redige ogni due anni una relazione sullo stato del governo del territorio provinciale, con la quale:
 - a) sono aggiornati gli elementi del quadro conoscitivo su cui si basa il P.T.C.;
 - b) è verificata l'efficacia delle prescrizioni del P.T.C.;
 - c) è evidenziata la eventuale necessità di aggiornare o modificare il P.T.C..
4. Il mero aggiornamento del quadro conoscitivo su cui si basa il P.T.C. o l'integrazione di questo ai sensi dell'articolo 16, sesto comma, qualora non comportino ulteriori modifiche del P.T.C. sono direttamente approvati dalla Provincia. La delibera di approvazione, una volta esecutiva, è comunicata alla Giunta regionale e ai Comuni interessati, è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione e diventa efficace a decorrere dalla data di pubblicazione.

Articolo 20 **Efficacia del P.T.C.**

1. Alle prescrizioni del P.T.C. si conformano gli strumenti urbanistici comunali.

²⁰ Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88

²¹ Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88

²² Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88

²³ Comma aggiunto con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88

²⁴ vedi pag. 54.

2. Nei casi di mancato, parziale o inesatto adeguamento, si applica l'articolo 10.
3. Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti provinciali di programmazione settoriale, se non previste dal P.T.C. o da esso difformi, sono adottate contestualmente alla variante al P.T.C. medesimo e diventano efficaci a seguito dell'approvazione della variante stessa.

Articolo 21 **Misure di salvaguardia**

1. Unitamente al P.T.C. o alle sue varianti sono dettate le opportune disposizioni di salvaguardia, riferite a determinate zone del territorio provinciale, per il tempo strettamente necessario a dare operatività, ai sensi della presente legge, alle prescrizioni localizzative del P.T.C., di cui all'articolo 16, comma quarto, lett. e), ancorché solo adottate.
2. Le disposizioni di salvaguardia sono immediatamente comunicate ai Comuni interessati, si applicano a decorrere dalla data della loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, hanno i contenuti e gli effetti di cui rispettivamente al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 11.

Articolo 22 **Funzioni di controllo in materia urbanistico-edilizia**

1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150²⁵, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché ai sensi del Capo primo della legge 28 febbraio 1985, n. 47²⁶, sono attribuite alle Province.²⁷
2. Ai fini dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 7, ottavo comma, all'articolo 9, quinto comma, all'articolo 18, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47²⁸, il Sindaco è tenuto a dare immediata comunicazione al Presidente della Giunta provinciale dei provvedimenti cautelari e definitivi assunti in riferimento ai singoli rapporti di polizia giudiziaria.²⁹
3. In caso di accertata inerzia del Sindaco, il presidente della Giunta provinciale diffida lo stesso a provvedere nel termine di quindici giorni.
4. Decorso il termine di cui al terzo comma senza che il Sindaco abbia comunicato le determinazioni assunte, il presidente della Giunta provinciale, nei successivi trenta giorni, emette i provvedimenti

previsti dalla legge, incaricando il Sindaco della loro esecuzione e dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria.

5. Le Province trasmettono alla Regione, entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, un analitico resoconto semestrale dei rapporti pervenuti, dei provvedimenti adottati e delle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo III - I compiti dei Comuni

Articolo 23 **Piano regolatore generale**

1. Il piano regolatore generale (P.R.G.) è costituito dal complesso degli atti di pianificazione territoriale con i quali il Comune disciplina l'utilizzazione e la trasformazione del territorio comunale e delle relative risorse.
2. Il P.R.G. è composto:
 - a) dal piano strutturale, di cui all'articolo 24;
 - b) dal regolamento urbanistico di cui all'articolo 28;
 - c) dal programma integrato di intervento di cui all'articolo 29;
3. Sono direttamente precettivi ed operativi:
 - a) il regolamento urbanistico e il programma integrato di intervento;
 - b) le disposizioni di cui all'articolo 27, secondo comma.

Articolo 24 **Piano strutturale**

1. Il piano strutturale (P.S.) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, quali discendono dal P.T.C. provinciale, integrati con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.
2. Il P.S. contiene:
 - a) il quadro conoscitivo dettagliato, al livello comunale, delle risorse individuate dal P.T.C.; la ricognizione delle prescrizioni del P.T.C.;
 - b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale anche tenendo conto dell'esigenza dell'organizzazione programmata dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini, nel perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5, comma 5 bis;³⁰

²⁵ vedi pag. 35.

²⁶ vedi pag. 40.

²⁷ Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 1.

²⁸ vedi pag. 40.

²⁹ Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 1

³⁰ Lettera così modificata con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 5.

- c) la individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, di servizio e funzionali da realizzare per conseguire i suddetti obiettivi;
 - d) gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui all'articolo 32;
 - e) gli indirizzi e i parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del P.R.G.;
 - f) gli indirizzi programmatici per la sua attuazione.
 - g) le salvaguardie, di durata comunque non superiore a tre anni, da rispettare sino all'approvazione del regolamento urbanistico;
 - h) lo statuto dei luoghi che raccoglie gli elementi dell'inquadramento previsto al comma 6 dell'art. 5, nell'ambito dei sistemi ambientali con particolare riferimento ai bacini idrografici e dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani.
 - i) il quadro conoscitivo delle attività svolte sul territorio al fine del riequilibrio e della riorganizzazione dei tempi, degli orari e delle necessità di mobilità.³¹
3. Gli indirizzi e i parametri di cui al secondo comma, lett. e), consistono, in particolare:
- a) nella individuazione delle invarianti ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, attraverso la definizione:
 - dei criteri e della disciplina da seguire per la definizione degli assetti territoriali, anche in riferimento a ciascuna delle unità territoriali suddette o a parti di esse;
 - delle specificazioni della disciplina degli aspetti paesistici e ambientali ai sensi dell'articolo 1/bis della legge 8 agosto 1985, n. 431³².
 - b) nella divisione del territorio comunale in unità territoriali organiche elementari;³³
 - c) nella definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari, in ciascuna unità territoriale organica elementare.
4. Il P.S. contiene inoltre i criteri per la definizione e la valutazione dei piani e programmi di settore di competenza comunale, previsti dalla legge, aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio.

Articolo 25

Formazione del piano strutturale

1. Il procedimento di formazione del P.S. è avviato dal comune, con atto che indica:
 - a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente;
 - b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere;la deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale ai fini dell'articolo 3, secondo comma.
2. Il Comune adotta il progetto di P.S., che è depositato nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della Provincia e tramite manifesti. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.
3. La consultazione su tale progetto è allargata a cittadini e associazioni. Di ciò si fa carico un garante dell'informazione, individuato dal Comune analogamente a quanto previsto dall'articolo 18.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque può presentare osservazioni.
5. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni il Comune, entro novanta giorni dalla scadenza del deposito, si pronuncia nuovamente sul progetto provvisorio, confermandolo o apportando modifiche conseguenti alle osservazioni pervenute.³⁴
6. Il Comune richiede alla Provincia l'espressione del parere di conformità con le prescrizioni del P.T.C., da inviare nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma quinto o della comunicazione del mancato ricevimento di osservazioni. Il termine può essere interrotto per una sola volta per l'eventuale acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi. La deliberazione è altresì trasmessa alla Giunta regionale per conoscenza.³⁵
7. Una volta acquisito il parere della Provincia, ovvero decorso comunque il termine di cui al sesto comma, il progetto è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.
8. La deliberazione del Consiglio comunale richiama il parere della Provincia se pervenuto, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni as-

³¹ Lettera aggiunta con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 5.

³² vedi pag. 46.

³³ Lettera così modificata con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 2.

³⁴ Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 3.

³⁵ Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 4.

sunte e conformandosi alle localizzazioni di cui all' articolo 16, quarto comma, lett. c), d) ed e).

9. Il P.S. è immediatamente depositato nella sede del Comune ed è trasmesso in copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.
10. Entro trenta giorni dalla trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del P.S.
11. Il P.S. diventa efficace dalla pubblicazione dell'avviso di cui al decimo comma.
12. Qualora nelle varie fasi di formazione del P.S. siano apportate sostanziali modificazioni al progetto di piano pubblicato, il Comune è tenuto ad effettuare una nuova pubblicazione ai sensi dei commi secondo e terzo. Si applicano le norme di cui ai commi tre e seguenti del presente articolo.

Articolo 26

Varianti del piano strutturale

1. Le varianti al P.S. sono approvate con le procedure di cui all'articolo 25.
2. Per le varianti che si rendano necessarie ai soli fini di adeguare il P.S. alle prescrizioni del P.T.C., si osservano le disposizioni dei commi dal sesto all'undicesimo dell'articolo 25 .

Articolo 27

Efficacia del piano strutturale

1. Le disposizioni del P.S. sono vincolanti per gli atti, di cui ai successivi articoli, costituenti la parte gestionale del P.R.G.
2. Il P.S. ha carattere direttamente precettivo e operativo relativamente alla localizzazione sul territorio degli interventi di cui all'articolo 16 , quarto comma, lett. c), d) ed e), e sesto comma, nonché alle salvaguardie di cui all'articolo 24 , secondo comma, lett. g).

Articolo 28

Regolamento urbanistico

1. Il regolamento urbanistico è obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale.
2. Il regolamento urbanistico contiene:
 - a) la individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, legge 6 agosto 1967, n. 765³⁶, e dell'articolo 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285³⁷;
 - b) la individuazione delle aree all'interno di tale perimetro sulle quali è possibile, indipenden-

temente dal programma integrato d'interventi di cui all'articolo 29, l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;

- c) la individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444³⁸;
 - d) la individuazione delle aree, in conformità dell'articolo 24, terzo comma, per le quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante i piani attuativi di cui all'articolo 31;
 - e) la determinazione degli interventi, non riguardanti le aree di cui al punto d), consentiti all'esterno dei centri abitati, indipendentemente dal programma integrato d'interventi di cui all'articolo 29;
 - f) le infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri abitati;
 - g) la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.
 - h) la individuazione dei criteri di coordinamento delle scelte localizzative con gli atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi dell'art. 36 legge 8 giugno 1990, n. 142³⁹ e succ. mod. e della disciplina regionale ivi prevista.⁴⁰
3. Il regolamento urbanistico è valido a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al quarto comma.
 4. Le previsioni del regolamento urbanistico di cui al secondo comma, lett. c), d) ed f), decadono dopo cinque anni dall'approvazione del regolamento, se non siano stati approvati i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture.
 5. Nei casi in cui siano previsti dal regolamento urbanistico piani attuativi di iniziativa privata, la decadenza di cui al quarto comma si ha quando non sia stata stipulata, entro il quinquennio, la convenzione o i proponenti non si siano impegnati, per quanto loro compete, con atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.
 6. Per il procedimento di formazione e approvazione del regolamento urbanistico e delle varianti ad esso, conformi alle procedure del P.S., si applicano le procedure di cui ai commi da tre a otto dell'articolo 30.
 7. Gli atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi del terzo comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142⁴¹ e succ. mod., sono a-

³⁶ L'art. 17 della L. 765/67 aggiunge l'art. 41quater alla L. 1150/39 (vedi pag. 31).

³⁷ vedi pag. 53.

³⁸ vedi pag. 35.

³⁹ vedi pag. 50

⁴⁰ Lettera aggiunta con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 6.

⁴¹ vedi pag. 50.

dottati nel rispetto dei criteri di cui alla lettera h) del secondo comma.⁴²

Articolo 29 **Programma Integrato d'Intervento**

1. Il programma integrato d'intervento è lo strumento facoltativo con il quale l'amministrazione comunale, in attuazione del piano strutturale, individua le trasformazioni del territorio da attuare per il periodo corrispondente al proprio mandato amministrativo che per la loro rilevanza e complessità, necessitano di una esecuzione programmata..
2. La durata di validità del programma integrato d'intervento si intende prorogata non oltre diciotto mesi dall'entrata in carica della nuova Giunta comunale a seguito di nuove elezioni, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale.
3. Il programma integrato d'intervento, in conformità con gli obiettivi, gli indirizzi e i parametri di cui al terzo comma dell'articolo 24, definisce, ai fini degli interventi da realizzare⁴³:
 - a) la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e i relativi impianti, da realizzare o da trasformare nel periodo di validità del piano;
 - b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all'edificazione, da sottoporre, in tale periodo, ai piani attuativi di cui all'articolo 31, con indicazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
 - c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
 - d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere e impianti di interesse collettivo o sociale;
 - e) le norme per la propria attuazione.
4. Il programma integrato d'intervento è completato dalla individuazione delle risorse del territorio utilizzate e dalla valutazione degli effetti sui sistemi ambientali, insediativi e socio-economici; dalla valutazione degli effetti sugli atti di competenza del sindaco ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142⁴⁴ e succ. mod.; dalla valutazione della fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni previste con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie del comune; dal piano urbano del traffico e dagli altri piani di competenza comunale, previsti

dalla legge regionale, aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio.⁴⁵

5. Il programma integrato d'intervento integra le funzioni e ha gli effetti di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179⁴⁶.
6. Qualora il programma integrato d'intervento approvato contenga gli elaborati necessari esso produce gli effetti dei piani attuativi di cui all'articolo 31.
7. Le previsioni del programma integrato d'intervento decadono se, entro il termine di validità del programma, non siano state richieste le concessioni edilizie, ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i piani attuativi previsti dal piano. Se quest'ultimo prevede piani d'iniziativa privata, la decadenza si produce quando non sia stata stipulata, entro il termine di validità del piano, la convenzione o i proponenti non si siano impegnati, per quanto loro compete, con atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.
8. Le disposizioni dei piani attuativi, previsti dal programma integrato d'intervento e definiti durante il periodo di validità di questo, continuano ad avere efficacia anche oltre il periodo di validità suddetto.

Articolo 30 **Formazione del programma integrato d'intervento**

1. Il comune, ai fini della formazione del programma integrato d'intervento, approva entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta comunale a seguito di nuove elezioni, un documento programmatico preliminare e costituisce un apposito ufficio aperto al pubblico, dandone notizia mediante manifesti e avviso sui quotidiani di maggiore diffusione locale. Il responsabile dell'ufficio svolge anche le funzioni di garante dell'informazione sul procedimento analogamente a quanto previsto dall'articolo 18.
2. Nel termine perentorio di novanta giorni dall'approvazione del documento e dalla notizia al pubblico, e secondo le modalità ivi previste, gli operatori pubblici e privati che intendono realizzare interventi previsti dal P.S. nel periodo di validità del programma integrato d'intervento, presentano all'ufficio di cui al primo comma le loro proposte, con indicazione degli immobili interessati, dei tempi di realizzazione degli interventi e dei dati utili a dimostrarne la fattibilità e il rispetto dei criteri stabiliti dal P.S.
3. Entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, il Comune

⁴² Comma aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 6.

⁴³ Periodo così modificato con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 7.

⁴⁴ vedi pag. 50.

⁴⁵ Comma così modificato con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 7.

⁴⁶ vedi pag. 52.

adotta il progetto di programma integrato d'intervento, unitamente ai piani di cui all'articolo 29, quarto comma, dando atto delle proposte pervenute e motivando le conseguenti determinazioni.

4. Il progetto è depositato nella sede del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della Provincia e tramite manifesti. Copia del progetto adottato è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale e alla Provincia.⁴⁷
5. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque può presentare osservazioni, tramite l'ufficio di cui al primo comma.
6. Una volta acquisite le osservazioni, il progetto è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.
7. La deliberazione del Consiglio comunale richiama le osservazioni pervenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte. Dell'avvenuta approvazione è data immediata notizia mediante pubblicazione sul foglio degli annunci legali della Provincia.
8. Il programma integrato d'intervento approvato è immediatamente trasmesso in copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.
9. Le varianti al programma integrato d'intervento e agli atti che lo integrano sono ammissibili in ogni tempo, anche su proposta di operatori pubblici e privati. Si applicano alle varianti le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.

Articolo 31 **Piani attuativi**

1. I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del regolamento urbanistico o del programma integrato d'intervento, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio aventi i contenuti e l'efficacia:
 - a) dei piani particolareggiati, di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150⁴⁸
 - b) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167⁴⁹
 - c) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865⁵⁰
 - d) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457⁵¹

e) dei piani di lottizzazione, di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150⁵²

f) dei programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398⁵³, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al primo comma.
3. L'atto di approvazione del piano attuativo individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse.
4. I piani attuativi e le relative varianti sono adottati e successivamente approvati dal Comune, con le procedure di cui ai commi da quattro a otto dell'articolo 30.
5. I piani attuativi possono essere adottati ed approvati contestualmente alle varianti al regolamento urbanistico o al programma integrato d'intervento, laddove contrastino con le disposizioni di detti strumenti.

Articolo 32

Valutazione degli effetti ambientali

1. Gli atti di pianificazione territoriale del Comune, di cui al presente capo, contengono, anche sulla base del quadro conoscitivo del P.T.C., di cui all'articolo 16, quarto comma, la valutazione degli effetti ambientali attraverso:
 - a) la individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;
 - b) l'analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione;
 - c) l'indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative;
 - d) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;
 - e) la individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate;
 - f) l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull'ambiente, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare;
 - g) l'accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. Le analisi di cui al primo comma, lett. a), b), c), d), e) si avvalgono del sistema informativo di cui all'articolo 4 e lo implementano. L'accertamento di cui al primo comma, lett. g), è effettuato, limitatamente alle previsioni di insediamenti industriali e di attività produttive in genere, avvalendosi del pa-

⁴⁷ Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88

⁴⁸ vedi pag. 23.

⁴⁹ vedi pag. 33.

⁵⁰ vedi pag. 37.

⁵¹ vedi pag. 38.

⁵² vedi pag. 27.

⁵³ vedi pag. 54.

rere preventivo delle strutture competenti per i controlli ambientali.

3. Le valutazioni degli effetti ambientali riguardano in particolare i seguenti fattori e le loro interrelazioni: il suolo, l'acqua, l'aria, le condizioni microclimatiche, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici.
4. La legge regionale, e le istruzioni tecniche di cui all'articolo 13 stabiliscono norme specifiche per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
5. L'adeguatezza delle indagini previste dall'art. 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21⁵⁴, anche in riferimento alle direttive tecniche regionali, è certificata dai tecnici abilitati che le hanno svolte; la conformità degli atti di pianificazione agli esiti di dette indagini è attestata dai progettisti degli atti stessi.⁵⁵
6. Gli elaborati prescritti dalle direttive tecniche regionali in attuazione della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21⁵⁶, corredati dalle certificazioni di cui al comma 5, sono depositati, prima dell'adozione dello strumento urbanistico, presso il competente ufficio del Genio civile, il quale provvede ad effettuare su di esse i controlli, anche a campione, sulla base delle istruzioni tecniche di cui all'art. 13 e comunque nei casi previsti dal P.T.C..⁵⁷
7. Resta ferma la possibilità per il comune, per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, di richiedere, in ogni caso, la collaborazione del competente ufficio del Genio civile.⁵⁸

Articolo 33 **Misure di salvaguardia**

1. Il Sindaco, sentita la commissione edilizia, sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il progetto di atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e con le salvaguardie contenute nel P.I.T., ai sensi dell'articolo 11, e nel P.T.C., ai sensi dell'articolo 21.
2. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione dell'atto.

⁵⁴ vedi pag. 130.

⁵⁵ Comma così sostituito con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 8.

⁵⁶ vedi pag. 130.

⁵⁷ Comma così sostituito con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 8.

⁵⁸ Comma aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 8.

Articolo 34

Disciplina delle aree non pianificate

1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all'articolo 28, quarto comma.
2. Nelle aree non pianificate, se esterne al perimetro dei centri abitati definito dal regolamento urbanistico, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, lett. a), sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dal regolamento stesso ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, lett. e).
3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro suddetto, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero di cui all'articolo 31, lett. a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457⁵⁹.
4. Sono fatte salve le norme più restrittive disposte dalla legge a tutela del suolo, dell'ambiente, dell'igiene, della sicurezza dei cittadini, del patrimonio storico, artistico e culturale.

Articolo 35

Regolamenti edilizi

1. I regolamenti edilizi di cui all'articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150⁶⁰, sono approvati dai comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142.⁶¹

Articolo 35 bis

Poteri di deroga previsti dai Piani Regolatori Generali⁶²

1. I poteri di deroga di cui all'articolo 41/quarter della legge 17 agosto 1942 n. 1150⁶³, come aggiunto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967 n. 765, possono essere esercitati, anche se non previsti dagli strumenti urbanistici comunali, e senza il preventivo nulla osta della Giunta regionale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357⁶⁴.
2. La deroga può essere concessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) per interventi pubblici o di interesse pubblico o generale da realizzarsi anche a cura dei privati, purché gli interventi in questione siano previsti su zone già destinate dal P.R.G. a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico o generale;
 - b) purché operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento (altezze, superfici, volumi e distanze);

⁵⁹ vedi pag. 38.

⁶⁰ vedi pag. 28.

⁶¹ vedi pag. 47.

⁶² Articolo aggiunto con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 5.

⁶³ vedi pag. 31.

⁶⁴ vedi pag. 33.

- c) previa deliberazione del Consiglio comunale.

Capo IV - Coordinamento delle procedure⁶⁵

Articolo 36 Accordi di pianificazione⁶⁶

1. Il Presidente della Regione, ovvero il Presidente della Provincia o il Sindaco, in rapporto al prevalente interesse del rispettivo ente, può promuovere la conclusione di un accordo di pianificazione nei casi in cui risulti necessaria, ai fini del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di più atti di programmazione o pianificazione territoriale disciplinati dalla presente legge e attribuiti alla competenza di amministrazioni diverse.
2. Accordi di pianificazione possono essere promossi e conclusi, secondo le disposizioni e per gli effetti di cui al presente articolo, anche per definire o variare un solo atto di programmazione o pianificazione territoriale quando risulti necessario acquisire l'assenso di amministrazioni diverse competenti in materia di governo del territorio o per ottenere un proficuo coordinamento delle azioni, nel corso del procedimento di formazione di un diverso atto di programmazione o pianificazione territoriale. L'accordo di pianificazione, in tale ultimo caso, è promosso dal rappresentante legale dell'ente competente a deliberare l'atto del quale è in corso il procedimento di formazione.
3. L'accordo di pianificazione, che deve comunque garantire il rispetto delle finalità della presente legge, l'adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale, nonché il rispetto delle disposizioni degli statuti, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate espresso con le modalità e secondo le procedure previste nel presente articolo.
4. Il soggetto promotore avvia il procedimento con la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e contestualmente provvede a nominare il garante dell'informazione che opera in analogia con quanto previsto dall'articolo 18. Nei casi in cui il procedimento sia avviato dal Comune o dalla Provincia, alla comunicazione è allegata una deliberazione del Consiglio che indica:
 - a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento di programmazione o pianificazione territoriale vigente;
 - b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere.
5. Il soggetto promotore convoca una conferenza dei servizi tra le strutture tecniche delle Amministrazioni interessate per esaminare il progetto predisposto e per verificare la possibilità di concludere l'accordo di pianificazione. Il progetto è trasmesso agli enti convocati almeno 60 giorni prima della data di convocazione.
6. Qualora nella conferenza si accerti la necessità di variare atti di programmazione di enti diversi da quello promotore, la conferenza sottopone la questione ai legali rappresentanti degli enti stessi e dell'ente promotore. In caso di accordo i legali rappresentanti siglano un'intesa preliminare e ne danno comunicazione ai propri Consigli ai fini della ratifica di cui al comma 12.
7. Nel caso in cui la conferenza accerti la compatibilità tra l'atto proposto e gli atti di programmazione o pianificazione territoriale degli altri enti ovvero qualora sia stata siglata l'intesa preliminare di cui al comma 6, l'ente promotore provvede con delibera consiliare all'adozione dell'atto proposto dando conto delle eventuali condizioni formulate in sede di conferenza o di intesa.
8. L'atto adottato ai sensi del comma 7 è depositato presso la sede dell'ente promotore. Il deposito dura fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul bollettino ufficiale della Regione e su almeno tre dei quotidiani a maggior diffusione regionale e locale. Tutti gli interessati possono prendere visione dell'accordo durante il periodo di deposito e presentare osservazioni nei trenta giorni successivi.
9. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni, le amministrazioni che hanno siglato l'intesa sono nuovamente convocate dal soggetto proponente per concludere, con la firma dei rispettivi legali rappresentanti, l'accordo di pianificazione. L'accordo di pianificazione conferma l'intesa di cui al comma 6. alla luce delle eventuali osservazioni pervenute.
10. Successivamente l'atto adottato ai sensi del comma 7 è approvato dal Consiglio dell'ente proponente. La delibera consiliare di approvazione richiama puntualmente le osservazioni pervenute e le eventuali modifiche apportate con l'accordo all'atto adottato di cui al comma 7 e motiva espressamente le determinazioni conseguenti.

⁶⁵ Capo così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 6.

⁶⁶ Si riporta il testo dell'art. 11 "Norma transitoria" della L.R. 30 luglio 1997, n. 57 "Le disposizioni dell'art. 36 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, così come modificato con la presente legge, non si applicano ai procedimenti di formazione degli accordi di pianificazione per i quali, all'entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuta la firma dell'accordo stesso. Tali procedimenti si concludono ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge." vedi anche L.R. 3 settembre 1996, n. 76 riportata a pag. 66

11. Con la delibera consiliare di approvazione di cui al comma 10, l'ente proponente può apportare a quanto adottato ai sensi del comma 7 esclusivamente le modifiche necessarie per adeguarlo alle eventuali modifiche apportate con l'accordo di pianificazione o quelle attinenti alle questioni di propria esclusiva competenza. Ove l'ente proponente, a seguito di osservazioni, ritenga di dover apportare ulteriori modifiche, provvede a convocare nuovamente le altre amministrazioni ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9.⁶⁷
12. L'accordo di pianificazione è ratificato dai Consigli degli altri enti che l'hanno stipulato entro 40 giorni dalla firma, a pena della decadenza.
13. L'accordo di pianificazione, le ratifiche di cui al comma 12 e l'atto di approvazione di cui al comma 10 sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione a cura dell'ente che ha proposto l'accordo. La definizione o variazione degli atti di pianificazione interessati dall'accordo hanno efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul bollettino.

Titolo III - Norme transitorie

Articolo 37

Adempimenti della Regione

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora il P.I.T. con i contenuti di cui all'articolo 6 e lo trasmette al Consiglio Regionale, alle Province ed ai Comuni, ai sensi dell'articolo 7.
2. Entro il medesimo termine di cui al primo comma, la Giunta regionale approva le istruzioni tecniche, ai sensi dell'art. 13.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla costituzione del nucleo di valutazione di cui all'articolo 14.
4. Gli atti del Quadro regionale di coordinamento territoriale approvati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74⁶⁸, e succ. mod. conservano la loro efficacia fino all'approvazione degli atti provinciali di cui all'articolo 38.
5. Le prescrizioni ed i vincoli approvati o adottati ai sensi dell'articolo 3 della LR 31.12.1984 n. 74⁶⁹ acquistano il valore delle salvaguardie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11.
6. Per le modificazioni agli atti del QRCT e al perimetro delle aree protette, fino all'approvazione del P.T.C. o degli atti di cui all'articolo 38, continuano

⁶⁷ Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88

⁶⁸ vedi pag. 137.

⁶⁹ vedi pag. 140.

ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge. Continuano altresì ad applicarsi, fino all'approvazione del P.T.C., le sanzioni previste dalla legge regionale 29 giugno 1982, n. 52⁷⁰ e succ. mod. per violazioni alla disciplina del sistema regionale delle aree protette.⁷¹

Articolo 38

Adempimenti della Provincia

1. Le Province, con le procedure previste dall'articolo 17 ed i contenuti di cui all'articolo 16, approvano il P.T.C. tenendo conto:
 - a) delle attività di coordinamento promosse dai Comuni in base all'articolo 8 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74⁷²;
 - b) degli atti di pianificazione paesistica ed ambientale elaborati dalle Province in base alla L.R. 29 giugno 1982, n. 52⁷³.In assenza del P.I.T. le provincie tengono inoltre conto degli atti di QRCT di cui all'articolo 2 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74⁷⁴
2. Il P.T.C. può essere approvato anche per atti successivi, riguardanti singole porzioni del territorio provinciale.
3. Le Province sono comunque tenute ad approvare il P.T.C., riferito alla totalità del territorio provinciale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Sulle proposte di coordinamento, adottate dalla provincie ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74⁷⁵, e successive modificazioni, il Consiglio regionale esprime il proprio parere di conformità alle disposizioni degli atti del QRCT approvati ed alle indicazioni del PRS entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla trasmissione alla Regione se successiva. Ricevuto il parere di conformità, gli atti sono approvati dalle provincie ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi nono, decimo e undicesimo.

Articolo 39

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I comuni, entro dieci anni dall'approvazione dello strumento urbanistico generale avvenuta ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74⁷⁶, e

⁷⁰ vedi pag. 121.

⁷¹ Comma così modificato con L.R. 13 aprile 1995, n. 59, art. 1.

⁷² vedi pag. 138.

⁷³ vedi pag. 121.

⁷⁴ vedi pag. 136.

⁷⁵ vedi pag. 138.

⁷⁶ vedi pag. 140.

successive modificazioni, o dell'art. 40 della presente legge, sono tenuti ad avviare il procedimento per l'approvazione del Piano strutturale e del regolamento urbanistico e a concluderlo entro due anni dall'avvio. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino dotati di strumento urbanistico generale approvato prima dell'1 gennaio 1989, sono tenuti, entro il 31 dicembre 1998 ad avviare il procedimento per l'approvazione del Piano strutturale e del regolamento urbanistico ed a concluderlo entro due anni dall'avvio.⁷⁷

2. Decorsi i termini di cui al primo comma e fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del P.S. e del regolamento urbanistico, la concessione ad edificare è rilasciata esclusivamente nei casi di cui alla L. 5 agosto 1978 n. 457, articolo 31⁷⁸, primo comma, lett. a), b), c), d), nei casi di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94, articolo 6⁷⁹, comma 3, lett. b) e c) e per gli interventi previsti dai programmi pluriennali d'attuazione già approvati.
3. Prima dell'approvazione dei P.T.C. o degli atti di cui all'articolo 38, secondo comma, i Comuni possono provvedere all'approvazione del P.S., del regolamento urbanistico ed eventualmente del Programma Integrato d'Intervento; in tal caso è necessaria la conclusione di appositi accordi di pianificazione ai sensi dell'articolo 36.

Articolo 40

Norme transitorie per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti

1. Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme procedurali e di salvaguardia statali e regionali vigenti alla data suddetta. Sono immediatamente efficaci le previsioni anche parziali di detti strumenti che in sede di approvazione regionale non siano state oggetto di stralci o prescrizioni. Le previsioni degli strumenti che in sede di approvazione regionale siano stati oggetto di prescrizioni che non comportino ulteriori elaborazioni ed approfondimenti da parte del Comune, acquistano immediata efficacia, a seguito della pubblicazione della relativa deliberazione comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, qualora il Consiglio comunale ne prenda atto senza controdedurre ad essi ed adeguando gli elaborati relativi.

Nelle aree stralciate si applicano le disposizioni dell'articolo 34, terzo e quarto comma.⁸⁰

2. Fino all'approvazione del P.S. e del regolamento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 39, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi da tre a sette per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi o loro varianti, di P.E.E.P. che comportano variante agli strumenti urbanistici generali, nonché di varianti agli strumenti urbanistici generali, che non comportino riduzione della dotazione complessiva di standard, limitatamente ai seguenti casi:⁸¹
 - a) varianti necessarie per realizzare opere pubbliche di esclusivo interesse comunale o per aumentare la dotazione di standard urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444⁸² e a norme fissate al riguardo dal Consiglio regionale⁸³;
 - b) varianti necessarie per realizzare i servizi e le infrastrutture, la cui localizzazione sia già stata definita attraverso atti di programmazione sovracomunale definitivamente approvati;
 - c) varianti necessarie per apportare limitate modifiche alla disciplina urbanistica, conseguente alla definizione di progetti esecutivi di opere pubbliche;
 - d) varianti necessarie per apportare rettifiche di minima entità alle perimetrazioni di zona, i che complessivamente non comportino incremento di volume o di superficie utile degli edifici;
 - e) varianti di mera trascrizione degli strumenti urbanistici vigenti su basi cartografiche aggiornate;
 - f) varianti previste dalle seguenti leggi regionali:
 - di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 64⁸⁴ recante la "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola"⁸⁵
 - varianti di cui alla L.R. 21 maggio 1980, n. 59⁸⁶, recante "Norme per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente", che prevedano interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia. Sono altresì ammesse varianti che prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla citata L.R. 21 maggio 1980, n. 59, esclusivamente finalizzati al recupero del

⁸⁰ Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 7.

⁸¹ Periodo così modificato con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 9.

⁸² vedi pag. 35.

⁸³ Lettera così sostituita con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 8.

⁸⁴ vedi pag. 56.

⁸⁵ Alinea così sostituito con L.R. 14 aprile 1995, n. 64, art. 11.

⁸⁶ vedi pag. 113.

⁷⁷ Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88 (vedi pag. 77)

⁷⁸ vedi pag. 39.

⁷⁹ vedi pag. 39.

degrado degli assetti insediativi, subordinatamente alla suddivisione dell'intero territorio comunale in ambiti organici, in ognuno dei quali sia prevedibile un volume ricostruito non superiore a mc 10.000. In tal caso è ammessa la sostituzione dei soli immobili di irrilevante valore storico, culturale e architettonico;⁸⁷

- varianti alla vigente disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59⁸⁸ e della legge regionale 19 febbraio 1979 n. 10⁸⁹, articolo 1, quinto comma, che non riguardino immobili già classificati come soggetti a restauro o risanamento conservativo o comunque già definiti di rilevante valore storico, artistico o ambientale;
- varianti di cui all'articolo 14 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61⁹⁰ necessarie per l'attuazione del piano regionale per gli impianti di distribuzione di carburanti;
- varianti di cui all'articolo 5, secondo comma, della L.R. 26 maggio 1993, n. 34⁹¹ recante "Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica";
- varianti di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76⁹², relativa alla "Disciplina delle attività agrituristiche";
- varianti di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 in applicazione del piano regionale delle attività estrattive⁹³;
- varianti per i piani regolatori dei porti di cui alla L.R. 68/97⁹⁴;
- varianti per la localizzazione di aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico".⁹⁵

3. Il piano attuativo o la variante sono adottati dal Comune e sono depositati nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legati della Provincia e tramite manifesti. Copia del piano attuativo o della variante sono contestualmente trasmessi alla Giunta regionale e alla Provincia.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito, chiunque può presentare osservazioni.
5. Una volta acquisite le osservazioni, il progetto del piano attuativo e della variante è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.⁹⁶
6. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante richiama le osservazioni pervenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.
7. La deliberazione di approvazione è immediatamente trasmessa alla Giunta regionale ed alla Provincia ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.⁹⁷
8. Fino all'approvazione del P.S. e del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 39, per tutte le varianti diverse da quelle di cui al primo e secondo comma, si applicano le seguenti disposizioni.
9. Il procedimento di formazione della variante è avviato dal Comune, che indica con propria deliberazione:
 - a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente;
 - b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere;
 la deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale ai fini dell'articolo 3, comma secondo.

10. La variante è adottata dal Consiglio comunale con propria deliberazione, che ed è depositata nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della Provincia e tramite manifesti. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed alla Provincia.
11. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque può presentare osservazioni.
12. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni il Comune, entro sessanta giorni dal termine di cui

⁸⁷ Alinea così sostituito con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 9.

⁸⁸ vedi pag. 113.

⁸⁹ vedi pag. 112.

⁹⁰ L'art. 14 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 è stato abrogato dal successivo art. 41; la disposizione deve intendersi riferita alle varianti di cui al D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (vedi pag. 74).

⁹¹ vedi pag. 54.

⁹² vedi pag. 55.

⁹³ Alinea modificato con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 9 e L.R. 3 novembre 1998, n. 78, (vedi pag. 74).

⁹⁴ Alinea aggiunto con L.R. 11 agosto 1997, n. 68, art. 10, (vedi pag. 73).

⁹⁵ Alinea aggiunto con L.R. 1 dicembre 1998, n. 89, art. 19, (vedi pag. 87)

⁹⁶ Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88.

⁹⁷ Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88

all'undicesimo comma, si pronuncia nuovamente sulla variante confermandola o apportando modifiche conseguenti alle osservazioni pervenute.⁹⁸

13. Il Comune richiede alla Giunta regionale e alla Provincia l'espressione dei rispettivi pareri, da inviare nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al dodicesimo comma o della comunicazione del mancato ricevimento di osservazioni entro il termine stabilito.⁹⁹
14. L'espressione dei pareri di cui al tredicesimo comma, nel termine ivi previsto, può avvenire nel corso di una conferenza di servizi indetta dal Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241¹⁰⁰, e successive modificazioni.
15. Una volta acquisiti i pareri predetti, ovvero decorso comunque il termine di cui al tredicesimo comma, la variante è sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.
16. La deliberazione del Consiglio richiama i pareri pervenuti, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.
17. La variante è immediatamente depositata nella sede del Comune ed è trasmessa in copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.
18. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione della variante e della data di deposito dell'atto.
19. La variante diventa efficace dalla pubblicazione dell'avviso di cui al diciottesimo comma.
20. Nel caso che il Consiglio comunale non si adegui ai pareri di cui al tredicesimo comma, la Giunta regionale dispone eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 11.
21. Per l'adozione e approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti fino all'approvazione del Piano Strutturale e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune può optare tra l'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma o di quelle dei commi da 8 a 20.
22. Agli strumenti urbanistici e loro varianti di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7.¹⁰¹

Articolo 41 Abrogazioni

1. Salvo quanto previsto all'articolo 37, sono abrogati¹⁰²:
 - i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 della L.R. 17 maggio 1974, n. 17, recante "Norme per l'acquisizione di edifici, di aree ed attrezzature per esecuzione di nuove opere di ampliamento e di adeguamento di locali da destinare alle scuole regionali di formazione professionale e alle attività connesse con le materie trasferite nel campo della istruzione e cultura";
 - l'articolo 8 della L.R. 27 maggio 1974, n. 22, recante "Interventi per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche, nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto";
 - le parole "ovvero adottato e trasmesso all'autorità competente per l'approvazione" del primo comma e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 della L.R. 11 marzo 1975, n. 19, recante "Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio";
 - l'articolo 7 della L.R. 22 luglio 1978, n. 46, recante "Norme per l'attuazione del D.P.R. 24.7.1977 n. 616";
 - le parole da "nonché la Commissione" fino a "settore" del secondo comma dell'articolo 6 e le parole "sentita la C.R.T.A. nella composizione di cui all'articolo 5" del secondo comma dell'articolo 7 della L.R. 9 agosto 1979, n. 36¹⁰³, recante "Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della toscana" e successive modificazioni;
 - i commi primo e secondo, le parole "Ai fini di cui al comma precedente" del comma terzo e il comma quinto dell'articolo 3 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52, recante "Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali" e successive modificazioni;
 - i commi quarto e quinto dell'articolo 11 e l'articolo 25 della L.R. 30 aprile 1980, n. 36, recante "Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere" e successive modificazioni;¹⁰⁴
 - i commi quarto e settimo dell'articolo 5, le parole "sono adottati senza la prescritta autorizzazione regionale e" del comma quinto, il

⁹⁸ Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 9.

⁹⁹ Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 10.

¹⁰⁰ vedi pag. 51.

¹⁰¹ Comma aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 9.

¹⁰² Le norme abrogate sono riportate in ordine cronologico a partire da pag. 109.

¹⁰³ La L.R. 9 agosto 1979, n. 36 è stata abrogata dalla L.R. L.R. 11 agosto 1997, n. 68, art. 10, (vedi pag. 73).

¹⁰⁴ La L.R. 30 aprile 1980, n. 36 è stata abrogata dalla L.R. 3 novembre 1998, n. 78 (vedi pag. 74)

- comma sesto e le parole “da parte della Regione” del comma settimo dell’articolo 7, gli articoli 11 e 12 della L.R. 21 maggio 1980, n. 59, recante “Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente”;
- l’articolo 9/bis della L.R. 13 aprile 1982, n. 31, recante “Agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione, la modificazione e l’adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi idrici, degli insediamenti produttivi agricoli di cui alla l. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni concernente norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e successive modificazioni;
 - la legge regionale 29 giugno 1982, n. 52, e successive modificazioni, recante “Norme per la formazione del sistema delle aree protette, dei parchi e delle riserve naturali in Toscana” fatta eccezione per l’articolo 1, comma 1, e per il titolo III;
 - i commi secondo e terzo dell’articolo 5 della L.R. 2 agosto 1983, n. 57, recante “Piano regionale dei mercati all’ingrosso”;
 - i commi secondo e terzo dell’articolo 2 della L.R. 17 aprile 1984, n. 21, recante “Norme per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell’articolo 20 della legge 10.12.1981 n. 741” e successive modificazioni;
 - il Titolo I della L.R. 30 giugno 1984, n. 41, recante “Norme regionali di attuazione della l. 10/1977: <<Norme per la edificabilità dei suoli>> e successive modifiche. abrogazione della L.R. 24.8.1977 n. 60” e successive modificazioni;
 - l’articolo 6 della L.R. 13 novembre 1984, n. 65, recante “Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi” e successive modificazioni;¹⁰⁵
 - la L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, recante “Norme urbanistiche integrative” e successive modificazioni;
 - i commi secondo e terzo dell’articolo 3 della L.R. 7 maggio 1985, n. 51, recante “Prime disposizioni di attuazione della l. 47/1985 recante norme in materia di controllo attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive”;
 - il primo comma dell’articolo 5 della L.R. 7 maggio 1985, n. 57, recante “Finanziamenti per la redazione e l’attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”;
 - il terzo comma dell’articolo 11 della L.R. 7 maggio 1985, n. 59, recante “Norme per il riassetto del consorzio zona industriale apuana ai sensi dell’articolo 65 del D.P.R. 616/1977” e successive modificazioni;
 - l’articolo 14 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61, recante “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative dei comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione” e successive modificazioni;
 - il comma secondo dell’articolo 5 della L.R. 12 marzo 1988, n. 17, recante “Interventi per la tutela dell’Etnia-rom”¹⁰⁶;
 - la L.R. 30 agosto 1989, n. 54, recante “Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione degli strumenti urbanistici”;
 - la L.R. 26 gennaio 1990, n. 4, recante “Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 74/1984 e 52/1982. Contenuti paesistici e ambientali della pianificazione urbanistica”;
 - l’articolo 9 della L.R. 8 ottobre 1992, n. 49, recante “Interventi per la promozione delle attività motorie” e successive modificazioni;
 - le parole da “Tali varianti” fino a “legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74.” del primo comma dell’articolo 5, l’articolo 8 e le parole da “Tali varianti” fino a “L.R. 31 dicembre 1984, n. 74.” del terzo comma dell’articolo 10 della L.R. 26 maggio 1993, n. 34, recante “Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e della produzione ittica”;
 - la L.R. 12 novembre 1993, n. 86, recante “Norme urbanistiche transitorie relative alla realizzazione di opere pubbliche su aree di vincolo decaduto”
 - le parole da “ai sensi” fino a “successive modificazioni” del primo comma dell’articolo 2, le parole da “Entro sei mesi” fino a “area sciistica” del quinto comma e il sesto comma dell’articolo 4 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93, recante “Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati”;
 - le parole da “Il piano e le relative modifiche” fino a “74 e successive modificazioni.” del comma terzo dell’articolo 5 della L.R. 23 maggio 1994, n. 39, recante “Disposizioni regionali per l’attuazione della l. 28/2/1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d’uso degli immobili”;

¹⁰⁵ La L.R. 13 novembre 1984, n. 65 è stata abrogata dalla L.R. 16 gennaio 1995, n. 4 “Norme per lo smaltimento dei rifiuti”, pubblicata sul B.U.R.T. n. 6 del 20/1/1995. La materia è ora disciplinata con L.R. 18 maggio 1998, n. 25, pubblicata sul B.U.R.T. n. 19 del 28.5.1998.

¹⁰⁶ La L.R. 12 marzo 1988, n. 17 è stata abrogata dalla L.R. 18 aprile 1995, n. 73 “Interventi per i popoli Rom e Sinti”, pubblicata sul B.U.R.T. n. 33 del 28/4/95.

- il comma quarto dell'articolo 6 e il comma secondo dell'articolo 7 della L.R. 27 giugno 1994, n. 48, recante "Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore";
 - gli articoli 1 e 2 della L.R. 21 luglio 1994, n. 53, recante "Norme urbanistiche transitorie per le grandi strutture di vendita";
 - le parole "adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, secondo comma, lett. d), della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74" di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76, recante "Disciplina delle attività agrituristiche".
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, cessano di avere efficacia le disposizioni della L.R. 3 luglio 1972, n. 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione dal D.P.R. 15.1.1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", che riguardano la sezione urbanistica e beni ambientali della C.R.T.A.
 3. È abrogata ogni altra disposizione di leggi regionali, ancorché speciali, in contrasto con la presente legge.

Riferimenti normativi della L.R. 12.1.1995 n. 5.

L. 17 agosto 1942, n. 1150. - “Legge urbanistica”.

TITOLO I - ORDINAMENTO STATALE DEI SERVIZI URBANISTICI

Art. 1. Disciplina dell'attività urbanistica e suoi scopi.

L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica sono disciplinati dalla presente legge.

Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo.

Art. 2. Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l'organo di consulenza tecnica del Ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

Art. 3. Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali.

Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti, ingegneri, urbanistici del Genio civile.

Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attività urbanistica nella rispettiva circoscrizione.

TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I - MODI DI ATTUAZIONE.

Art. 4. Piani regolatori e norme sull'attività costruttiva.

La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.

CAPO II - PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO.

Art. 5. Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento.

Allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

- a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;
- b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;
- c) alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

I piani, elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per i Trasporti, quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro per l'Industria e il Commercio, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale.

Il decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attività privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo.

Art. 6. Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento.

Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con decreto Presidenziale previa la osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge

I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.

CAPO III - PIANI REGOLATORI COMUNALI

SEZIONE I - PIANI REGOLATORI GENERALI

Art. 7. Piani regolatori generali

Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.

Esso deve indicare essenzialmente:

- 1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
- 2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
- 3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
- 4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
- 5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
- 6) le norme per l'attuazione del piano.

Art. 8. Formazione del piano regolatore generale.

I Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'art. 3 della L. 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente è obbligatoria.

La formazione del piano è obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il primo elenco sarà approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco, nonché alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.

Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.

Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale.

Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9. Pubblicazione del progetto di piano generale. Osservazioni.

Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate.

Art. 10. Approvazione del piano regolatore.

Il piano regolatore generale è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

- a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;
- b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;
- c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

- d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge.

Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per la pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.

Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie.

Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il deposito del piano approvato, presso il Comune, a libera visione del pubblico, è fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

Nessuna proposta di variante al piano approvato può aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che potrà concederla, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattualità del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo.

Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 41-quinquies e dall'articolo 41-septies della presente legge nonché le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non incidano sui criteri informativi del piano stesso.

La variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l'approvazione del piano originario.

Art. 11. Durata ed effetti del piano generale.

Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano.

Art. 12. Piani regolatori generali intercomunali.

Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più Comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei Comuni stessi, il Ministro per i lavori pubblici può, a richiesta di una

delle Amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.

In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina:

- a) l'estensione del piano intercomunale da formare;
- b) quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e come debba essere ripartita la relativa spesa.

Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all'art. 9 in tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato.

Deve inoltre essere comunicato ai podestà degli stessi Comuni perché deliberino circa la sua adozione.

Compiuta l'ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente legge, il piano intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti dall'art. 10 per l'approvazione del piano generale comunale.

Art. 13. Contenuto dei piani particolareggiati.

Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:

- le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
- gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
- gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
- le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;
- gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
- la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo articolo 30.

Art. 14. Compilazione dei piani particolareggiati.

I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e debbono essere adottati dal consiglio comunale con apposita deliberazione.

È però in facoltà del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone.

Contro il decreto del prefetto il Comune

Contro il decreto del prefetto il c può ripudò ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro per i lavori pubblici.

Art. 15. Pubblicazione dei piani particolareggiati. Opposizioni.

I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni da parte delle Associazioni sindacali interessate.

Art. 16. Approvazione dei piani particolareggiati.

I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 80 giorni dalla presentazione del piano da parte dei Comuni.

I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione.

Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato ed i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare:

1) la osservanza del piano regolatore generale;

2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettera b), c), d) del precedente articolo 10;

3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona.

Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici.

Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione del primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni.

L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell' avvenuto deposito.

Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura.

Art. 17. Validità dei piani particolareggiati.

Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14.

SEZIONE III - NORME PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI COMUNALI.

Art. 18. Espropriabilità delle aree urbane.

- In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale i Comuni, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà di espropriare entro le zone di espansione dell'aggregato urbano di cui al n. 2 dell'art. 7 le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano in con-

trasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.

Art. 19. Diritto di prelazione degli ex proprietari sulle aree urbane espropriate.

Abrogato

Art. 20. Sistemazioni edilizie a carico dei privati. Procedura coattiva.

- Per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d'immobili appartenenti a privati, il sindaco ingiunge ai proprietari eseguire i lavori entro un congruo termine.

Decorso tale termine il sindaco diffiderà i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino ancora eseguiti, il Comune potrà procedere all'espropriazione.

Tanto l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui al primo ed al secondo comma devono essere trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.

Art. 21. Attribuzione ai privati di aree già pubbliche.

Le aree che per effetto della esecuzione di un piano particolareggiato cessino di far parte del suolo pubblico, e che non si prestino da sole ad utilizzazione edilizia, accedono alla proprietà di coloro che hanno edifici o terreni confinanti con i detti relitti, previo versamento del prezzo che sarà determinato nei modi da stabilirsi dal regolamento di esecuzione della presente legge, in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

Il Comune ha facoltà di espropriare in tutto o in parte l'immobile al quale debbono essere incorporate le aree di cui al precedente comma, quando il proprietario di esso si rifiuti di acquistarle o lasci inutilmente decorrere, per manifestare la propria volontà il termine che gli sarà prefisso con ordinanza del sindaco nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 22.

Il sindaco ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio, l'invito a mettersi d'accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprietà, quando ciò sia necessario per l'attuazione del piano regolatore.

Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree.

Art. 23. Comparti edificatori.

Indipendentemente dalla facoltà prevista dall'articolo precedente il Comune può procedere, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o

successivamente nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.

Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione dell'area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni.

A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti.

Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica il Comune procederà all'espropriazione del comparto.

Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indirà una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all'aumento di valore derivante dall'approvazione del piano regolatore.

In caso di diserzione della gara, il Comune potrà procedere all'assegnazione mediante gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati.

Art. 24. Aree private destinate alla formazione di vie e piazze.

Per la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore può essere fatto obbligo ai proprietari delle aree latitanti di cedere, a scomputo del contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della larghezza della via o piazza da formare fino a una profondità massima di metri 15.

Quando il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell'area latitante sarà invece tenuto a rimborsare il Comune della relativa indennità di espropriazione, fino alla concorrenza del contributo di miglioria determinato in via provvisoria.

Qualora alla liquidazione del contributo di miglioria, questo risulti inferiore al valore delle aree cedute o dell'indennità di esproprio rimborsata, il Comune dovrà restituire la differenza.

Art. 25. Vincolo su aree sistemate a giardini privati.

Le aree libere sistemate a giardini privati adiacenti a fabbricati possono essere sottoposte al vincolo dell'inedificabilità anche per una superficie superiore a quella di prescrizione secondo la destinazione della zona. In tal caso, e sempre che non si tratti di aree sottoposte ad analogo vincolo in forza di leggi speciali, il Comune è tenuto al pagamento di un'indennità per il vincolo imposto oltre il limite delle prescrizioni di zona.

Art. 26. Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore.

Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavori pubblici per i Comuni capoluoghi di Provincia, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest'ultima data.

I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'Amministrazione comunale.

La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.

I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del Comune.

Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche nel caso di cui al primo

comma del presente articolo, dispone la esecuzione in danno dei lavori.

Le spese relative all'esecuzione in danno sono rimosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia.

Art. 27. Annullamento di autorizzazione comunali.

Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse possono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno.

Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa.

Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista, nonché alla Amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i lavori pubblici può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.

Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell'articolo 26.

Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo.

Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'articolo 26 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere.

I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune.

Art. 28. Lottizzazione di aree.

Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.

Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può disporsi che il nullaosta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trasciversi a cura del proprietario, che preveda:

- 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;
- 2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
- 3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
- 4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.

Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.

Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.

Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il podestà ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.

Art. 29. Conformità delle costruzioni statali alle prescrizioni del piano regolatore comunale.

Compete al Ministero dei lavori pubblici accertare che le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.

A tale scopo le Amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente i progetti al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 30. Approvazione del piano finanziario.

Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'articolo 18, ed i piani particolareggiati previsti dall'articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.

CAPO IV - NORME REGOLATRICI DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA

Art. 31. Licenza di costruzione. Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori.

Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.

Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del sindaco.

La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco.

Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.

La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con

le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

Art. 32. Attribuzione del sindaco per la vigilanza sulle costruzioni.

Il sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni, del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultano necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da amministrazioni statali ed organizzazioni proprie e dipendenti, il sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente articolo 29.

Art. 33. Contenuto dei regolamenti edilizi comunali.

I Comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le disposizioni contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio comunale:

- 1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;
- 2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;

- 3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;
- 4) l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
- 5) gli eventuali distacchi da fabbricati vicini e dal filo stradale;
- 6) l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
- 7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
- 8) l'aspetto dei fabbricati e il decorso dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana, tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.;
- 9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
- 10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze;
- 11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;
- 12) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
- 13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;
- 14) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

Nei Comuni provvisti del piano regolatore edilizio deve altresì disciplinare:

- la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore;
- l'osservanza di determinati caratteri architettonici, e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore;
- la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore.

Art. 34. Programma di fabbricazione per i Comuni sprovvisti di piano regolatore.

I Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonché con la precisazione dei tipi edilizi

propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali direttrici di espansione.

Art. 35. Termine per uniformare i regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge.

I Comuni che hanno un regolamento edilizio sono tenuti ad uniformarlo alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stato adempiuto a quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 e dal precedente comma del presente articolo, il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

Decorso questo ultimo termine il prefetto nomina un commissario per la designazione dei progettisti, di intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, ovvero per la adozione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del regolamento stesso al Ministero dei lavori pubblici.

Nel caso in cui il regolamento edilizio e l'annesso programma di fabbricazione redatti dal Comune, ovvero d'ufficio, vengano restituiti per modifiche o rielaborazioni al Comune stesso, questo provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare le proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Nel caso di compilazione d'ufficio, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche la iscrizione d'ufficio, nel bilancio comunale, della spesa occorrente per la redazione o rielaborazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione.

Art. 36. Approvazione dei regolamenti edilizi comunali.

I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione urbanistica regionale e la competente Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno e per la pubblica istruzione può disporre l'approvazione del regolamento edilizio di determinati Comuni con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione.

Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio e nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di cui al secondo comma, lettere b), c), d), dell'articolo 10.

Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici.

Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune interessato, il quale entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

Il Ministro per i lavori pubblici o il provveditore regionale alle opere pubbliche adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dalla presentazione del progetto del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.

TITOLO III - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

Art. 37. Rinvio alla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Per le espropriazioni dipendenti dall'attuazione dei piani regolatori approvati in base alla presente legge la relativa indennità sarà determinata a norma della legge 25 giugno 1965, n. 2359, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 38. Valutazione dell'indennità per le aree urbane espropriabili.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree di cui all'art. 18, non si terrà conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente all'approvazione del piano regolatore generale ed alla sua attuazione.

Art. 39. Lavori di miglioramento eseguiti dopo l'approvazione del piano particolareggiato.

Agli effetti della determinazione della indennità di espropriazione non si tiene conto degli aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell'immobile dopo la pubblicazione del piano particolareggiato, a meno che i lavori stessi non siano stati, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge, riconosciuti necessari per la conservazione dell'immobile e per accertare esigenze dell'igiene e della incolumità pubblica.

Art. 40. Oneri e vincoli non indennizzabili.

Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni.

Non è dovuta indennità neppure per la servitù di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre

sulle aree di portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 41. Sanzioni penali.

Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

- a) l'ammenda fino a lire 1.000.000 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32 primo comma ;
- b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 2.000.000 nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28 .

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione e in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale.

La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.

I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma.

Art. 41-bis.

I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.

Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine per i provvedimenti amministrativi del caso.

Art. 41-ter.

Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare

dare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

E' fatto obbligo al Comune di segnalare all'Intendenza di finanza, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta della licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero dall'annullamento della licenza, ogni inosservanza alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma precedente.

Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione, da parte della Intendenza di finanza, della segnalazione del Comune.

In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

Art. 41-quater.

I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 41-quinquies.

Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio;
- b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani;
- c) l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.

Per le costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il Ministro per i lavori pubblici può disporre con proprio decreto, sentito il Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazione per i lavoratori agricoli dipendenti, limitazioni diverse da quelle previste dal precedente comma.

Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare un terzo dell'area di proprietà.

Le limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei Comuni che hanno adottato il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione fino ad un anno dalla data di presentazione al Ministero dei lavori pubblici. Qualora il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione sia restituito al Comune, le limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data di nuova trasmissione al Ministero dei lavori pubblici.

Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore generale.

Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.

Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto hanno applicazione dopo un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Le licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le costruzioni devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei lavori.

In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.

Art. 41-sexies.

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.

Art. 41-septies.

Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell'edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada.

Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.

Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque.

Art. 41-octies.

Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei Consigli comunali, assunte ai sensi della presente legge, viene esercitato entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della deliberazione. In mancanza di provvedimenti entro detto termine la deliberazione si intende approvata.

Art. 42. Validità dei piani regolatori precedentemente approvati.

Il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta limitata a dieci anni dalla data stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo.

Trascorso tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione del piano regolatore esistente od alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le norme della presente legge.

Art. 43. Servizi tecnici comunali o consorziali.

Entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge per i Comuni sprovvisti di personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessità, verrà provveduto ad assicurare il disimpegno delle mansioni di carattere tecnico nei modi e nelle forme che saranno stabiliti con separate disposizioni.

Art. 44. Norme integrative e di esecuzione della legge.

Con decreti Presidenziali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri interessati, saranno emanati, a termini degli articoli 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, il regolamento di esecuzione della presente legge, nonché le norme complementari ed integrative della legge stessa, che si rendessero necessarie.

Art. 45. Disposizioni finali.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili.

L. 3 novembre 1952, n. 1902. - "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori".

Articolo unico.

A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma.

Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano.

Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni di cui ai due commi precedenti decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati.

Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le

disposizioni di cui agli articoli 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica.

L. 21 dicembre 1955, n. 1357. - “Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione”.

(omissis)

Art. 3.

Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali, consentano ai Comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinato al preventivo nulla osta della Sezione urbanistica regionale, nonché della Sovrintendenza ai monumenti.

Per i Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il nulla osta è accordato dal Ministro dei lavori pubblici, su rapporti della Sezione urbanistica e della Sovrintendenza predetti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Gli organi statali, dei quali è previsto l'intervento nei commi precedenti, devono pronunciarsi, con provvedimenti motivati, nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione del progetto da parte degli organi stessi.

L. 18 aprile 1962 n. 167. - “Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare”.

Art. 1.

I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con un suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
- b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;

- c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
- d) che abbiano un indice di affollamento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
- e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
- f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.

Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.

La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili.

Art. 2

Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge o, nei casi di cui all'art. 1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, il Comune non abbia deliberato il piano, il Prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta del comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano.

Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio comunale.

Art. 3

L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.

Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.

Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.

Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore.

Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai

sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge.

I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tali ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore.

Art. 4

Il piano deve contenere i seguenti elementi:

- a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto;
- b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;
- c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

Art. 5

Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;
- 2) planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all'art. 4;
- 3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;
- 4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;
- 5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.

(omissis..)

Art. 9

I piani approvati ai sensi del precedente art. 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato, essere prorogata,

con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.

L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

L'indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità prevista dall'art. 8 della legge 9 agosto 1954, numero 645.

Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'art. 1.

Art. 10

I Comuni ed i Consorzi, di cui all'art. 1, ultimo comma, possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cedere il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma del successivo art. 16, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.

Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili.

Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:

- a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni;
- b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- c) dall'I.N.A.-Casa;
- d) dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;
- e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
- f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.

Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono scegliere e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno.

L. 6 agosto 1967, n. 765. - “Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150”.

Art. 16

(aggiunge l'art. 41-quater alla L. 17 agosto 1942 n. 1150 riportato a pag. 31)

Art. 17

(aggiunge l'art. 41-quinquies alla L. 17 agosto 1942 n. 1150 riportato a pag. 31)

D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. - “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”.

Articolo 1. - Campo di applicazione.

Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

Articolo 2. - Zone territoriali omogenee.

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 :

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Articolo 3. - Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;

b) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;

c) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;

d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

Articolo 4. - Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee.

La quantità minima di spazi - definita al precedente articolo in via generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni

come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive.

1 - Zone A): l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.

2 - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità - de-tratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.

Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.

3 - Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'articolo 3.

Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq. 12 dei quali mq. 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera a) dell'articolo 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi i mc/mq.

Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq. 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.

4 - Zone E): la quantità minima è stabilita in mq. 6, da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3.

5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti la esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:

1,5 mq/abitante per le attrezzature per la istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);

1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;

15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.

Articolo 5. - Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

I rapporti massimi di cui all'articolo 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;

2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.

Articolo 6. - Mancanza di aree disponibili.

I comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti artt. 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell'articolo 3 lett. d) e dell'art. 5, n. 2) della legge n. 765.

Articolo 7 - Limiti di densità edilizia.

I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:

1) Zone A):

per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;

per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;

2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli articoli 3,4 e 5.

Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti:

7 cm/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;

6 cm/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;

5 cm/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.

Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di adozione del piano.

Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.

3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.

4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq.

Articolo 8. - Limiti di altezza degli edifici.

Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A):

per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;

per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

2) Zone B):

l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.

3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.

4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.

Articolo 9. - Limiti di distanza tra i fabbricati.

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Articolo 10. - Pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L. 22 ottobre 1971 n. 865. - "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 817; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".

Art. 27.

I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico, in misura non superiore al 50 per cento mediante la cessione in proprietà e per la rimanente parte mediante la concessione del diritto di superficie. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.

D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616. - “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”.

Art. 81. Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché, alla difesa del suolo;
- b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

..⁽¹⁰⁷⁾

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n.393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.

L. 5 agosto 1978, n. 457 . - “Norme per l’edilizia residenziale”.

Art. 28. Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.

I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27.

Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste

¹⁰⁷ I commi 2° e 3° dell'art. 81 D.P.R. 616/77 sono abrogati dall'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 (vedi pag. 55).

per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale.

I piani di recupero sono attuati:

- a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie di cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;
- b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:
 - 1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;
 - 2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
 - 3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso.

I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.

I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.

(omissis..)

Art. 31. Definizione degli interventi.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,

nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

D.L. 23 gennaio 1982, n. 9. - "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti". (convertito in legge, con modificazioni, con L. 25 marzo 1982, n. 94)

Art. 6

I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitati sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.

Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gen-

naio 1977, n. 10, non è richiesta l'approvazione regionale né alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o sub-regionali.

Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni.

Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:

- a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31, primo comma, lettere b), c), e d), L. 5 agosto 1978, n. 457;
- b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
- c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.

L.R. 17 aprile 1984, n. 21. - "Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'art. 20 della legge 10-12-1981, n. 741".

Art. 1

In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti nei Comuni di cui all'art. 13 della legge 2-2-1974, n. 64, devono essere effettuate indagini atte a verificare la realizzabilità delle previsioni degli strumenti urbanistici stessi sotto il profilo geologico e la compatibilità con le caratteristiche dei terreni, delle rocce e della stabilità dei pendii ai sensi del decreto ministeriale 21 gennaio 1981.

In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere eseguite indagini e approfondire la conoscenza, ove siano già state eseguite ai sensi del primo comma, ai fini di stabilire la realizzabilità delle opere previste sotto il profilo geologico e geotecnico individuando, altresì, la sopportabilità dei carichi e le prescrizioni esecutive imposti dalle caratteristiche del sottosuolo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana direttive tecniche per specificare ulteriormente le indagini di cui ai commi precedenti.

Legge 28 febbraio 1985, n. 47. - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

CAPO I - NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA. SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Articolo 1. Legge-quadro.

Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dai capp. I, II e III della presente legge.

Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge.

Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 2. Sostituzione di norme.

Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'art. 32, L. 17 agosto 1942, n. 1150, ed agli articoli 15 e 17, L. 28 gennaio 1977, n. 10.

Articolo 3. Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione.

Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.

Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10, L. 28 gennaio 1977, n. 10, comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del secondo comma il comune provvede alla riscossione

coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'art. 16 della presente legge.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel secondo comma.

Articolo 4. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione.

Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale ed al sindaco, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Articolo 5. Opere di amministrazioni statali.

Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui al precedente articolo 4, il sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente il presidente della giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete,

d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 4.

Articolo 6. Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori.

Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

Articolo 7. Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche od utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione.

Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita

non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici.

In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo articolo 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

Articolo 8. Determinazione delle variazioni essenziali.

Fermo restando quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 7, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della presente legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

Articolo 9. Interventi di ristrutturazione edilizia.

Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 26, le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale.

Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta il sindaco provvede autonomamente.

Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'articolo 7.

E' comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Articolo 10. Opere eseguite senza autorizzazione.

Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 26, l'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.

La mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge.

Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga

una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.

Qualora gli interventi di cui al comma precedente vengano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni di cui al comma precedente.

Articolo 11. Annullamento della concessione.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all'articolo 13.

Articolo 12. Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione.

Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Articolo 13. Accertamento di conformità.

Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, terzo comma per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'articolo 9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, ovvero nel caso di ope-

re eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o l'autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.

L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Articolo 14. Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.

Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

Articolo 15. Varianti in corso d'opera.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni.

Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste nell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge.

Articolo 16. Riscossione.

I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, e alla presente legge vengono riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli artt. 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 17. Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici.

Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

Nel caso in cui sia prevista, ai sensi del presente art. 11, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli atti di cui al primo comma deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.

La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al primo comma non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.

Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.

Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Articolo 18. Lottizzazione.

Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati .

Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei conviventi attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi .

I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune .

I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile.

Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 7.

Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco.

Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato.

Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù .

Articolo 19. Confisca dei terreni.

La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.

Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.

La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

Articolo 20. Sanzioni penali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione ;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Articolo 21. Sanzioni a carico dei notai.

Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 17 e 18 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 18, sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalità prevista dal sesto comma dello stesso articolo 18 tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.

Articolo 22. Norme relative all'azione penale.

L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo.

Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'articolo 13, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.

Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

Articolo 23. Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici.

Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree del territorio debbano essere assoggettate a particolare controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente aggiornamento delle scritture catastali.

Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione di consorzi tra comuni per la esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo.

Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione delle disposizioni del presente

articolo con quota parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV.

Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della quota da destinare alla finalità suddetta.

L. 8 agosto 1985, n. 431. - "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 - recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".

Art. 1-bis.

1. Con riferimento ai beni ed alle aree elencati dal quinto comma dell'art. 82 del DPR 616/77, come integrato dal precedente art.1, le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(omissis)

L. 8 giugno 1990, n. 142. - "Ordinamento delle autonomie locali".

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto della legge.

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni..

Art. 2. Autonomia dei comuni e delle province.

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie. Esercitano, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.

Art. 3. Rapporti tra regioni ed enti locali.

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti.

CAPO II - AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 4. Statuti comunali e provinciali.

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 5. Regolamenti.

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

(omissis..)

CAPO IV - IL COMUNE

Art. 9. Funzioni.

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

(omissis..)

CAPO V - LA PROVINCIA

Art. 14. Funzioni.

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- j) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività, nonché, realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.

Art. 15. Compiti di programmazione.

1. La provincia:
 - a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
 - b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
 - c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socioeconomica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali. (omissis..)

Art. 27. Accordi di programma.

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché, interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché, dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché, l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finite, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti

siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Restano salve le competenze di cui all'articolo 7, L. 1 marzo 1986, n. 64.

(omissis..)

CAPO IX COMUNITÀ MONTANE

(omissis)

Art. 29. Funzioni.

1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.

2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'articolo 2 della citata legge n. 93 del 1981.

7. Sono abrogati:

a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 991 del 1952;

b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

8. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, anche in deroga ai limiti di popolazione.

(omissis..)

CAPO X - ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA (omissis)

Art. 32. Competenze dei consigli.

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;¹⁰⁸
- c) (abrogata);
- d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di fun-

zioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché, la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

(omissis)

Art. 35. Competenze delle giunte.

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nell'amministrazione del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2-bis. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio .

Art 36. Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

01. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia .

1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché, il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti .

2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di ar-

¹⁰⁸ Lettera prima modificata dall'art. 115, L. 11 febbraio 1994, n. 109; poi sostituita dall'art. 5-quater D.L. 3 aprile 1995, n. 101, modificata dall'art. 5 L. 15 maggio 1997, n. 127, e infine così sostituita dall'art. 4 L. 18 novembre 1998, n. 415.

monizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni .

5-bis. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48.

5-ter. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della presente legge, nonché, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali .

6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana .

7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra .

(omissis)

Art. 53. Responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. (abrogato)

L. 7 agosto 1990, n. 241. - "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

(omissis)

CAPO IV - SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti .

2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente .

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il pro io motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga

conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri

4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesime attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

Art. 14-bis.

1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province.

Art. 14-ter.

1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14-quater

1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unicamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

L. 17 febbraio 1992, n. 179. - "Norme per l'edilizia residenziale pubblica".

CAPO V - PROGRAMMI INTEGRATI

Art. 16. Programmi integrati di intervento.

1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento,

ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.

3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio comunale è soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di cittadini e di enti, da inviare al comune entro quindici giorni dalla data della sua esposizione all'albo pretorio coincidente con l'avviso pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni è trasmesso alla regione entro i successivi dieci giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi centocinquanta giorni, trascorsi i quali si intende approvato.

5. Anche nelle zone di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, qualora il programma contenga la disposizione planovolumetrica degli edifici, la densità fondiaria di questi può essere diversa da quella preesistente purché non sia superata la densità complessiva preesistente dell'intero ambito del programma, nonché nel rispetto del limite dell'altezza massima preesistente nell'ambito. Non sono computabili i volumi eseguiti senza licenza o concessione edilizia ovvero in difformità totale dalla stessa o in base a licenza o concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comune è obbligato a pronunciarsi preventivamente in via definitiva sull'istanza medesima.

6. Larealizzazione dei programmi non è subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

7. Le regioni concedono i finanziamenti inerenti il settore dell'edilizia residenziale ad esse attribuiti con priorità a quei comuni che provvedono alla formazione dei programmi di cui al presente articolo.¹⁰⁹

8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi integrati.

9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. - “Nuovo codice della strada”.

Art. 4. Delimitazione del centro abitato.

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

L.R. 7 luglio 1992, n. 31. - “Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali”.

Art. 43. Contenuto e presupposti

L'organo di controllo, tramite apposito commissario, si sostituisce agli enti locali per il compimento di atti obbligatori per legge, che gli enti medesimi abbiano omissis di adottare nei termini previsti.(omissis).....

Art. 45. - Invito a provvedere

L'organo di controllo, verificata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, delibera l'avvio della procedura invitando contestualmente l'ente a provvedere e assegnando un termine non inferiore a 30 giorni.(omissis).....

Art. 46 - Nomina del Commissario

Qualora l'ente non provveda all'adozione dell'atto, ovvero qualora l'atto adottato e trasmesso al controllo, ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente, sia annullato, l'organo di controllo nomina un commissario per il compimento dell'atto medesimo.

...(omissis).....

Il commissario si sostituisce all'organo competente all'adozione dell'atto osservando, per il compimento del medesimo, le procedure previste dalla normativa vigente e dall'ordinamento dell'ente.

¹⁰⁹ La Corte Costituzionale, con sentenza 7-19 ottobre 1992, n. 393 (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21/10/1992) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi da tre a sette.

D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. - “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

Art. 12. Ufficio relazioni con il pubblico.

1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell’ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all’articolo 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico prevedono, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche:

- a) al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
- c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell’ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l’attuazione delle iniziative individuate nell’ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

5bis. Il responsabile dell’ufficio per le relazioni con il pubblico ed il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure e all’incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell’amministrazione ed ai documenti amministrativi.

5ter. L’organo di vertice alla gestione dell’amministrazione o dell’ente verifica l’efficacia dell’applicazione delle iniziative di cui al comma 5bis, ai fini dell’inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5quater. Le disposizioni di cui ai commi 5bis e 5ter, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.

L.R. 26 maggio 1993 n. 34. - “Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e della produzione ittica”.

Art. 5 - Disciplina delle varianti

1. La realizzazione degli impianti di acquacoltura che eccedono i limiti di cui all’allegato A, è consentita nelle zone di cui all’art. 1 della legge regionale 14 aprile 1995 n. 64 purché sia espressamente prevista e disciplinata negli strumenti urbanistici comunali. In sede di formazione del piano regolatore generale, o con apposite varianti, il Comune può destinare specifiche aree all’attività di acquacoltura, anche prevedendo il ricorso al piano di cui all’art. 27 della legge 28 ottobre 1971, n. 865 in presenza di iniziative con carattere prevalentemente industriale.”

D.L. 5 ottobre 1993 n. 398. - “Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia”.
(convertito con L. 4 dicembre 1993 n. 493)

Art. 11. Programmi di recupero urbano.

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 15 per cento delle disponibilità programmate, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito dei programmi di cui al comma 2.

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all’inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordi-

itaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. - “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”.

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti.

Art. 2. Accertamento di conformità delle opere di interesse statale

1. Per le opere pubbliche di cui all'art. 1 del presente regolamento, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione statale competente.

Art. 3. Localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa

1. Qualora l'accertamento di conformità di cui all'art. 2 del presente regolamento, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 2, quattordicesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alla conferenza di servizi partecipano la regione

e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o di rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazione, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.

2. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere di interesse statale, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici e ambientali.

3. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.

4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 81 quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Ai fini del presente regolamento, non si applicano le disposizioni, di cui agli artt. 14, quarto comma; 16, terzo comma; 17, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4 Abrogazioni di norme

1. Ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i commi secondo e terzo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1994.

L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 - “Disciplina delle attività agrituristiche”.

Art. 8 - Disposizioni urbanistiche

1. (abrogato)¹¹⁰.

2. I Comuni individuano, a mezzo di apposite varianti agli strumenti urbanistici le aree dove è consentito il superamento dei limiti di ospitalità di cui all'art. 6, primo comma, lett. a) della presente legge.¹¹¹

¹¹⁰ Comma abrogato con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art. 11

¹¹¹ Comma già modificato con L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, art. 41 e così sostituito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art. 11

L.R. 14 aprile 1995 n. 64. - “Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola”.¹¹²

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse dei territori rurali e montani. La presente legge costituisce integrazione e specificazione dei principi generali contenuti nella Legge regionale 16 gennaio 1995, n.5, recante norme per il governo del territorio.

2. La presente legge si applica nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, individuate, sulla base delle prescrizioni e della disciplina dei sistemi urbani, rurali e montani contenute nel P.I.T. e nel P.T.C. di cui alla L.R. 16/1/95, n. 5, recante “Norme per il governo del territorio”, dal piano regolatore generale comunale di cui all'art. 23 della stessa legge.

3. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali previsto dall'art. 39 della Legge regionale citata, la presente legge si applica alle aree classificate, negli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone omogenee E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ed a quelle comunque destinate all'agricoltura da tali strumenti, anche se definite in maniera diversa da quelle del suddetto D.M..

4. I Comuni possono individuare negli strumenti urbanistici comunali e all'interno delle zone di cui al comma 2, aree soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio agrario. Con apposite varianti, i Comuni possono promuovere la valorizzazione dell'economia rurale e montana attraverso l'integrazione dell'attività agricola con altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, nonché attraverso il sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell'ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree marginali. Il Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) e il Piano Territoriale di coordinamento (P.T.C.), di cui alla L.R. 5/95, determinano i parametri in base ai quali gli strumenti urbanistici comunali generali, di cui all'art. 23 della medesima legge, individuano la esclusività o la prevalen-

za della funzione agricola, in relazione alle caratteristiche produttive e alle funzioni di presidio ambientale e paesaggistico.

Art. 2 - Definizione delle attività

1. Ai fini della presente legge, sono considerate attività agricole quelle previste dall'art. 2135 del Codice Civile nonché quelle qualificate come agricole da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

2. Ai fini della presente legge sono considerate connesse a quelle agricole, oltre all'agriturismo, le seguenti attività esercitate da una o più aziende agricole:

- a) le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
- b) le attività faunistico - venatorie;
- c) tutte quelle comunque definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge può contenere ulteriori specifiche in ordine alla definizione delle attività di cui al comma 2.

Art. 3 - Nuovi edifici rurali

1. I nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse sono consentiti secondo quanto disposto dai successivi commi; fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 4 della L.R. 16.1.1995 n.5.

2. L'azienda agricola per realizzare nuovi edifici rurali deve mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a:

- a) 0,8 ha. per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha. quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
- b) 3 ha. per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
- c) 4 ha. per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- d) 6 ha. per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
- e) 30 ha. per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutto;
- f) 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

3. Per i fondi rustici con terreni di diverso ordinamento colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 2.

4. Le Province, col Piano Territoriale di coordinamento di cui all'art. 16 della L.R. 16.1.1995 n. 5, pos-

¹¹² La L.R. 14 aprile 1995 n. 64, qui riportata nel testo modificato con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, ha sostituito la L.R. 19 febbraio 1979, N. 10. “Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole”, di cui si riportano per memoria le norme relative alle varianti urbanistiche a pag. 112.

sono stabilire superfici fondiarie minime diverse da quelle definite al comma 2; con tale piano le Province definiscono inoltre ulteriori parametri per consentire alle aziende agricole la realizzazione di nuove residenze rurali ed annessi agricoli in considerazione di:

- a) prodotto lordo vendibile
- b) impegno di manodopera
- c) tipologie produttive.

5. Le concessioni edilizie per la realizzazione di nuovi edifici sono rilasciate esclusivamente alle aziende presentatrici dei programmi di cui all'art. 4, se approvati. Dopo l'entrata in vigore della presente legge, nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi di cui all'art. 4 a titolo di compravendita o ad altro titolo che abiliti al conseguimento della concessione edilizia, non sono consentiti nuovi edifici, per dieci anni successivi al frazionamento, su tutti i terreni risultanti.

5 bis. Il divieto di cui al comma 5 non si applica nel caso in cui i rapporti fra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per la conduzione del fondo, così come stabiliti dalla Provincia in sede di determinazione dei parametri di cui all'art. 7, non siano stati superati su alcuna delle porzioni risultanti. Tale circostanza deve risultare nell'atto di trasferimento. Per i trasferimenti anteriori alla determinazione della Provincia è fatta salva la possibilità di dimostrare, attraverso i programmi di cui all'articolo 4, che la indispensabilità delle nuove costruzioni sussisteva in riferimento all'estensione dell'azienda ed alle costruzioni in essa esistenti risultanti al momento del trasferimento, ferma restando la possibilità di comprendere i successivi ampliamenti dell'estensione aziendale.

5 ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis si applicano anche agli affitti di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai sensi della normativa vigente, abilitino al conseguimento della concessione edilizia.

6. Sono comunque fatti salvi i trasferimenti in sede di permuta di immobili agricoli o di aggiustamenti di confine, quelli derivanti obbligatoriamente dall'applicazione di normative comunitarie o nazionali, oppure che abbiano origine da:

- a) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari;
- b) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali;
- c) procedure espropriative;
- d) successioni ereditarie;
- e) divisioni patrimoniali quando la proprietà del bene si sia formata antecedentemente l'entrata in vigore della presente legge;
- f) cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori a titolo principale.

7. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo è consentita, fermo quanto previsto dal comma 2, se riferita alle esigenze degli imprenditori agricoli, impegnati nella conduzione del fondo, così come definiti

dalla L.R. n. 12.1.1994 n. 6, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato. Tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all'art. 4, il quale deve comunque prevedere la necessità di utilizzo di almeno 1.728 ore lavorative annue per ogni unità abitativa. Nelle zone montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, le ore lavorative annue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà.

8. Gli strumenti urbanistici comunali, o apposite varianti ad essi, provvedono a disciplinare i nuovi edifici rurali ad uso abitativo fissandone le dimensioni, i materiali e gli elementi tipologici anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, disponendone anche l'eventuale motivato divieto di realizzazione in determinate aree; in via transitoria e fino a tale definizione la dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa è di mq 110 di superficie dei vani abitabili, così come definiti ai sensi del D.M. 5 luglio 1975 e dei regolamenti comunali.

9. La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all'art. 4.

10. La costruzione di annessi agricoli, purché non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non è sottoposta al rispetto delle superfici minime fondiarie previste dal comma 2 per le aziende che esercitano in via prevalente l'attività di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie, di allevamento di ovicapri o di animali minori individuati dal regolamento, nonché della cinotecnica e dell'acquacoltura. Gli annessi devono essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e comunali. La prevalenza delle attività di cui al presente comma è verificata quando tali attività determinano almeno l'80% del prodotto lordo vendibile.

11. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 10, le opere necessarie alla realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo ovvero riferiti a fondi aventi superficie inferiore ai minimi di cui al comma 2 può essere consentita solo se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 1, quarto comma.

12. È ammessa l'installazione, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 e nei casi disciplinati dalle apposite varianti di cui al comma 4 dell'art. 1, di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi. L'installazione potrà essere realizzata, previa comunicazione al Sindaco nella quale l'interessato dichiara:

- a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto;
- b) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno; salvo il caso di cui al comma 13;
- c) il rispetto delle norme di riferimento;
- d) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato.

13. La realizzazione di serre con copertura stagionale e di quelle destinate ad essere mantenute per un periodo di tempo predeterminato superiore all'anno con le caratteristiche costruttive di cui al comma precedente, è ammessa previa comunicazione al Sindaco, ai sensi del comma 12. Negli altri casi, per la realizzazione delle serre si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.

Art. 4 - Programma di miglioramento agricolo ambientale

1. Gli interventi di cui al precedente art. 3, fatta eccezione per la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo di cui al comma 11, nonché gli interventi di cui ai commi 12 e 13, sono consentiti a seguito dell'approvazione di un programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale

2. Il programma contiene:

- a) una descrizione della situazione attuale dell'azienda;
- b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricole e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
- c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché al potenziamento delle strutture produttive;
- d) l'individuazione degli edifici esistenti e da realizzare e delle relative superfici fondiarie collegate;
- e) l'individuazione degli edifici presenti nell'azienda ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
- f) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge può contenere ulteriori specifiche in ordine alla redazione del programma.

4. Il programma ha durata pluriennale e comunque non inferiore a 10 anni, e può essere modificato su ri-

chiesta dell'azienda agricola dopo il primo triennio a scadenze annuali. Il programma può essere modificato anche prima di tali scadenze, in applicazione di programmi comunitari, statali e regionali.

5. Il programma è approvato dal Comune, secondo il procedimento e nei termini indicati nel comma 5 bis, previo parere dell'Ente delegato in materia di agricoltura e foreste. Tale parere consiste:

- a) nella verifica degli aspetti agronomici e forestali, con riferimento a classi colturali e non a singole colture;
- b) nella verifica degli aspetti paesistico ambientali e idrogeologici;
- c) nella verifica di conformità con il P.T.C., di cui all'art. 16 della L.R. 16.1.1995, n. .5.

5 bis. Il responsabile del procedimento verifica la domanda e provvede, ove occorra, a richiedere all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione, le necessarie integrazioni documentali, da produrre non oltre una congrua scadenza indicata dal Comune. La richiesta di documentazione integrativa non può essere reiterata. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, o della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento richiede il parere alla Provincia, se ente delegato in materia di agricoltura, la quale si esprime entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente detto termine, si prescinde dal parere. Il parere può essere acquisito, entro lo stesso termine, in apposita conferenza di servizi, se l'ente delegato è la Comunità Montana, in modo da conseguire contestualmente il parere di competenza della Provincia con riferimento alle lettere b) e c) del comma 5. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento trasmette gli atti all'organo comunale competente, il quale si pronuncia entro i successivi quindici giorni. Quest'ultimo termine è innalzato a 45 giorni qualora il programma abbia valore di strumento urbanistico attuativo. Se l'interessato presenta contestualmente al programma le relative domande di concessione edilizia, il Comune provvede al rilascio entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al sesto comma.

6. L'approvazione del programma costituisce condizione preliminare per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. La realizzazione del programma è garantita da una apposita convenzione, o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente:

- a) di effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi di cui all'art. 5, quarto comma, lettere a) e b);
- b) di non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento delle attività agricole conside-

rate ai sensi del comma 5 lettera a) dell'art. 2, e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;

- c) di non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dalla loro ultimazione;
- d) di non alienare separatamente dagli edifici le superfici fondiariale alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;
- e) di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo;
- f) di prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) ed e);
- g) di assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento. In ogni caso le sanzioni non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza.

Alle modifiche del programma previste dal comma 4, dovranno corrispondere le relative modifiche alle convenzioni o agli atti d'obbligo unilaterali.

7. Il programma ha valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti degli art. 31 e 40, comma 2, della L.R. 16.1.1995, n. 5, nei casi individuati dagli strumenti urbanistici generali comunali ed è corredato dagli elaborati necessari. Fino alla suddetta individuazione il programma ha comunque valore di piano attuativo qualora preveda la realizzazione di nuove abitazioni rurali per una volumetria superiore ai 600 mc. attraverso interventi di nuova edificazione o di trasferimenti di volumetrie.

8. Il programma, qualora preveda la realizzazione di strutture di interesse di più aziende agricole, riferite alle attività di cui all'art. 2, è proposto congiuntamente da tutte le aziende interessate o dal legale rappresentante delle stesse. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale impegnano contestualmente le aziende interessate.

Art. 5 - Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi di manutenzione.

2. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi, sempreché non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola:

- a) restauro e risanamento conservativo;
- b) ristrutturazione edilizia;
- c) trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10 % del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito,

nell'ambito degli interventi di cui alle lett. a) e b).

3. Nei casi indicati nel comma 2 sono inoltre ammessi ampliamenti, "una tantum", per le residenze rurali, fino ad un massimo di 100 mc. e per gli annessi di aziende agricole del 10% del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc. e comunque entro i limiti dimensionali previsti dallo strumento urbanistico comunale, purché tali interventi non comportino un aumento delle unità abitative.

4. Sono consentiti, previa approvazione del programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 4 e fermo restando il rispetto delle superfici fondiariale minime di cui all'art. 3, commi 2 e 3, gli interventi relativi a:

- a) ristrutturazioni urbanistiche di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- b) ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui al terzo comma;
- c) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole di dimensioni superiori a quelle fissate dall'art. 3, comma 2.

Art. 5 bis - Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola.

1. Sugli edifici con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, nonché quelli ammessi dalla disciplina di cui al quarto comma dell'art. 1. Sono inoltre consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici di cui al Capo III della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5 .

2. Agli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica si applica la disciplina prevista nell'art. 5 ter, commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 5 ter - Mutamento delle destinazioni d'uso

1. Gli interventi edilizi di cui al comma 2 dell'art. 5 bis che comportano mutamento della destinazione d'uso degli edifici rurali, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10.2.1979, n. 10, e ai sensi dell'art. 4 della presente legge, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici.

2. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad 1 ha., la convenzione o l'atto d'obbligo impegnano i proprietari alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie. Se le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio da parte del richiedente, contabilizzate a prezzi correnti al momento della richiesta

della concessione, risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi del comma 3, è dovuta al Comune la relativa differenza.

3. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad 1 ha., in luogo della convenzione indicata nel primo comma, sono previamente corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.

4. Gli oneri e gli impegni indicati nei commi 1, 2 e 3 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

5. Gli edifici che mutano la destinazione d'uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento degli strumenti urbanistici generali.

Art. 6 - Costruzione di impianti pubblici e di pubblico interesse

1. Per consentire la realizzazione di impianti pubblici o di pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico e dell'acqua, non previsti dagli strumenti urbanistici comunali, i Comuni provvedono con apposite varianti agli strumenti urbanistici stessi nei casi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 7 - Compiti di coordinamento delle Province

1. Le Province nel Piano Territoriale di coordinamento di cui all'art. 16 della L.R. 16.1.1995 n. 5, definiscono indirizzi, criteri e parametri per:

- a) la individuazione nei P.R.G. comunali delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola;
- b) la valutazione dei programmi di miglioramento agricolo ambientale;
- c) l'individuazione degli interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione ambientale di cui all'art. 4 comma 2 lettera b);
- d) l'individuazione degli interventi di sistemazione ambientale da collegare al recupero degli edifici che comporta il mutamento della destinazione d'uso agricola; delle pertinenze minime di tali edifici; degli oneri da porre a carico dei proprietari in mancanza di tali pertinenze;
- e) l'omogeneità dei contenuti delle convenzioni e degli atti d'obbligo di cui all'art. 4 comma 6;
- f) l'individuazione delle dimensioni delle aree di pertinenza nei casi indicati negli articoli 5 bis e 5 ter;
- g) l'individuazione delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 3, quarto comma;

h) l'individuazione dei rapporti fra edifici e superfici fondiarie di cui all'art. 3, comma 5 bis.

Art. 8 - Regolamento di attuazione

1. Il Consiglio regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ne approva il regolamento di attuazione.

Art. 9 - Norme transitorie e di prima applicazione

1. La disciplina speciale approvata ai sensi dei commi quarto e quinto dell'art. 1 e del comma terzo dell'art. 4 della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, nonché la disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla L.R. 21 maggio 1980, n. 59, contenuta negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, prevale sulle disposizioni della presente legge fino all'approvazione del piano strutturale previsto dalla L.R. 16.1.1995 n. 5, fatta eccezione per l'articolo 4, commi 5 e 5 bis, concernenti le modalità di approvazione del programma di miglioramento agricolo ambientale.

2. Sono altresì fatti salvi gli impegni assunti in base alle convenzioni e agli atti d'obbligo unilaterali sottoscritti in base alle disposizioni della L.R. 10.2.79 n. 10.

3. Ai piani aziendali di cui alla L.R. 10/1979 ed alle richieste di concessione edilizia presentati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momento della presentazione.

4. In prima attuazione, le Province definiscono gli indirizzi, i criteri e i parametri elencati nell'art. 7 entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche indipendentemente dal P.T.C.. Fino a tale definizione le superfici fondiarie per la realizzazione degli annessi agricoli, previste dall'art. 3, comma 2, sono ridotte alla metà.

5. Il mantenimento delle serre già installate ai sensi della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, secondo comma, lett. a), è consentito a condizione che sia effettuata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 12.

Art. 10 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, recante "norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole" e successive modifiche e integrazioni;
- b) il 3° ed il 5° comma dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n. 59, recante "norme per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente";
- c) l'art. 9/bis della L.R. 13 aprile 1982 n. 31 recante norme in materia di agevolazioni contri-

- butive e creditizie per gli insediamenti produttivi agricoli;
- d) il comma 5° dell'art. 6 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, recante "norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica";
- e) il comma 8 dell'art.9 della L.R. 17 ottobre 1994 n.76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche".

Art. 11 - Modifiche e integrazioni

1. Al comma 3° dell'art. 7 della L.R. 21 maggio 1980 n. 59, recante "norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente", sono sopresse le parole "fermo restando quanto specificamente disciplinato all'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 19 febbraio 1979 n. 10".

2. Il n. 6) del comma 2° dell'art. 6 della L.R. 13 aprile 1982 n. 31, recante norme in materia di agevolazioni contributive e creditizie per gli insediamenti produttivi agricoli, è così sostituito:

"6) programma di miglioramento agricolo ambientale (nei casi in cui è prescritta la concessione edilizia) previsto dall'art. 5 della L.R.14 aprile 1995 n. 64 concernente la disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola."

3. Al comma 2° dell'art. 3 della L.R. 20 giugno 1988 n. 46, relativa agli "interventi regionali per l'elettrificazione rurale", sono sopresse le parole "ancorché già deruralizzati ai sensi della L.R. 19.2.1979 n. 10".

4. Al comma 1° lettera a) dell'art. 4 della L.R. 23 gennaio 1989 n. 10, recante "norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca", sono sopresse le parole "ed adozione del parere ai fini urbanistici previsto dalla L.R. 10/79".

5. L'art. 4 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, recante "norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica", è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - Disciplina degli impianti

1. Gli impianti di acquacoltura sono considerati ai fini della presente legge annessi agricoli ed ad essi si applica la L.R. 14 aprile 1995 n. 64.

2. Gli impianti previsti dal programma di miglioramento agricolo ambientale di cui alla sopracitata L.R. 14 aprile 1995 n. 64, ovvero dal piano di miglioramento aziendale di cui al Regolamento CEE 2328 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni, che rientrano nei limiti individuati nell'allegato "A" alla presente legge, sono considerati commisurati alla capacità produttiva del fondo e possono essere realizzati nelle zone indicate all'art. 1 della L.R. 16 aprile 1995 n. 64.

I programmi ed i piani devono dimostrare che le dimensioni e i volumi delle opere, di cui si chiede la

realizzazione, sono commisurati alla capacità produttiva delle vasche. Il piano è altresì integrato da una relazione che descriva in modo sintetico gli effetti previsti:

- sui corpi idrici e sulle falde;
- sul suolo;
- sulla morfologia del territorio;
- sulla vegetazione.

3. I Comuni possono individuare nei propri strumenti urbanistici generali ambiti nei quali non è consentita tale realizzazione".

6. L'art. 5 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - Disciplina delle varianti

1. La realizzazione degli impianti di acquacoltura che eccedono i limiti di cui all'allegato A, è consentita nelle zone di cui all'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1995 n. 64 purché sia espressamente prevista e disciplinata negli strumenti urbanistici comunali. In sede di formazione del piano regolatore generale, o con apposite varianti, il Comune può destinare specifiche aree all'attività di acquacoltura, anche prevedendo il ricorso al piano di cui all'art. 27 della legge 28 ottobre 1971, n. 865 in presenza di iniziative con carattere prevalentemente industriale."

7. Al comma 1° dell'art. 6 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, le parole "fino all'entrata in vigore delle normative provinciali previste dalla medesima legge" sono sopresse e sono così sostituite: "fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento delle province".

8. Al comma 1° dell'art. 7 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, le parole "di cui all'art. 4, terzo comma" sono sopresse e sono così sostituite: "di cui all'art. 4, secondo comma".

9. Al comma 2° dell'art. 7 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, le parole "previa sottoscrizione delle convenzioni o atti d'obbligo unilaterali di cui all'art. 5 della L.R. 19.2.1979 n. 10" sono sopresse e sono così sostituite: "previa sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 5 della L.R. 16 aprile 1995 n. 64".

10. All'art. 9 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, è aggiunto il seguente comma:

"3. In caso di impossibilità di pervenire agli accordi di programma, ovvero agli accordi di pianificazione di cui all'art. 36 della L.R. 16.1.1995 n. 5 recante "norme per il governo del territorio", la Regione provvede ai sensi e per gli effetti degli art. 6, 7 e 10 della citata L.R. 16.1.1995 n. 5, recante "norme per il governo del territorio.

11. Il comma 4 dell'art.5 della L.R. 17 ottobre 1994 n.76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituito :

"4. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e secondo comma viene dimostrata mediante specifica

relazione sull'attività agrituristica prevista per il triennio successivo. Qualora sussistano le condizioni per la presentazione del programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art.4 della L.R. 14 aprile 1995 n. 64, la relazione sull'attività agrituristica integra tale strumento. Qualora le imprese intendano accedere ai finanziamenti pubblici tale relazione è sostituita dal piano agricolo aziendale, con validità triennale, presentato dalle imprese ai sensi delle leggi vigenti."

12. Il comma 1 dell'art.8 della L.R. 17 ottobre 1994 n.76 recante " Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituito :

"1. L'esercizio dell'agriturismo è consentito nelle aree di cui all'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 64 e nelle zone classificate, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, A non urbanizzate ed F parchi, negli strumenti urbanistici comunali"

13. La lettera c) del comma 1 dell'art.9 della L.R. 17 ottobre 1994 n.76 recante " Disciplina delle attività agrituristiche" è sostituita dalle presenti lettere:

"c) gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo in base al programma di cui all'art. 4 della L.R. 14 aprile 1995 n. 64.

d) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica."

14. Il comma 5 dell'art.9 della L.R. 17 ottobre 1994 n.76 recante " Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituito :

"5. Non è consentita la ristrutturazione a fini agrituristiche degli annessi agricoli costruiti ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10, nonché in quelli costruiti ai sensi dell'art. 3 comma 10 e 11 della L.R. 14 aprile 1995, n. 64."

15. Il comma 6 dell'art.9 della L.R. 17 ottobre 1994 n.76 recante " Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituito:

"6. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciate previa sottoscrizione delle convenzioni o degli atti d'obbligo unilaterale di cui all'articolo 5, terzo comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10, nonché delle convenzioni di cui all'art. 4 comma 6 della L.R. 14 aprile 1995, n. 64. Tali concessioni sono rilasciate gratuitamente."

16. La lettera b) del comma 2 dell'art.13 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituita :

"b) Il parere espresso dall'Ente delegato in agricoltura, competente per territorio, sulla principalità dell'attività agricola, sulla connessione dell'attività agrituristica e sulla possibilità di utilizzazione degli edifici aziendali a fini agrituristiche, corredata, a seconda dei casi, da copia del programma di miglioramento

agricolo ambientale di cui all'art. 4 della L.R. 14 aprile 1995, n. 64, del piano aziendale o della relazione di cui al precedente articolo 5, approvati."

17. Al 2° comma dell'art. 40 della L.R. 16.1.1995 n. 5 il 1° alinea della lettera f) è soppresso ed è sostituito dal seguente:

"- varianti di cui alla L.R. 14 aprile 1995 n. 64 recante la disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola";

L.R. 19 luglio 1995, n. 77 - "Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento."

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e principi

1. La presente legge, conformandosi ai principi di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 ed alla Carta europea dell'autonomia locale ratificata dalla legge 30 dicembre 1989 n. 439, con particolare riguardo al principio di sussidiarietà:

- a) stabilisce norme generali di funzionamento del sistema delle autonomie, secondo principi di autonomia, di cooperazione, di programmazione;
- b) detta i criteri e disciplina il procedimento per la legislazione regionale di riordino delle funzioni amministrative degli enti del sistema delle autonomie, nelle materie di cui all'art. 117 Cost. ed in quelle delegate dallo Stato di cui all'art. 118, comma 2 Cost.

TITOLO II - RIORDINO DELLE FUNZIONI

Art. 2 - Attuazione del riordino delle funzioni

1. La Regione entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e secondo i principi e criteri in essa contenuti, provvede, con proprie leggi, all'attuazione del complessivo riordino delle funzioni degli enti del sistema delle autonomie nelle materie di cui all'art. 1.

Art. 3 - Comitato

1. Per il conseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge è istituito un Comitato di rappresentanti del sistema delle autonomie locali.

2. Il Comitato è composto da:

- a) Presidente della Giunta regionale, o assessore da lui delegato, che lo presiede;
- b) due membri designati dal Consiglio regionale;
- c) due membri designati dalla sezione regionale dell'ANCI;

- d) due membri designati dall'URPT;
- e) due membri designati dalla sezione regionale dell'UNCCEM.

3. Il Comitato ha sede presso la Giunta regionale, e dura in carica diciotto mesi dalla sua costituzione.

4. Il Comitato è assistito da una segreteria tecnica interistituzionale composta pariteticamente da funzionari della Giunta regionale e da soggetti designati dagli organismi di cui al comma 2, lett. b), e), d), e). La segreteria è coordinata da un dirigente regionale designato dal Presidente della Giunta.

5. Alla costituzione del Comitato e della segreteria provvede, con propri decreti, il Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il Comitato è convocato dal Presidente della Giunta almeno ogni tre mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste degli altri componenti del Comitato.

7. Il Comitato, attenendosi ai criteri stabiliti dalla presente legge, elabora progetti di riordino delle funzioni, previa loro organica ricognizione.

8. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Comitato redige una relazione conclusiva. La relazione è trasmessa a cura del Presidente della Giunta al Consiglio regionale, nonché ad ANCI, UNCCEM e URPT e, per loro tramite, agli enti locali.

9. I dirigenti e funzionari regionali componenti la segreteria tecnica, compreso il dirigente regionale designato dal Presidente della Giunta ai sensi del comma 4, mantengono la propria assegnazione alle strutture di appartenenza secondo l'ordinamento vigente, continuando a svolgere i compiti ad essi attribuiti.

Art. 4 - Funzioni amministrative della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo nonché di alta amministrazione.

2. Esercita, inoltre, le sole funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario tassativamente individuate dalla legge.

Art. 5 - Funzioni amministrative delle Province

1. Le Province, in quanto enti intermedi e di raccordo tra Regione e gli altri enti locali, esercitano le funzioni amministrative di programmazione nella generalità delle materie e delle competenze loro proprie o attribuite.

2. Gli atti di programmazione delle Province, rilevanti ai fini della programmazione regionale, sono assunti nel rispetto delle tipologie, dei criteri e delle procedure definiti dalla legge regionale, in attuazione dell'art. 3, comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Le Province esercitano, inoltre, in riferimento agli interessi provinciali secondo criteri della massima

organicità, funzioni amministrative di tipo gestionale nelle materie di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Le funzioni amministrative della città metropolitana di Firenze sono stabilite dalla legge regionale di delimitazione della corrispondente area metropolitana.

5. Le Province, d'intesa con la Giunta regionale ed i Comuni interessati, possono delegare l'esercizio di funzioni amministrative regionali, per l'ambito territoriale interessato, a circondari istituiti nelle stesse Province, ai sensi dell'art. 16 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e amministrati, a norma dello Statuto provinciale, da organismi rappresentativi di secondo grado nominati dal Consiglio provinciale, qualora il circondario corrisponda ad aree intercomunali di adeguata estensione e caratterizzate da forte omogeneità sotto il profilo socio-economico.

6. La legge regionale stabilisce criteri, modalità e compiti per l'attuazione nel territorio regionale di organismi o strumenti per la gestione di funzioni e attività di area vasta, di competenza regionale provinciale e comunale.

Art. 6 - Funzioni amministrative dei Comuni

1. I Comuni esercitano la generalità delle funzioni amministrative di tipo gestionale non riservate, secondo i criteri della presente legge, alla Regione, alle Province o ad altri enti locali, in armonia con quanto disposto dall'art. 9, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I Comuni esercitano inoltre specifiche funzioni amministrative di programmazione a dimensione locale. Gli atti di programmazione dei Comuni, rilevanti ai fini della programmazione regionale, sono assunti nel rispetto delle tipologie, dei criteri e delle procedure definiti dalla legge regionale in attuazione dell'art. 3 comma 7, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Ai Comuni sono riconosciuti autonomi poteri di promozione e proposta anche nelle materie e per le funzioni amministrative non rientranti nella loro diretta competenza.

4. Le leggi regionali di riordino possono stabilire, per particolari materie, che le funzioni amministrative attribuite ai sensi del comma 1 e del comma 2 siano esercitate da Comuni che raggiungano una determinata dimensione demografica e che negli altri Comuni le funzioni suddette siano esercitate:

- a) dalle Comunità montane, per il rispettivo territorio;
- b) da unioni di Comuni o da consorzi tra più Comuni.

5. Le leggi regionali di riordino possono, altresì, stabilire che determinate funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 1 e del comma 2, con il vincolo del loro esercizio tramite conven-

zioni di cui all'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Le unioni ed i consorzi di cui al comma 4, lett. b), sono volontariamente costituiti, ai sensi degli artt. 25 e 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142, in riferimento ad ambiti territoriali interni ad una stessa provincia.

7. In attesa di costituzione delle unioni e consorzi, le funzioni amministrative possono essere provvisoriamente decentrate alla Provincia, ovvero continuano ad essere esercitate dalla Regione.

Art. 7 - Funzioni Amministrative delle Comunità Montane

1. Le Comunità montane, quali enti locali associativi dei Comuni, oltre alle funzioni di programmazione e di gestione previsti dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97, esercitano le funzioni amministrative di cui all'art. 6, comma 4, lett. a) nei casi previsti, nonché le funzioni amministrative individuate con legge regionale tra quelle di livello comunale ai sensi del precedente articolo.

2. Le Comunità montane esercitano, altresì, le funzioni amministrative che siano ad essa delegate da Comuni e Province, ai sensi dell'art. 10.

Art. 8 - Attribuzione delle funzioni

1. Le leggi regionali di riordino attribuiscono agli enti locali la titolarità delle funzioni che ad essi competono secondo i criteri di cui agli articoli precedenti.

2. Le funzioni attribuite agli enti locali, ai sensi del comma precedente, sono dai medesimi esercitate in pienezza di autonomia, con i limiti di cui ai successivi artt. 12 e 13.

Art. 9 - Decentramento amministrativo di funzioni della Regione e avvalimento di uffici di enti locali

1. L'esercizio di funzioni amministrative riservate alla competenza regionale, secondo i criteri dell'art. 4, può essere decentrato in via amministrativa ad enti locali, nei casi particolari in cui se ne ravvisi la concreta opportunità.

2. Il decentramento è disposto con deliberazione del Consiglio regionale previa intesa con l'ente locale o gli enti locali interessati, ovvero con convenzione autorizzata dal Consiglio regionale.

3. Gli atti che dispongono il decentramento delle funzioni, ai sensi del presente articolo, stabiliscono i limiti, anche temporali, e le altre condizioni alle quali è di norma subordinato l'esercizio delle funzioni decentrate.

4. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio od esecutivo attinenti a funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione, la Giunta regionale può avvalersi di uffici di enti locali, previa intesa con gli enti locali medesimi. Gli

atti che dispongono l'avvalimento sono adottati nell'osservanza di quanto previsto dal comma 3.

Art. 10 - Delega di funzioni degli enti locali

1. I Comuni possono delegare l'esercizio di funzioni amministrative alle rispettive Comunità montane.

2. Alle Comunità montane può essere, altresì, delegato l'esercizio di funzioni amministrative anche da parte delle Province.

3. Gli atti che dispongono la delega delle funzioni, ai sensi del presente articolo, stabiliscono i limiti, anche temporali, e le altre condizioni alle quali è di norma subordinato l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 11 - Fusione dei Comuni e forme associative degli stessi

1. Il Consiglio regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta, e d'intesa con gli enti locali interessati, predispone il programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 11 e 12 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ed inoltre determina i contributi della Regione al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore.

2. La legge regionale adegua alle esigenze del sistema delle autonomie la disciplina delle convenzioni, dei consorzi e delle unioni di comuni di cui agli artt. 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nel rispetto dei principi della presente legge.

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 12 - Gli atti di programmazione

1. Gli atti amministrativi di programmazione esprimono, unicamente alle leggi regionali, i principali indirizzi di governo degli enti del sistema delle autonomie.

2. Gli atti di programmazione della Regione sono disciplinati dalle singole leggi regionali, nell'ambito delle tipologie previste dalla L.R. 9 giugno 1992, n. 26, e successive modifiche.

3. Gli atti di programmazione degli enti locali, rilevanti ai fini della programmazione regionale, sono analogamente disciplinati dalla legge regionale, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e costituiscono l'articolazione e la specificazione di atti della programmazione regionale o provinciale.

4. Gli atti di cui al comma precedente, in quanto espressione dell'autonomo indirizzo politico dell'ente di emanazione, non sono di norma soggetti ad approvazione da parte degli enti del superiore livello territoriale, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

5. In sede di definizione degli indirizzi di programmazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio un rapporto informativo sulla distribuzione territoriale delle risorse.

Art. 13 - I vincoli degli atti di programmazione

1. Le prescrizioni contenute negli atti di programmazione della Regione, ai sensi delle leggi regionali di disciplina di tali atti, vincolano l'attività amministrativa degli enti locali, qualora, ai sensi delle stesse leggi regionali, l'atto di programmazione sia stato formato con il concorso degli enti locali.

2. Analoghi effetti, se espressamente previsti dalle specifiche leggi regionali, comportano le prescrizioni contenute negli atti di programmazione delle Province, qualora tali atti, ai sensi delle suddette leggi regionali, siano stati formati con il concorso dei Comuni singoli o associati.

3. L'oggetto delle prescrizioni, con gli effetti di cui ai commi precedenti, è disciplinato dalla legge regionale in modo da non precludere gli opportuni ambiti di autonomia nell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali.

4. Gli enti locali sono tenuti ad adeguare gli atti di programmazione, da essi precedentemente deliberati, che risultino in contrasto con le prescrizioni di cui al primo e secondo comma.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo, la Giunta regionale, anche su proposta della Provincia quando l'atto da adeguare contrasti con le prescrizioni degli atti della programmazione provinciale, diffida ad adempiere entro un congruo termine.

6. Decorso il termine stabilito senza che l'ente abbia provveduto la Giunta regionale ne dà comunicazione al Comitato regionale di controllo per l'esercizio del potere sostitutivo.

7. La Giunta regionale, nella predisposizione e attuazione dei progetti regionali per la realizzazione dei quali concorrono finanziamenti regionali e finanziamenti disposti dall'Unione Europea, si ispira al principio di sussidiarietà per la individuazione degli enti che concorrono ad essi con funzioni di elaborazione, realizzazione e controllo.

8. In rapporto all'esigenza di rispettare le scadenze previste dalle disposizioni europee per i progetti di cui al comma precedente, la Giunta regionale può sostituirsi agli enti locali nei casi di inerzia o di omissione da parte di questi di atti obbligatori. A tal fine, la Giunta regionale diffida ad adempiere entro un congruo termine. Decorso il termine stabilito senza che l'ente abbia provveduto, la Giunta regionale opera in via sostitutiva, mediante un commissario ad acta da essa appositamente nominato.

Art. 14 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui all'art. 13 commi 7 e 8 si applicano nelle generalità dei casi ivi richiamati, anche in mancanza di specifiche norme stabilite dalle singole leggi regionali.

TITOLO IV - RISORSE FINANZIARIE

Art. 15 - Finanziamenti regionali agli enti locali

1. Le leggi regionali di riordino delle funzioni amministrative escludono, in coerenza al ruolo di governo della Regione, una configurazione di quest'ultima come centro ordinario di spesa.

2. Le risorse finanziarie della Regione, con inclusione di quelle destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 e di quelle necessarie per le spese interne di funzionamento, sono prevalentemente assegnate agli enti locali al fine di finanziare i programmi di investimento, secondo gli obiettivi e le priorità stabilite dagli atti della programmazione regionale.

3. La legge regionale disciplina gli strumenti e le modalità per l'accesso degli enti locali ai finanziamenti regionali ai sensi del comma precedente.

Art. 16 - Finanziamento delle funzioni attribuite

1. La Regione assegna agli enti locali, secondo procedure di riparto stabilite con legge regionale, le risorse finanziarie corrispondenti alle funzioni amministrative da essa attribuite agli enti stessi.

2. Per le spese generali inerenti le funzioni attribuite si applica l'art. 2, comma 3, della L.R. 9 giugno 1992, n. 26.

Art. 17 - Rendicontazione

1. La legge regionale disciplina forme di rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti.

TITOLO V - FORME DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 18 - Concorso alla formazione degli atti di programmazione

1. Gli enti locali concorrono alla formazione degli atti della programmazione regionale e provinciale, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale.

2. Le Province organizzano e coordinano il concorso degli enti locali alla formazione degli atti di programmazione.

Art. 19 - Principi di collaborazione

1. La Regione e gli enti locali, nei reciproci confronti, operano secondo principi di collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e o-

gni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti.

2. Le Province forniscono, a richiesta, assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni del rispettivo territorio.

3. La Regione promuove e incentiva le forme di assistenza di cui al comma precedente e assume, agli stessi fini, ulteriori iniziative. In tale ambito promuove, realizza ed incentiva interventi formativi finalizzati.

Art. 20 - Sistemicità organizzativa e semplificazione delle procedure

1. La Regione e gli enti locali, nell'adozione dei propri autonomi criteri di organizzazione tecnica dei rispettivi uffici, perseguono il coordinamento sistemico delle strutture, al fine di migliorarne la funzionalità e di favorire sia la

speditezza dei rapporti di reciproca collaborazione, sia la fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

2. La Regione e gli enti locali promuovono, altresì la semplificazione delle procedure per la formazione dei rispettivi atti.

TITOLO VI - NORMA FINALE

Art. 21 - Abrogazione

1. La L.R. 30 aprile 1973, n. 30, concernente le norme generali per l'esercizio del potere di delega di funzioni regionali, è abrogata.

L.R. 3 settembre 1996, n. 76. - "Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi"

TITOLO I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 1 - Oggetto della legge

1. La presente legge, in conformità con i principi di cui all'art. 27 della L. 8-6-1990 n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali", e agli artt. 11, 14 e 15 della L. 7-8-1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", disciplina gli accordi di programma e le conferenze dei servizi promossi dalla Regione, o dagli enti locali con la partecipazione della Regione, Disciplina altresì la partecipazione della Regione ad accordi di programma e conferenze dei servizi promossi da altre amministrazioni pubbliche.

2. Gli istituti di cui al primo comma costituiscono strumenti generali di tipo consensuale per la realizzazione dei principi di economicità ed efficacia e per la semplificazione dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni concernenti gli accordi di programma si applicano anche agli accordi, comunque denominati, previsti da leggi speciali, salvo che queste ultime non dispongano diversamente.

2. Sono esclusi dalla applicazione delle presente legge le convenzioni, i protocolli di intesa e altri istituti, comunque denominati, aventi ad oggetto dichiarazioni di intenti o manifestazioni di volontà non contenenti impegni giuridicamente vincolanti per i soggetti sottoscrittori.

TITOLO II - GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 3 - Accordo di programma

1. L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di Regione, enti locali, altre amministrazioni ed enti pubblici, nei seguenti casi:

- a) per la realizzazione di lavori pubblici;
- b) per la realizzazione di una o più opere, interventi o programmi di intervento.

2. L'accordo di programma regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti pubblici, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di competenza, tempi e modalità di finanziamento.

3. Qualora l'accordo di programma di cui al comma 1, lett. b) preveda opere, interventi, o programmi di intervento per la cui realizzazione sia necessario anche l'intervento di soggetti privati, l'accordo di programma ne dà atto e può prevedere la contestuale o successiva sottoscrizione di accordi, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990, tra le amministrazioni pubbliche partecipanti all'accordo di programma e competenti alla emanazione di atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati ed i soggetti privati interessati. Tali accordi, che possono essere sostitutivi degli atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati, ovvero determinarne il contenuto discrezionale, stabiliscono altresì gli impegni assunti dai soggetti privati, tra i quali, in particolare, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con la previsione di idonee garanzie per i casi di inadempimento.

Art. 4 - Contenuto

1. L'accordo di programma, deve contenere:

- a) la individuazione dei lavori, delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento da realizzare; gli specifici obblighi e adempimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, dei soggetti pubblici partecipanti; i risultati da raggiungere, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari e ogni altra necessaria od opportuna modalità operativa; qualora l'accordo preveda impegni finanziari a carico dei soggetti parte-

cipanti, esso deve dare atto della copertura finanziaria ovvero indicare i mezzi per fame fronte;

- b) la composizione del collegio incaricato della vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e del compimento degli eventuali interventi sostitutivi, secondo quanto previsto dal successivo art. 12, nonché la specificazione dei poteri dell'organo;
- c) l'indicazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dell'accordo, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;
- d) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione o di nomina del collegio arbitrale;
- e) le eventuali variazioni di atti di programmazione o pianificazione territoriale determinate dall'accordo di programma, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 11;
- f) l'eventuale effetto sostitutivo delle concessioni edilizie, di cui all'art. 27, comma 4, L. 8-6-1990 n. 142 ed ogni eventuale altro effetto sostitutivo di atti amministrativi, secondo le disposizioni della presente legge.

2. L'accordo di programma può prevedere, inoltre, misure organizzative idonee a consentire un adeguato svolgimento delle conseguenti attività attuative da parte di tutte le amministrazioni interessate, con particolare riguardo ai comuni di minori dimensioni demografiche.

Art. 5 - Procedimento

1. Il procedimento per la conclusione dell'accordo di programma, salvo i casi disciplinati dall'art. 11, si articola nelle seguenti fasi:

- a) promozione dell'accordo mediante convocazione della conferenza istruttoria;
- b) svolgimento della conferenza istruttoria dei soggetti partecipanti;
- c) firma dell'accordo;
- d) approvazione dell'accordo mediante atto amministrativo;
- e) pubblicazione.

2. Restano ferme le ulteriori eventuali fasi procedurali relative al controllo preventivo di legittimità sugli atti, in conformità con la normativa vigente.

Art. 6 - Promozione soggetti

1. L'accordo di programma, anche su richiesta di una o più delle altre amministrazioni o soggetti pubblici interessati, è promosso dalla Regione, dalle province o dai comuni, in relazione alla competenza pri-

maria o prevalente sui lavori, sulle opere, sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzare.

2. L'accordo di programma che produce gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), è sempre promosso dalla Regione.

3. L'accordo di programma è promosso dalle amministrazioni di cui al primo comma, rispettivamente a cura del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia o del Sindaco.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla promozione dell'accordo di programma previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico della programmazione.

5. Con la deliberazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale approva le finalità dell'accordo di programma, individua le strutture organizzative regionali che in rapporto all'oggetto dell'accordo e ai suoi effetti devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttura organizzativa responsabile del procedimento.

6. Il Sindaco e il Presidente della Provincia, provvedono alla promozione dell'accordo di programma in conformità al proprio ordinamento interno.

Nei casi di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta Regionale partecipa alla conferenza istruttoria previa deliberazione della Giunta, sentito il comitato tecnico della programmazione.

Art. 7 - Promozione: modalità

1. La promozione dell'accordo di programma consiste nella convocazione della conferenza istruttoria di cui al successivo art. 8.

2. Nella convocazione della conferenza, sono indicati:

- a) i lavori, le opere, gli interventi o i programmi di intervento oggetto dell'accordo;
- b) le competenze di ciascuno dei soggetti individuati in ordine all'oggetto dell'accordo;
- c) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione della proposta di accordo; d) il funzionario responsabile del procedimento.

3. Qualora l'accordo proposto produca gli effetti di atti amministrativi per i quali la normativa vigente prevede adempimenti istruttori obbligatori, nella convocazione devono altresì essere indicati tali adempimenti, con la specificazione di quelli eventualmente già compiuti e di quelli ancora da compiersi.

4. Alla convocazione della conferenza istruttoria sono allegati i documenti già in possesso dell'amministrazione proponente, relativi agli elementi di cui al precedente comma.

Art. 8 - Conferenza istruttoria

1. Alla conferenza istruttoria partecipano i legali rappresentanti ovvero altri soggetti legittimati in con-

formità alle disposizioni dell'ordinamento interno, dell'amministrazione promotrice e delle altre amministrazioni e enti pubblici convocati.

2. La conferenza, accertato l'interesse dei soggetti partecipanti a procedere alla conclusione dell'accordo, la competenza dei medesimi in rapporto agli impegni da sottoscrivere, verifica gli adempimenti di cui all'art. 7 comma 3 prendendo atto di quelli già compiuti e dettando le modalità per quelli ancora da compiere.

3. Della conferenza viene redatto apposito verbale, a cura del responsabile del procedimento, dal quale devono risultare i soggetti presenti, le determinazioni assunte in ordine alla prosecuzione del procedimento per la conclusione dell'accordo di programma ed i tempi e le modalità di espletamento degli eventuali adempimenti istruttori necessari. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

4. Il verbale della conferenza è allegato all'accordo di programma.

5. Nel caso in cui per la realizzazione dei lavori, delle opere, interventi, o programmi di intervento previsti nell'accordo di programma, sia necessario acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunque denominati da parte dei soggetti partecipanti all'accordo di programma o da parte di altre amministrazioni pubbliche, in luogo della conferenza istruttoria disciplinata dal presente articolo, l'amministrazione che promuove l'accordo di programma provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi con le modalità di cui all'art. 15, comma 3, 4 e 5 e artt. 16 e 17.

6. Il verbale della conferenza dei servizi, oltre al contenuto previsto dall'art. 17, comma 4, deve riportare quanto previsto dal precedente comma.

7. Il verbale è allegato all'accordo di programma.

Art. 9 - Firma dell'accordo di programma

1. Il responsabile del procedimento, verificato il compimento degli eventuali adempimenti istruttori, provvede ad inviare ai legali rappresentanti di tutte le amministrazioni ed enti pubblici partecipanti, il testo definitivo dell'accordo di programma. Ai fini del compimento degli atti istruttori di competenza regionale, è sempre convocata prima della firma dell'accordo una apposita conferenza dei servizi interna, secondo le modalità previste dal successivo art. 13, alla quale partecipano le strutture organizzative regionali coinvolte nel procedimento. Il verbale della conferenza dei servizi interna dà atto della attività istruttoria svolta dalle singole strutture organizzative regionali e si esprime sul testo definitivo dell'accordo.

2. L'accordo di programma è firmato dai legali rappresentanti delle amministrazioni ed enti pubblici partecipanti.

3. Nel caso in cui l'accordo di programma produca l'effetto di variazione di uno o più atti di programmazione o pianificazione territoriale, i legali rappresen-

tanti delle amministrazioni ed enti pubblici partecipanti devono firmare anche gli allegati cartografici eventualmente necessari per legge.

Art. 10 - Approvazione e pubblicazione

1. L'accordo di programma in relazione alla amministrazione che lo ha promosso, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della provincia, o con atto del Sindaco.

2. L'accordo di programma e l'atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo di programma comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.

3. L'atto di approvazione dell'accordo di programma, qualora l'accordo contenga tale previsione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

4. L'accordo di programma può essere modificato con le stesse procedure previste per la sua definizione e da parte degli stessi soggetti che lo hanno sottoscritto.

Art. 11 - Variazione di atti di programmazione e pianificazione territoriale

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla L.R. 511995, artt. 8 e 14, al nucleo tecnico di valutazione, l'accordo di programma di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) può determinare la variazione degli strumenti urbanistici dei comuni che hanno sottoscritto l'accordo salvo ratifica da parte dei rispettivi consigli comunali entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Qualora la variazione degli strumenti urbanistici comunali comporti la necessità di adeguare anche gli strumenti di programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni firmatarie, l'accordo deve essere ratificato anche dagli organi consiliari delle stesse entro 30 giorni dalla sottoscrizione. La mancata ratifica comporta la decadenza dell'accordo. Intervenuta la ratifica, l'accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione con le modalità e gli effetti previsti dall'art. 10.

2. Al di fuori dei casi di cui al primo comma, qualora l'accordo di programma comporti la contestuale variazione di uno o più atti di programmazione o pianificazione territoriale di competenza delle amministrazioni partecipanti all'accordo stesso, esso è concluso insieme all'accordo di pianificazione di cui all'art. 36, della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, con le speciali procedure di cui al presente articolo. L'accordo di programma, concluso insieme all'accordo di pianificazione, deve comunque garantire il rispetto delle finalità della L.R. 511995, l'adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale, dandone espressamente atto nel testo sottoscritto dai soggetti partecipanti.

3. L'obbligo, previsto dall'art. 3, comma 2 della L.R. 511995, di comunicazione dell'avvio del procedimento agli altri soggetti istituzionali interessati, si intende assolto con la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'art. 8, comma 5, a cui devono essere invitati, oltre ai soggetti partecipanti all'accordo di programma, tutte le amministrazioni competenti a deliberare l'atto e gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, nonché quelle competenti ad esprimere su di essi pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati. Tale conferenza sostituisce la conferenza prevista dall'art. 36, comma 2 della L.R. 511995.

4. Nel caso in cui il procedimento di formazione dell'atto o degli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, il verbale della conferenza di cui al comma precedente, il testo dell'accordo di programma da sottoscrivere e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare.

5. Il deposito dura 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti e, entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito, presentare osservazioni

6. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni, nel caso in cui ne siano state presentate, i soggetti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi sono nuovamente convocati a cura del Presidente della Giunta regionale al fine di esaminare le osservazioni pervenute. Qualora unanimemente i soggetti convocati confermino l'accordo o in accoglimento delle osservazioni decidano di modificarlo, si procede alla firma dell'accordo di programma da parte dei soggetti che assumono gli impegni di cui all'art. 3 nonché alla firma dell'accordo di pianificazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti a deliberare l'atto o gli atti di programmazione o pianificazione territoriale di cui si determina la variazione. La firma avviene con le modalità previste dall'art. 9, commi 2 e 3. Si procede ugualmente alla firma, senza necessità di ulteriore esame, nel caso in cui non siano state presentate osservazioni.

7. L'accordo di programma di cui al comma 2 e l'accordo di pianificazione, devono essere ratificati a pena di decadenza entro 30 giorni dalla firma, da parte degli organi consiliari delle amministrazioni dei cui atti di programmazione e di pianificazione territoriale si determina la variazione.

8. L'accordo di programma di cui al comma 2 e l'accordo di pianificazione, una volta intervenuta la ratifica, sono approvati con decreto del Presidente della

Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione con le modalità e gli effetti previsti dall'art. 10.

Art. 12 - Vincolatività dell'accordo e collegio di vigilanza

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno sottoscritto l'accordo di programma ne sono vincolati e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo.

2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l'accordo di programma è affidata al collegio di cui all'art. 27, comma 6, della L. 142/1990. Esso è composto da un numero di membri di norma corrispondente al numero delle amministrazioni interessate e comunque non superiore a nove. Il collegio delibera a maggioranza dei componenti ed è presieduto dal legale rappresentante dell'amministrazione che approva con proprio atto l'accordo di programma.

Il collegio di vigilanza, oltre agli specifici poteri ad esso attribuiti dall'accordo di programma, può comunque chiedere documenti e informazioni ai soggetti che hanno partecipato all'accordo, può convocarne i rappresentanti, può procedere a ispezioni e disporre consulenze. L'accordo di programma stabilisce l'eventuale ripartizione degli oneri tra i soggetti sottoscrittori relativi al funzionamento del collegio di vigilanza.

4. Il collegio di vigilanza esercita i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempimenti concordati. A tal fine il collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni.

Decorso inutilmente il termine, il collegio richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo. Al commissario ad acta si applica la L.R. 16 giugno 1994 n. 45 e successive modificazioni.

5. Qualora l'accordo di programma comporti impegni finanziari a carico di una amministrazione partecipante, così come previsto dall'art. 4 lett. a), gli organi competenti dell'amministrazione stessa assumono le relative determinazioni. In mancanza, il collegio di vigilanza provvede in via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 4.

6. L'accordo di programma individua il funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, scelto di norma tra dirigenti e funzionari dell'amministrazione che approva con proprio atto l'accordo di programma. Il funzionario, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza, mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'accordo, riferisce periodica-

mente al collegio sullo stato di attuazione dell'accordo.

TITOLO III - CONFERENZE DEI SERVIZI

Art. 13 - Conferenza dei servizi interna

1. La Regione ai fini della semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi che coinvolgono più articolazioni organizzative regionali, può procedere attraverso conferenze dei servizi interne anche periodiche.

2. Le conferenze dei servizi interne possono essere convocate quando per l'adozione dell'atto finale siano previsti, o comunque ritenuti opportuni pareri o valutazioni di competenza di più articolazioni organizzative regionali.

3. Il dirigente dell'unità organizzativa responsabile del procedimento provvede alla convocazione della conferenza dei servizi interna invitando a parteciparvi i dirigenti, o funzionari da essi individuati, delle articolazioni organizzative coinvolte nei procedimenti.

4. Della conferenza dei servizi interna viene redatto, a cura del dirigente che ha provveduto alla convocazione, apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i partecipanti. Il verbale sostituisce ad ogni effetto i pareri e le valutazioni di competenza dei soggetti convocati.

5. La mancata partecipazione dei soggetti convocati alla conferenza dei servizi interna, assume valore di parere o valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta di senso contrario.

6. Il provvedimento amministrativo finale dà atto degli esiti della conferenza dei servizi interna e dei pareri e delle valutazioni espressi ai sensi del precedente comma.

Art. 14 - Conferenza dei servizi

1. La Regione, nei casi in cui sia necessaria l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunque denominati da parte di altre amministrazioni pubbliche, finalizzata alla conclusione di un procedimento amministrativo di propria competenza, può procedere a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7-8-1900 n. 241 e successive modificazioni.

2. La conferenza dei servizi può essere convocata dalla Regione anche su richiesta di un'altra pubblica amministrazione interessata al procedimento, ovvero - ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter L. 241/1990 - anche su richiesta di un soggetto privato, qualora la sua attività sia subordinata ad atto di consenso comunque denominato, di competenza della Regione, per la cui emanazione siano necessari pareri, nulla osta o assensi

comunque denominati da parte di altre amministrazioni pubbliche.

3. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi sostituiscono le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati da parte delle amministrazioni

pubbliche, convocate dalla Regione.

Art. 15 - Convocazione

1. La conferenza dei servizi è convocata dal dirigente preposto alla unità organizzativa regionale responsabile del procedimento, qualora l'atto amministrativo finale sia di sua competenza.

2. La conferenza dei servizi è convocata dal Presidente della Giunta regionale qualora l'atto finale sia di sua competenza o degli altri organi istituzionali della Regione. Nel caso in cui la competenza sia di altri organi istituzionali della Regione, il Presidente della Giunta regionale convoca la conferenza dei servizi previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La conferenza dei servizi è convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a tutte le amministrazioni competenti ad emanare gli atti di cui all'art. 14, commi 1 e 2. La lettera invita le amministrazioni a partecipare attraverso rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente.

4. La lettera di convocazione deve contenere una relazione sull'oggetto della conferenza dei servizi, l'indicazione degli atti che si intendono acquisire in rapporto alle specifiche competenze delle amministrazioni convocate e ogni altro documento utile ai fini di una valutazione preventiva da parte delle amministrazioni convocate.

5. La convocazione è effettuata per una data che tenga conto dei tempi tecnici necessari affinché i soggetti partecipanti possano esprimere le valutazioni di loro competenza e assumere le deliberazioni necessarie.

Art. 16 - Partecipazione alla conferenza dei servizi

1. È legittimato a partecipare alla conferenza dei servizi, salvo che l'ordinamento interno alla amministrazione convocata non disponga diversamente, il legale rappresentante dell'amministrazione convocata o il dirigente competente ad adottare l'atto per il quale l'amministrazione è stata convocata, ovvero persona munita di apposito mandato da parte dell'organo competente a deliberare in via ordinaria l'atto per il quale l'amministrazione è stata convocata.

2. La Regione è rappresentata nella conferenza dei servizi dal dirigente di cui all'art. 15, comma 1, ovvero dal Presidente della Giunta regionale qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 15, comma 2. In tale caso il Presidente può delegare altro componente della

Giunta regionale ovvero un dirigente della struttura operativa regionale, specificando l'ampiezza del mandato conferito in ordine all'oggetto delle conferenze dei servizi.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, convoca con le modalità di cui all'art. 15 non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato con rappresentanti non legittimati ai sensi del comma 1.

4. L'effetto di cui al comma precedente non si produce nel caso in cui l'amministrazione faccia pervenire alla Regione il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di convocazione della conferenza, ovvero dalla data della comunicazione delle determinazioni adottate dalla conferenza, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle indicate nella lettera di convocazione.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni proposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.

6. Le determinazioni della conferenza sono prese all'unanimità dei soggetti partecipanti.

Qualora il dissenso sia espresso da una amministrazione chiamata ad esprimere un parere o un atto di assenso, comunque denominato facoltativo, ovvero obbligatorio ma non vincolante ai fini della conclusione del procedimento, il dissenso stesso è riportato nel verbale finale ma non incide sul raggiungimento dell'unanimità.

Art. 17 - Svolgimento della conferenza

1. La conferenza dei servizi si apre nella data stabilita nella lettera di convocazione e si chiude con la sottoscrizione del verbale finale da parte dei soggetti partecipanti.

2. Il rappresentante della Regione verifica la presenza e la legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni convocate. Gli atti di legittimazione sono allegati e formano parte integrante del verbale finale della conferenza.

3. Qualora nel corso della conferenza dei servizi non si raggiunga l'unanimità dei consensi, il rappresentante della Regione redige un verbale da cui risultino le amministrazioni convocate, i rappresentanti presenti, le amministrazioni assenti, l'oggetto in ordine al quale la conferenza è stata convocata, gli aspetti salienti della discussione, i pareri favorevoli ed i pareri negativi motivati espressi dai partecipanti. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti e non produce gli effetti previsti dall'art. 14, comma 3.

4. Se la conferenza dei servizi si chiude con l'unanimità dei consensi, il rappresentante della Regione redige un verbale dal quale devono risultare le amministrazioni convocate, i rappresentanti presenti, le amministrazioni assenti, l'oggetto in ordine al quale la conferenza è stata convocata, le determinazioni as-

sunte, con le eventuali modifiche rispetto all'oggetto della convocazione, nonché tutti gli atti di competenza dei soggetti convocati dei quali l'esito della conferenza tiene luogo. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti. Il verbale produce l'effetto sostitutivo di cui all'art. 14, comma 3 e la Regione conclude il procedimento di propria competenza.

5. Qualora si sia verificata l'assenza, o la presenza con rappresentante non legittimato, di alcuna delle amministrazioni convocate, il rappresentante della Regione provvede a notificare a tali amministrazioni copia del verbale della conferenza dei servizi.

6. Decorsi i termini previsti dall'art. 16, comma 4, senza che le amministrazioni assenti, o presenti con rappresentante non legittimato, abbiano espresso il loro motivato dissenso, il verbale produce l'effetto sostitutivo di cui all'art. 14, comma 3, e la Regione conclude il procedimento amministrativo di propria competenza.

7. Qualora nei termini di cui all'art. 16, comma 4, le amministrazioni assenti o presenti con rappresentante non legittimato, comunichino alla regione il proprio motivato dissenso, la conferenza dei servizi si considera conclusa con gli effetti previsti dal comma 3.

Art. 18 - Conferenza dei servizi finalizzata alla esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale e locale

1. In attuazione della L. 11-2-1994, n. 109 così come modificata dalla L. 28-12-1995, n. 549, qualora per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale o locale, sia necessario acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunque denominati, la Regione o l'ente locale competente convoca una conferenza dei servizi finalizzata alla approvazione del progetto definitivo.

2. La conferenza dei servizi è convocata dalla Regione con le modalità previste dall'art. 15 e dagli enti locali in conformità alle disposizioni del proprio ordinamento. La convocazione avviene per una data non inferiore a 30 giorni dall'invio della relativa comunicazione e degli atti progettuali.

3. Alla conferenza dei servizi disciplinata dal presente articolo si applica l'art. 7, commi 5, 6, 7, 8, 8-bis e 8-ter, della L. 109/94, così come modificato dall'art. 1, comma 59, L. 549/95 (misure di nazionalizzazione finanza pubblica).

Si applicano altresì l'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, e 6, e l'art. 17 della presente legge.

4. Degli esiti della conferenza dei servizi è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 19 - Conferenza dei servizi istruttoria

1. La Regione, al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 14, può comunque procedere

attraverso la convocazione di una conferenza dei servizi istruttoria, qualora sia necessario l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di propria competenza. Alla conferenza istruttoria sono convocate le amministrazioni pubbliche interessate al procedimento amministrativo.

2. Alla conferenza istruttoria si applica l'art. 15, commi 1 e 2. Degli esiti della conferenza viene redatto apposito verbale da cui devono risultare i soggetti presenti e le determinazioni concordate. Il verbale è sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti. Il provvedimento amministrativo finale dà atto degli esiti della conferenza risultanti dal verbale.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AD ACCORDI E CONFERENZE DEI SERVIZI PROMOSSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 20 - Partecipazione della Regione ad accordi promossi da altre amministrazioni pubbliche

1. La Regione, salvo quanto espressamente previsto da leggi speciali, partecipa ad accordi, comunque denominati, promossi da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'art 6, comma 1, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Il Presidente della Giunta regionale partecipa all'accordo previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico della programmazione. La deliberazione della Giunta regionale approva le finalità generali dell'accordo, individua le strutture organizzative regionali che in rapporto all'oggetto dell'accordo devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttura organizzativa responsabile del procedimento. La delibera detta altresì ogni altra disposizione organizzativa utile alla conclusione dell'accordo.

3. Qualora le procedure per la conclusione dell'accordo prevedano la convocazione di una conferenza dei servizi, finalizzata alla sostituzione di atti di competenza regionale, si applica l'art. 21, comma 2, lett. b) e comma 4.

Art. 21 - Partecipazione della Regione a conferenze dei servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche

1. La Regione, salvo quanto espressamente stabilito da leggi speciali e dalla L.R. Il aprile 1995 n. 4 partecipa alle conferenze dei servizi promosse da altre pubbliche amministrazioni con le modalità previste dal presente articolo.

2. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di uno o più atti di competenza di un dirigente, ovvero di uno o più atti di un proprio organo istituzionale, essa è rappresentata:

- a) dal dirigente competente ai sensi della L.R. 7 novembre 1994 n. 81, qualora l'atto o gli atti da

sostituire in conferenza siano di sua competenza;

- b) dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione dell'organo competente in via ordinaria ad emanare l'atto o gli atti che si intendono sostituire in conferenza, qualora l'atto o gli atti siano di competenza degli organi istituzionali della Regione. In tale caso il Presidente può delegare altro componente della Giunta regionale ovvero un dirigente della struttura operativa regionale, specificando nell'atto di delega l'ampiezza del mandato conferito in ordine all'oggetto della conferenza dei servizi, e nel rispetto di quanto deliberato dall'organo competente in via ordinaria ad emanare l'atto.

3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di più atti di competenza di più dirigenti della struttura operativa regionale, essa è rappresentata dal coordinatore, se i dirigenti appartengono allo stesso dipartimento, ovvero nel caso in cui appartengano a differenti dipartimenti, dal dirigente individuato dal comitato tecnico della programmazione ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. 7 novembre 1994, n. 81. In tale ultimo caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.

4. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di più atti di competenza di dirigenti della struttura organizzativa e di competenza degli organi istituzionali della Regione, essa è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione degli organi istituzionali competenti in via ordinaria ad emanare gli atti, e previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti in ordine agli atti di propria competenza.

Art. 22 - Norme finali

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono la normativa di riferimento per gli enti locali, che adeguano in tale direzione i rispettivi ordinamenti interni ai fini della costituzione di un sistema omogeneo di semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative di rispettiva competenza, secondo i principi stabiliti dalla L.R. 19 luglio 1995 n. 77.

2. Gli enti locali e le altre amministrazioni interessate adottano il metodo della indizione periodica e coordinata di conferenze di servizi ai fini della semplificazione ed accelerazione dei procedimenti di rispettiva competenza.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano per l'eventuale modifica degli accordi di programma già sottoscritti dalla Regione e per la sottoscrizione degli accordi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata indetta la conferenza preliminare.

Art. 23 - Delegificazione

1. Eventuali modifiche alle procedure regionali relative alla conclusione degli accordi di programma saranno adottate con deliberazioni del Consiglio regionale.

L.R. 11 agosto 1997, n. 68 - "Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana."**CAPO I - IL PIANO REGIONALE DEI PORTI E DEGLI APPRODI TURISTICI****Art. 1 - Finalità**

1. La Regione Toscana in conformità agli indirizzi della programmazione regionale definiti dal P.R.S. ed in relazione alle particolari esigenze della nautica da diporto e delle connesse attività produttive e del turismo, predispone il Piano Regionale dei Porti e degli Approdi turistici (PREPAT).

2. Tale atto, coordinandosi per quanto attiene le prescrizioni di carattere territoriale con gli atti di programmazione Regionale (PIT) ai sensi della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, indirizza e disciplina la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici, marittimi, fluviali e lacuali di interesse regionale e locale.

Art. 2 - Porti ed approdi turistici

1. Ai fini della presente legge si considerano porti turistici quelli dotati di attrezzature e di impianti destinati in via permanente all'ormeggio, alla manutenzione alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonché delle infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

2. Si considerano approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla ricettività delle unità da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente.

3. Si considerano approdi turistici incline le specifiche aree portuali di cui alla lettera e), comma terzo, dell'art. 4 della legge 28,1.1994, n. 84.

Art. 3 - Contenuti

1. IL PREPAT contiene

- a) l'individuazione dell'ambito territoriale di localizzazione dei porti e degli approdi turistici e la relativa normativa d'indirizzo;
- b) l'indicazione dei ruoli dei singoli porti ed approdi in relazione alle specifiche capacità ricettive e di sviluppo
- c) le norme tecniche per i piani regolatori portuali in ordine ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi.

Art. 4 - Formazione ed approvazione

1. Il PREPAT è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

2. Per la formulazione della proposta di cui al comma precedente, la Giunta regionale, entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze economiche e sociali, elabora un progetto di piano che trasmette alle Province, ai Comuni interessati nonché alle Autorità marittime e portuali competenti.

3. Entro 90 gg. dalla trasmissione, la Giunta regionale convoca una conferenza di programmazione alla quale partecipano le Province, i Comuni interessati e le Autorità Marittime e Portuali competenti e provvede, entro i successivi 90 gg., alla formazione definitiva della proposta di piano.

Art. 5 - Procedure di raccordo con il Piano di Indirizzo territoriale

1. Qualora il Piano Regionale o sue variazioni contenga prescrizioni di carattere territoriale non previste o difformi dal PIT si applica il disposto di cui al comma i i dell'art. 7 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

Art. 6 - Validità

1. Il PREPAT ha validità a tempo indeterminato ed è sottoposto a verifica da parte del Consiglio regionale ogni 5 anni.

2. Le variazioni al PREPAT sono predisposte dalla Giunta regionale e approvate dal Consiglio regionale secondo le procedure individuale all'art. 4 per quanto compatibili.

CAPO II - I PIANI REGOLATORI PORTUALI**Art. 7 - Definizione**

1. Il PREPAT si attua attraverso piani regolatori per ognuno dei porti e degli approdi turistici.

2. I piani regolatori portuali consistono in programmi di opere da realizzare in ambito portuale per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo è chiamato a svolgere.

3. Non possono essere realizzati porti od approdi turistici che non siano inseriti nel PREPAT.

4. La realizzazione delle opere resta soggetta a concessione edilizia rilasciata in conformità al piano regolatore portuale.

5. L'attuazione delle previsioni contenute nel PREPAT è comunque preceduta dalla predisposizione di uno studio di fattibilità da sottoporre all'assenso congiunto da parte di tutti i soggetti competenti e diversamente coinvolti nelle varie fasi dei procedimenti propedeutici all'atto conclusivo di rilascio della concessione demaniale ed edilizia, con le modalità indicate nel PREPAT.

Art. 8 - Conformità agli strumenti Urbanistici

1 Le previsioni dei piani regolatori dei porti e degli approdi turistici non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

2. La variante degli strumenti urbanistici per la localizzazione del porto, ove necessaria, è preventivamente approvata con le procedure della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5.

Art. 9 - Approvazione

1 Il piano regolatore dei porti e degli approdi turistici di cui all'art. 2, l' e 2- comma, è approvato dal Comune interessato, con le procedure di cui ai commi da 4 a 8 dell'art. 30 della L.R. l' 6 gennaio 1995, n. 5, previa intesa con l'autorità Marittima o Portuale laddove istituita.

2. Ove il PREPAT riconosca un interesse di carattere unitario per l'approvazione del piano regolatore portuale e dell'eventuale variante, si applica il procedimento dell'accordo di programma promosso dalla Regione, ai sensi della L.R. 3 settembre 1996, n. 76.

3. Gli approdi turistici di cui al terzo comma dell'art. 2 della presente legge sono adottati e approvati ai sensi dell'art.5 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.

CAPO II - NORME FINALI

Art. 10 - Integrazione

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 40 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, è aggiunto, in fine il seguente alinea:

“- varianti per i piani regolatori dei porti di cui alla L.R. 68/97.”

Art. 11 - Abrogazione

1. È abrogata la L.R. 9 agosto 1979, n. 36.

2. Fino all'approvazione del PREPAT, si assumono come prescrittivi i contenuti di pianificazione urbanistica del Piano di Coordinamento dei porti ed approdi turistici di cui alla L.R. 9 agosto 1979 n. 36 ed i piani regolatori portuali con l'eventuale variante sono approvati con il procedimento dell'accordo di programma promosso dalla Regione ai sensi della L.R. 3 settembre 1996, n. 76.

D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 - Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(omissis)

Articolo 2 - Competenze comunali e regionali.

1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti, anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici; in quest'ultimo caso la deliberazione comunale costituisce adozione di variante. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi degli accordi di programma tra comuni e regioni, tra consorzi di comuni o di comunità montane, ai sensi dell'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto applicabile, adottati nel rispetto delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, della salute, della sicurezza e della viabilità.

3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni.

4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

(omissis)

L.R. 3 novembre 1998, n. 78 - Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. La Regione Toscana, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, conformandosi ai

principi di governo del territorio di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), nonché delle vigenti norme sulla sicurezza e salute, disciplina con la presente legge l'attività estrattiva delle sostanze minerarie appartenenti alla categoria cave e torbiere, di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e dei gas non combustibili appartenenti alla categoria miniere, di cui allo stesso articolo del r.d. 1443/1327, per le funzioni amministrative conferite alla Regione con decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. La Regione favorisce e incentiva il recupero delle aree di escavazione dismesse e in abbandono e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e di quelli ad essi assimilabili derivanti da altre attività, anche al fine di minimizzare il prelievo delle risorse non rinnovabili, in relazione agli obiettivi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti) e della programmazione in materia.

Articolo 2 - Classificazione dei materiali di cava e assimilabili

1. I materiali di cava sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, in due gruppi:

- a) materiali per usi industriali quali calcari, dolomie, pomici, gessi, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe e materiali per costruzioni e opere civili quali sabbie, ghiaie e altri materiali per granulati, pezzami, conci, blocchetti.
- b) materiali ornamentali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini quali marmi, cipollini, arenarie, graniti, sieniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tufo, trachiti, basalti, porfidi, ofioliti.

2. Ai fini della programmazione dell'attività estrattiva sono assimilabili ai materiali di cava di cui al punto a) del comma 1, i residui, derivanti da altre attività, suscettibili di riutilizzo, definiti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

TITOLO II - LA PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CAVA E TORBIERA, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI

CAPO I - IL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI

Articolo 3 - Definizione

1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili, in seguito denominato P.R.A.E.R., è l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di pianificazione in materia di cave e torbiere, di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di recupero e riciclaggio dei materiali assimilabili di cui al comma 2 dell'art. 2, di competenza delle Province e dei Comuni ferme restando le competenze in materia attribuite agli Enti Parco dalla legislazione vigente.

Articolo 4 - Contenuti

1. Il P.R.A.E.R. si articola in due settori autonomi, che possono essere approvati anche separatamente, concernenti rispettivamente i materiali per usi industriali, per costruzioni e opere civili ed i materiali ornamentali come definiti all'art. 2;

2. Sono elementi essenziali di ciascun settore del P.R.A.E.R.:

- a) l'individuazione complessiva delle risorse relative ai materiali estrattivi e, nell'ambito di queste, dei giacimenti potenzialmente coltivabili, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni d'uso del territorio
- b) la stima della produzione dei materiali assimilabili a quelli provenienti da attività estrattive e l'individuazione del relativo potenziale di riutilizzo nel periodo considerato dal piano;
- c) la stima del fabbisogno complessivo dei materiali da estrarre, nel periodo definito dal P.R.A.E.R., e il conseguente dimensionamento dei Piani delle Attività Estrattive e di Recupero delle Province, disciplinati al Capo II, sulla base dei principi dello sviluppo sostenibile e tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);
- d) l'indicazione dei criteri generali di tutela delle risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai processi di escavazione;
- e) i criteri e i parametri per la verifica tecnica di compatibilità degli effetti dell'attività sulle risorse essenziali del territorio;
- f) i criteri per la localizzazione dei siti di cava e dei bacini estrattivi, incentivando il recupero delle cave dismesse o in abbandono;

- g) i criteri per gli interventi di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono e la relativa messa in sicurezza;
- h) gli elementi di integrazione e raccordo tra il P.R.A.E.R. ed il Piano Regionale dei Rifiuti;
- i) le prescrizioni per l'attuazione del piano in ordine alla redazione del Piano delle Attività Estrattive e di Recupero della Provincia e alla relativa pianificazione comunale, anche in riferimento alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione interessata.
- l) i criteri per l'adozione di tecniche di escavazione innovative;
- m) i criteri per il monitoraggio del P.R.A.E.R. in relazione alla pianificazione provinciale e comunale, alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva ed al riutilizzo dei materiali di cui all'art. 2 comma 2;

Articolo 5 - Formazione e approvazione

1. Il P.R.A.E.R. in quanto atto che disciplina risorse essenziali del territorio è elemento del Piano di Indirizzo Territoriale di cui all'art. 6 della L.R. 5/1995; per la sua formazione, approvazione e relative varianti si applicano le procedure di cui all'art. 7 della L.R. 5/1995, sia nell'ipotesi di redazione contestuale sia nell'ipotesi di variante al P.I.T. Alle Conferenze Provinciali partecipano anche gli Enti Parco, le Autorità di Bacino e le forze economiche e sociali interessate.
2. Non costituiscono varianti al P.R.A.E.R. gli aggiornamenti che comportano modifiche delle risorse e dei relativi giacimenti nonché delle normative di dettaglio che non influiscono sulla struttura complessiva del P.R.A.E.R. La Giunta Regionale formula il documento di aggiornamento del P.R.A.E.R. e lo approva, previa conferenza cui sono invitati le Province e gli altri soggetti che partecipano alle conferenze provinciali di cui al comma 1.

Articolo 6 - Istruzioni tecniche

1. La Giunta Regionale approva le istruzioni tecniche necessarie per la redazione degli atti di pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali recuperabili assimilabili.

CAPO II - IL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI DELLA PROVINCIA

Articolo 7 - Definizione

1. Il Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia, in seguito denominato P.A.E.R.P., è l'atto di pianificazione settoriale attraverso il quale la Provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni dei due settori del P.R.A.E.R. e coordina la pianificazione urbanistica comunale relativamente alle previsioni di colti-

vazione, riqualificazione, recupero delle aree di escavazione dismesse e di riciclaggio dei materiali recuperabili assimilabili.

Articolo 8 - Contenuti

1. Elementi essenziali di ciascun settore del P.A.E.R.P. sono:
 - a) la specificazione del quadro conoscitivo delle risorse estrattive, dei giacimenti, dei materiali recuperabili assimilabili individuati dal P.R.A.E.R. e delle altre risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai processi estrattivi, nonché il censimento delle attività estrattive in corso;
 - b) le prescrizioni localizzative delle aree estrattive in relazione al dimensionamento e ai criteri attuativi definiti dal P.R.A.E.R., ai fini della pianificazione comunale di adeguamento, precisando i criteri e i parametri applicati nella redazione del P.A.E.R.P. per la valutazione degli effetti territoriali, ambientali e igienico sanitari sulla base delle prescrizioni del P.R.A.E.R.;
 - c) le interrelazioni con gli altri piani di settore regionali e provinciali interessati;
 - d) i termini, comunque non superiori a sei mesi, per l'adeguamento della pianificazione comunale al P.A.E.R.P.;
 - e) le eventuali misure di salvaguardia di cui all'art. 21 della L.R. 5/1995;
 - f) il programma di monitoraggio del P.A.E.R.P. anche ai fini della verifica del rispetto del dimensionamento definito dal P.R.A.E.R.;

Articolo 9 - Formazione ed approvazione

1. Il P.A.E.R.P., che la Provincia adotta entro un anno dall'entrata in vigore di ciascun settore del P.R.A.E.R., è elemento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui all'art. 16 della L.R. 5/1995 e ad esso si applicano le procedure di formazione, approvazione e relative varianti di cui agli artt. 17 e 19 della stessa legge.
2. Alle Conferenze di Programmazione sono invitati anche gli Enti Parco, le Autorità di Bacino e le forze sociali ed economiche interessate.
3. La Giunta Regionale, scaduto il termine di cui al primo comma, previa diffida alla Provincia ad adottare il Piano entro l'ulteriore termine di tre mesi, provvede entro un anno dalla scadenza della diffida ad approvare il P.A.E.R.P., rivalendosi sulla Provincia per le relative spese.

Articolo 10 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. Il Comune adegua il proprio strumento urbanistico generale al P.A.E.R.P. nei termini dallo stesso stabiliti.

2. In fase di adeguamento il Comune individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione per l'attività estrattiva nei nuovi bacini estrattivi è subordinato all'approvazione di un piano urbanistico attuativo d'iniziativa pubblica o privata precisando gli elaborati necessari.

3. In caso di mancato adeguamento comunale nel termine di cui al primo comma la Provincia, previa diffida ad adottare la variante nell'ulteriore termine di 2 mesi, provvede, entro 6 mesi dalla scadenza della diffida, ad adottare gli atti di adeguamento dello strumento urbanistico comunale e ad approvarli, nei successivi 3 mesi, rivalendosi sul Comune per le relative spese.

Omissis

Articolo 41 - Modifiche

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 40 della L.R. 5/1995 il settimo alinea è così sostituito: "varianti di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 in applicazione della pianificazione delle attività estrattive.

2. All'art. 3 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 104, il riferimento alla L.R. 30 Aprile 1980, n. 36 è sostituito con il riferimento alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 78.

L. R. 1 dicembre 1998, n. 88 - Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l'attribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l'individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia, risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal de-

creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

2. La presente legge si conforma all'ordinamento regionale toscano delle autonomie regionali definito dalla legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), secondo i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142 (Ordinamento delle autonomie locali).

Art. 2 (Forme di raccordo e processi di concertazione)

1. La Regione promuove forme di concertazione permanentemente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalità ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relative a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati dei processi di decentramento di cui alla presente legge e alle altre normative in attuazione della l. 59/1997.

2. La concertazione di cui al comma precedente è attuata tra la Giunta regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane della Toscana da queste formalmente costituite.

3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione di livelli e modalità di esercizio di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento stesso si svolge in sessanta giorni, trascorsi i quali la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell'intesa.

4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale delle autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali).

Art. 3 (Funzioni riservate alla Regione)

1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

- a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
- b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
- c) l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente;
- d) il coordinamento dei sistemi informativi;

e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle altre normative attuative della medesima.

Art. 4 (Funzioni conferite agli Enti locali)

1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono conferiti alla Provincia ed ai Comuni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

2. Ove si renda necessaria una specificazione delle funzioni conferite agli enti locali ai sensi della presente legge, a ciò si provvede mediante regolamenti di esecuzione approvati dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'emanazione dei provvedimenti di individuazione e trasferimento dei beni e delle risorse alla Regione, e di contestuale decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.112/1998 e all'art. 7 della legge n. 59/1997.

3. I regolamenti di esecuzione individuano anche le funzioni il cui esercizio può essere delegato dalle Province ai Circondari, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 77/1995 e dell'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo). Tale individuazione tiene luogo, per ciò che concerne la Giunta regionale, dell'intesa prevista dal citato art. 5 della LR 77/1995.

4. I regolamenti di esecuzione disciplinano anche i procedimenti concernenti le funzioni conferite al fine di semplificare e accelerare i procedimenti stessi nel rispetto dei criteri e principi di cui all'art.20, comma 5, della legge n. 59/1997.

5. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e dai relativi regolamenti di esecuzione e non riservata alla Regione ai sensi dell'art. 3, è attribuita alle Province.

6. In nessun caso le norme della presente legge e dei relativi regolamenti di esecuzione possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 (Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni)

1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998, il Consiglio regionale approva la definizione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime, tenendo conto delle circoscrizioni territoriali delle Comunità Montane e dei Circondari di cui all'art. 4 comma 3, nonché di altri livelli già indivi-

duati per l'esercizio di altre funzioni. Alla proposta di deliberazione provvede la Giunta regionale con le procedure di cui all'art. 2.

2. Ove il livello ottimale di esercizio coincida con la Comunità Montana, le funzioni sono esercitate dalla medesima; negli altri casi, i Comuni interessati, entro il termine stabilito nella sede di concertazione o comunque entro centoventi giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, organizzano l'esercizio associato delle funzioni, stabilendone il soggetto, le forme e le procedure. Il procedimento è promosso dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina anche le modalità transitorie di esercizio nel livello ottimale individuato.

3. I regolamenti di esecuzione di cui all'art. 4, comma 2, e gli atti di programmazione regionali individuano le modalità di agevolazione ed incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni nei livelli di esercizio individuati come ottimali.

4. Fino alla costituzione della Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Firenze, i Comuni e gli altri enti locali dell'Area metropolitana fiorentina definiscono, nell'ambito della Conferenza metropolitana (Co.Met.), le modalità di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento è promosso dalla Provincia di Firenze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 (Poteri sostitutivi)

1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Costituzione, la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:

a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione, previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;

b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;

c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.

2. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, preso atto dell'inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lett. a), la Giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente; negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure

di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.

3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Comitato Regionale di controllo, su segnalazione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalità di cui al comma 2.

4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d'urgenza previsti dalla legislazione vigente.

Art. 7 (Attribuzione delle risorse)

1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonei a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

2. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1.

Art. 8 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, si applicano nelle materie oggetto della presente legge anche in ordine alle funzioni conferite dalla Regione non in attuazione della l. 59/1997.

CAPO II URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 9 (Disciplina generale delle funzioni)

1. Nella materia "urbanistica e pianificazione territoriale" di cui agli artt. 53 e seguenti del decreto è riservata alla Regione l'individuazione delle zone sismiche.

2. Le altre funzioni e compiti della Regione e degli enti locali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale sono disciplinati dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), come modificata dalla presente legge.

Art. 10 (Modifiche all'art. 3 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)

..⁽¹¹³⁾

Art. 11 (Modifiche all'art. 6 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)

..⁽¹¹⁴⁾

¹¹³ vedi pag. 1

¹¹⁴ vedi pag. 2

Art. 12 (Modifiche all'art. 17 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)

..⁽¹¹⁵⁾

Art. 13 (Modifiche all'art. 30 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)

..⁽¹¹⁶⁾

Art. 14 (Modifiche all'art. 36 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)

..⁽¹¹⁷⁾

Art. 16 (Modifiche all'art. 40 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)

..⁽¹¹⁸⁾

CAPO III PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

Art. 17 (Protezione della fauna e della flora. Riparto delle competenze)

1. Nella materia "protezione della fauna e della flora" di cui agli artt. 68 e seguenti del decreto sono riservati alla Regione i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere.

2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare le funzioni in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione, conferite dalla Regione dal Decreto legislativo 4/6/1997, n. 143).

Art. 18 (Attività a rischio di incidente rilevante. Riparto di competenze)

1. In ordine alle "attività a rischio di incidente rilevante" di cui all'art. 72 del decreto, sono riservate alla Regione:

a) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti;

b) l'approvazione dei piani di risanamento relativi alle aree ad elevata concentrazione di attività industriali

¹¹⁵ vedi pag. 6

¹¹⁶ vedi pag. 11

¹¹⁷ vedi pag. 14

¹¹⁸ vedi pag. 16

che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti.

2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione con il comma 1.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 19 (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Funzioni della Regione)

1. In ordine alle "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" di cui all'art. 74 del decreto è riservato alla Regione l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 20 (Inquinamento delle acque. Riparto di competenze)

1. Nella materia "inquinamento delle acque" di cui agli artt. 79 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

a) la verifica della compatibilità dei piani di risanamento delle acque;

b) l'autorizzazione alla deroga relativamente ai criteri generali per l'idoneità alla balneazione delle acque costiere;

c) la definizione dei criteri generali per la individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche;

d) la tenuta e aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali.

2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o attribuite ai Comuni ed in particolare:

a) il monitoraggio della qualità delle acque interne e costiere;

b) la designazione, classificazione e monitoraggio della qualità delle acque destinate alla vita dei pesci e tenuta dei relativi elenchi ivi compresa l'emanazione di ordinanze urgenti;

c) la designazione, classificazione e monitoraggio della qualità delle acque destinate alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi.

3. È attribuita ai Comuni la determinazione delle aree di salvaguardia dei siti di presa delle acque destinate al consumo umano.

Art. 21 (Inquinamento atmosferico. Riparto di competenze)

1. Nella materia "inquinamento atmosferico" di cui agli artt. 82 e seguenti del decreto è riservata alla Regione l'individuazione di aree nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento.

2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare:

a) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

b) la tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

Capo IV VIABILITÀ

Art. 22 (Funzioni della Regione)

1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

a) la programmazione pluriennale degli interventi da realizzarsi nel territorio regionale, sentite le Province, ivi compresa la progettazione preliminare delle strade ed autostrade regionali;

b) il coordinamento delle funzioni, attribuite alle Province, di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade regionali;

c) la approvazione dei progetti delle strade regionali;

d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze, le autorizzazioni, e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e strade regionali;

e) la individuazione degli ambiti territoriali entro i quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata, ai fini della tutela del paesaggio;

f) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali, ivi compresa la determinazione delle tariffe;

g) la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali e le strade statali;

h) la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali.

2. La Regione provvede alla individuazione della rete autostradale e stradale regionale e provinciale, a seguito del trasferimento di cui all'art.101 del decreto, con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le Province. Con la stessa deliberazione si provvede al trasferimento al demanio provinciale delle strade attribuite alla competenza delle Province, attribuendo alle medesime le risorse necessarie entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato.

3. La Regione promuove accordi di programma con le altre regioni interessate ai fini del coordinamento degli interventi sulle strade interregionali.

4. Il Consiglio regionale determina con apposito atto le modalità per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione.

Art. 23 (Funzioni delle Province)

1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto, sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle

Province medesime ai sensi del comma 3, in particolare:

a) la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strade regionali ad esclusione di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, lettera a);

b) la classificazione e declassificazione delle strade, comunali e vicinali. Alla classificazione delle strade comunali e vicinali si provvede d'intesa con i Comuni interessati. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro 6 mesi dall'inizio del procedimento, alla classificazione o declassificazione provvede la Regione.

2. Le attività di progettazione e costruzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo sono esercitate dalla Provincia, individuata nell'ambito della programmazione regionale degli interventi, in relazione al prevalente interesse dell'opera.

3. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente. I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono devoluti alle Province che li destinano alle attività di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.

Art. 24 (Disposizioni procedurali in materia di viabilità)

1. Il Consiglio regionale approva il programma triennale di intervento, aggiornato annualmente, sulle strade regionali, con il quale si ripartiscono le risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare, fissando altresì il termine per la redazione dei progetti e per l'esecuzione delle opere.

2. Per la predisposizione e l'approvazione dei progetti definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali, o di interventi sulla viabilità che comunque comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, si provvede con apposito accordo di programma ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della LR 76/1996, promosso dalla Regione. Tale accordo disciplina anche le modalità ed i tempi di realizzazione dell'opera, in coerenza con il programma triennale di intervento di cui al comma 1. L'approvazione di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

3. Per l'approvazione delle opere da realizzarsi in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora non sia stato concluso l'accordo di programma da tutte le amministrazioni interessate o l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari delle stesse amministrazioni, si può provvedere, su proposta della Giunta, mediante deliberazione del Consiglio regionale. Tale approvazione produce gli effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali e provinciali senza necessità di ratifica da parte dei rispettivi organi consiliari.

CAPO V OPERE PUBBLICHE

Art. 25 (Opere pubbliche. Riparto di competenze)

1. Nella materia "opere pubbliche" di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le funzioni delegate dallo Stato nonché quelle concernenti la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione portuale.

2. Sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni non riservate alla Regione, le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonché l'edilizia di culto.

3. Il Consiglio regionale determina con apposito atto le modalità per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione.

CAPO VI TRASPORTI

Art. 26 (Funzioni della Regione)

1. Nella materia "trasporti" di cui agli artt. 102 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

a) l'individuazione dei criteri per il rilascio di concessioni su aree del demanio lacuale e fluviale;

b) l'estimo navale;

c) l'individuazione degli aeroporti di interesse regionale.

Art. 27 (Funzioni delle Province e dei Comuni)

1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non attribuite ai Comuni o all'Autorità di Ambito ai sensi del comma 4 o non delegate alle stesse Province ai sensi del comma 2.

2. Sono delegate alle Province le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per le costruzioni entro la fascia di rispetto dalle linee e infrastrutture di trasporto diverse da strade ed autostrade regionali.

3. Sono attribuite ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale. Sono trasferite al Comune di Pisa le funzioni già delegate con legge regionale 22 maggio 1982, n. 37 (Delega al Comune di Pisa di funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno - Canale dei Navicelli) concernenti la navigazione interna.

4. Sono attribuite alle Autorità di Ambito di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5.1.1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), le funzioni concernenti il rifornimento idrico delle isole.

CAPO VII ENERGIA

Art. 28 (Funzioni della Regione)

1. Nella materia "energia" di cui agli artt. 28 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

- a) le concessioni per l'esercizio delle attività elettriche;
- b) le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di linee e di impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt con sviluppo superiore a 3 Km. e le relative varianti;
- c) l'attuazione del Piano energetico regionale in riferimento anche ai contributi e incentivi di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
- d) la definizione, nell'ambito del Piano energetico regionale, degli standard tecnici per la realizzazione e gestione degli impianti di produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, e di procedure amministrative semplificate per la loro realizzazione in conformità agli standard di cui sopra;
- e) l'assistenza agli enti locali per le attività di informazione e formazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
- f) il rilascio di permessi di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma nonché la concessione dei relativi contributi finanziari;
- g) la polizia mineraria;
- h) la determinazione delle tariffe da corrispondere da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi entro i limiti massimi fissati dallo Stato;
- i) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.

Art. 29 (Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge o non attribuite ai Comuni ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), in particolare:

- a) le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica non riservate alla Regione;

- b) le funzioni relative all'esercizio di reti di oleodotti e gasdotti;

- c) le funzioni relative alla coltivazione e allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma.

2. Le competenze di cui al comma 2 dell'art. 31 del decreto sono esercitate dalle Province in conformità al Piano energetico regionale.

CAPO VIII PROTEZIONE CIVILE

Art. 30 (Funzioni della Regione)

1. Nella materia di "protezione civile", di cui agli artt. 107 e seguenti del decreto, sono riservate alla Regione:

- a) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.185 (Nuova disciplina del Fondo solidarietà nazionale);
- b) l'organizzazione generale del volontariato e il coordinamento del relativo utilizzo;
- c) i compiti attinenti lo spegnimento degli incendi boschivi, secondo la disciplina della legge regionale 13 agosto 1996, n. 73 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).

2. È altresì riservato alla Regione nel rispetto delle competenze dello Stato, l'esercizio dei poteri sostitutivi relativi all'attuazione degli interventi urgenti per prevenire e fronteggiare eventi calamitosi.

Art. 31 (Funzioni delle Province)

1. È attribuita alle Province, relativamente alla previsione e prevenzione di rischi e all'emergenza:

- a) l'attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare gli eventi calamitosi e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite;
- b) l'organizzazione e il coordinamento del volontariato nell'ambito provinciale.

Art. 32 (Riordino della normativa)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede al riordino della normativa concernente le attività di protezione civile.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 (Rinvii)

1. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica, valutazione di impatto ambientale, inquinamento acustico, difesa del suolo e risorse idriche, cave, torbiere e miniere sono disciplinati con separati provvedimenti legislativi.

2. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di parchi e riserve naturali sono disciplinati ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) e quelli in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 - “Norme in materia di inquinamento acustico”.

Art. 1 (Finalità della legge)

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l'esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti.

2. Ai fini di cui al comma 1 valgono tutte le definizioni adottate dalla l. 447/1995. Valgono inoltre le definizioni contenute nei Decreti applicativi della stessa legge.

3. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 (Norme per il governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 (Funzioni riservate alla Regione)

1. Il consiglio regionale definisce i criteri e gli indirizzi della pianificazione comunale e provinciale ai sensi della presente legge.

2. A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani di classificazione acustica disciplinati dall'art. 4, e del relativo quadro conoscitivo;
- b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lett. a) del presente comma, delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
- c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti

rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i Comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico Possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall'art. 4, valori inferiori a quelli determinati dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi della lett. a) del comma 1, art. 3 della l. 447/1995;

e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 8;

f) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;

g) specifiche istruzioni tecniche, ai sensi dell'art. 13 della LR 5/1995, per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale.

3. Il consiglio regionale approva, anche per stralci, piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e regionali.

Art. 3 (Compiti delle Province)

1. Le Province, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. b) e c) della LR 5/1995, in conformità con gli indirizzi ed i criteri regionali di cui all'art. 2, adeguano il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.), indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire nell'ambito del territorio provinciale ai fini della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento acustico.

2. Fatte salve le funzioni di vigilanza e di controllo che ad esse competono ai sensi della presente legge, le Province, avvalendosi dell'ARPAT, provvedono:

- a) alla promozione di campagne di misurazione del rumore, nonché, mediante l'analisi dei dati appositamente acquisiti, al fine di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;
- b) al monitoraggio complessivo dell'inquinamento acustico nel territorio provinciale.

Art. 4 (Piano comunale di classificazione acustica)

1. I Comuni, entro 12 mesi dalla pubblicazione della deliberazione regionale di cui all'art. 2, nel rispetto dei criteri previsti allo stesso articolo comma 2, lett. a) e b), approvano, con la procedura prevista dall'art. 5, il Piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 2 del DPCM 14 novembre 1997, in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.

2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1, vengono assegnati, in applicazione degli articoli 6 e 7 del DPCM 14 novembre 1997, i relativi valori di qualità e di attenzione, salva la facoltà, per i Comuni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, di individuare valori inferiori, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, lett. d).

3. Il piano comunale di classificazione acustica deve contenere altresì l'indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da individuarsi nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b).

4. Ai fini della elaborazione del piano disciplinato dal presente articolo, i Comuni definiscono, in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), apposito quadro conoscitivo, che forma parte integrante del piano. Il quadro conoscitivo in tal modo assunto concorre altresì alla formazione di quello previsto dall'art. 24, comma 2, lett. a), della LR 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 (Procedura per l'approvazione del Piano comunale di classificazione acustica)

1. Il Consiglio comunale, ai fini di cui all'art. 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed a quella provinciale, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri di conformità. Contestualmente all'adozione del progetto di piano il Consiglio comunale individua un garante dell'informazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dall'art. 18, commi 2 e 4 della LR 5/95 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito di cui al comma 1, chiunque può presentare osservazioni.

3. Qualora siano pervenute osservazioni ai sensi del comma 2, il Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla scadenza del deposito, provvede alla conferma del progetto di piano adottato, ovvero ad apportarvi le modifiche conseguenti alle osservazioni ricevute, nel quale ultimo caso, contestualmente, trasmette il nuovo progetto di piano alla Giunta regionale ed a quella provinciale, che, nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento di esso, inviano il rispettivo parere di conformità.

4. Una volta acquisiti i pareri di conformità regionale e provinciale, ovvero decorso comunque il termine di cui al comma 3, il progetto è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. La deliberazione comunale che approva il piano richiama i pareri regionale e provinciale, se pervenuti, conformandosi alle eventuali prescrizioni ivi contenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.

5. Il piano di classificazione acustica è immediatamente depositato nella sede del Comune ed è trasmesso in copia alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale. Entro 30 giorni dalla trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del piano, che acquista efficacia dalla pubblicazione dell'avviso.

6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all'art. 4, comma 3, contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti, la necessaria variante è adottata e pubblicata contestualmente alla approvazione e pubblicazione del piano di classificazione acustica.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.

8. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta regionale ed alla Provincia. I Comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri ed indirizzi definiti ai sensi dell'art. 2, sono tenuti all'adeguamento entro 24 mesi dalla pubblicazione della deliberazione regionale di cui all'art. 2.

9. Ai fini della redazione dei Piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9., i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico delle strutture Provinciali dell'ARPAT, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b2), della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana). I comuni acquisiscono altresì il parere delle Aziende USL, competenti per territorio.

Art. 6 (Divieto di contatto di aree)

1. E vietato prevedere, nel piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli artt. 4 e 5, il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità di cui all'art. 8, comma 2 si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.

2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma 1, insorgano conflitti tra Comuni confinanti, la Provincia territorialmente competente provvede con propria deliberazione, sentiti i Comuni interessati. Ove il conflitto riguardi Comuni appartenenti a Province diverse, si provvede d'intesa tra le Province interessate. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, provvede la Regione con propria deliberazione.

3. Ove non risulti possibile, in zone già urbanizzate, rispettare il divieto di cui al comma 1, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il Comune adotta un piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 8, comma 1.

Art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5.

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi dell'art. 25, comma 1 della LR 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

Art. 8 (Piano comunale di risanamento acustico)

1. I Comuni sono tenuti ad approvare un apposito piano di risanamento acustico:

a) qualora non possano, nel quadro della classificazione, rispettare, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto di aree di cui all'art. 6, comma 3;

b) qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione, di cui all'art. 2, comma 1, lett. G) della l. 447/1995, come determinati ai sensi dell'art. 6 del DPCM 14 novembre 1997.

2. Se, alla data di entrata in vigore del piano di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano le condizioni elencate dal comma 1, il Consiglio Comunale provvede, entro 12 mesi, all'approvazione del piano di risanamento. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lett. b), si verifichi successivamente, provvede entro 12 mesi dalla conoscenza del superamento dei limiti da parte degli organi comunali competenti.

3. Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al disposto di cui all'art. 7, comma 1, l. 447/1995, e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere conforme ai criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 2 della presente legge.

4. Contestualmente all'approvazione, il Comune trasmette il piano di risanamento alla Provincia competente ed alla Giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'art. 11. Copia del piano viene trasmessa anche all'ARPAT e alle Aziende USL di riferimento.

Art. 9 (Piano comunale di miglioramento acustico)

1. I Comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 8, possono predisporre appositi piani di miglioramento acustico, al fine di conseguire i valori di qualità determinati, ai sensi art. 2, comma 1, lett. h) della l. 447/1995, dall'art. 7 del DPCM 14 novembre 1997.

2. Il Comune trasmette il piano di miglioramento acustico approvato alla Provincia competente ed alla Giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'art. 11.

Art. 10 (Esercizio dei poteri sostitutivi regionali)

1. Qualora i Comuni non provvedano all'adozione del piano di classificazione acustica ai sensi degli articoli 4 e 5, la Regione, provvede in via sostitutiva, nelle forme e con le modalità disciplinate dall'art. 6 della legge regionale n. 88/98 "Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione rifiuti, risorse idriche e difesa suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche viabilità e trasporti conferiti alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

2. La Regione provvede analogamente a quanto previsto dal comma 1, qualora il Comune non adotti, ai sensi dell'art. 8, il piano di risanamento acustico.

3. La Giunta regionale provvede nei casi di cui ai commi 1 e 2 entro 12 mesi dalla scadenza del termine indicato dalla diffida di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 88/98.

Art. 11 (Programma regionale di intervento finanziario)

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sulla base dei piani comunali di risanamento acustico e delle altre proposte pervenute, approva un programma triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

2. La Regione può inoltre disporre la concessione di contributi finalizzati all'esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio e provinciali di monitoraggio dell'inquinamento acustico. Ai fini dell'assegnazione dei contributi è data, in ogni caso, priorità :

a) ai Comuni che abbiano adottato il piano di risanamento acustico;

b) ai Comuni che abbiano adottato, ai sensi dell'art. 9, il piano di miglioramento acustico.

Art. 12 (Disposizioni in materia di impatto acustico)

1. I Comuni devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della l. 447/1995, ed a corredo degli stessi, apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge.

2. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico sono definiti, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono definiti altresì i criteri tecnici per la redazione della relazione previsionale di clima acustico. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, l.

447/1995, sono tenuti a produrre tale relazione, con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. 447/1995 i soggetti richiedenti il rilascio:

a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);

c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma 4, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto di iniziativa.

6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), l. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Art. 13 (Piani aziendali di risanamento acustico)

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare, al Comune competente, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione.

2. Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal Comune e dall'ARPAT

3. Al piano aziendale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale l'impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente, ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

4. Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1

marzo 1991, non in contrasto con le norme della presente legge e conformi ai criteri regionali determinati ai sensi dell'art. 2, ma inadeguati rispetto ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi entro un congruo termine indicato dal Comune.

5. Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento di cui al presente articolo, sono comunque tenute, entro il termine di cui al comma 1, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dal piano comunale di classificazione acustica.

Art. 14 (Controlli)

1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall'art. 14, comma 2, l. 447/1995, avvalendosi per le rispettive competenze dell'ARPAT e delle Aziende USL.

2. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 5, i controlli relativi devono essere eseguiti entro i termini previsti ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza e di controllo relative ad ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni, sono esercitate dalle Province, che a tal fine utilizzano le strutture dell'ARPAT, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 14 della l. 447/1995.

Art. 15 (Compiti dell'ARPAT)

1. L'ARPAT, nell'ambito delle attività di rilevamento e controllo in materia di tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico, provvede:

a) a trasmettere tutti i dati alle Amministrazioni interessate ed alle Aziende USL competenti per territorio;

b) ad inviare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle attività svolte ed il quadro conoscitivo del clima acustico rilevato;

c) a segnalare tempestivamente, oltre che al Comune, anche alle Province ed alla Giunta regionale, la presenza di condizioni che determinano l'obbligo di predisposizione, ai sensi dell'art. 8, del piano comunale di risanamento acustico;

d) a trasmettere alle Autorità competenti all'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 9 della l. 447/1995, le relative segnalazioni.

2. Le Aziende USL, nell'ambito delle proprie competenze, possono richiedere all'ARPAT specifiche attività di rilevamento e controllo, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 della LR 66/1995.

Art. 16 (Tecnico competente)

1. La figura professionale competente allo svolgimento delle attività tecnicamente rilevanti previste

dalla presente legge, è esclusivamente quella delineata ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 ed 8, della l. 447/1995.

2. L'esercizio dell'attività di tecnico acustico è subordinato alla presentazione alla Provincia competente, di apposita domanda, nelle forme e con le modalità a tal fine previste con specifico provvedimento.

3. La Provincia organizza, avvalendosi dell'ARPAT, iniziative di formazione ed aggiornamento in materia di acustica ambientale, da attuarsi in conformità con le norme statali e regionali vigenti.

4. Al fine di consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività ai soggetti in possesso dei titoli di studio previsti in base alle norme di cui al comma 1, per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente, all'attività utile è equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con altro tecnico competente già riconosciuto, oppure alle dipendenze delle apposite strutture pubbliche operanti nel settore.

Art. 17 (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dall'art. 6, comma 1, lett. h), della l. 447/1995, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000; alla stessa sanzione soggiace il titolare dell'autorizzazione comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal Comune in conformità con gli indirizzi regionali.

2. Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000 le imprese che abbiano omissso di presentare, entro il termine previsto dall'art. 13, comma 1, il relativo piano di risanamento.

3. Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dall'art. 13, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

4. Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma 1, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

5. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dai commi 2 e 3, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché quelle previste dalla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) e dalla legge regionale 10 aprile

1997, n. 27 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

Art. 18 (Abrogazione di leggi)

1. È abrogata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 5 agosto 1993, n. 48 (Procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al DPCM 1 marzo 1991 per l'adeguamento dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno); è altresì abrogata la legge regionale 18 ottobre 1993, n. 75 (modifica della LR 5.9.1993 "procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al DPCM 1 marzo 1991 per l'adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno").

Art. 19 (Integrazione all'art. 40 della LR 16 gennaio 1995, n. 5)

1. All'art. 40, comma 2, lett. f) della legge regionale n. 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente alinea: "varianti per la localizzazione di aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 89/98" Norme in materia di inquinamento acustico".

L.R. 11 agosto 1999, n 49. - Norme in materia di programmazione regionale.

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge stabilisce le finalità della programmazione regionale e ne dichiara i principi e i criteri; definisce il sistema generale degli atti e dei procedimenti di programmazione; disciplina i relativi processi decisionali, le modalità del concorso degli enti locali, la partecipazione delle formazioni sociali; individua strumenti e modalità per l'attuazione, la verifica e l'implementazione degli atti di programmazione.

Art. 2 (Finalità della programmazione)

1. La programmazione regionale si propone:

a) di assicurare la coerenza delle azioni di governo, l'integrazione delle politiche settoriali, il coordinamento territoriale e fattoriale degli interventi; b) di favorire il concorso dei soggetti pubblici e la partecipazione dei privati nella scelta degli obiettivi di sviluppo, della definizione delle strategie di intervento, nell'attuazione delle conseguenti politiche; c) di garantire la trasparenza delle decisioni, i diritti dei singoli cittadini, la certezza degli obblighi e delle facoltà nei rapporti tra soggetti pubblici e privati; d) di ordinare i processi decisionali e le attività strumentali della Regione; e) di realizzare il pieno sviluppo della per-

sona secondo il principio delle pari opportunità tra gli individui, uomini e donne.

Art. 3 (Principi generali e criteri guida)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, la programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:

- sostenibilità, come fondamento e criterio di interpretazione della qualità dello sviluppo; - coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti nel programma regionale di sviluppo; - sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi; - coesione istituzionale, come metodo di superamento del diverso grado di funzionalità dei soggetti istituzionali alla cui azione è condizionata l'efficacia delle politiche; - concertazione tra gli operatori istituzionali e con gli operatori economici e sociali, come metodo per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, l'integrazione delle risorse e le innovazioni di sistema; - corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati; - concentrazione tematica e finanziaria alle scale territoriali adeguate.

2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo a riferimento i sistemi definiti dal piano di indirizzo territoriale e i sistemi economici locali, individuati come dimensione minima di attuazione e verifica degli interventi funzionali alle politiche di sviluppo.

Art. 4 (Raccordi istituzionali)

1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell'Unione Europea, perseguendone gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze.

2. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale, disciplinati dalla presente legge, assicurano la coerenza anche formale con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell'Unione Europea.

3. Il coordinamento con gli obiettivi dell'Unione Europea è attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina comunitaria.

4. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale è attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale.

5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali.

6. Gli atti della programmazione regionale indirizzano l'azione degli enti locali, ai fini del coordinato impiego delle risorse finanziarie.

Art. 5 (Strumenti della programmazione)

1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante:

a) il programma regionale di sviluppo, che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento; b) il documento di programmazione economica e finanziaria, che specifica gli obiettivi a breve termine indicando le principali destinazioni delle risorse; c) le leggi e gli atti normativi che istituiscono le politiche di sviluppo e ne determinano gli strumenti d'intervento; d) i bilanci, che quantificano le risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di spesa; e) i piani e programmi regionali, che precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea; f) i programmi locali di sviluppo e gli altri atti di programmazione locale, che selezionano i progetti e definiscono gli interventi da realizzare integrando le risorse locali e regionali.

2. Gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi attuativi della programmazione sono definiti a seguito di concertazione con le istituzioni locali e con le formazioni sociali secondo la disciplina della presente legge.

Art. 6 (Programma regionale di sviluppo)

1. Il programma regionale di sviluppo (P.R.S.) è l'atto fondamentale di indirizzo dell'attività di governo della Regione.

2. Il P.R.S. definisce:

a) il contesto strutturale, con l'analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale; b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale e determinano le priorità generali dell'azione di governo; c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e le politiche da attuare per realizzarli.

Art. 7 (Procedimento di formazione)

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dal suo insediamento, all'inizio della legislatura, adotta il progetto di programma regionale di sviluppo e lo trasmette al Consiglio regionale.

2. Il programma regionale di sviluppo è approvato con risoluzione del Consiglio regionale ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8 (Durata)

1. Il programma regionale di sviluppo ha validità per l'intera legislatura e può essere soggetto a modifica o a nuova elaborazione qualora la Giunta regionale valuti, in base all'analisi della situazione economica, so-

ziale e ambientale della Regione, che si rende necessaria una revisione delle opzioni politiche.

2. Il programma regionale di sviluppo è implementato e aggiornato annualmente ai sensi del successivo articolo.

Art. 9 (Documento di programmazione economica e finanziaria)

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.) è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale.

2. Il D.P.E.F. ha come contenuti:

a) l'analisi sintetica della congiuntura economica, della situazione istituzionale e sociale e dello stato dell'ambiente e della salute nella regione; b) l'esposizione e la valutazione dell'avanzamento e dei risultati dei piani e programmi regionali, riferite all'anno precedente; c) lo stato previsionale delle entrate, con indicazione di quelle a destinazione vincolata; d) il quadro delle risorse e degli interventi attivabili nella regione da parte delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici; e) il prospetto delle spese non manovrabili, in quanto obbligatorie per legge o ad altro titolo; f) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità, con riferimento a ciascuna strategia di intervento del programma regionale di sviluppo e ad eventuali investimenti straordinari; g) le eventuali manovre finanziarie, con particolare riferimento al regime tributario, all'accensione di mutui, all'emissione di obbligazioni, alle alienazioni immobiliari, alle operazioni di finanza innovativa; h) l'indicazione degli strumenti di programmazione, anche negoziata, da attivare, aggiornare e implementare; i) le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le diverse strategie di intervento.

3. La Giunta regionale adotta il D.P.E.F. e lo trasmette al Consiglio regionale contemporaneamente alla proposta di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

4. L'atto è approvato con risoluzione del Consiglio regionale ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10 (Piani e programmi regionali di attuazione)

1. Le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo e specificate dai documenti di programmazione economica e finanziaria sono attuate tramite piani o programmi, aventi carattere settoriale o intersettoriale, che di norma fanno riferimento a leggi di spesa. I relativi modelli analitici sono deliberati dalla Giunta regionale.

2. I piani e i programmi possono prevedere interventi raccordati alle scelte di sviluppo delle comunità locali o direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale.

3. I piani e i programmi dispongono di norma per periodi corrispondenti a quelli del programma regionale di sviluppo e possono essere ridefiniti, aggiornati o implementati in conformità agli indirizzi del D.P.E.F.

4. I finanziamenti disposti a sostegno dello sviluppo locale hanno natura di contributo e implicano di norma la compartecipazione dei soggetti destinatari, nelle misure stabilite dai relativi piani o programmi.

5. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute negli atti di cui ai commi precedenti, ove non già previste nel piano di indirizzo territoriale, sono adottate contestualmente alla variante di questo e acquistano efficacia con la sua approvazione.

6. Gli atti regionali di pianificazione territoriale prevalgono comunque, relativamente alla disciplina sull'uso del territorio, sugli altri atti del procedimento di programmazione.

7. I piani e i programmi di cui al presente articolo sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Art. 11 (Raccordo con la programmazione locale)

1. I piani e i programmi di cui al precedente articolo, con esclusione di quelli direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale, prevedono di norma, in rapporto agli ambiti territoriali interessati, che gli interventi per la realizzazione degli obiettivi da essi stabiliti e la conseguente utilizzazione delle risorse finanziarie siano determinati a livello locale con atti di programmazione individuati dagli stessi piani o programmi regionali.

2. Gli atti di programmazione locale sono approvati dai Comuni, Comunità montane o Province, anche di concerto tra loro, secondo quanto previsto dal rispettivo piano o programma regionale, tenuto conto delle competenze amministrative degli enti. Con l'approvazione essi acquistano piena efficacia e sono immediatamente operativi.

3. Gli atti di programmazione locale di cui al presente articolo sono soggetti a verifica da parte della Giunta regionale, qualora comportino l'erogazione di finanziamenti regionali o l'attivazione di competenze amministrative di cui sia titolare la Regione. Le relative modalità sono stabilite dagli atti regionali che dispongono i finanziamenti e sulla cui base sono attivate le competenze amministrative.

4. La verifica di cui al comma precedente ha ad oggetto la conformità degli atti di programmazione locale agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale.

Art. 12 (Programmi locali di sviluppo)

1. La Regione incentiva la formazione di programmi locali di sviluppo sostenibile e favorisce, con i piani e i programmi regionali, l'attuazione degli interventi da essi previsti.

2. I programmi locali di sviluppo sono promossi - autonomamente o su iniziativa dei comuni, delle autonomie funzionali o delle parti sociali - coordinati e formalizzati dalle Province. Ad essi è data attuazione anche mediante accordi di programma, patti territoriali e altri istituti negoziali o convenzionali.

3. I programmi locali di sviluppo, finalizzati allo sviluppo complessivo dei sistemi locali secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, sono strumenti di programmazione integrata, nell'ambito territoriale cui si riferiscono, degli interventi e dei progetti di investimento relativi alle infrastrutture, alle opere pubbliche, alla protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, al sostegno e allo sviluppo dell'economia, alla promozione e all'incremento del lavoro e dell'occupazione in tutte le sue forme.

4. I programmi locali di sviluppo realizzano, alla scala territoriale appropriata in relazione agli obiettivi perseguiti e alla natura degli interventi, il coordinamento programmatico dei progetti di investimento degli enti locali e il loro ordinamento secondo criteri di priorità e di fattibilità; definiscono le modalità di raccordo operativo tra i servizi degli enti locali e quelli offerti da altri soggetti pubblici e privati; garantiscono e valorizzano il concorso delle imprese e degli altri soggetti pubblici e privati alla individuazione, selezione e attuazione degli obiettivi di sviluppo, anche sostenendo specifici progetti di investimento.

Art. 13 (Piani di sviluppo delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane predispongono, ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, un piano pluriennale di sviluppo socio-economico del proprio territorio.

2. Il piano:

a) definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi programmatici dell'ente; b) individua gli strumenti, le opere e gli interventi idonei a realizzare gli obiettivi, compresi i progetti per i quali è richiesto il finanziamento della Provincia sul fondo regionale per la montagna, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95.

3. Il piano è aggiornato annualmente, relativamente ai contenuti di cui al precedente comma, lett. b).

4. Il piano pluriennale e i suoi aggiornamenti annuali sono adottati dall'assemblea della Comunità montana contestualmente agli atti di bilancio e sono trasmessi alla Provincia territorialmente competente.

5. Il Consiglio provinciale, entro quaranta giorni dalla data di ricevimento degli atti, approva il piano o il suo aggiornamento annuale, ovvero, qualora risultino contrasti con gli atti di programmazione della Regione o della Provincia, lo rinvia con osservazioni, fissando il termine per l'adeguamento e il conseguente nuovo esame ai fini dell'approvazione.

Art. 14 (Atti rilevanti per la programmazione regionale)

1. Gli atti della programmazione locale di cui ai precedenti artt. 11, 12 e 13 sono rilevanti per la programmazione regionale, ai sensi dell'art. 3, settimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

2. Sono altresì rilevanti per la programmazione regionale i seguenti atti degli enti locali:

a) le relazioni previsionali e programmatiche di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; b) i piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5; c) gli atti di programmazione negoziata con operatori pubblici e privati; d) le agende 21 locali e gli atti che individuano obiettivi e interventi nel processo di loro definizione; e) gli altri atti espressamente definiti rilevanti, ai suddetti fini, dalla legge regionale.

3. I criteri per la comunicazione alla Regione degli atti di cui al precedente comma sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti disposizioni, dalla Giunta regionale d'intesa con le associazioni regionali degli enti locali.

4. Ai fini della razionalizzazione dei reciproci flussi informativi, la Giunta regionale e le associazioni regionali degli enti locali possono convenire l'integrazione degli schemi tipo delle relazioni previsionali e programmatiche con ulteriori informazioni funzionali alle esigenze della programmazione regionale.

Art. 15 (Concorso istituzionale e partecipazione sociale)

1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione dei soggetti economici e sociali agli atti della programmazione regionale si realizza tramite procedure di consultazione e di concertazione, ai sensi dello Statuto e della presente legge.

2. Le procedure di consultazione sono finalizzate alla raccolta di pareri e di autonomi apporti propositivi nel processo di formazione degli atti di programmazione.

3. Le procedure di concertazione sono finalizzate alla individuazione e determinazione, tra la Giunta regionale e i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati, degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione, mediante la ricerca di reciproche convergenze, cui contribuiscono autonomamente e paritariamente tutti i soggetti coinvolti.

4. La concertazione informa l'intero processo di programmazione ed è promossa necessariamente, oltre che sulla proposta di bilancio regionale, sugli atti di cui agli artt. 6, 9, 10. Essa si svolge tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali e le parti sociali rappresentative delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori dipendenti e delle associazioni cooperative che vi si impegnano mediante la sottoscrizione di un accordo preliminare sugli obiettivi e sulle regole secondo i principi della presente legge. La concertazione

può essere estesa, in relazione a specifici temi, ad altri soggetti direttamente interessati.

5. La concertazione è attivata dalla Giunta regionale nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente o, in relazione all'oggetto della concertazione, di parte di essi e si conclude entro un termine predeterminato, compatibile con l'adozione degli atti da parte degli organi competenti.

6. La Giunta regionale assicura il coordinamento tra i procedimenti di concertazione istituzionale e sociale, anche mediante l'unificazione dei procedimenti stessi, o di loro fasi, in accordo con i soggetti interessati.

7. Il concorso alla programmazione regionale, da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti, può anche derivare, in altri casi o all'interno dei procedimenti di concertazione, da atti di programmazione negoziata sottoscritti con la Giunta regionale.

8. Le Province, i Comuni e le Comunità montane osservano, per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, procedure analoghe a quelle previste dal presente articolo.

Art. 16 (Monitoraggio e valutazione)

1. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di efficacia del programma regionale di sviluppo e l'attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio, le cui risultanze sono esaminate, con periodicità concordate, con i soggetti della concertazione.

2. La Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, definisce il sistema integrato di monitoraggio degli atti della programmazione regionale e locale.

3. Il monitoraggio è attivato previa analisi di fattibilità ed è funzionale alle valutazioni di efficienza e di efficacia, i cui parametri fanno parte integrante dei piani e programmi e ne accompagnano l'attuazione come fattori essenziali della loro qualità. Ai fini delle analisi valutative, i piani e programmi evidenziano le attività, le scadenze temporali, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia, secondo gli appositi modelli analitici deliberati dalla Giunta regionale.

Art. 17 (Sistema informativo)

1. La Giunta regionale delibera le direttive per l'organizzazione del sistema informativo della programmazione nell'ambito del sistema informativo regionale, stabilendone i criteri di accessibilità e di interconnessione con i corrispondenti sistemi dello Stato, degli enti locali, dell'Unione Europea.

Art. 18 (Bilanci regionali)

1. I bilanci della Regione sono redatti in conformità alle indicazioni del programma regionale di sviluppo, dei documenti di programmazione economica e finanziaria, degli altri atti della programmazione regionale

e dispongono le risorse finanziarie per l'attuazione delle relative determinazioni.

Art. 19 (Norme finali e abrogazioni)

1. La Regione adegua le proprie leggi, per le parti che prevedono strumenti e procedimenti di programmazione, ai principi di cui alla presente legge.

2. La legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'eccezione del comma 6 dell'art. 4 della stessa legge che rimane in vigore fino al 31 dicembre 1999.

L.R. 14 ottobre 1999, n. 52 - Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie – Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico – Disciplina del contributo di concessione – Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69.

Articolo 1 - Contenuti e finalità

1. La presente legge:

- a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia in applicazione della legge 28 gennaio 1977 n.10 (Norme per la edificabilità dei suoli), definendo i procedimenti per ottenere la concessione stessa;
- b) disciplina le modalità di attestazione della conformità con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela delle altre opere ed interventi non soggetti alla concessione di cui alla lettera a);
- c) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette al rischio sismico in applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);
- d) disciplina i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione da corrispondere al Comune;
- e) definisce, secondo i principi contenuti nel titolo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi;
- f) detta norme per la riunificazione dei parametri urbanistici ed edilizi.

2. La presente legge è finalizzata all'applicazione dei principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al perseguimento conte-

stuale del servizio al singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

Titolo I - Disciplina degli atti

Articolo 2 - Tipologia degli atti

1. Sono soggette a concessione edilizia del Comune, con le procedure di cui all'articolo 7, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'articolo 3.
2. Sono soggette ad attestazione di conformità con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela le opere e gli interventi di cui all'articolo 4. L'attestazione di conformità è effettuata:
 - a) mediante il rilascio dell'autorizzazione del Comune con il procedimento di cui all'articolo 8;
 - b) mediante la denuncia di inizio dell'attività disciplinata dall'articolo 9.

Articolo 3 – Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia

1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche soggette a concessione edilizia, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:
 - a) gli interventi di nuova edificazione;
 - b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune;
 - c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
 - e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
 - f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
2. Per le opere pubbliche dei Comuni, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dalla legge L. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti della concessione edilizia. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque

denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

Articolo 4 - Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità

1. Sono sottoposti ad attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali:
 - a) gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, qualora siano specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di cui all'articolo 29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3;
 - b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
 - c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta;
 - d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all'aperto o interrati;
 - e) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994, n.39;
 - f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
 - g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso.
2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformità i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili ;
 - b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;

- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei a l'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:
- 1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
 - 2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
 - 3) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse pertinenti, il rialzamento del sottotetto, ove ciò non sia escluso dagli strumenti urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari;
- e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
3. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una esplicita attestazione del consiglio comunale da rendersi in sede di approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere della Commissione edilizia se istituita, ovvero dell'ufficio competente in materia.
4. Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività, salvo quanto previsto al comma 5.
5. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune ove sussista anche una sola delle seguenti condizioni:
- a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico);
 - b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali);
 - c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
 - d) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art. 1bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al Titolo II Capo II della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per l'assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo);
 - e) gli immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e le opere e gli interventi comportino modifiche della sagoma e dei prospetti o modifichino la destinazione d'uso;
 - f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente previsto, in attuazione della presente legge, dagli strumenti urbanistici comunali, ancorché soltanto adottati, con riferimento ad immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere a), b), c) ed e), siano giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico.

Articolo 5 - Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore

1. I progetti degli interventi relativi ad immobili classificati come soggetti a restauro o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali, devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e quelli di manutenzione straordinaria relativi a immobili od a parti di immobili sottoposti alla disciplina delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991 n. 394, o siti nelle zone classificate A ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o comunque classificati come soggetti a restauro o definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali, sono realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Titolo II – Disciplina dei procedimenti

Articolo 6 – Ambito di applicazione

1. Ai fini della concessione edilizia o dell'attestazione di conformità, il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri previsti dalla legislazione vigente.
2. Non può essere prescritta all'interessato la preventiva acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza del Comune stesso.
3. La completezza formale della domanda di concessione o di autorizzazione ovvero della denuncia di inizio dell'attività è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione; qualora la domanda o la denuncia risulti incompleta o non conforme alle norme di cui al primo comma, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all'interessato, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità.
4. L'acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati essenziali per la valutazione del progetto, è a carico del Comune nei termini temporali del procedimento anche mediante la convocazione di apposita conferenza dei servizi.
5. Sono fatte salve le procedure indicate dal D.P.R 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59) per le opere dallo stesso disciplinate.

Articolo 7 – Procedure per il rilascio della concessione

1. La concessione edilizia è data al proprietario o a chi ne abbia titolo.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia è comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.
3. L'esame delle domande risultate formalmente complete a norma dell'articolo 6 si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.
4. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa ai sensi dell'art. 6, comma 3, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri necessari, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico – giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conseguenza formula una motivata proposta all'autorità preposta all'emanazione del provvedimento conclusivo.
5. Qualora i pareri necessari non siano stati resi entro il termine di cui al comma 4, si prescinde da essi.
6. Il provvedimento definitivo è rilasciato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.
7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, l'interessato può inoltrare istanza al difensore civico comunale, ove costituito, ovvero al difensore civico regionale, il quale nomina, entro i quindici giorni successivi, un commissario "ad acta" che nel termine di sessanta giorni adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia.
9. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente articolo sono a carico del comune.
10. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le medesime disposizioni previste per il rilascio delle concessioni. Per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39 sussiste esclusivamente l'obbligo del progetto dell'opera così come effettivamente realizzata contestualmente agli adempimenti di cui all'articolo 11.
11. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (At-

tuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), l'efficacia della concessione edilizia è sospesa fino alla trasmissione all'AUSL competente della notifica preliminare, ai sensi dell'art.11 dello stesso decreto legislativo. La notifica, oltre a contenere quanto disposto dall'Allegato III al d.lgs 494/1996, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto legislativo.

Articolo 8 – Procedure per il rilascio dell'autorizzazione edilizia

1. L'autorizzazione edilizia è rilasciata al proprietario o a chi ne abbia titolo.
2. All'autorizzazione si applicano le procedure previste per la concessione edilizia di cui all'articolo 7.

Articolo 9 – Procedura per la denuncia di inizio dell'attività

1. Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dell'inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie. In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell'art.6, comma 3, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
2. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del d.lgs. 494/1996, nella denuncia è contenuto l'impegno a comunicare al comune l'avvenuta trasmissione all'AUSL della notifica preliminare di cui all'art. 11 dello stesso decreto legislativo, attestante anche la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 del d.lgs. 494/1996. L'inosservanza di detti obblighi impedisce l'inizio dei lavori.
3. Nel caso di varianti in corso d'opera la denuncia è integrata a cura dell'interessato con la descrizione delle variazioni apportate al progetto depositato; all'integrazione della denuncia si applicano le medesime disposizioni previste per la stessa denuncia. Per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39, sussiste esclusivamente l'obbligo di cui all'articolo 7, comma 10.

4. La denuncia di inizio dell'attività consente l'esecuzione dei relativi lavori entro il termine massimo di tre anni.
5. Ai fini della dichiarazione asseverata di cui al comma 1 e delle integrazioni di cui al comma 2, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Il Comune, qualora entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non attuare le trasformazioni previste, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza.
6. L'esecuzione delle opere subordinate a denuncia di inizio dell'attività è sottoposta, ove non disposto diversamente dalla presente legge, alla disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia.

Articolo 10 – Commissione edilizia - Norma di raccordo con la legge regionale 2 novembre 1979, n.52

1. Ai sensi della legge L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 41, comma 1, il Comune può deliberare di istituire la Commissione edilizia, determinando inoltre, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), i casi in cui la commissione non deve essere sentita nel procedimento di rilascio della concessione edilizia.
2. Se il comune non istituisce la Commissione edilizia, le funzioni attribuite alla Commissione edilizia integrata dalla legge regionale 2 novembre 1979, n.52 (Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali) sono svolte da un collegio composto dai tre membri nominati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della stessa legge. Il parere del collegio, espresso a maggioranza, deve recare menzione dei voti espressi e delle relative motivazioni. I compensi ai membri del collegio sono determinati dal Comune in conformità con gli altri organismi di consulenza tecnica comunali.

Articolo 11 – Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive

1. Ad ultimazione dei lavori, un professionista abilitato certifica la conformità dell'opera al progetto presentato, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, quarto comma.
2. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:
 - a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli edifici;
 - b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso.
3. Una volta ultimati i lavori, nei casi previsti dal comma 2, l'agibilità o abitabilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con il progetto e con le norme igienico-sanitarie. L'abitabilità o l'agibilità decorrono dalla data in cui perviene al comune l'attestazione.
4. Entro 180 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Comune, tramite l'AUSL, può disporre ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di abitabilità e agibilità delle costruzioni; a tal fine le amministrazioni comunali attivano un sistema di informazione periodica che consenta all'AUSL di svolgere compiutamente le proprie competenze.
5. Per l'inizio di esercizio di un'attività produttiva resta fermo quanto previsto dall'articolo 48 del DPR n. 303 del 1956 e dall'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie, nel rispetto delle procedure disciplinate dal DPR 447/1998. L'interessato, attraverso il Comune, ovvero attraverso lo sportello unico istituito ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), può richiedere alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi all'avvio dei procedimenti di cui al presente titolo.

Titolo III – Attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative relative alle costruzioni con particolari strutture e disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico

Articolo 12 – Attribuzione ai comuni delle funzioni relative alle costruzioni di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n.64

1. Le disposizioni di cui al presente titolo costituiscono applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), relativamente alla disciplina dell'attività edilizia nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge nonché della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).
2. Le funzioni attribuite agli uffici tecnici regionali in base alle leggi 1086/1971 e 64/1974, sono attribuite ai comuni competenti per territorio a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 13.
3. Sono inoltre attribuite ai comuni, a far data dallo stesso termine, le funzioni del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 25 della legge 64/1974. Tali funzioni sono esercitate previo parere degli uffici tecnici regionali competenti.
4. Gli uffici tecnici regionali restano competenti per le funzioni tecniche relative ai controlli di cui all'articolo 16 e in attuazione della legge 64/1974.

Articolo 13 - Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, apposite Istruzioni Tecniche per i controlli di cui all'art. 16, al fine di disciplinare in particolare:
 - a) la dimensione del campione ai fini del controllo dei progetti depositati e delle relative opere, nonché i criteri e la frequenza del sorteggio, che potrà essere articolato, sulla base delle valutazioni del rischio sismico, anche a livello comunale ai fini della prevenzione dei danni da terremoto;
 - b) le modalità di controllo per l'accertamento di merito dei progetti sottoposti a controllo ivi compresi i controlli sulle opere in corso;

- c) il contenuto ed i requisiti di completezza degli elaborati progettuali, per i diversi tipi di intervento, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa statale vigente;
- d) le modalità per la presentazione dei progetti;
- e) i criteri e le procedure per la redazione e la tenuta del giornale dei lavori di cui al comma 1 dell'articolo 15.

Articolo 14 - Elaborati progettuali e deposito dei progetti

1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente titolo il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione nella quale il progettista assevera che:
 - a) il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui alla legge 64/1974, comprensive dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 1 e 3 della citata legge;
 - b) nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il progetto risulta classificato di adeguamento ovvero di miglioramento in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche di cui all'articolo 3 della legge 64/1974;
 - c) gli elaborati progettuali possiedono i requisiti di completezza di cui all'articolo 17 della legge 64/1974, come specificati dalle Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 13 della presente legge;
 - d) sono state rispettate le speciali prescrizioni concernenti le strutture, eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, relative alla fattibilità degli interventi.

Il progettista, attraverso la dichiarazione, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità.
2. Il progetto e la dichiarazione di cui al comma 1 sono depositati presso il Comune:
 - a) contestualmente alla domanda della concessione edilizia di cui all'articolo 7, o dell'autorizzazione edilizia di cui all'articolo 8, nelle aree per le quali non sia stata approvata la carta della fattibilità, ovvero nelle aree classificate di fattibilità 3 o 4;
 - b) prima del ritiro della concessione o dell'autorizzazione edilizia nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera a);
 - c) contestualmente alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9.
3. Nell'attestazione di avvenuto deposito il comune certifica anche il rispetto dell'adempimento di cui al presente articolo.
4. Le varianti, ancorché in corso d'opera, che rispetto al progetto originario modificano sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura, sono

subordinate ad un nuovo deposito prima dell'inizio dei relativi lavori.

5. Per l'inizio dei lavori non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 64/1974.

Articolo 15 - Realizzazione dei lavori

1. Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, devono essere conservati gli atti restituiti con vidimazione del Comune, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori nonché un apposito giornale dei lavori stessi.
2. Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che debbono essere sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile il direttore dei lavori che è altresì tenuto a visitare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
3. Il direttore dei lavori, il costruttore e il committente, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera realizzata al progetto nonché alle sue eventuali varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati.
4. A lavori ultimati è redatta dal direttore dei lavori, in duplice copia, la relazione finale prevista dall'articolo 6 della legge 1086/1971, anche nel caso in cui siano state impiegate strutture diverse da quelle in conglomerato cementizio armato o in metallo.
5. Detta relazione è depositata, entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, presso il Comune che ne restituisce copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
6. Per le opere in conglomerato cementizio armato a struttura metallica, la denuncia dei lavori e la presentazione dei relativi progetti nei modi e nei termini della presente legge, sono valide anche agli effetti dell'articolo 4 della legge 1086/1971.

Articolo 16 – Controlli e collaudi

1. I controlli sono effettuati a campione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla deliberazione consiliare di cui all'art. 13, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e dall'art. 17, secondo comma.
2. I controlli possono essere motivatamente estesi a progetti non rientranti nel campione, in ragione della loro rilevanza ai fini della sicurezza.
3. Il collaudatore attesta, ai sensi della normativa vigente, la conformità del progetto e dell'opera alle prescrizioni antisismiche di cui alla legge 64/1974 e alle prescrizioni relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso

ed a struttura metallica di cui alla legge 1086/1971.

4. Per le opere di cui al presente titolo, il collaudatore rilascia inoltre la certificazione di conformità di cui all'art. 11, comma 1, e la certificazione di abitabilità o agibilità di cui all'art. 11, comma 3, fermi restando i controlli di cui al quarto comma del medesimo articolo.

Articolo 17 - Rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria in zone soggette al rischio sismico

1. Ai fini dell'accertamento di conformità per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria di cui all'articolo 13 della legge 47/1985, gli adempimenti previsti dalle leggi 1086/1971 e 64/1974, si intendono assolti tramite il deposito della certificazione, da parte del progettista, del rispetto di tutte le prescrizioni recate dalle leggi suddette, nonché dal certificato di collaudo ove richiesto ai sensi della normativa vigente.
2. Le opere di cui al presente articolo sono escluse dal campionamento di cui all'art. 16 e sono tutte obbligatoriamente assoggettate al controllo.
3. Restano ferme le sanzioni previste dalle leggi 1086/1971, 64/1974 e 47/1985.

Titolo IV – Contributi.

Articolo 18 - Contributo relativo alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni edilizie ed alle denunce di inizio dell'attività

1. La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art.20, comma 5, l'autorizzazione o la denuncia di inizio dell'attività comportano la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione.

Articolo 19 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione

1. Fatti salvi i casi di gratuità previsti dalla presente legge, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a concessione, o ad autorizzazione, o a denuncia di inizio dell'attività, che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:
 - a) aumento delle superfici utili degli edifici;

b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;

c) aumento del numero di unità immobiliari.

2. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'articolo 4 della legge 29 febbraio 1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167), modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici nonché alle opere di infrastrutturazione generale comunque a carico del Comune.
3. Il Consiglio regionale definisce con apposito atto le opere di urbanizzazione secondaria, che facciano carico a soggetti diversi dal Comune per le quali possa essere concesso il contributo utilizzando le somme percepite per le stesse ed i criteri per la loro erogazione.
4. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, si applicano le tabelle allegate alla presente legge.
5. La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni dette tabelle.
6. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al comma 5, si applicano annualmente le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, determinate dall'ISTAT, per il mese di novembre sul corrispondente mese dell'anno precedente.
7. Gli aggiornamenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano senza ulteriori atti alle richieste ed alle dichiarazioni presentate successivamente al 1 gennaio dell'anno seguente.

Art. 20 - Determinazione del costo di costruzione

1. Il costo di costruzione di cui all'articolo 18, comma 1, per i nuovi edifici è determinato ogni cinque anni dalla Giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).
2. Con gli stessi provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione del-

l'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. Il contributo afferente alla concessione comprende una quota del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, sulla base di quanto, indicato nell'apposita tabella allegata.
5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, il Comune, ai sensi dell'art. 61, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), può determinare costi di costruzione come quota percentuale di quello delle nuove costruzioni, in relazione alla entità degli interventi stessi, così come individuati dal Comune stesso in base ai progetti presentati.

Articolo 21 - Edilizia convenzionata

1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui all'articolo 18 è ridotto alla sola quota di cui all'articolo 19 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune ai sensi dell'art. 7 della legge 10/1977, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati nel rispetto della convenzione tipo prevista dall'articolo 22.
2. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al primo comma; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.
3. Le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di convenzione tipo, deliberato dal Consiglio comunale, contenente gli elementi di cui all'articolo 22.
4. Può tenere luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.
5. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.

Articolo 22 - Convenzione tipo

1. Il Consiglio regionale stabilisce, ai fini della convenzione prevista dal comma 2, criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per

cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 20.

2. Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 21, la Giunta regionale approva, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione consiliare indicata nel comma 1, una convenzione tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo, in ordine essenzialmente:
 - a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
 - b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma 1, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
 - c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
 - d) alla durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

Articolo 23 – Concessione, autorizzazione e denuncia d'inizio dell'attività a titolo gratuito

1. Il contributo di cui all'articolo 18 non è dovuto nei casi previsti dall'art. 9 della legge 10/1977.
2. È data facoltà al Comune di disciplinare, nel proprio regolamento edilizio, le caratteristiche di "edificio unifamiliare", sulla base di criteri di abitabilità di un nucleo familiare medio, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, lett. d), della legge 10/1977.
3. Il Comune può motivatamente prevedere, per gli interventi di cui all'art.9, lett. b), della legge 10/1977, l'esonero dal contributo non condizionato alla sottoscrizione della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo.
4. Ai sensi dell'art. 9, lett. a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, l'esonero dal contributo è applicato a tutti gli imprenditori agricoli professionali iscritti

alla prima sezione degli albi provinciali di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6, ancorché diversi dalle persone fisiche.

5. Il contributo di cui all'art. 18 non è dovuto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, come individuate dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1989, n.13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche negli edifici privati), per le esigenze dei disabili, a seguito di certificazione sanitaria in carta libera.

Articolo 24 - Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza

1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 19, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 9 della legge 10/1977, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

Articolo 25 - Versamento del contributo

1. La quota di contributo di cui all'articolo 19 è corrisposta al Comune all'atto del ritiro della concessione o dell'autorizzazione.
2. La quota di contributo di cui all'articolo 20 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.

3. Il contributo dovuto in relazione alla denuncia di inizio dell'attività, calcolato dal progettista abilitato, o la prima rata di esso, è corrisposto al Comune entro i venti giorni successivi alla data della denuncia stessa.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere rateizzati in non più di 6 rate semestrali. Gli obbligati sono tenuti a prestare al Comune idonee garanzie fideiussorie.

Articolo 26 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune

1. Sulla base delle tabelle di cui all'articolo 19, il Comune determina, per le diverse parti del proprio territorio, l'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori:
 - a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel Comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali;
 - b) entità degli interventi, relativi alle opere di urbanizzazione, previsti dai programmi poliennali delle opere pubbliche comunali;
 - c) tipologie degli interventi di recupero;
 - d) destinazioni d'uso;
 - e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.
2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1 danno conto in modo esplicito dell'incidenza dei singoli fattori e non possono determinare variazioni superiori al 70% dei valori medi definiti in base alle tabelle parametriche regionali.
3. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e successive modificazioni, il contributo di cui all'articolo 18 è commisurato alla sola quota di cui all'articolo 19 ed è assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 35, comma 8, lett. a), e comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 865/1971, sono realizzati a titolo gratuito fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per le quali si applica il comma 2 dell'articolo 24. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla cessione dell'area in proprietà o alla concessione in diritto di superficie. Nel costo suddetto è altresì computata l'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smalti-

- mento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza è determinata dal Comune sulla base dei parametri di cui alla apposita tabella allegata alla presente legge e soggetti agli aggiornamenti di cui all'articolo 19.
5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti; in tal caso la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non è più dovuta.
 6. Le autorizzazioni o le denunce di inizio dell'attività per il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, nelle fattispecie e nelle aree individuate dai comuni ai sensi della legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 come modificata dalla presente legge, sono onerose.
 7. Gli oneri di cui al comma 6 non possono in ogni caso superare quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. I Comuni, con gli atti di cui alla l.r. 39/1994 come modificata dalla presente legge, possono individuare fattispecie e zone in cui, al fine di agevolare il riequilibrio funzionale o salvaguardare attività di interesse sociale o culturale, il mutamento di destinazione d'uso avviene a titolo gratuito.
 8. I Comuni, contestualmente al piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni o all'ordinanza transitoria di cui all'articolo 6 della l.r. 39/1994 come modificata dalla presente legge, definiscono mediante apposite tabelle l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione:
 - a) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici;
 - b) alle destinazioni d'uso regolamentate;
 - c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenute nei piani e programmi di attuazione degli strumenti urbanistici.
 9. Al di fuori dei casi di gratuità di cui all'articolo 23, il Comune determina l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 18, quando l'intervento sia relativo a:
 - a) immobili soggetti alla disciplina della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola);
 - b) ogni altro tipo di immobile per il quale il contributo non sia altrimenti determinato.
 10. Ai fini del presente articolo i volumi e le superfici sono calcolati secondo le norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.
 11. A scomputo totale o parziale del contributo, il titolare della concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attività può obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.
 12. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.

Titolo V - Sanzioni

Articolo 27 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 19 e 20 comporta:
 - a) l'aumento del contributo in misura pari al 20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
 - b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
 - c) l'aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.

Articolo 28- Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia.

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione.
2. L'autorità comunale competente, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla 167/1962, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e ri-

forma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), o appartenenti ai beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree di cui alle leggi 1089/1939 e 1497/1939, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorità comunale provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al primo comma, l'autorità comunale ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico - edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla provincia e all'autorità comunale competente, la quale verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Articolo 29 - Opere di amministrazioni statali.

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 28, il sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 28.

Articolo 30 - Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori.

1. Il titolare della concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attività, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché - unitamente al direttore dei lavori - alla concessione, all'autorizzazione o alla denuncia di inizio dell'attività. Essi sono inoltre tenuti al pagamento

delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la mancata conformità, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39, fornendo al Comune contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al comune. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori.

Articolo 31 - Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali

1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche od utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge la demolizione.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo

- di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, l'autorità provinciale competente e al Ministro dei lavori pubblici.
 8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui dell'articolo 28 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 28, l'autorità provinciale competente, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria.
 9. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali, si applicano anche alle opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), eseguite in mancanza dell'attestazione di conformità, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa.
 10. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza, come disciplinati dall'articolo 12, comma 1, e dall'art. 13, comma 1, del d. lgs. 494/1996, fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'organo preposto alla vigilanza ai sensi del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), ordina l'immediata sospensione dei lavori fino all'adempimento.
- delle funzioni di cui all'articolo 5 della L.R. 39/1994, come modificata dalla presente legge.
- b) un aumento del volume con destinazione residenziale in misura superiore:
 - 1) al 5% da 0 a 1000 mc.;
 - 2) al 2% dai successivi 1001 mc.
 - c) un aumento della superficie utile calpestabile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore:
 - 1) al 5% da 0 a 400 mq.;
 - 2) al 2% dai successivi 401 mq.;
 - d) la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore a cm. 30 qualora l'altezza dell'edificio sia stata prescritta in relazione a quella degli altri edifici;
 - e) la riduzione delle distanze minime dell'edificio fissate nella concessione dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10%, ovvero in misura superiore a cm. 20 dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'allineamento dell'edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici;
 - f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attinga a fatti procedurali.
2. Le variazioni concernenti il volume, la superficie e l'altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti di cui alle lett. b), c) e d) del comma 1 ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari.
 3. Resta fermo quanto stabilito al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 47/1985.

Articolo 33 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza attestazione di conformità

Articolo 32 - Determinazione delle variazioni essenziali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 31, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento urbanistico vigente o adottato, oppure dal piano della distribuzione e localizzazione
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, l'autorità comunale competente irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di im-

bili urbani), con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, l'autorità comunale competente richiede alla provincia apposito parere circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi della legge 1497/1939, modificando l'esteriore aspetto dei luoghi, l'autorità comunale competente, salva l'applicazione delle altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.
5. In caso di inerzia, si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'articolo 31.
6. Fatti salvi i casi di gratuità di cui all'articolo 23 e quelli in cui non si provvede alla restituzione in pristino, è comunque dovuto il contributo di cui al titolo III.

Articolo 34 - Opere eseguite senza attestazione di conformità

1. Le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano alle opere soggette ad attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), nonché agli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c).
2. L'esecuzione di opere in assenza dell'attestazione di conformità o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria o di denuncia di inizio dell'attività in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di attestazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale in base alle normative vigenti, la sanzione non è dovuta.

3. Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), eseguiti su immobili vincolati ai sensi della legge 1497/1939, nonché dalle norme urbanistiche vigenti, l'autorità comunale competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire quaranta milioni.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 3 vengano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, l'autorità comunale competente richiede alla provincia apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta, l'autorità comunale competente provvede autonomamente.

Articolo 35 - Annullamento della concessione o dell'autorizzazione

1. In caso di annullamento della concessione o dell'autorizzazione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, l'autorità comunale competente applica una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, valutato dall'ufficio tecnico erariale e comunque in misura non inferiore a lire un milione. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione o dell'autorizzazione.
3. Non è dovuta la restituzione dei contributi già versati al comune.

Articolo 36 - Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione.

1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza dell'autorità comunale competente. Dopo tale termine sono demolite a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità,

l'autorità comunale competente applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere.

3. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione si applicano anche alle opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), eseguite in parziale difformità dall'attestazione di conformità.

Articolo 37 - Accertamento di conformità

1. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza dell'autorità comunale competente di cui all'articolo 31, comma 5, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui all'articolo 36, comma 1, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di attestazione di conformità e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o di attestazione dei conformità è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Alle istanze di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 33 della legge regionale 5/1995.
3. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
4. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria comporta il pagamento del contributo in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità, di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.
5. Per i casi di parziale difformità il contributo di cui al comma 4 è calcolato con riferimento alla parte di opera difforme ovvero nei soli casi di gratuità, nella misura da lire un milione a lire quattro milioni.

Articolo 38 - Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non

rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. La demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

Articolo 39 - Varianti in corso d'opera.

1. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 457/1978.

Articolo 40 - Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo III

1. Le violazioni delle norme contenute nel titolo III sono passibili di sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Comune.

Titolo VI - Parametri urbanistici ed edilizi.

Articolo 41 - Unificazione delle definizioni

1. La Regione, con apposite istruzioni tecniche di cui all'articolo 13 della legge regionale 5/1995, determina i criteri per definire, con i regolamenti edilizi, i parametri urbanistici ed edilizi da applicarsi negli strumenti urbanistici.
2. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche entro sei mesi dalla pubblicazione delle stesse sul Bollettino ufficiale della Regione. Decorso inutilmente tale termine, le definizioni contenute nelle istruzioni tecniche sostituiscono le difformi definizioni dei regolamenti edilizi.
3. Le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai sensi del comma 2, o quelle contenute nelle istruzioni tecniche in caso di mancato adeguamento, sostituiscono le difformi definizioni eventualmente contenute nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.

Titolo VII - Norme transitorie e finali

Articolo 42 - Legge regionale 39/94: modifiche e norma di raccordo.

1. Il cambio di destinazione d'uso e le relative sanzioni sono disciplinati dalla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 come modificata dal presente articolo.
2. La rubrica della lr 39/94 "Disposizioni regionali per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d'uso degli immobili" è sostituita in "Disposizioni regionali per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di mutamento di destinazione d'uso degli immobili."
3. Il comma 1 dell'art. 1 della lr 39/95 è così sostituito:

"1. La presente legge definisce i criteri, le modalità e gli strumenti attraverso i quali il Comune individua quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, delle destinazioni d'uso degli immobili o di parti di essi siano subordinati alla denuncia d'inizio di attività o ad autorizzazione del Comune stesso, giuste le disposizioni dell'articolo 25, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche."

4. L'art. 2 della lr 39/95 è abrogato.
5. Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 39/1994 è così sostituito:

"2. Con tale disciplina i Comuni individuano aree determinate e specifiche fattispecie nelle quali chiunque intenda mutare le destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione o alla denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 8 della presente legge come modificata dalla legge regionale n. 52/99 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie – disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico – disciplina del contributo di concessione – sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia – modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69)".

6. L'art. 8 della lr 39/94 è così sostituito:

"Art. 8 (Procedimenti per il cambio di destinazione d'uso).

1. Il cambio di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree, nei casi previsti dall'art. 4, è soggetto alla denuncia di inizio di attività di cui

all'art. 9 della legge regionale n. 52 del 1999. Quando gli immobili interessati rientrano fra quelli elencati nell'art. 4, quinto comma, della legge summenzionata, il cambio di destinazione è assoggettato all'autorizzazione di cui all'art. 8 della stessa legge.

2. La denuncia di inizio di attività o l'autorizzazione comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione, determinato dal Comune sulla base delle tabelle allegate alla legge regionale indicata nel primo comma e in conformità a quanto disposto dall'art. 26 commi 7 e 8 della stessa legge."
7. Nell'articolo 9, primo comma, della lr 39/94, dopo la parola "senza" e prima della parola "autorizzazione", è inserita la seguente espressione: "la denuncia di inizio dell'attività o".

Articolo 43 - Sostituzione del n.4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69

1. Il n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833) è così sostituito:

"4 – le competenze di cui all'art. 20 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, anche attraverso la predisposizione di mappe territoriali di rischio e la formulazione di pareri obbligatori sui piani regolatori generali e altri strumenti urbanistici, anche ai fini della verifica di cui alla lettera f) del citato art. 20;"

Articolo 44 – Norme transitorie

1. Alle richieste di concessione ed autorizzazione edilizia presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momento della presentazione.
2. Conservano efficacia per due anni dall'entrata in vigore della presente legge le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente contenute negli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e nei regolamenti edilizi, nonché nelle loro varianti, adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge; successivamente a tale termine le definizioni di cui all'articolo 4, comma 2, prevalgono su di esse.
3. Le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente contenute nell'allegato della legge regionale 59/1980 conservano efficacia per due anni dall'entrata in vigore della presente legge esclusi-

vamente ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 della stessa legge regionale.

4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) continuano ad applicarsi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici tecnici regionali continuano ad effettuare i controlli relativamente ai progetti già depositati presso gli Uffici del Genio Civile alla data di cui al comma 4 in applicazione della legge regionale 88/1982.

Articolo 45 - Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 (Norme regionali di attuazione della L. 10/77: "Norme per la edificabilità dei suoli" e successive modifiche. Abrogazione della L.R. 24 agosto 1977 n. 60).
2. Sono abrogati gli articoli 3 e 16 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59 (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente).
3. È abrogato l'articolo 2 della legge regionale 59/80 e l'allegato alla stessa legge, fatto salvo quanto previsto all'art. 44 comma 3 della presente legge.
4. È abrogata la legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) a decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T. delle istruzioni tecniche di cui all'articolo 13.

Articolo 46 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T..

Norme abrogate

Le parti abrogate dalla L.R. 5/95 sono riportate in corsivo

L.R. 3 luglio 1972, n. 17 - “Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale”.¹¹⁹

Art. 1

L’esercizio delle funzioni trasferite o delegate dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, è disciplinato, ai sensi dell’art. 21, lettera p) dello Statuto, dalla presente legge fino all’entrata in vigore delle leggi regionali per la delega delle funzioni agli Enti locali di cui all’art. 64 dello Statuto e della legge urbanistica regionale.

Art. 2

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

- a) in materia di urbanistica:
 - approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall’art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - determinazione dell’estensione e approvazione del piano intercomunale previsto dall’art. 12 della predetta legge n. 1150;
 - approvazione dell’elenco dei Comuni soggetti all’obbligo della formazione del piano regolatore generale;
- b) in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici:
 - classificazione delle strade regionali;
 - formulazione di pareri sulla classificazione e declassificazione delle strade statali, sui programmi di competenza dell’ANAS, sulla tutela, disciplina e utilizzazione delle acque pubbliche, sugli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti, sui provvedimenti di competenza degli organi statali in ordine alla sistemazione

idrogeologica ed alla conservazione del suolo e, in genere, sugli atti e regolamenti di competenza statale concernenti la programmazione;

- approvazione dei programmi regionali degli interventi in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici.

Spetta altresì al Consiglio l’emanazione di atti a carattere normativo.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale:

- a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;
- b) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della Giunta;
- c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione secondo i criteri di cui all’art. 47, lettera d) dello Statuto;
- d) esercita, per le opere di competenza della Regione e per quelle ad essa delegate, le funzioni già di competenza degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, nonché le funzioni di carattere amministrativo attualmente spettanti agli organi medesimi in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d’urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

In ordine agli atti di cui alla lettera b) può provvedere con proprio atto alla delega ai singoli componenti della Giunta.

Art. 4

E’ istituita la Commissione regionale tecnico-amministrativa con funzioni di consulenza tecnica del Consiglio e della Giunta in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.

La Commissione è costituita da due sezioni: sezione urbanistica e beni ambientali e sezione lavori pubblici.

I pareri della sezione urbanistica e beni ambientali sostituiscono i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quelli degli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione e della sezione urbanistica regionale presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche previsti dalla normativa vigente nelle materie di competenza regionale; sostituiscono inoltre i pareri della commissione consiliare di cui all’art. 3, secondo comma della legge regionale 25 gennaio 1972, n. 2.

La sezione lavori pubblici esercita le funzioni demandate dall’attuale legislazione statale al Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regio-

¹¹⁹ fatto salvo quanto previsto dalla legge 16 gennaio 1995, n. 5, cessano di avere efficacia le disposizioni della L.R. n. 17 del 1972 che riguardano la sezione urbanistica e beni ambientali della C.R.T.A.

La L.R. 22 luglio 1998, n. 39 ha soppresso la Sezione Lavori Pubblici della Commissione Regionale Tecnico Amministrativa.

nale alle opere pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere pubbliche di interesse regionale, ivi comprese le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.

La Commissione funziona normalmente per sezioni.

Il Consiglio regionale e la Giunta possono richiedere la riunione delle due sezioni in seduta comune quando si tratti di esprimere pareri su materie di competenza congiunta.

Art. 5

Ciascuna sezione della Commissione regionale tecnico-amministrativa così composta:

- a) un componente della Giunta regionale della stessa designato con funzioni di Presidente di sezione; il Presidente di una sezione può sostituire quello dell'altra in caso di assenza o impedimento;
- b) tre funzionari della Regione designati dalla Giunta;
- c) cinque esperti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre, scelti di norma tra gli iscritti agli albi previsti dalle disposizioni vigenti; per i membri della sezione lavori pubblici, mentre per la sezione urbanistica e beni ambientali sette esperti designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a 4, altamente qualificati nelle discipline urbanistiche e dell'ambiente.

Un funzionario della Regione, designato dalla Giunta, esercita le funzioni di Segretario senza diritto di voto.

La Commissione a sezioni riunite presieduta dal Presidente della sezione urbanistica e beni ambientali; in caso di sua assenza o impedimento la presidenza assunta dal Presidente della sezione lavori pubblici.

I membri di ciascuna delle due sezioni della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

I membri della Commissione cessano dall'incarico allo scadere di ogni legislatura regionale; essi continuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino alla nomina di quelli nuovi.

I membri in carica possono essere confermati.

Art. 6

Alle sedute di ciascuna sezione, o delle sezioni riunite, devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni interessate agli affari posti all'ordine del giorno, con facoltà di essere coadiuvati da tecnici di loro fiducia.

I Presidenti possono altresì disporre la partecipazione di esperti ai lavori della sezione o delle sezioni riunite.

Il Presidente della sezione urbanistica e beni ambientali può invitare alle riunioni, avuto riguardo agli affari posti all'ordine del giorno, i rappresentanti delle soprintendenze ai monumenti e alle antichità della Toscana, degli uffici centrali e periferici dello Stato, nonché dell'Ispettorato regionale delle foreste per le questioni concernenti l'assetto idrogeologico e forestale.

Le sezioni deliberano con la presenza della maggioranza dei membri assegnati.

Il Consiglio, nell'esercizio dei suoi poteri d'indirizzo, emana, su proposta della Giunta Regionale, direttive per l'attività della Commissione.

Entro il mese di gennaio di ogni anno la Giunta Regionale presenta al Consiglio una relazione sul lavoro svolto nell'anno precedente.

La Giunta regionale inoltre trasmette al Consiglio l'ordine del giorno dei lavori della Sezione Urbanistica e Beni Ambientali e copia dei voti emessi dalla predetta sezione in ordine a strumenti urbanistici e alle loro varianti, escluse quelle di cui all'art. 1 della legge 1 giugno 1971, n. 291, sospendendo le determinazioni di competenza per il termine di quindici giorni quando il parere espresso favorevole alla loro approvazione e per il termine di trenta giorni quando vengono proposte modifiche agli elaborati esaminati. I predetti termini decorrono dalla ricezione da parte del Consiglio delle relative comunicazioni.

Art. 7

I Presidenti delle sezioni della Commissione regionale tecnico-amministrativa richiedono notizie e documenti ed il compimento di attività istruttorie al dipartimento per l'assetto del territorio del quale fa parte la sezione urbanistica presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Atti, notizie ed attività istruttoria possono essere altresì richieste a qualsiasi altro ufficio della Regione.

L'istruttoria per affari che riguardano beni ambientali e culturali viene esperita congiuntamente dai dipartimenti per l'assetto del territorio e per l'istruzione e cultura.

L'istruttoria in materia di opere pubbliche, sulle quali la sezione lavori pubblici chiamata a pronunciarsi, viene esperita congiuntamente dal dipartimento per l'assetto del territorio e dal dipartimento competenze per le funzioni amministrative al cui servizio sono destinate le opere pubbliche stesse.

Art. 8

La Giunta regionale esercita le seguenti funzioni, sentita la sezione urbanistica della Commissione regionale tecnico-amministrativa:

- approvazione dei piani regolatori generali;
- autorizzazione ed approvazione delle relative varianti ivi comprese quelle soggette a proce-

dimento speciale in quanto connesse agli insediamenti scolastici, universitari ed ospedalieri;

- approvazione dei piani territoriali paesistici;
- attribuzioni relative ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni;
- attribuzioni relative ai piani particolareggiati ed alle relative varianti;
- attribuzioni relative ai regolamenti edilizi comunali ed ai programmi di fabbricazione;
- attribuzioni relative ai piani di lottizzazione;
- poteri di nulla osta di cui alla lettera l) dell'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

La Giunta esercita inoltre le funzioni amministrative trasferite o delegate con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta dagli articoli precedenti.

Le funzioni amministrative trasferite con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e attribuite dal precedente comma alla competenza della Giunta possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate.

Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La Giunta può altresì delegare funzioni amministrative di cui al comma precedente a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti.

I singoli componenti la Giunta curano il rispetto di tali direttive.

La delega prevista dai due commi precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa sul Bollettino Ufficiale della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse formalità.

La Giunta con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a sé l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art. 9

Fino alla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 5, restano salvi i pareri emessi dagli organi indicati all'art. 4, terzo e quarto comma, della presente legge.

Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale restano ferme, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti per le materie oggetto della presente legge.

L.R. 17 maggio 1974, n. 17. - “Norme per l'acquisizione di edifici, di aree ed attrezzature per esecuzione di nuove opere di ampliamento e di adeguamento di locali da destinare alle scuole regionali di formazione professionale e alle attività connesse con le materie trasferite nel campo dell'istruzione e cultura”.

Art. 3

L'approvazione dei progetti e dei provvedimenti per l'acquisizione di attrezzature, di aree e di edifici, ha luogo con deliberazione della Giunta, in conformità dei programmi approvati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

I provvedimenti di approvazione dei progetti e degli interventi di cui alla presente legge, implicano la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle relative opere.

La scelta di aree e fabbricati non conforme alle previsioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione, adottato o approvato, è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante o modifica al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

La deliberazione suddetta è adottata entro 60 giorni dalla formale richiesta della Giunta regionale.

La deliberazione, pubblicata insieme agli elaborati nel primo giorno festivo immediatamente successivo a quello dell'adozione, è trasmessa alla Giunta regionale entro il quindicesimo giorno dalla data di adozione. La variante, o modifica, previo parere della C.R.T.A. (Sezione Urbanistica e Beni Ambientali), in deroga all'art. 8 della legge regionale 3 luglio 1972, n. 17, è approvata con decreto del presidente della Giunta regionale.

L.R. 27 maggio 1974, n. 22. - “Interventi per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche, nonché, per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto”.

Art. 8

La scelta delle aree non conforme alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigenti o adottati, è disposta con deliberazione del Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla formale richiesta del Presidente della Giunta regionale, oppure della comunicazione dell'ammissione a contributo delle opere.

Tale delibera costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale ed al

programma di fabbricazione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

La deliberazione stessa, pubblicata insieme agli elaborati nel primo giorno festivo immediatamente successivo a quello dell'adozione, è trasmessa alla Giunta regionale entro il quindicesimo giorno dalla data di adozione.

La variante adottata ai sensi del 1° comma previo parere della Commissione Regionale Tecnica Amministrativa - Sezione urbanistica e beni ambientali - è approvata in deroga all'art. 8 della legge regionale 3 luglio 1972, n. 17, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L.R. 11 marzo 1975, n. 19. - “Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio”.

(omissis)

Art. 4 - Disposizioni urbanistiche

I parchi di campeggio devono essere realizzati, agli effetti della presente legge, in comuni muniti di piano regolatore generale o programma di fabbricazione approvato ai sensi di legge, ovvero adottato e trasmesso all'autorità competente per l'approvazione.

Nel caso di non conformità con la destinazione delle aree ai sensi dei suddetti strumenti urbanistici approvati o adottati, l'ubicazione dei nuovi parchi di campeggio di cui alla presente legge è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale. Tale deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante o modifica al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione, a norma della legge 17-8-1942, numero 1150 e successive modificazioni e integrazioni.

La deliberazione, pubblicata nel primo giorno festivo immediatamente successivo a quello dell'adozione, è trasmessa alla Giunta Regionale entro il quindicesimo giorno dalla data di adozione. La variante o modifica è approvata in deroga all'articolo 8 della legge regionale 3-7-1972, n. 17 con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere della Commissione regionale tecnico amministrativa.

La variante o modifica secondo le procedure di cui al 2° e 3° comma del presente articolo è approvata contestualmente alla concessione del contributo regionale previsto dalla presente legge.

L.R. 22 luglio 1978, n. 46. - “Norme per l'attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”.

Art. 7 - Funzioni consultive della C.R.T.A.

Tutte le funzioni consultive demandate dall'attuale legislazione statale ad organi collegiali dello Stato in

materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, navigazione e porti lacuali, sono esercitate dalla Commissione regionale tecnico amministrativa di cui all'art. 4 e successivi della legge regionale 3 luglio 1972, n. 17, fatta eccezione per quelle espressamente riservate agli organi dello Stato dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

L.R. 19 febbraio 1979, n. 10. - “Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole”¹²⁰

Art. 1 - Disciplina urbanistica delle zone agricole

Fino a quando la materia non sarà riordinata nella normativa organica regionale sull'uso del territorio, le zone agricole sono disciplinate, per quanto riguarda la materia urbanistica, dalla presente legge. Sono considerate tali le aree classificate, negli strumenti urbanistici comunali, zone omogenee “E”, ai sensi del D.M. LL.PP. n. 1444 del 2 aprile 1968 e quelle destinate all'agricoltura dagli strumenti urbanistici, anche se in questi definite in maniera diversa da quella del suddetto D.M. Per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono considerate zone agricole le aree esterne ai centri abitati perimetrati ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nelle zone agricole sono consentite, oltre alle attività inerenti alla funzione agraria e quelle estrattive, solo le attività comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste dalla presente legge.

Nell'ipotesi che gli attuali strumenti urbanistici contengano, per le zone di cui sopra, norme più restrittive, esse continuano ad applicarsi fino al 180° giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

I Comuni possono adottare, senza la prescritta autorizzazione regionale, varianti agli strumenti urbanistici allo scopo di individuare nel complesso delle zone di cui al presente articolo, aree che presentino particolari caratteri morfologici, ambientali e produttivi prevedendo per esse una specifica normativa.

I Comuni adottano, senza la prescritta autorizzazione regionale, una variante allo strumento urbanistico per individuare, attraverso apposito elenco da inserire nelle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale o nel Programma di Fabbricazione, costruzioni esistenti nelle zone agricole ritenute di particolare valore culturale o ambientale. Per queste costruzioni sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo. Il cambiamento di destinazione d'uso è in ogni caso disciplinato dalla presente legge.

Art. 4 - Annessi agricoli

E' ammessa la costruzione di annessi agricoli quali edifici per il ricovero di materiali e attrezzi, per la conservazione e la trasformazione dei prodotti, per l'allevamento e ricovero del bestiame. I loro volumi devono essere commisurati alla dimostrata capacità produttiva del fondo, o dei fondi nel caso di imprenditori agricoli associati, tenuto conto degli e-

¹²⁰ La legge è stata abrogata con la L.R. 14 aprile 1995, n. 64 riportata a pag.56.

difici già esistenti, secondo le necessità risultanti dai piani aziendali ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, la costruzione di annessi agricoli di volume inferiore a mc. 80 è ammessa a condizione che esista una apposita disciplina comunale che ne determini le caratteristiche ed i tipi.

Gli interventi, ad iniziativa di imprenditori agricoli singoli o associati, relativi ad attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine e frantoi nonché, gli allevamenti intensivi, non collegati alla conduzione del fondo o comunque eccedenti la capacità produttiva dello stesso, possono essere effettuati attraverso apposita variante allo strumento urbanistico che ne fissi la localizzazione, stabilendo anche le condizioni igienico-sanitarie da rispettare. I provvedimenti di adozione delle varianti di cui al presente comma sono pubblicate nel primo giorno festivo immediatamente successivo a quello dell'adozione e trasmessi alla Giunta regionale, per i provvedimenti di competenza entro il quindicesimo giorno dalla data di adozione. Nel caso di medesime iniziative che presentino carattere prevalentemente industriale può applicarsi l'art. 27 della legge 28 ottobre 1971, n. 865.

L.R. 2 novembre 1979, n. 52. - "Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali".

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi, redatti nella forma e con le procedure di cui al 3° comma equivale alle autorizzazioni previste dalla legge n. 1497/1939 per le caratteristiche degli interventi previsti dai predetti strumenti urbanistici attuativi, restando fermo, per le caratteristiche degli interventi non espressamente previste, l'obbligo delle autorizzazioni predette.

Ai fini della valutazione della equivalenza di cui al precedente comma, il Sindaco accerta, nel caso concreto, la corrispondenza dei progetti presentati alle previsioni degli strumenti urbanistici di cui al 1° comma, sentita la commissione di cui al successivo art. 5, la quale può essere investita contestualmente dal Comune di esprimere parere ai fini del rilascio della autorizzazione prescritta, ove non sia rilevata la predetta corrispondenza.

Ai fini di cui al 1° comma precedente Gli strumenti urbanistici attuativi (piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica popolare, piano per gli insediamenti produttivi, piani di lottizzazione convenzionata) che intervengono nelle zone totalmente o parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, debbono essere sottoposti anche al parere della Commissione edilizia integrata di cui al successivo art. 5 e corredati dai seguenti elementi particolarmente finalizzati agli obiettivi della presente legge:

- 1) relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative;
- 2) analisi socio-economiche e storiche del territorio interessato nel contesto generale;
- 3) censimento e rilievo metrico delle unità edilizie esistenti e dei manufatti aventi valore storico-artistico e paesaggistico, con indicazione dell'uso originario, dello stato di conservazione e delle alterazioni tipologiche;
- 4) documentazione ed analisi della struttura morfologica del territorio, delle emergenze storiche, artistiche, naturali e panoramiche, delle caratteristiche culturali e vegetazionali;
- 5) relazione particolareggiata sulla struttura geologica e idrogeologica del territorio in quanto necessaria;
- 6) documentazioni fotografiche e cartografiche dello stato attuale in opportune scale;
- 7) tavole di progetto in numero e scala adeguati che illustrino:
 - a) le modificazioni morfologiche, vegetazionali e di ogni altro elemento naturale costitutivo del paesaggio;
 - b) gli interventi in materia di consolidamento dei terreni, di regimazione delle acque e di protezione delle risorse idriche;
 - c) le indicazioni tipologiche e costruttive e la destinazione d'uso delle opere e delle sistemazioni oggetto degli interventi;
- 8) plastici planivolumetrici in quanto necessari;
- 9) norme di attuazione.

Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma precedente, non ancora adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere redatti per i fini e nella forma sopra indicati.

I Comuni nell'adottare regolamenti edilizi, piani regolatori, programmi di fabbricazione e loro varianti devono precisare i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico e sull'adeguatezza di tali vincoli alla tutela delle bellezze naturali deve espressamente pronunciarsi la Commissione regionale tecnico-amministrativa in sede di parere alla Giunta regionale.

L.R. 21 maggio 1980 n. 59. - "Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente".

Art. 1 - Finalità

La presente legge disciplina gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Gli interventi sono finalizzati al recupero dell'edificato, al superamento delle condizioni di degrado presenti nelle zone di recupero di cui all'art. 27

della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a conseguire:

- a) la valorizzazione degli assetti sociali e produttivi esistenti;
- b) le utilizzazioni compatibili rispetto ai caratteri degli immobili, tese al riequilibrio delle funzioni sul territorio;
- c) il soddisfacimento delle esigenze residenziali e il recupero delle attività produttive compatibili;
- d) la dotazione dei servizi pubblici e collettivi e degli standard di legge;
- e) la tutela e la valorizzazione dei caratteri culturali, espressivi, ambientali e di testimonianza storica degli edifici, nonché delle aree di particolare valore paesistico.

TITOLO I - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 2 - Definizione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente¹²¹

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono:

- a) la manutenzione ordinaria;
- b) la manutenzione straordinaria;
- c) il restauro ed il risanamento conservativo;
- d) la ristrutturazione edilizia;
- e) la ristrutturazione urbanistica.

Le opere e gli interventi ricadenti nelle suddette categorie sono specificati nell'allegato alla presente legge. Le definizioni in esso contenute prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dai regolamenti edilizi.

Art. 3 - Norme sulla manutenzione straordinaria¹²²

I Comuni provvedono ad integrare i propri regolamenti edilizi per dettare norme relative alla documentazione da allegare alle domande di autorizzazione ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 48 della legge 5-8-1978, n. 457.

Fino a che non sia divenuta esecutiva la deliberazione comunale prevista dal comma precedente, l'istanza rivolta al Sindaco deve essere corredata da apposita relazione nella quale siano indicate le caratteristiche dell'edificio e degli interventi previsti, comprendente documentazioni fotografica, nonché, quando necessario, adeguata rappresentazione grafica delle parti interessate ai lavori. Deve essere inoltre indicato il nominativo del direttore dei lavori, ove previsto nel-

la legislazione vigente e, quello dell'assuntore dei lavori.

Nell'atto di autorizzazione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e le eventuali modalità esecutive degli interventi.

Il termine di inizio non può essere superiore a un anno; il termine di ultimazione non può essere superiore a tre anni. Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il termine per l'ultimazione dei lavori decorre dalla data della comunicazione al Sindaco del loro inizio.

Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria devono comunque essere rispettate le eventuali prescrizioni dei regolamenti edilizi o degli strumenti urbanistici in ordine ai materiali e ai colori da usare; non devono inoltre essere alterati i caratteri espressivi degli edifici riguardo sia agli elementi architettonici e decorativi di manutenzione sia all'arredo urbano.

Qualora i lavori di manutenzione siano effettuati senza che sia stata richiesta l'autorizzazione del Sindaco, o questa sia stata negata, o i lavori siano iniziati prima della scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 48 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero siano effettuati in difformità dalla autorizzazione stessa, si applica una sanzione amministrativa pari al costo presunto delle opere eseguite.

Agli effetti del comma precedente, sono responsabili in solido il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori.

Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora il richiedente dia corso ai lavori senza darne comunicazione al Sindaco, si applica una sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire 300.000.

Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui al quinto comma e nei casi contemplati dal sesto comma del presente articolo in alternativa alle sanzioni pecuniarie per questi ultimi previste il Sindaco può, qualora lo richieda l'interesse pubblico, ordinare la rimessione in pristino o l'adeguamento delle opere, ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 4 - Interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente

Nelle zone omogenee classificate A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ed in quelle ad esse assimilate dagli strumenti urbanistici vigenti sono consentiti i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché dagli strumenti urbanistici non previsti o subordinati a piano particolareggiato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 della presente legge:

- a) gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 2 della presente legge;
- b) gli interventi di cui alla lettera D1 dell'allegato alla presente legge con esclusione di quelli re-

¹²¹ Articolo abrogato dall'articolo 45 della L.R. n. 52 del 14 ottobre 1999 (pag. **Errore. Il segnalibro non è definito.**)

¹²² Articolo abrogato dall'articolo 45 della L.R. n. 52 del 14 ottobre 1999 (pag. **Errore. Il segnalibro non è definito.**)

lativi agli immobili oggetto di notifica ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e agli immobili ad essi assimilati ai sensi del punto 2) del secondo comma del successivo articolo 7.

Nelle zone omogenee diverse da quelle classificate A sono consentiti tutti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico, esclusi quelli riguardanti gli edifici oggetto di notifica ai sensi della legge 1-6-39, n. 1089, per i quali sono consentiti unicamente gli interventi di cui alla lettera a) del comma precedente.

Gli interventi di cui al presente articolo non potranno comportare destinazioni d'uso in contrasto con quelle consentite dal vigente strumento urbanistico comunale, o, in mancanza di tali previsioni, destinazioni diverse da quelle in atto al momento di entrata in vigore della presente legge, a meno che, previo parere motivato espresso con deliberazione del Consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10-12-1953, n. 62, non sia consentita la destinazione di singoli edifici ad uso pubblico, per attività sanitarie, culturali, ricreative, scolastiche, o a sedi di uffici di enti pubblici. In difetto di specifiche previsioni dello strumento urbanistico comunale, possono essere consentite, con la stessa procedura, anche utilizzazioni ad uso residenziale per singoli immobili o complessi edilizi riconosciuti non più necessari agli usi precedenti, o per parti di edifici in funzione di adeguamenti igienico-funzionali rispetto alla prevalente destinazione residenziale in atto.

Nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ad esclusione che per gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati o le aree soggetti al disposto di cui al terzo comma dello stesso articolo, sono consentiti, oltre agli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti dagli ultimi 2 commi del suddetto art. 27, anche quelli di cui al presente articolo ed al seguente articolo 5.

Per le zone assoggettate al piano di recupero deve inoltre essere osservato il disposto dell'art. 27, ultimo comma della legge 5 agosto 1978 n. 457.

Art. 5 - Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con variante allo strumento urbanistico vigente

1. Al fine di adeguare lo strumento urbanistico alle finalità di cui al precedente articolo 1, i Comuni possono adottare una variante che definisca il complesso degli interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo le categorie previste dal precedente articolo 2. Per tale variante non è necessaria l'autorizzazione regionale.

2. Con la predetta variante:

- si procede alla classificazione dei singoli immobili, complessi edilizi, isolati o aree, sulla base di parametri riferiti ai caratteri architettonici e urbanistici, al grado di testimonianza sto-

rica, al valore culturale espressivo ed ambientale ed alla tipologia;

- si indicano le destinazioni d'uso eventualmente incompatibili con i caratteri di cui al precedente alinea, tenuto conto anche delle utilizzazioni in atto e delle esigenze del recupero;
- si disciplinano per categorie omogenee:
 - a) i tipi di intervento ammissibili, in rapporto alle definizioni di cui al precedente articolo 2;
 - b) le modalità di attuazione degli interventi, le unità minime degli interventi stessi o i criteri per la loro successiva individuazione, le tecnologie;
 - c) i parametri per gli standard edilizi e tipologici, igienico-funzionali e tecnologici.

3. In presenza di particolari caratteristiche tipologiche ed espressive degli edifici, al solo scopo di agevolare il mantenimento delle funzioni residenziali in atto, o l'eventuale recupero delle stesse nel rispetto delle caratteristiche, la variante di cui al comma precedente può prevedere deroghe alle vigenti disposizioni in materia di altezze minime interpiano e di standard tecnologici e igienico sanitari.

4. Per l'approvazione della variante di cui al primo comma si seguono le procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni anche nel caso di programmi di fabbricazione e di regolamenti edilizi.

5. La classificazione e la disciplina normativa di cui ai precedenti commi, potranno essere disposte con atti separati ciascuno dei quali riguardanti una o più zone, o parti di esse, purché costituenti ambiti unitari organici.

6. Potranno essere prescritti, per i vari tipi di interventi sul patrimonio edilizio esistente, particolari materiali, tipologie o modalità costruttive in relazione alle peculiarità dei relativi centri abitati e alle opere di cui alle categorie di intervento di cui all'art. 2.

7. La variante adottata deve essere trasmessa alla Regione entro 90 giorni dalla data di scadenza dei termini entro cui possono essere presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Trascorso detto termine, non sono più applicabili le misure di salvaguardia rispetto ad interventi ammessi dalla presente legge.

Art. 6 - Contenuto della variante

L'atto di cui all'articolo precedente è formato da:

- a) una relazione illustrativa dei dati conoscitivi dei criteri di base della classificazione e della normativa, dello stato dei servizi e delle infrastrutture urbane esistenti, degli obiettivi e delle finalità di cui al secondo comma del precedente articolo 1. In caso di degrado ambientale per la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico,

- la relazione sarà corredata da perizia tecnica a firma di geologo abilitato all'esercizio professionale e dal progetto di massima degli interventi di consolidamento;
- b) una cartografia in scala 1:1.000/1:2.000 sulla quale sono riportati distintamente la classificazione, i tipi di intervento ammissibili e le destinazioni consentite;
 - c) l'elenco degli immobili, nonché dei complessi edili e delle aree di rilevante valore storico, artistico, ambientale, anche in rapporto alle notificazioni di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e agli ambiti assoggettati alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;
 - d) l'elenco delle costruzioni esistenti nelle zone agricole che sono ritenute, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 di particolare valore culturale o ambientale;
 - e) gli elementi costituenti l'arredo urbano da salvaguardare e valorizzare;
 - f) le norme di attuazione degli interventi previsti.

Art. 7 - Procedure per consentire nelle zone A in assenza di variante, gli interventi di cui alla lettera D2 dell'allegato

1. Gli interventi di cui alla lettera D2 dell'allegato alla presente legge possono essere attuati nei singoli immobili o complessi edilizi ricadenti nelle zone omogenee classificate A e in quelle ad esse assimilate dai vigenti strumenti urbanistici, anche in assenza della variante di cui al precedente articolo 5, fatta eccezione per quegli immobili e complessi edilizi compresi in elenchi appositamente redatti dai Comuni.

2. Nei precedenti elenchi sono inclusi gli immobili, i complessi edilizi e le zone edificate aventi carattere architettonico e urbanistico significativo per testimonianza storica, per valore culturale ed ambientale, per connotazione tipologica o di aggregazione, effettuandosi, fra tali immobili, la seguente distinzione:

- 1) immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089;
- 2) quelli di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'articolo 4 della presente legge, agli immobili suddetti;
- 3) immobili o complessi edilizi diversi da quelli precedenti.

3. Dell'elenco possono far parte anche in singoli immobili e complessi edilizi ricadenti in zone omogenee classificate in modo diverso dalle A nei vigenti strumenti urbanistici, quando essi abbiano caratteri architettonici e urbanistici analoghi a quelli di cui al secondo comma del presente articolo.

4. Negli immobili di cui ai punti 1) e 2) possono attuarsi gli interventi indicati alla lettera a) del precedente articolo 4.

5. Gli elenchi sono adottati senza la prescritta autorizzazione regionale e sono approvati con la procedura prevista per le varianti agli strumenti urbanistici.

6. *Con i provvedimenti di approvazione la Regione può apportare agli elenchi le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie, secondo le procedure di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.*

7. Gli interventi di cui alla lettera D2 dell'allegato alla presente legge sono consentiti negli immobili o complessi edilizi ricadenti nelle zone omogenee classificate A o in quelle ad esse assimilate dai vigenti strumenti urbanistici, che non siano compresi nei suddetti elenchi, solo dopo l'approvazione definitiva degli elenchi stessi da parte della Regione.

TITOLO II - ZONE DI RECUPERO E DISCIPLINA DEI PIANI DI RECUPERO.

Art. 8 - Categorie di degrado

Agli effetti della individuazione delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 sono definite le seguenti categorie di degrado:

- a) degrado urbanistico, ove vi sia carenza della funzionalità dell'impianto urbano dovuta a insufficienza degli standards di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) degrado fisico, ove le condizioni d'uso dei singoli edifici o complessi edilizi siano ridotte a causa delle precarie condizioni di staticità connesse all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive rispetto alla funzione dell'immobile, ovvero a causa della fatiscenza delle strutture e delle finiture, della inadeguatezza tipologica rispetto alle esigenze funzionali, della carenza o inadeguatezza degli impianti tecnologici;
- c) degrado igienico, ove vi sia mancanza o insufficienza degli impianti igienico-sanitari, sia come dotazione che come organizzazione funzionale, o insufficiente aerazione e illuminazione diurna, nonché ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione in relazione all'impianto planivolumetrico o alla presenza di condizioni generali di umidità;
- d) degrado socio-economico, ove sussistano condizioni di abbandono, di sotto utilizzazione o sovraffollamento degli immobili, o, comunque, vi sia impropria utilizzazione degli stessi, ovvero sussistano strutture produttive non compatibili con le preesistenti funzioni residenziali, o siano presenti fenomeni comportanti la sostituzione del tessuto sociale e delle forme produttive ad esso integrate;
- e) degrado geofisico, in presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico richiedenti complessi interventi di consolidamento dei substrati

dell'abitato, di aree libere impropriamente utilizzate o su cui insistono ruderi di edifici distrutti da eventi naturali o artificiali, di perfezioni che alterino la morfologia e l'impianto storico-architettonico dell'immobile, del complesso edilizio o dell'impianto urbano, nonché nei casi di impropria utilizzazione, abbandono o impoverimento fisico delle aree libere urbane ed extraurbane.

Art. 9 - Piani di recupero

All'interno delle zone di recupero, gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per le quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 sono individuati dal Comune con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Tale deliberazione può essere presa anche contestualmente a quella di adozione del piano di recupero.

Il Comune procede alla individuazione di cui al comma precedente in relazione alle condizioni di cui al precedente articolo.

Proposte di piani di recupero di cui al primo comma possono essere presentate anche dai proprietari qualora presentino, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati. Ai piani di recupero di iniziativa dei privati si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il piano di recupero prevede la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al primo comma del presente articolo.

In particolare esso può indicare:

- gli assetti di massima degli edifici;
- gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature o impianti di interesse pubblico;
- gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;
- gli edifici, o le parti di essi, eventualmente destinati alla demolizione;
- le unità minime di intervento;
- i tipi edilizi e le eventuali tecnologie;
- le modalità, i tempi di attuazione, le finalità degli interventi e le eventuali convenzioni tipo;
- gli interventi alla cui attuazione siano tenuti i proprietari e quelli ai quali deve provvedere il Comune;
- le modalità sostitutive da parte del Comune nel caso di inadempimento dei privati tenuti all'attuazione degli interventi.

Art. 10 - Elaborati del piano di recupero

Fanno parte del piano di recupero i seguenti elaborati:

- a) descrizione storica, fisica, sociale e patrimoniale dell'immobile o degli immobili assoggettati al piano, con elenco dei proprietari e piano particellare delle proprietà da espropriare o sottoporre a particolari vincoli, nonché con planimetria in scala 1:200 indicante lo stato attuale delle funzioni e le carenze igienico-sanitarie, strutturali e tecnologiche;
- b) relazione illustrativa degli obiettivi del piano e delle modalità di conseguimento, corredata dalle norme tecniche di attuazione, dalle planimetrie in scala adeguata contenenti l'eventuale rilievo degli immobili e delle aree e indicanti i tipi di intervento, le unità minime di interventi, le nuove unità abitative e funzionali, le eventuali destinazioni d'uso diverse da quelle residenziali, gli interventi di preminente e rilevante interesse pubblico, la relazione individua inoltre i soggetti operatori e le eventuali modalità di convenzionamento. In caso di degrado ambientale per la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, la relazione sarà corredata da perizia tecnica a firma di geologo abilitato all'esercizio professionale ed il progetto di massima degli interventi di consolidamento;
- c) le eventuali convenzioni-tipo;
- d) relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'eventuale acquisizione di aree, immobili o porzioni di essi e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;
- e) programma di attuazione e di coordinamento degli atti e degli interventi necessari a realizzare il piano.

Qualora il piano di recupero interessi immobili, complessi edilizi o aree ricadenti sotto il vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, esso dovrà essere redatto, per le parti oggetto del vincolo stesso, nelle forme di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52.

Art. 11 - Formazione ed approvazione del piano di recupero

Il piano di recupero è adottato dal Consiglio comunale e depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi.

Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'Albo del Comune e da inserire nel Foglio Annunzi Legali della Provincia, nonché mediante manifesti.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni, in ordine alle quali il Consiglio comunale deci-

de in sede di approvazione del piano a norma del secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Normative o interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti possono essere previste dal piano di recupero soltanto attraverso la contestuale adozione di apposita variante. In tal caso, peraltro, le parti del piano non in contrasto sono immediatamente operanti dal momento in cui diventa esecutiva la delibera di adozione, ai sensi dell'art. 28, secondo comma della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che tali parti risultino espressamente dal piano. Non è necessaria la variante, qualora gli interventi, anche se non previsti dallo strumento urbanistico, sono ammessi ai sensi degli artt. 4 e 7 della precedente legge.

Per gli immobili di cui all'articolo 9 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 e successive modificazioni, il piano di recupero può prevedere destinazioni anche diverse da quella residenziale, nonché realizzazioni di un numero di unità abitative superiore a quello esistente, ferma restando l'esclusione di tipologie riferibili a residence o complessi di mini-appartamenti o monolocali.

Art. 12 - Rapporto fra piani di recupero e programmi pluriennali di attuazione

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente compresi nei piani di recupero approvati, costituiscono parte integrante dei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. A tale effetto, i Comuni obbligati alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione, o che di tali programmi si siano comunque dotati, provvedono a dare immediatamente comunicazione alla Giunta regionale dei piani di recupero approvati, trasmettendone copia.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero devono comunque ritenersi automaticamente inclusi nei programmi pluriennali di attuazione, fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera e) del precedente articolo 2, per i quali si procede all'inserimento nei suddetti programmi secondo le procedure di cui all'articolo 5 della Legge regionale 24 agosto 1977, n. 60.

Se con l'adozione del piano di recupero si dimostri di avere provveduto al soddisfacimento di una quota del fabbisogno abitativo tenuto a base del vigente programma pluriennale di attuazione, possono essere deliberate varianti al programma stesso, secondo le modalità e le procedure stabilite nell'articolo 8 della legge regionale 24 agosto 1977, n. 60.

Art. 13 - Attuazione degli interventi previsti dai piani di recupero

All'attuazione dei piani di recupero provvedono i Comuni nei seguenti casi:

- a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici, anche avvalendosi degli istituti autonomi per le case popolari;
- b) per gli interventi di adeguamento delle urbanizzazioni;
- c) per gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico, anche mediante il convenzionamento con i privati.

L'approvazione dei piani di recupero equivale a dichiarazioni di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di tutte le opere riguardanti gli interventi di cui alle lett. b) e c) del precedente comma. I Comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai proprietari singoli o riuniti in consorzio, che eseguono gli interventi previsti dai piani di recupero.

Gli interventi di cui alla lett. c) sono individuati come tali dal piano di recupero, sulla base di congrue ed espresse motivazioni.

All'attuazione degli interventi che non competono al Comune a norma del primo comma, del presente articolo, provvedono i proprietari degli immobili e delle aree, singoli o riuniti in consorzio.

I proprietari, singoli o riuniti in consorzio, possono altresì chiedere di realizzare, mediante convenzionamento con il Comune, gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico previsti dal piano di recupero ai quali siano interessate le loro aree ed i loro immobili.

In caso di inerzia dei proprietari, trascorsi i tempi previsti dal piano di recupero, il Comune, previa diffida ad iniziare i lavori entro il termine di un anno, ha la facoltà di provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano, mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa delle spese sostenute, nei confronti dei proprietari.

Nei Comuni esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1977, n. 60 gli interventi che secondo i piani di recupero devono essere attuati dai privati, in caso di inerzia dei medesimi, possono essere attuati dal Comune mediante esproprio. L'esproprio può aver luogo solo dopo che il Comune abbia diffidato i proprietari delle unità minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno.

Per i Comuni che adottano i programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la diffida di cui al comma precedente può effettuarsi, ai fini dell'esproprio, soltanto una volta decorso il termine di scadenza del programma nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso.

Alle occupazioni ed alle espropriazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al

Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 14 - Strumenti urbanistici vigenti

I piani particolareggiati, i piani per l'edilizia economica e popolare e le varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati a regolamentare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi nei confronti delle presenti norme, fermo restando il disposto dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 15 - Rilascio temporaneo degli immobili

Per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie che abitano in immobili nei quali l'intervento di recupero è realizzato dal Comune, questo provvede:

- a) utilizzando la riserva di alloggi di cui all'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035;
- b) utilizzando, anche attraverso l'acquisto di alloggi esistenti, i fondi che saranno determinati dalla Regione ai sensi dell'art. 29, legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 16 - Oneri di urbanizzazione relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente¹²³

Con deliberazione comunale, soggetta al solo controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ai coefficienti di cui ai nn. 1 e 2 della tabella C e C1, allegate alla L.R. 24 agosto 1977, n. 60, possono essere apportate riduzioni non superiori al 60% dei valori ivi indicati. Tali riduzioni possono essere differenziate per le singole categorie di intervento di cui all'art. 2 della presente legge, o per gruppi di esse e sono comunque comprensive di quelle previste dall'art. 19 della citata Legge regionale n. 60. Sono comunque esclusi da tali riduzioni gli interventi riguardanti immobili, complessi edilizi o singoli alloggi che siano censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano in categoria di lusso ai sensi della normativa vigente. Il testo della descrizione degli interventi indicati ai punti 1, 2 e 3 delle tabelle C e C1, allegate alla citata Legge regionale n. 60, è così modificato:

- 1) interventi di restauro e risanamento conservativo;
- 2) interventi di ristrutturazione edilizia;
- 3) interventi di nuova edificazione:
 - a) con indice di fabbricabilità inferiore a 1,5 mc/mq, oppure nel caso di ricostruzione, a

seguito di demolizione, senza aumento di volumi.

Restano immutati la descrizione dei rimanenti interventi di cui al n. 3 e le altre indicazioni delle tabelle.

Art. 17 - Contributi e agevolazioni

Per agevolare la formazione delle varianti di cui al precedente art. 5 e dei piani di recupero di iniziativa comunale, la Regione concede ai Comuni interessati contributi ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni.

Ai Comuni che provvedano entro la data del 31 ottobre 1982 alla redazione e alla adozione degli elenchi di cui al precedente art. 7 o di quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 19-2-1979, n. 10 la Regione concede il rimborso del 90% delle spese occorse per la redazione degli elenchi stessi, fino ad un massimo di L. 10 milioni per ogni Comune.

Il rimborso è erogato dopo l'approvazione dell'elenco o degli elenchi, da parte della Regione.

Al rimborso provvede la Giunta regionale con proprio atto deliberativo.

I contributi ed i rimborsi di cui ai precedenti comma possono riguardare le spese incontrate dai Comuni per rilievi, ricerche storiche e documentazione; le spese occorse per l'acquisizione di dati conoscitivi relativi al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i rilievi aerofotogrammetrici, e le spese concernenti eventuali incarichi professionali commissionati dai Comuni.

Delle suddette spese i Comuni forniscono documentazione con la domanda di rimborso.

Al fine di favorire interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, la Regione promuove convenzioni con istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato ai Comuni e ai privati.

Art. 18 - Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge è fatto fronte, per l'anno 1982, con i fondi iscritti al Cap. 41160 del bilancio del corrente esercizio di cui viene modificata la dizione come segue:

Rimborso ai Comuni delle spese per la redazione degli elenchi di cui all'art. 7 della L.R. 21-5-1980, n. 59 e all'art. 1, ultimo comma, della L.R. 19-2-1979, n. 10.

Per gli anni successivi l'onere sarà determinato dalle singole leggi di bilancio.

Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 56

All'articolo unico della legge regionale 28 maggio 1975, n. 56, modificato con Legge regionale 19 agosto

¹²³ Articolo abrogato dall'articolo 45 della L.R. n. 52 del 14 ottobre 1999 (pag. 107)

1976, n. 56, recante norme per gli interventi nei centri storici, sono apportate le seguenti modifiche.

ALLEGATO¹²⁴

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.

A) *Manutenzione ordinaria*

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.

B) *Manutenzione straordinaria*

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare alterazioni alle strutture orizzontali o a quelle verticali aventi carattere strutturale, né potranno comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio.

Sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere, quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti.

- 1) rifacimento di intonaci e coloriture esterne;
- 2) rifacimento degli infissi esterni;
- 3) rifacimento della sistemazione esterna;
- 4) rifacimento dei pavimenti o rivestimenti interni ed esterni;
- 5) rifacimento del manto di copertura.

In particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sottoelencati, quando comportino esecuzione di opere murarie:

- 6) rifacimento o installazione di materiali di isolamento;
- 7) rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento;
- 8) rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi;
- 9) rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico;

10) rifacimento di impianti igienico sanitari. Sono comunque considerate interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:

- 11) installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare;
- 12) realizzazione di chiusure o di aperture interne che non modifichino lo schema distributivo;
- 13) consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione;
- 14) costruzione di vespai o scannafossi.

C) *Restauro e risanamento conservativo*

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

D) *Ristrutturazione edilizia*

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono nelle seguenti categorie:

D1 - Opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano.

D2 - Le opere che, anche in deroga agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2-4-1968, n. 1444, comportino la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e il loro adeguamento igienico-sanitario, con modifiche non incidenti anche sugli elementi verticali strutturali per:

- costruzione di servizi igienici in ampliamento alla volumetria esistente;
- rialzamento dell'ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato e senza che si costituiscono nuove unità immobiliari;
- ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi.

¹²⁴ Allegato abrogato dall'articolo 45 della L.R. n. 52 del 14 ottobre 1999

D3 - Opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio.

E) Ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le opere di ristrutturazione urbanistica si suddividono nelle seguenti categorie:

- Opere che comportino la complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale, nonché di quella planivolumetrica, del singolo edificio, anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario, fermi restando i preesistenti rapporti urbanistici.
- Le opere rivolte alla sostituzione e alla modifica del tessuto edilizio e urbanistico esistente. Vi sono comprese la demolizione degli edifici, o di parte di essi, non compatibili dal punto di vista morfologico e ambientale o funzionale con l'insieme del tessuto urbanistico-edilizio, o la ricostruzione, parziale o totale, di edifici distrutti per eventi naturali o bellici.

L.R. 13 aprile 1982, n. 31. - "Agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione, la modificazione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi idrici degli insediamenti produttivi agricoli di cui alla legge 10 gennaio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

Art. 9/bis - Approvazione delle varianti urbanistiche

Le varianti agli strumenti urbanistici che si rendono necessarie per l'applicazione dell'art. 4 della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10 agli impianti disciplinati dalla presente legge, sono pubblicate ai sensi dell'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e sono trasmesse alla Giunta regionale la quale, entro trenta giorni, può assumere la propria determinazione; trascorso tale termine le varianti si intendono approvate

L.R. 29 giugno 1982 n. 52. - "Norme per la formazione del sistema delle aree protette dei Parchi e delle riserve naturali in Toscana".¹²⁵

ART. 1 - FINALITÀ.

1. La Regione, nell'ambito delle finalità dell'art. 4 dello Statuto, tutela l'ambiente, la natura, il paesaggio e il patrimonio storico-artistico; disciplina l'uso delle risorse e ne promuove la valorizzazione, contribuisce alla elevazione delle condizioni di vita delle comunità locali nel quadro delle scelte della pianificazione e programmazione regionale; favorisce lo sviluppo dell'attività agricola, considerata come fattore di difesa ambientale.

2. *Ai fini predetti la presente legge, in conformità agli artt. 80, 82 e 83 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed in attuazione della legge 8 agosto 1985 n. 431, detta norme per la formazione e la disciplina del sistema regionale delle aree protette, nel cui ambito sono istituiti i parchi e le riserve naturali.*

TITOLO I - SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

Art. 2 - Caratteristiche delle aree protette

Ai fini di cui al precedente articolo si provvede, secondo le procedure stabilite dagli articoli successivi, alla perimetrazione delle aree protette.

La perimetrazione comprende tutte quelle parti del territorio regionale che presentano sia un interesse paesaggistico e ambientale d'insieme, sia peculiarità storico-artistiche, naturalistiche e comunque ambientali, in modo da definire zone che consentano una adeguata tutela dei valori considerati dalla presente legge, ed in genere il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 1.

Le aree protette sono individuate nelle zone omogenee, classificate ai sensi del D.M. 2-4 1978, n. 1444, E, A non urbanizzate e F (parchi) negli strumenti urbanistici comunali e, comunque, nelle zone esterne ai centri abitati perimetrati ai sensi dell'art. 17 della legge 6-8-1967, n. 765.

Art. 3 - Direttive del Consiglio

Il Consiglio regionale al fine di orientare in un quadro coordinato la perimetrazione di cui all'articolo precedente approva direttive generali comprensive di:

- *una preliminare indicazione sulle aree suscettibili di entrare a far parte del sistema regiona-*

¹²⁵ La legge è stata abrogata con la L.R. 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale", pubblicata sul B.U.R.T. n. 9bis del 18/4/1995.

le delle aree protette e relativa documentazione;

- criteri che devono concorrere alla selezione delle aree protette, in riferimento agli atti della pianificazione e programmazione regionale, alla classificazione di cui alla risoluzione n. 30 del 16 ottobre 1973 del Consiglio d'Europa e agli impegni derivanti dalla convenzione di Ramsat di cui al D.P.R. 13-3-1976, n. 448.

Art. 4 - Procedure per l'individuazione dei territori da comprendere nel sistema regionale delle aree protette

Entro nove mesi dall'entrata in vigore delle direttive generali di cui al precedente art. 3, le Province, sentiti i Comuni interessati singoli o associati, individuano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte di perimetrazione dei territori di cui all'art. 2 unitamente alle osservazioni e proposte di cui al successivo ultimo comma.

Ai fini della tutela di riconosciuti valori particolari esistenti nei territori perimetrati, col medesimo atto di cui al 1° comma, le Province possono segnalare alla Regione la necessità di specifiche norme di salvaguardia ad integrazione di quelle obbligatorie di cui al successivo art. 6.

Nella formulazione delle proposte le Province e i Comuni garantiscono la massima partecipazione dei soggetti interessati e comunque delle Organizzazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agricoli; degli istituti scientifici, delle Associazioni per la protezione dell'ambiente e delle organizzazioni professionali e sociali.

Le proposte devono essere depositate nelle segreterie di tutti i Comuni territorialmente interessati per 30 giorni durante i quali, chiunque ha facoltà di prenderne visione; dell'effettuato deposito è data notizia al pubblico.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate da chiunque osservazioni, proposte; queste vengono trasmesse entro i 30 giorni successivi dai Comuni alla Provincia unitamente alle proprie osservazioni e proposte.

Art. 5 - Approvazione del sistema regionale delle aree protette

Entro 15 mesi dall'entrata in vigore delle direttive generali di cui al precedente art. 3, la Giunta regionale tenuto conto se esistenti, delle proposte avanzate e delle osservazioni ad esse relative, trasmette all'approvazione del Consiglio una proposta definitiva che, in relazione al quadro di riferimento territoriale regionale, determina i territori da includere nel sistema regionale delle aree protette. La Giunta regionale, in mancanza di proposte delle Province, è tenuta comunque a trasmettere al Consiglio regionale proprie proposte definitive nei termini su indicati.

Nel caso in cui nella deliberazione del Consiglio regionale siano compresi territori comunque non individuati nella proposta delle Province, la medesima deliberazione, per la parte relativa ai territori non individuati nella proposta delle Province è pubblicata e depositata nella Segreteria dei Comuni interessati e trasmessa ai sensi e con le procedure di cui al precedente articolo. Tali territori entrano a far parte del sistema regionale delle aree protette con la deliberazione definitiva del Consiglio regionale.

Le perimetrazioni delle aree protette ed i contenuti delle eventuali salvaguardie integrative di cui al 2° comma dell'articolo precedente, possono essere motivatamente modificate in ogni tempo dal Consiglio regionale con le stesse procedure previste per la loro approvazione, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

Le modifiche suddette, in estensione o in riduzione della perimetrazione, possono essere effettuate su iniziativa del Consiglio regionale, della Giunta, delle Province e dei Comuni.

I Comuni possono esercitare l'iniziativa di cui al comma precedente anche contestualmente all'adozione di varianti urbanistiche che modifichino l'azonamento del PRG. In tal caso, l'atto di adozione della variante deve recare espressa menzione della modifica alla perimetrazione ed individuarla in allegato nel relativo estratto della carta al 25.000 delle aree protette.

Le varianti di cui al precedente comma sono pubblicate con le procedure previste ai commi 4° e 5° dell'art. 4 della presente legge e trasmessa alla Provincia ed alla Giunta regionale entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle osservazioni, unitamente alle controdeduzioni del Comune.

Le varianti sono approvate, previo parere dei Consigli Provinciali interessati da esprimersi entro il termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento, con le procedure previste per l'approvazione dei nuovi piani regolatori generali e delle varianti generali di cui all'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74; l'approvazione della variante costituisce contestuale modifica del perimetro delle aree protette.

Art. 6 - Salvaguardia

Nei territori costituenti il sistema regionale delle aree protette, dall'entrata in vigore della deliberazione consiliare con la quale sono determinate, fino all'approvazione delle normative di cui all'art. 12 con riferimento alle materie di cui alla lettera A) del secondo comma dell'art. 10, si applicano le seguenti norme di salvaguardia:

- 1) nelle zone soggette alla disciplina della L.R. 19-2-79, n. 10, si applicano il Titolo I e l'art. 8 della stessa legge con le seguenti limitazioni:

a) nella superficie fondiaria minima di cui all'art. 3, 6° comma, non possono essere comprese le aree di cui alle lett. e) ed f);

b) non sono consentite le costruzioni di cui al 2° comma dell'art. 4.

Gli interventi sugli edifici di cui agli artt. 9 e 10 della stessa legge, ferme restando le procedure ivi previste, sono consentiti fino alla ristrutturazione edilizia della categoria D1 di cui alla L.R. 21-5-80, n. 59. Gli ampliamenti di cui all'art. 10 sono ammessi limitatamente agli edifici ad uso abitativo.

2) In tutte le zone comprese nel sistema regionale i provvedimenti di inibizione o sospensione previsti dall'art. 9 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52 per la protezione delle bellezze naturali, possono essere esercitati, ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, anche per le finalità di cui alla presente legge.

I suddetti provvedimenti sono adottati secondo le procedure della legge regionale predetta; i provvedimenti di competenza degli organi regionali sono adottati sentiti i Comuni interessati.

3) Nelle aree comprese nel sistema regionale il parere della Commissione territorialmente competente di cui all'art. 5 della L.R. 2-11-79, n. 52 è obbligatorio per tutti gli interventi considerati nella stessa legge.

4) In sede di approvazione regionale, ai sensi della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, degli strumenti urbanistici o loro varianti che interessano aree incluse nel sistema regionale delle aree protette, la regione verifica la conformità delle previsioni alle finalità della presente legge, allo scopo di garantire in particolare:

a) la tutela e l'uso sociale dei beni ambientali naturalistici, paesaggistici e storico-artistici;

b) la compatibilità ambientale degli interventi consentiti.

Di tale verifica deve essere fatta espressa menzione nell'atto di approvazione.

La Giunta regionale opera tale verifica anche per le varianti agli strumenti urbanistici di approvazione comunale ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74.

Art. 7 - Speciale salvaguardia per i territori facenti parte del patrimonio della Regione e di altri Enti o persone giuridiche di diritto pubblico

In tutti i territori facenti parte del patrimonio della Regione e di altri Enti o persone giuridiche di diritto pubblico, dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la conservazione dei boschi da alto fusto in cedui e da cedui composti in cedui semplici.

È vietata altresì qualsiasi nuova concessione d'uso, ed il rinnovo di concessioni scadute, ad eccezione del pascolo, per un periodo superiore ad un anno. Sono comunque consentiti gli interventi fitosanitari e quelli per i quali al 31-12-81 siano già stati deliberati contributi o altre provvidenze pubbliche.

La disciplina di cui al presente articolo ha vigore fino all'approvazione del sistema delle aree protette di cui al precedente art. 5; tuttavia per i territori compresi nel sistema resterà in vigore fino alla approvazione della normativa di cui all'art. 12 con riferimento alle materie di cui alla lettera B) del secondo comma dell'art. 10.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE AREE PROTETTE

Art. 8 - Principi della disciplina delle aree

Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione espressi nell'art. 1 della presente legge, nonché, nella legge 8 agosto 1985 n. 431, e per i territori compresi nel sistema regionale delle aree protette la disciplina dell'uso, della tutela e dell'assetto del territorio e dell'ambiente è elaborata nelle forme e con le procedure di cui agli articoli seguenti.

Tale disciplina è elaborata tenendo conto in particolare:

- degli atti di pianificazione e programmazione di livello regionale;
- della strumentazione urbanistica;
- del vincolo paesaggistico (ai sensi della legge 30 giugno 1939, n. 1497 e della L. 8 agosto 1985, n. 431);
- del vincolo idrogeologico, dei piani e delle normative di cui al R.D. 30-12-1923, n. 3267 e alla L.R. 4-9-76, n. 64;
- della classificazione del territorio in bacini montani di cui alla L.R. 12-6-81, n. 52;
- della classificazione del territorio in comprensori di bonifica ai sensi della L.R. 23-12-77, n. 83;
- dei piani di sviluppo economico delle Comunità Montane di cui alla L.R. 7-9-77, n. 71;
- dei piani faunistici di cui alla legge n. 968/77 e della L.R. 15-3-80, n. 17;
- del programma regionale degli interventi in agricoltura di cui all'art. 14 L.R. 1-8-81, n. 63, compresi i piani zonali di cui all'art. 5 della L.R. 9-2-81, n. 15;
- dei piani per la prevenzione ed estinzione incendi boschivi di cui alla L.R. 30-8-73, n. 52;
- dei piani per le attività estrattive di cui alle LL.RR. 30-4-80, n. 36 e 11-5-81, n. 44;
- del catasto speleologico, di cui all'art. 3 della L.R. 2 aprile 1984 n. 20;

- della Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore, di cui all'art. 5 della L.R. 8 novembre 1982, n. 82;
- del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e dei fanghi, di cui alla L.R. 13 novembre 1984, n. 65;
- di tutti gli atti della pianificazione regionale che abbiano incidenza sul territorio, sul paesaggio e sull'ambiente.

Art. 9 - Normativa delle aree protette

La disciplina di cui all'articolo precedente è stabilita con apposita normativa con la quale sono definite le caratteristiche oggetto della protezione, gli obiettivi dell'azione degli enti pubblici, le prescrizioni circa l'uso dei beni compresi nelle aree protette.

In particolare la normativa contiene:

- 1) Le direttive agli enti pubblici operanti nel territorio e nell'ambiente, circa l'adeguamento della disciplina di loro competenza e in particolare quella derivante dagli atti di cui al secondo comma dell'art. 14.
- 2) Le misure di salvaguardia in attesa dell'adeguamento di cui al precedente punto 1) ed i relativi tempi.
- 3) Le prescrizioni ed i vincoli immediatamente efficaci e vincolanti circa l'uso e la tutela dei beni - anche privati - compresi nelle aree protette.
- 4) Gli indirizzi per la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche ai fini dello sviluppo economico e sociale.
- 5) Gli indennizzi ed i contributi di cui all'art. 15. Per le materie indicate al secondo comma, lettera A) dell'art. 10 gli atti di direttiva, di salvaguardia, di prescrizione e di vincolo indicati al n. 1, al n. 2 e al n. 3 del II comma sono adottati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74.

Costituiscono allegati degli atti di cui al II comma in forma di relazioni e di elaborati grafici in scala adeguata:

- a) il censimento e la catalogazione delle risorse naturali e dei beni ambientali, naturalistici, paesaggistici e storico-artistici;
- b) la classificazione tipologica delle aree secondo le categorie di cui all'art. 10, differenziate in base alla presenza consistenza e prevalenza, grado di conservazione dei beni e risorse individuate.

Art. 10 - Classificazione delle aree protette

La classificazione tipologica dei territori compresi nelle aree protette, a cui va riferita la normativa di cui al precedente art. 9, deve tener conto della seguente caratterizzazione:

- a) aree che presentano interesse paesaggistico ambientale d'insieme, con carattere prevalentemente estensivo;
- b) aree in cui la caratterizzazione di cui alla lettera precedente assume specificità per la rilevanza e rarità di valori espressi;
- c) aree che presentano distinte peculiarità storico-artistiche, naturalistiche comunque ambientali, con caratterizzazione che riguarda localizzazioni aventi ambiti geografici limitati;
- d) aree in cui la caratterizzazione di cui alla lettera precedente assume particolare scientifico per rilevanza e rarità.

In coerenza con la classificazione di cui ai punti precedenti, la normativa di cui all'art. 9 dovrà graduare la disciplina degli interventi e dei comportamenti pubblici e privati ammissibili con riferimento generale agli assetti storici, naturalistici, paesaggistici ed ambientali, con particolare riguardo alle seguenti materie:

- A) trasformazioni edilizie ed urbanistiche comportanti modificazioni all'esteriore aspetto dei luoghi, ivi comprese quelle morfologiche e vegetazionali e quelle derivanti da attività di ricerca e sfruttamento per cave e miniere nonché, di smaltimento di rifiuti solidi, liquidi e gassosi;
- B) disciplina dell'uso delle risorse ambientali in riferimento a: modificazioni colturali; assetto delle acque superficiali e profonde; assetto idrogeologico; assetto faunistico; attività produttive, ricreative, culturali; circolazione e navigazione.

In particolare:

- 1) nelle aree di cui alla lett. b) possono essere imposti divieti, limitazioni o modalità anche in ordine a:
 - a) le modifiche di edifici esistenti, ancorché, non soggette a concessione o autorizzazione ai sensi della legislazione urbanistica;
 - b) gli scarichi nell'area, nel terreno e nei corsi d'acqua anche in limiti più ristretti di quelli previsti dalla legislazione nazionale o regionale;
 - c) l'uso di sostanze chimiche in agricoltura quando costituisca grave pericolo per i valori ambientali;
 - d) la circolazione motorizzata in strade o spazi anche privati;
 - e) la raccolta di fiori, erbe, funghi, bacche ecc. da parte dei non proprietari dei fondi;
 - f) ripristino di vegetazioni venute meno per cause accidentali.
- 2) Nelle aree di cui alla lett. c) potranno essere imposti oltre ai vincoli di cui al punto precedente anche obblighi specifici di manutenzione di strade, edifici, corsi di acqua e simili, di recinzione o non recinzione di fondi.
- 3) Nelle aree di cui alla lett. d) potranno essere imposti oltre ai vincoli di cui ai punti precedenti, anche

obblighi specifici di mantenimento di determinate colture agricole, di destinazione a pubblico transito di strade, sentieri o simili; o di altri interventi simili che risultino necessari per la conservazione e la fruizione pubblica delle caratteristiche ritenute peculiari delle aree stesse.

Art. 11 - Compiti della Regione e delle Province e dei Comuni

1. Ai fini della predisposizione della normativa e per tutte le attività idonee ad agevolare l'attuazione del sistema delle aree protette, la Regione, anche in sede di attuazione della legge 8 agosto 1985 n. 431, svolge funzioni di promozione, coordinamento e collaborazione nei confronti delle Province.

2. Il Consiglio regionale approva su proposta della Giunta gli atti di direttiva, salvaguardia, vincolo e prescrizione di cui al n° 1, al n° 2 ed al n° 3 del secondo comma dell'art. 9 per le materie indicate alla lett. A) del secondo comma dell'art. 10; la Giunta regionale formula gli atti di cui al presente comma in riferimento ad una prima proposta di individuazione - all'interno del sistema delle aree protette - delle aree classificate nella categoria a) e nelle categorie b), c), d) di cui all'art. 10. 3. Il Consiglio regionale approva altresì, su proposta della Giunta, le direttive di cui all'art. 12/bis nelle materie indicate alla lett. B) del 2° comma dell'art. 10.

4. Le Province, per le materie di cui alla lett. A) del 2° comma dell'art. 10, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei, e per il coordinamento sovra-comunale degli adempimenti relativi agli atti di emanazione regionale provvedono:

- alla specificazione e integrazione degli atti di cui al comma 2;
- alla classificazione definitiva delle aree protette nelle distinte categorie a), b), c), d) di cui all'art. 10, attraverso i censimenti e le catalogazioni di cui all'art. 9 comma 4;
- alla perimetrazione e verifica nel tempo delle categorie di beni di cui al 5° e 7° comma dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- agli atti di cui ai punti 4) e 5) del 2° comma dell'art. 9.

5. Nelle funzioni di cui al comma precedente le Province operano con le modalità previste dall'art. 7 della L.R. n. 74 del 1984 entro i termini fissati dal Consiglio regionale con gli atti di cui al precedente comma secondo.

Le varianti adottate prima e nelle more della definitiva approvazione degli atti regionali di cui al precedente comma secondo, nonché gli atti di iniziativa delle Province di cui al precedente comma quinto e/o delle proposte di adeguamento di cui al comma quarto dell'art. 8 della L.R. n. 74 del 1984, sono approvate dalla Regione previa verifica di conformità delle pre-

visioni alle finalità della presente legge, allo scopo di garantire in particolare:

- a) la tutela e l'uso sociale dei beni ambientali naturalistici paesaggistici e storico-artistici;
- b) la compatibilità ambientale degli interventi consentiti.

Tale verifica sarà svolta sulla base degli atti di iniziativa regionale, provinciale e comunale di cui al precedente comma adottati o approvati in tale data; di essa dovrà essere fatta espressa menzione nell'atto di approvazione.

Qualora le Province non provvedano agli adempimenti di loro competenza entro il termine di cui al precedente quinto comma, e comunque fino alla definitiva approvazione regionale degli atti di iniziativa delle Province stesse, i Comuni adottano le varianti agli strumenti urbanistici generali, corredandole con le analisi e le valutazioni richieste alle Province dagli atti del Consiglio regionale di cui al precedente secondo comma, e le sottopongono all'approvazione regionale, previo parere del Consiglio provinciale come previsto al 16° comma dell'art. 8 della L.R. n. 74 del 1984; le varianti dovranno comunque disciplinare ambiti non inferiori alla parte di ogni singola area protetta ricadente nel territorio comunale, così come individuata negli atti assunti dal Consiglio regionale.

6. Le Province approvano altresì le normative di cui all'art. 9 per le materie indicate nella lett. B) del secondo comma dell'art. 10, e gli atti di cui ai punti 4) e 5) del 2° comma dell'art. 9 per le materie di cui alla stessa lettera B).

7. Su loro richiesta, ai Comuni singoli o associati facenti parte di ambiti omogenei anche di più Province, possono essere motivatamente demandati dalle Province, per tali ambiti, i compiti di cui al 4° comma.

La Giunta regionale, d'intesa con le Province ed in conformità alle direttive del Consiglio, promuove il coordinamento delle iniziative e cura l'assistenza per gli studi e le ricerche necessarie.

In particolare, la Giunta indice periodici incontri fra gli Enti locali anche al fine di uniformare e coordinare le normative negli ambienti geografici aventi fra loro relazioni funzionali.

Della suddetta opera di coordinamento, nonché, dello stato degli studi e delle iniziative, la Giunta regionale darà notizia al Consiglio mediante un rapporto da presentarsi entro un anno dalla delibera di approvazione del sistema delle aree protette, ed entro ogni anno successivo.

Art. 12 - Normativa per le materie di cui all'art. 10, secondo comma, lett. A)

1. Il sistema delle direttive, salvaguardie, vincoli e prescrizioni di cui al 2° comma dell'art. 11 costituisce normativa del sistema regionale delle aree protette

per le materie di cui all'art. 10, secondo comma, lett. A.

2. Tale normativa costituisce adempimento ai sensi dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e a tal fine tiene conto delle categorie di beni di cui al 5° e 7° comma dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, anche se non ricompresi nel perimetro delle aree protette e delle aree di cui agli artt. 1-ter e 1-quinquies della citata Legge 431/1985.

3. Il Consiglio regionale delibera in merito all'atto di cui al primo comma ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74.

4. Per il Parco naturale della Maremma istituito con L.R. 5 giugno 1975, n. 65 e per il Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli istituito con L.R. 13 dicembre 1979 n. 61, il piano territoriale di coordinamento è equiparato al piano urbanistico territoriale di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431.

5. Per il Parco naturale delle Alpi Apuane, istituito con L.R. 21 gennaio 1985 n. 5, alle aree di cui all'art. 3, primo comma, numeri 1), 2) e 3) di detta legge si applicano le direttive nonché, le prescrizioni ed i vincoli di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74, con gli effetti indicati dal secondo comma del presente articolo.

Art. 12-bis - Normativa per le materie di cui all'art. 10, secondo comma, lett. B)

1. Anche al fine di garantire specifiche modalità di coordinamento delle normative in particolare riguardando agli ambiti geografici aventi tra loro relazioni funzionali, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentite le Province, emana entro il 31 dicembre 1987 direttive per la formazione delle normative delle aree protette, costituite dagli atti di cui al n° 4 ed al n° 5 dell'art. 9, relative alle materie ricomprese nella lett. B) di cui all'art. 10, secondo comma.

2. La normativa delle aree protette, con riferimento alla lett. B) di cui all'art. 10, secondo comma, è elaborata dalle Province territorialmente competenti. La proposta di normativa è deliberata entro due anni dall'approvazione delle direttive di cui al comma precedente ed è pubblicata presso ogni Comune interessato per 15 giorni.

3. Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione chiunque può presentare opposizioni, osservazioni e proposte sulla normativa di cui al comma precedente, inviandole al Comune.

4. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, i Comuni adottano deliberazioni contenenti le proprie deduzioni alla proposta di normativa ed alle osservazioni, opposizioni e proposte ricevute e le trasmettono immediatamente alla Provincia.

5. La Provincia, conseguentemente all'esame delle delibere comunali, e comunque non oltre sei mesi dal-

la data di pubblicazione della proposta di normativa presso i Comuni, adotta la normativa delle aree protette con riferimento alla lett. B) di cui all'art. 10, secondo comma.

6. Con l'adozione della normativa ai sensi del comma precedente cessa l'applicazione delle norme di salvaguardia di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 13 - Normativa delle aree protette per le materie di cui all'art. 10, secondo comma, lett. B) - Approvazione

La giunta regionale verifica la coerenza della normativa con gli indirizzi di politica territoriale, ambientale e di sviluppo socio-economico della Regione, nonché, con le proposte delle altre Province e le trasmette entro 60 giorni, unitamente alle proprie osservazioni al Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale approva la normativa con deliberazione. Può sospendere l'approvazione in attesa dell'esame della normativa di altre Province, quando ciò sia necessario per coordinare la disciplina compresa negli ambiti geografici aventi tra loro relazioni funzionali. Può apportare modifiche alla normativa quando queste non influiscono sulle linee sostanziali di essa; oppure quando siano rese necessarie per adeguare la normativa medesima agli indirizzi regionali di cui al 1° comma, alle direttive emanate dallo stesso Consiglio e alle esigenze di unitarietà degli ambiti geografici aventi fra loro relazioni funzionali. Nel caso che invece ritenga di dover proporre modifiche sostanziali, diverse da quelle di cui sopra, il Consiglio rinvia la normativa alla Provincia la quale, entro 90 giorni dalla esecutività della delibera del Consiglio regionale, delibera una nuova normativa cui si applica la procedura indicata all'articolo precedente e al presente articolo.

A far tempo dalla delibera di adozione delle normative e fino alla sua approvazione, e comunque per non oltre due anni è vietato ogni intervento in contrasto con le previsioni della normativa medesima.

Le varianti sono approvate con la stessa procedura stabilita dal presente articolo per l'approvazione della normativa.

Art. 14 - Rapporti con altre normative

Nel rispetto delle competenze dello Stato, le disposizioni della normativa sono applicate anche in deroga alle altre disposizioni regionali nelle materie di cui all'art. 10.

Le direttive di cui al n. 1 del precedente art. 9 devono essere attuate dagli Enti locali mediante l'adeguamento dei loro strumenti normativi, di piano e di programma e dei loro regolamenti entro i termini stabiliti dalla normativa stessa, o, in mancanza, entro sei mesi dall'approvazione di essa.

Le prescrizioni di cui al n. 3 del medesimo art. 9 sono immediatamente efficaci ed applicabili, anche in

difformità dagli strumenti normativi di piano e di programma e dei regolamenti degli Enti locali.

L'applicazione della normativa è effettuata dagli Enti pubblici rispettivamente competenti nelle materie a cui le disposizioni si riferiscono secondo i tempi e i modi stabiliti dalla normativa stessa.

Art. 14-bis - Norma transitoria relativa alle salvaguardie di cui all'art. 8, 2° comma, punto 2

In attesa degli atti di coordinamento sovracomunale di cui all'art. 11, quinto comma, le salvaguardie di cui al secondo comma, punto 2) dell'art. 9, possono prevedere, in riferimento alla varia classificazione delle aree protette e alle categorie di beni di cui al quinto e settimo comma dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che l'approvazione regionale delle varianti urbanistiche di cui all'art. 9 lett. a) e d) della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, segua la procedura ordinaria di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, non dandosi luogo allo snellimento di cui all'art. 10, terzo comma, della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74.

Art. 14-ter - Norma transitoria relativa alla proroga di provvedimenti cautelari

L'efficacia dei provvedimenti adottati o da adottarsi, per le finalità della legge 8 agosto 1985 n. 431 ed ai sensi dell'art. 6 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74, è prorogata fino alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione degli adempimenti di cui all'art. 1/bis della citata legge 8 agosto 1985 n. 431 e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15 - Indennizzi e contributi

La normativa delle aree protette prevede gli indennizzi e i contributi dovuti ai proprietari dei beni inclusi nelle rispettive aree, e regola le modalità di determinazione e pagamento, nonché, i mezzi per far fronte alla relativa spesa, il tutto in conformità a quanto disposto nei commi successivi.

Gli indennizzi e i contributi sono dovuti dalle Province, salvo che la normativa disponga diversamente in considerazione della competenza e dell'interesse di altri enti all'imposizione del vincolo. In ogni caso la determinazione e il pagamento sono subordinati alla richiesta dell'avente diritto; la richiesta deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione all'interessato.

Nelle aree di cui alle lett. b), c) e d), dell'art. 10 qualora siano imposti permanentemente divieti o limitazioni al normale uso di beni, tali da renderne il valore inferiore a quello che dovrebbe essere calcolato ai fini di un esproprio è dovuto ai proprietari un indennizzo pari alla differenza rispetto al valore di esproprio. L'indennizzo non è dovuto se gli stessi divieti o limitazioni sono consentiti, senza indennizzo, dalla legislazione urbanistica e da altre leggi speciali.

Nei casi che - nelle aree di cui alle lett. c) e d) - il proprietario sia tenuto a consentire l'uso dei propri beni da parte di terzi, è dovuto un indennizzo pari al danno che eventualmente subirà per effetto di tale uso. L'indennizzo sarà pagato una volta tanto qualora l'uso sia permanente o periodico, mentre sarà pagato per ogni volta che l'uso si verifichi qualora l'uso stesso sia occasionale.

Nei casi che - nelle aree di cui alle lett. c) e d) - siano imposti ai proprietari obblighi di effettuare lavori eccedenti l'ordinaria manutenzione, possono essere previsti contributi proporzionati al relativo onere.

Gli indennizzi e i contributi di cui al terzo, quarto e quinto comma possono essere subordinati alla stipula di apposita convenzione.

Art. 16 - Sanzioni - Disposizioni generali

Gli strumenti di piano e di programma e i regolamenti degli Enti locali che vengono adeguati alle direttive di cui all'art. 9, n. 2 devono indicare le sanzioni applicabili per la violazione delle singole disposizioni relative alle aree protette, entro i minimi e i massimi di cui all'articolo successivo, salva la possibilità di deroga di cui all'ultimo comma di detto articolo.

La violazione delle prescrizioni delle normative di cui all'art. 9 obbliga in ogni caso il contravventore alla immediata restituzione in pristino ed al risarcimento del danno eventualmente prodotto a norma del successivo art. 18, alla restituzione in pristino sono tenuti anche i successivi proprietari degli immobili abusivamente modificati. Le Amministrazioni interessate possono inoltre revocare o sospendere concessioni o autorizzazioni che riguardano l'utilizzazione delle aree nelle quali la violazione è stata commessa.

Le stesse violazioni comportano inoltre l'applicazione a carico del contravventore delle sanzioni pecuniarie seguenti, salva l'applicabilità delle altre sanzioni eventualmente previste da leggi statali e regionali. Nel caso che il contravventore sia una società o una persona giuridica, sono solidamente tenuti al pagamento anche i legali rappresentanti in proprio oltre agli altri eventuali responsabili. È inoltre tenuto al pagamento il direttore dei lavori ove esistente.

Art. 17 - Sanzioni pecuniarie

Per le violazioni commesse nelle aree di cui alla lett. a) dell'art. 10, 1° comma, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 2.000.000.

Nel caso che alla violazione consegua un pregiudizio apprezzabile alle caratteristiche dell'area, tutelata dalla presente legge, e non sia possibile la restituzione in pristino, è applicabile, oltre a quella di cui al comma precedente, una ulteriore sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000.

La prosecuzione della violazione dopo una diffida o un ordine di sospensione dell'autorità competente comporta, oltre alle precedenti sanzioni, l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 4.000.000.

Per l'inosservanza dell'ordine di ripristino formalmente notificato all'obbligato si applica la sanzione da L. 300.000 a L. 3.000.000, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al ripristino a spese dell'obbligato.

Per le violazioni commesse nelle aree di cui alle lett. b), c), d), di cui all'art. 10, 1° comma le sanzioni sono rispettivamente raddoppiate, triplicate e quadruplicate. Per le aree di cui alle lett. c) e d) non è ammessa l'oblazione salvi i casi indicati nelle singole normative.

Le singole normative possono derogare ai minimi suddetti per le ipotesi di violazioni di entità particolarmente tenute: in tali casi i massimi non possono superare il decuplo dei minimi.

Art. 18 - Applicazione delle sanzioni

La misura della sanzione pecuniaria applicabile in concreto è determinata tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 11 della legge 24-11-1981, n. 689.

Le violazioni sono contestate, oltre che dagli appositi organi degli Enti competenti, dai dipendenti pubblici con funzione di pubblica sicurezza.

Tutti i dipendenti di qualsiasi Ente pubblico che, per ragioni del proprio ufficio, vengano a conoscenza di violazioni contemplate nei precedenti articoli, sono tenuti a farne rapporto alla Provincia competente e alla Giunta regionale.

Il risarcimento del danno si riferisce a qualsiasi spesa che gli Enti pubblici si trovino a sostenere, anche in futuro, per eliminare o attenuare gli effetti della violazione, nonché, a qualsiasi diminuzione di valore che derivi a beni pubblici in seguito alla violazione stessa. Nel caso che il contravventore abbia ottenuto dalla violazione un profitto maggiore del danno arrecato, il risarcimento è dovuto nella misura del profitto stesso. La somma da pagare è liquidata dall'ente danneggiato mediante una stima analitica comunicata al soggetto obbligato, ed è riscossa ai sensi del R.D. 14-4-1910, n. 639.

TITOLO III - PARCHI E RISERVE

Art. 19 - Istituzione dei parchi e delle riserve naturali

Per il raggiungimento delle finalità generali di cui all'art. 1 il Consiglio regionale provvede ove occorra con apposita legge alla istituzione del Parco o della riserva naturale nei territori compresi nel sistema delle aree protette.

Si provvede alla istituzione del Parco in quelle aree in cui l'entità e le caratteristiche dei beni protetti

richiedono una gestione unitaria particolare e continua per garantire la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo; per attivare interventi ed iniziative capaci di estendere e qualificare la loro fruizione pubblica ai fini scientifici, culturali e ricreativi; per favorire la valorizzazione e lo sviluppo delle loro peculiarità e suscettività produttive; per promuovere, coordinare ed incentivare le attività tese a perseguire il massimo sviluppo economico e sociale delle popolazioni presenti. La gestione dei parchi è da attribuire di norma ai Comuni singoli od associati, secondo l'entità geografica della localizzazione e le finalità specifiche da perseguire.

Si provvede all'istituzione della Riserva Naturale in quelle aree normalmente di minori dimensioni in cui siano riscontrate peculiarità eccezionali di prevalente interesse scientifico, che possono richiedere la limitazione dell'accesso e dell'uso al fine di escluderne ogni utilizzazione contrastante con tale interesse. La gestione è affidata ad un istituto scientifico o ad un altro ente pubblico, salvo che sussistano particolari motivi per stipulare a tale scopo una convenzione, adeguatamente garantita, con i proprietari interessati.

L'istituzione del parco o della riserva naturale può essere proposta al Consiglio regionale da tutti i soggetti titolari di iniziativa ai sensi degli artt. 23 e 75 dello Statuto regionale, anche su indicazione dei Comuni singoli, delle organizzazioni sociali espressione delle popolazioni locali, da istituti ed associazioni interessati allo studio e alla protezione dell'ambiente.

In occasione della presentazione del Piano regionale di sviluppo, la Giunta regionale fornisce al Consiglio elementi di valutazione sull'attività del complesso dei parchi e delle riserve naturali, nonché, il quadro di possibili nuove proposte istitutive.

Art. 20 - Contenuti della legge istitutiva

La legge regionale istitutiva del parco o della riserva naturale definisce:

- la perimetrazione dell'area e la individuazione dei territori contermini aventi interconnessioni funzionali con il parco o la riserva;
- la classificazione, la denominazione, le finalità, specifiche dell'area ed il suo ruolo nel quadro regionale e locale;
- la forma di gestione dell'area;
- gli indirizzi per la definizione delle strutture tecnico-amministrative, la loro composizione, i relativi poteri;
- la strumentazione attuativa e gestionale in riferimento alla classificazione tipologica delle aree;
- le modalità di acquisizione delle aree indispensabili all'attuazione dei piani e dei programmi anche mediante espropriazione per pubblica utilità ai sensi dell'art. 9 della legge 22 ottobre 1972, n. 865;
- le incentivazioni per l'attuazione dei piani e dei programmi mediante l'iniziativa pubblica e privata; i con-

tributi ed i sussidi per la promozione di determinate attività, per sopperire all'eventuale ridotta utilizzazione dei territori;

- gli indennizzi relativi alle limitazioni alle proprietà;
- le sanzioni amministrative relative ai divieti di comportamento e d'uso;
- i finanziamenti da rendere disponibili per la gestione dell'area.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 21 - Intese interregionali con lo Stato

Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione promuove le necessarie intese, nel rispetto delle competenze dello Stato, per quanto riguarda la utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato medesimo.

La Regione promuove intese con le Regioni confinanti al fine della istituzione di parchi e riserve naturali a carattere interregionale.

La Regione ai sensi dell'art. 11, u.c., D.P.R. 15-1-72, n. 11 e dell'art. 71, lett. 9, D.P.R. 24-7-77, n. 616, utilizza di norma il personale del Corpo Forestale dello Stato per le ricerche e i rilievi necessari per la predisposizione delle perimetrazioni delle aree protette e delle relative normative, per l'assistenza tecnica occorrente per la gestione, per la sorveglianza e l'applicazione delle sanzioni. A tale scopo la Giunta regionale promuove le opportune intese con competenti organi statali.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 616/77 sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della difesa, e, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.

Art. 22 - Provvedimenti finanziari per la individuazione e per la formazione della normativa delle aree protette

Alle spese necessarie per la individuazione delle aree protette contribuisce la Regione. Gli appositi stanziamenti sono ripartiti fra le province interessate con delibera del Consiglio regionale su proposta della Giunta, in relazione all'astensione e alle caratteristiche delle aree protette.

Abrogato.

Abrogato.

Per gli scopi di cui al comma precedente, la Giunta regionale può, ove occorra, stipulare direttamente convenzioni con istituti scientifici e culturali.

Per le spese di cui al 1° comma valutate in L. 100.000.000 (cento milioni) è fatto fronte con la disponibilità di cui al Cap. 41200 del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 23 - Coordinamento degli interventi di spesa regionali nelle aree comprese nel sistema

La Regione coordina la propria spesa nei vari settori di intervento privilegiando il finanziamento delle iniziative localizzate nel sistema regionale delle aree protette, dei parchi e delle riserve naturali e coerenti con le finalità della presente legge.

Il coordinamento tra le previsioni annuali e pluriennali del bilancio della Regione e quelle dei bilanci di gestione dei parchi assicura la erogazione dei contributi regionali adeguatamente proporzionati e finalizzati.

Art. 24 - Disposizioni relative ai parchi esistenti

Nei parchi già istituiti si continuano ad applicare le disposizioni delle rispettive leggi istitutive. Restano altresì ferme le disposizioni di cui alla L.R. 24-5-80, n. 65 concernente "Norme per la istituzione del Parco delle Alpi Apuane".

Tuttavia, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti gestori provvederanno ad adeguare le proprie normative alle norme della presente legge relative alle sanzioni, in conformità del primo comma del precedente art. 16.

Ai soli fini della graduazione delle sanzioni, di cui all'art. 17, gli enti gestori dividono in zone il territorio del parco.

Per particolari ragioni connesse con la consistenza faunistica, o per altre particolari esigenze connesse con le finalità del parco gli enti preposti alla gestione possono provvedere in ogni tempo ad idonei mezzi di controllo delle specie animali. Tale controllo deve essere attuato con mezzi selettivi e deve essere effettuato da agenti dipendenti del parco. Per le specie non cacciabili ai sensi della legislazione vigente non è ammessa l'uccisione.

L'Ente preposto alla gestione del Parco naturale della Maremma istituito con L.R. 5-6-75, n. 65 esercita altresì le funzioni di disciplina della navigazione nelle acque interne comprese nel perimetro del Parco. Tali funzioni vengono esercitate con l'emanazione di un apposito regolamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con il quale dovranno essere stabilite le necessarie intese con l'Amministrazione Statale della Marina Mercantile.

L.R. 2 agosto 1983, n. 57. - "Piano regionale dei mercati all'ingrosso".

Art. 5 - Localizzazione delle attività di commercio all'ingrosso fuori mercato

Ai fini dell'integrazione funzionale tra le strutture mercantili previste dalla presente legge e le attività di commercio all'ingrosso fuori mercato, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 delimitano le aree contigue a quelle del mercato da destinare alla localizza-

zione delle attività di commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 della legge regionale 21-5-1975, n. 46, svolte al di fuori del mercato stesso. Limitatamente ai comuni nel cui territorio già esistono mercati all'ingrosso, il vincolo è subordinato alla disponibilità delle aree contigue alla sede del mercato.

I comuni adottano le necessarie determinazioni normative ed attuative ai sensi della vigente disciplina urbanistica; salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma successivo nel caso di adozione del piano per gli insediamenti produttivi p.i.p.) o del piano particolareggiato di esecuzione (p.p.e.).

Le deliberazioni di adozione del p.i.p. o del p.p.e. costituiscono, ove necessario, variante dello strumento urbanistico generale. I p.i.p. ed i p.p.e. sono approvati con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni. Per l'adozione del p.i.p. non è necessaria la preventiva autorizzazione regionale. La Regione emana il decreto di approvazione del p.i.p. o del p.p.e. entro 60 giorni dal ricevimento degli atti

I comuni non sede di mercato all'ingrosso valutano l'opportunità di realizzare aree per l'insediamento di attività di commercio all'ingrosso fuori mercato sulla base degli indirizzi di politica di settore contenuti nel documento tecnico-programmatico di cui all'art. 4, con particolare riferimento alle compatibilità territoriali ed economiche fra tali aree e le strutture mercantili all'ingrosso previste dalla presente legge.

L.R. 17 aprile 1984, n. 21. - “Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'art. 20 della legge 10-12-1981, n. 741”.

Art. 1

In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti nei Comuni di cui all'art. 13 della legge 2-2-1974, n. 64, devono essere effettuate indagini atte a verificare la realizzabilità delle previsioni degli strumenti urbanistici stessi sotto il profilo geologico e la compatibilità con le caratteristiche dei terreni, delle rocce e della stabilità dei pendii ai sensi del decreto ministeriale 21 gennaio 1981.

In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere eseguite indagini e approfondire la conoscenza, ove siano già state eseguite ai sensi del primo comma, ai fini di stabilire la realizzabilità delle opere previste sotto il profilo geologico e geotecnico individuando, altresì, la sopportabilità dei carichi e le prescrizioni esecutive imposti dalle caratteristiche del sottosuolo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana direttive tecniche per specifi-

care ulteriormente le indagini di cui ai commi precedenti.

Art. 2

Ai termini dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le disposizioni dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 cessano di applicarsi dall'entrata in vigore della presente legge.

In sede di approvazione degli strumenti urbanistici o delle loro varianti la Regione verifica l'adeguatezza delle indagini di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Di tale verifica deve essere fatta espressa menzione nell'atto di approvazione.

L.R. 30 giugno 1984, n. 41. - “Norme regionali di attuazione della L. 10/77: “Norme per la edificabilità dei suoli” e successive modifiche. Abrogazione della L.R. 24-8-1977 n. 60”¹²⁶.

Art. 1 - Finalità della legge

1. Le norme della presente legge si applicano nella Regione Toscana in attuazione delle leggi 28-1-1977, n. 10 e D.L. 23-1-1982, n. 9, convertito con modificazioni con la L. 25-3-1982, n. 94; esse sostituiscono quelle contenute nella L.R. 24-8-1977, n. 60.

TITOLO I - DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE

Art. 2 - Comuni obbligati alla formazione del P.P.A.

1. La formazione dei P.P.A., previsti dall'art. 13 della L. 281-1977, n. 10, è obbligatoria, oltre che per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti in base all'ultimo censimento, anche per quelli inclusi in apposito elenco deliberato dal Consiglio regionale.

2. In detto elenco sono inseriti i Comuni per i quali il Consiglio ritiene necessaria la formazione del P.P.A. per motivate ragioni di carattere ambientale o turistico o industriale.

3. Elenchi suppletivi possono essere approvati tutte le volte in cui si manifestano tali ragioni successivamente all'approvazione del primo elenco.

4. Possono essere altresì inclusi negli elenchi i Comuni interessati da progetti o programmi a finalità produttive o di salvaguardia ambientale, predisposti dalla Regione o comunque compresi nel programma regionale di sviluppo.

5. I Comuni obbligati ai sensi del primo comma, dovranno approvare il predetto programma:

¹²⁶ La legge è stata totalmente abrogata dalla L.R. n. 52 del 14 ottobre 1999

- entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, o dall'approvazione dell'elenco di cui al 2°, 3° e 4° comma, nel caso in cui siano sprovvisti di P.P.A. o sia scaduto il precedente P.P.A.;
- contestualmente all'approvazione della relazione consuntiva di cui al 2° comma dell'art. 9 e comunque entro i tre mesi successivi alla scadenza del P.P.A., se questa avviene successivamente.

Art. 3 - Programma operativo delle opere e degli interventi comunali

1. Al fine di consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la formazione di programmi pluriennali di spesa della Regione, nonché, per il coordinamento degli interventi di competenza regionale con quelli dello Stato e degli Enti Locali, in armonia con l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, tutti i Comuni debbono approvare congiuntamente al bilancio e con atto separato, il programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, di iniziativa comunale o consortile o di società a partecipazione comunale, con previsione pluriennale. Nel caso in cui il Comune sia tenuto alla formazione del P.P.A., la previsione del programma operativo deve coincidere con la durata del P.P.A.

2. Il programma operativo deve contenere: la localizzazione e i caratteri tecnici, di massima, delle opere e degli interventi; la localizzazione e la dimensione delle aree da acquisire; l'entità degli investimenti e l'indicazione dei relativi mezzi finanziari.

3. Il programma operativo è redatto secondo i modelli approvati dalla Giunta regionale.

4. Per i Comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione, il programma operativo è parte del programma pluriennale di attuazione.

5. L'inclusione nel programma operativo delle opere e degli interventi per i quali si richiede un contributo regionale è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso e sostitutiva della domanda di contributo.

6. Il programma operativo, non appena la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva, è trasmesso alla Regione e ai comuni ai fini della formazione del programma pluriennale di cui all'art. 3 della L.R. 4-4-80, n. 25.

7. Il programma operativo può essere modificato, congiuntamente all'approvazione del bilancio, in funzione dello stato di attuazione dei programmi di realizzazione delle opere e degli interventi pubblici. La modificazione viene trasmessa con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 4 - Documento preliminare

1. La Regione, in attuazione delle proprie leggi di spesa, ripartisce i finanziamenti ed i contributi per le opere pubbliche di interesse comunale ed intercomunale previste nei programmi di cui all'art. 3.

2. Ai fini di cui sopra, la Provincia, in conformità con gli obiettivi di sviluppo indicati dagli atti di programmazione regionale, indica con apposito documento, gli indirizzi per coordinare l'attuazione degli strumenti urbanistici e la formazione dei programmi operativi di cui all'art. 3.

3. Il documento preliminare contiene principi e criteri per:

- la valutazione, sotto il profilo territoriale, del fabbisogno da soddisfare nel periodo considerato dai P.P.A. nei settori residenziale, produttivo, dei servizi e delle infrastrutture;
- le determinazioni relative alla dimensione delle aree da inserire nei P.P.A. per soddisfare tale fabbisogno;
- la durata nei P.P.A. al fine di unificare le scadenze;
- gli indirizzi per la individuazione delle opere pubbliche da inserire nei programmi operativi di cui al precedente art. 3.

Art. 5 - Contenuto dei P.P.A.

1. I Comuni, obbligati ai sensi dell'art. 2 della presente legge, elaborano, in attuazione dei loro strumenti urbanistici, il P.P.A., nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale e tenuto conto, ove esistente, del documento preliminare di cui al precedente art. 4.

2. Esso individua gli interventi da realizzare nel periodo, di norma di tre anni, di propria validità

3. Il programma è costituito da:

- 1) una relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, tenendo conto dell'attuazione dei programmi precedenti;
- 2) la specificazione del fabbisogno valutando, nel dimensionamento del volume residenziale globale, tutti gli interventi dalla vigente legislazione ammessi anche al di fuori del P.P.A.;
- 3) l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare nel periodo considerato e delle opere di urbanizzazione già esistenti da adeguare, anche in dipendenza degli interventi previsti nel P.P.A.;
- 4) l'individuazione, sulle tavole dello strumento urbanistico e su planimetrie catastali, delle aree inedificate, destinate alla edilizia residenziale pubblica e privata, industriale, artigianale, commerciale e turistica, nonché, di quelle

necessarie alla localizzazione degli interventi e delle opere di cui al precedente art. 3.

Debbono essere altresì precise le aree che, secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, possono essere utilizzate solo previa redazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata;

- 5) l'indicazione delle aree espropriate e/o assegnate per la realizzazione di interventi per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 167 del 18-4-1962 e successive modificazioni.

Detta indicazione, se integrata dalla individuazione delle aree da assegnare in proprietà o in diritto di superficie, sostituisce a tutti gli effetti il programma di cui all'art. 38 della legge 22-10-1971, n. 865;

- 6) norme di attuazione delle previsioni del P.P.A.;
- 7) una relazione economica e finanziaria sui costi per l'attuazione del programma.

In sede di formazione del P.P.A. il Comune dotato o obbligato a dotarsi di piano per l'edilizia economica e popolare, rispetta in programma pluriennale la proporzione stabilita dall'art. 3, legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata dall'art. 2, legge 28 gennaio 1977, n. 10 fra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata;

- 8) il programma operativo di cui all'art. 3.

Art. 6 - Procedimento di formazione

1. Il Comune promuove, ai fini della formazione del P.P.A., idonee forme di consultazione, anche allo scopo di acquisire elementi sul dimensionamento del programma.

2. Il progetto di P.P.A., deliberato dal Consiglio comunale, deve essere depositato presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico per almeno 20 giorni.

3. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'Albo del Comune e da inserire nel FAL della Provincia, nonché mediante manifesti.

4. Inoltre è data immediata notizia a tutti i Comuni della provincia di appartenenza, alla Provincia e alla Comunità Montana, e alla Regione.

5. Ai fini della decorrenza del termine di deposito di cui al 2° comma del presente articolo, è considerato come primo giorno di deposito quello di pubblicazione dell'avviso di cui al 3° comma.

6. Nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, i soggetti e gli enti interessati possono presentare le proprie osservazioni.

7. Decorso tale termine, il P.P.A. è definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale che decide anche le osservazioni presentate sul progetto.

8. Tutti gli effetti del P.P.A. decorrono esclusivamente dal momento in cui acquista efficacia, ai sensi dell'art. 59 della L. 10-2-1953, n. 62, la delibera di definitiva approvazione di cui al precedente comma.

9. Il P.P.A. approvato ai sensi del comma precedenti, è inviato in copia alla Giunta regionale nei successivi 10 giorni.

Art. 7 - Potere sostitutivo in caso di mancata deliberazione del P.P.A.

1. Nel caso in cui il Comune non provveda, entro il termine di cui all'art. 2 della presente legge, alla deliberazione del progetto di P.P.A., il Presidente della Giunta regionale invita il Consiglio comunale a provvedervi entro il termine massimo di tre mesi all'invito stesso.

2. Scaduto infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale provvede a predisporre un progetto di P.P.A. Tale progetto è inviato al Sindaco, ed è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

3. Se la deliberazione del progetto non avviene entro 30 giorni dall'invio, la Giunta regionale provvede direttamente agli adempimenti di cui all'art. 6 della presente legge.

4. Scaduti i termini di cui all'art. 2, e fino all'invio alla Regione del P.P.A. ai sensi del 9° comma dell'art. 6, sono sospesi finanziamenti regionali a favore di Comuni obbligati, fatta eccezione per quelli relativi alle opere di interesse regionale.

Art. 8 - Varianti

1. Varianti al P.P.A. sono ammesse, oltre che in caso di modifica del documento preliminare di cui all'art. 4 della presente legge, anche nel caso di varianti allo strumento urbanistico che incidano su aree inserite nel programma o per comprovato aumento del fabbisogno o per variazioni introdotte nel programma di realizzazione delle infrastrutture o comunque per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche.

2. La delibera con cui è adottata la variante dovrà essere accompagnata da una relazione sullo stato di attuazione del P.P.A. con riferimento anche alla situazione economico-finanziaria e le sue eventuali modifiche conseguenti alle varianti suddette.

3. Le varianti sono approvate con la procedura disciplinata dal precedente art. 6.

4. L'introduzione di varianti nel P.P.A., non produce modifica nella sua scadenza.

Art. 9 - Adempimenti in caso di mancata attuazione delle previsioni del P.P.A.

1. Tre mesi prima della scadenza del termine indicato nel Programma pluriennale d'attuazione il Sindaco provvede ad invitare gli aventi titolo che non abbiano ancora presentato istanza di concessione a presentarle nel termine suddetto con l'avvertimento che, in mancanza, si darà corso agli adempimenti di cui al presente articolo, al fine di procedere alla espropriazione delle relative aree ai sensi dell'art. 13 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del P.P.A. il Sindaco, dopo aver deciso su tutte le istanze di concessione presentate in attuazione del programma stesso, sottopone all'approvazione del Consiglio comunale un consuntivo sulla realizzazione del P.P.A., nel quale sono messe in evidenza le opere di competenza sia pubblica che privata attuate, in corso di attuazione o non realizzate e sono individuate le singole aree rimaste inutilizzate; nel consuntivo si dovrà dare atto anche delle risultanze finanziarie.

3. Al fine di procedere alla espropriazione ai sensi dell'art. 13 della L. 28-1-1977, n. 10, il Consiglio comunale, con apposita deliberazione da adottare nei successivi 30 giorni, individua le singole aree destinate ad usi privati, per le quali gli aventi titolo non abbiano presentato istanza di concessione, completa di tutti gli atti richiesti dalle norme vigenti, nel tempo indicato dal P.P.A.

4. La deliberazione di cui sopra § immediatamente depositata nella segreteria del Comune corredata dagli elementi di cui all'art. 10, I comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

Il Sindaco invita gli interessati alla realizzazione degli interventi previsti per le aree in questione, a presentare domanda di assegnazione. L'invito è contenuto in apposito bando pubblicato nell'albo comunale entro 60 giorni dal deposito di cui al precedente terzo comma; nello stesso bando è indicato come prezzo base l'ammontare dell'indennità di espropriazione, determinato in base alle leggi vigenti.

5. Del bando si dà notizia anche mediante inserzione in almeno due quotidiani a larga diffusione nonché per mezzo di manifesti da affiggersi anche negli spazi destinati alla pubblicazione degli atti della Regione, Provincia, Associazione intercomunale, competenti per territorio.

6. Per data di pubblicazione del bando si intende l'ultima data di pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente.

7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando gli interessati presentano domanda di assegnazione al Comune, depositando contestualmente scrittura privata autenticata con cui, in caso di assegnazione, si obbligano a procedere all'acquisto in via bonaria per il prezzo offerto ai sensi del comma 8 che costituisce offerta irrevocabile, ovvero al pagamento delle somme

di cui comma 9, unitamente ad una cauzione pari al 30% del prezzo base. La cauzione sarà perduta nel caso in cui l'offerente si rifiuterà di stipulare il contratto o di versare l'indennità di esproprio.

8. La domanda di assegnazione deve contenere l'offerta di un prezzo di acquisizione superiore a quello indicato nel bando come prezzo base; l'offerta deve essere presentata in busta chiusa. All'apertura delle buste si provvede alla presenza del Segretario comunale entro i 10 giorni successivi alla scadenza del bando; i soggetti che hanno presentato offerte sono invitati, con lettera raccomandata, all'apertura delle buste, che potrà avvenire trascorsa un'ora dall'orario previsto dall'avviso inviato agli offerenti.

9. Nel caso di pluralità di offerte, il Comune indice un incanto fra coloro che hanno presentato le tre offerte più alte, assumendo come base d'asta l'offerta maggiore, ed assegna l'area a chi, in questo incanto, offre la somma più alta.

10. Espletata la gara il Comune ne dà notizia ai proprietari. Questi potranno concordare con gli assegnatari la cessione in via bonaria delle aree al prezzo determinato ai sensi dei precedenti comma 8 e 9 e provvedendo al pagamento al Comune delle spese del procedimento, determinate forfaitariamente nel bando in misura non superiore al 5% del prezzo dell'area.

11. Qualora il contratto non sia stato stipulato per mancata adesione del proprietario entro il termine perentorio assegnato dal Comune nel bando, che non può essere superiore a quattro mesi, si procede, ai sensi dell'art. 10 e segg. della legge 22-10-1971 n. 865 e sue modifiche, all'esproprio su richiesta del Comune ed a favore degli assegnatari individuati ai sensi dei precedenti comma 8 e 9.

12. Questi ultimi provvedono al pagamento dell'indennità di esproprio e pagano al Comune la differenza tra il prezzo offerto per l'assegnazione e l'indennità di espropriazione.

13. Il Comune versa tali somme al conto corrente di cui all'art. 12 della L. 28 gennaio 1977 n. 10.

14. Gli assegnatari sono tenuti a richiedere la concessione edilizia entro 180 giorni dalla disponibilità dell'area, acquisita ai sensi dei comma precedenti. In mancanza il Comune provvede nei confronti di tali aree ai sensi del presente articolo.

15. Qualora non vengano presentate offerte il Comune è tenuto a procedere all'esproprio ai sensi dell'art. 10 e segg. L. 22 ottobre 1971 n. 865; l'area acquisita entrerà a far parte del patrimonio disponibile per essere utilizzata secondo le previsioni degli strumenti urbanistici.

16. L'utilizzazione delle aree, acquisite con la procedura del presente articolo, non è sottoposta all'inclusione delle stesse nel P.P.A.

17. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di decadenza, per mancato inizio dei lavori nel termine stabilito, di concessioni richieste

nel periodo di validità del P.P.A. e nel caso di domande presentate nei termini, ma non accoglibili.

Art. 10 - Aree da inserire nel P.P.A. successivo

1. Se l'area ricade in zona sottoposta a piano particolareggiato di iniziativa pubblica, le norme dell'articolo precedente si applicano solo nel caso in cui il piano stesso sia divenuto operante almeno 24 mesi prima della scadenza del P.P.A.

2. Qualora si tratti di piano di iniziativa privata, le norme dell'articolo precedente non si applicano nel caso in cui la lottizzazione non sia ancora stata approvata almeno sei mesi prima della scadenza del P.P.A., sempreché, la relativa domanda sia stata presentata, completa di tutti gli elementi, da almeno 18 mesi.

3. Le norme dell'articolo precedente non si applicano in caso di mancata attuazione delle previsioni del P.P.A. in conseguenza di morte o di fallimento, nel periodo di validità del P.P.A., degli aventi titolo.

4. Le aree, escluse dall'espropriazione ai sensi del presente articolo, sono inserite dal Comune nel nuovo P.P.A.

Art. 11 - Interventi su aree non comprese nel P.P.A.

1. Nei comuni dotati o obbligati a dotarsi di P.P.A. la concessione a edificare è rilasciata solo per le aree incluse in esso, e al di fuori di esso solo per interventi sul patrimonio edilizio esistente, come definito dall'art. 31 della legge 5-8-1978 n. 457, oltre che per le opere e gli interventi previsti dall'art. 9 della L. 28-1-1977 n. 10. In ogni caso è fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23-1-1982 n. 9 convertito con la legge 25-3-1982, n. 94.

2. Piani di lottizzazione a iniziativa privata possono essere autorizzati, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico, anche su aree non incluse nel P.P.A.; in tal caso il rilascio delle concessioni, comprese quelle per opere di urbanizzazione, è subordinato all'inclusione dell'area interessata dall'intervento nel programma stesso, inclusione che sarà disposta dal Comune in uno dei due programmi successivi all'autorizzazione del piano di lottizzazione. La convenzione di cui all'art. 8 della legge 6-8-1967, n. 765 non conterrà i termini per l'esecuzione delle opere relative alle aree non incluse nel P.P.A. Tali termini saranno indicati dal P.P.A. nel quale le aree verranno incluse.

TITOLO II - DELLA CONCESSIONE

Art. 12 - Rilascio - Termine di inizio e di ultimazione lavori

1. Il Sindaco rilascia la concessione a norma dell'art. 4 Legge 28 gennaio 1977, n. 10, delle leggi

regionali, dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Del rilascio della concessione è fatta immediata comunicazione al richiedente mediante notifica o a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della ricezione decorrono i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e quelli per la corresponsione dei contributi.

Art. 13 - Potere sostitutivo in caso di mancato rilascio

1. Decorso i termini di cui all'art. 31, VI comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 10 legge 6 agosto 1967, 765 senza che sia stata comunicata la determinazione del sindaco, chi ha presentato istanza di concessione per interventi diversi da quelli contemplati dall'art. 8 della L. 25-3-1982, n. 94, può rivolgersi alla provincia con atto da presentare nei successivi 30 giorni.

2. Se la provincia accoglie l'istanza rilascia la concessione a norma dell'art. 12 della presente legge.

3. In ogni caso, decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza alla provincia, senza che sia stata comunicata alcuna decisione, l'istanza si intende respinta agli effetti di cui all'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

TITOLO III - TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, NONCHÉ DELLA QUOTA RELATIVA AL COSTO DI COSTRUZIONE

Art. 14 - Opere di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28-1-77, n. 10 intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'art. 4 della legge 29-2-1964, n. 847 modificato dall'art. 44 della legge 22-10-1971, n. 865.

2. Il Consiglio regionale definisce con apposito atto i criteri d'utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria, precisate anche nelle tabelle allegate alla presente legge, che facciano carico a soggetti diversi dal Comune. Fino all'entrata in vigore dell'atto di cui sopra, i Comuni provvedono in via provvisoria con deliberazione del Consiglio alle determinazioni relative all'uso delle somme stesse sulla base di proposte formulate dai soggetti interessati.

Art. 15 - Tabelle parametriche regionali

1. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e in attuazione degli artt. 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano le tabelle allegate alla presente legge.

2. La Regione Toscana svolge funzioni di osservatorio permanente sul costo delle opere di urbanizza-

zione, provvedendo ad aggiornare annualmente, per ogni Provincia, i costi medi regionali delle tabelle A/1, A/2, A/3, A/4.

A tal fine la Giunta Regionale provvederà con successivo atto amministrativo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla individuazione della articolazione organizzativa competente e alla definizione delle relative procedure.

3. La deliberazione della Giunta Regionale di aggiornamento delle tabelle è pubblicata sul B.U.R.T. entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 16 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune

1. Sulla base delle tabelle di cui all'articolo precedente, il Comune, con deliberazione consiliare, determina, per il proprio territorio, l'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il Comune adegua l'incidenza degli oneri di urbanizzazione in seguito all'aggiornamento di cui al secondo comma dell'art. 15 entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, nella misura massima del 10% in aumento o in diminuzione, variando il proprio coefficiente moltiplicativo della tabella "B1", in relazione alle differenze fra i costi effettivi praticati nel Comune e i costi medi aggiornati di cui alle allegate tabelle A/1, A/2, A/3, A/4. Il coefficiente così variato, ovvero, in caso di mancata variazione, quello contenuto nella tabella "B1", si applica alle domande di concessione presentate a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Il Comune può altresì con la deliberazione di adozione del P.P.A., variare nella misura massima del 50% in aumento o in diminuzione ciascuno dei parametri stabiliti nelle tabelle "C" e "C1", in relazione alle previsioni contenute nel P.P.A. stesso.

4. A prescindere dagli adempimenti di cui ai comma precedenti, il Comune, con propria deliberazione, può apportare:

- a) riduzioni non superiori al 60% per ciascuno dei parametri indicati nei nn. 1 delle tabelle "C" e "C1"; sono esclusi da tali riduzioni gli interventi riguardanti immobili, complessi edilizi, o singoli immobili classificati al N.C.E.U. in categoria di lusso ai sensi della normativa vigente;
- b) ulteriori riduzioni agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nelle zone classificate "A" e di saturazione e quelli di urbanizzazione secondaria nelle zone di espansione, fino ad un massimo del 40%. Tale riduzione è disciplinata in relazione alle dimensioni, alle tipologie ed ai carichi urbanistici indotti dagli interventi oggetto di concessione nonché allo stato e alla consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti, tenendo conto del loro costo così come

accertato nelle tabelle allegate alla presente legge.

5. Le riduzioni di cui al comma precedente non sono ammesse nelle zone classificate "A" in Comuni con popolazione superiore a 50.000.

6. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è commisurato alla sola quota di cui all'art. 5 della legge medesima ed è assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 35, comma 8, lett. a), e comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

7. Per gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la concessione edilizia è gratuita fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per le quali si applicano i disposti del 2° comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla concessione dell'area in proprietà o in diritto di superficie. Nel costo suddetto è altresì computata l'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base dei parametri di cui alla tabella "B".

8. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti; in tal caso gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti in sede di rilascio della concessione.

9. Fermo restando quanto disposto nel presente Titolo e al di fuori dei casi di concessione gratuita di cui all'art. 9 della L. 10/77, il Comune determina con deliberazione consiliare l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all'art. 3 L. 10/77, quando la concessione sia relativa a:

- costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi, ovvero ad attività di commercio all'ingrosso con riferimento ai valori contenuti nelle tab. A/2 ed A/4 e ai parametri di cui alla tab. B;
- annessi agricoli;
- ogni altra attività di cui all'art. 1 L. 10/77, per la quale il contributo non sia altrimenti determinato.

Art. 17 - Calcolo dei volumi degli edifici

1. Ai fini della presente legge i volumi e le superfici sono calcolati secondo le norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.

Art. 18 - Determinazione del contributo relativo al costo di costruzione

1. In attuazione dell'art. 6, 3§ comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 25 marzo 1982, n. 94, la quota di contributo afferente alla concessione relativa al costo di costruzione è determinata sulla base di quanto indicato nell'apposita tabella allegata.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE

Art. 19

1. Agli adempimenti previsti dal 3° comma dell'art. 9, i Comuni, i cui P.P.A. siano scaduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno provvedere entro 60 giorni dalla stessa data; per gli altri adempimenti operano i tempi stabiliti dai vari commi dell'art. 9.

Art. 20

1. Ai P.P.A. adottati ai sensi della L.R. 24-8-1977, n. 60 si applicano le disposizioni dell'art. 9 salvo che per le aree a destinazione industriale, artigianale ed a centri commerciali all'ingrosso per le quali nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 9 il Comune può deliberare l'inserimento nel P.P.A. successivo.

Art. 21 - Gradualità di applicazione delle tabelle regionali

1. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione resta determinata ai sensi delle tabelle allegata alla L.R. 25-8-1979, n. 60.

2. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui al 1° comma dell'art. 16 si applica con la riduzione del 20% per le domande di concessione presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31-12-1984.

3. Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 16, queste possono essere cumulate a quelle previste dal presente articolo fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali.

Art. 22 - Abrogazione di leggi regionali

1. La legge regionale 24 agosto 1977, n. 60: "Norme regionali di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10" e la legge regionale 3 marzo 1980 n. 16: "L.R. 60/77. Istituzione della tabella A/4 relativa ai contributi regionali per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi di insediamenti relativi a centri commerciali all'ingrosso" ed il 1° comma della L.R. 35/1979 sono abrogate.

L.R. 31 dicembre 1984, n. 74. - "Norme urbanistiche integrative".¹²⁷

Art. 1 - Finalità

1. La presente legge detta norme integrative della vigente disciplina urbanistica al fine di favorire, attraverso la sistematica conoscenza del territorio e dei suoi caratteri fisici ed ambientali, il miglioramento qualitativo degli atti di pianificazione territoriale e il loro organico collegamento con gli obiettivi dello sviluppo economico e sociale.

2. In particolare, individua funzioni regionali e funzioni provinciali in materia di pianificazione territoriale e detta norme per la formazione, l'adeguamento e la gestione degli strumenti urbanistici, nonché, per il loro coordinamento a livello sovra-comunale.

Art. 2 - Quadro regionale di coordinamento territoriale

1. La Regione stabilisce gli indirizzi ed i contenuti della pianificazione urbanistica del territorio in attuazione degli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S.). A tal fine la Regione emana le prescrizioni ed i vincoli urbanistici di cui all'art. 3 e le direttive di cui all'art. 4.

2. Le prescrizioni, i vincoli e le direttive trovano di norma espressione coordinata in piani relativi a determinati settori di intervento e/o negli schemi strutturali di cui al successivo art. 8/bis in relazione a determinate zone del territorio regionale.

3. Il sistema degli atti, dei piani di settore e degli schemi strutturali di cui al comma precedente costituisce il quadro regionale di coordinamento territoriale (Q.R.C.T.); gli atti del Q.R.C.T. hanno l'efficacia del piano territoriale di coordinamento previsto dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, del piano paesistico o del piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali previsti dall'art. 1/bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.

4. In base agli obiettivi, ai tempi ed agli indirizzi definiti dal P.R.S., il Consiglio regionale su proposta della Giunta stabilisce gli atti di Q.R.C.T. da adotta-

¹²⁷ La legge è totalmente abrogata. Ai sensi degli articoli 37, 38 e 40 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, restano temporaneamente efficaci:

- gli atti di QRCT approvati ai sensi dell'art. 4;
- le prescrizioni ed i vincoli approvati ad adottati ai sensi dell'art. 3;
- le attività di coordinamento promosse dai comuni in base all'art. 8;
- gli atti di QRCT di cui all'art. 2;
- le proposte di coordinamento adottate dalle province ai sensi degli artt. 7 e 8;
- le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 11.

re, aggiornare e coordinare definendone gli obiettivi territoriali specifici, gli ambiti ed i criteri.

5. Oltre alle funzioni attribuite dalla legislazione vigente, la Commissione Regionale Tecnico Amministrativa (C.R.T.A.), sezione urbanistica e beni ambientali, esprime parere tecnico preventivo sulle proposte di atti del Q.R.C.T.

Art. 3 - Prescrizioni e vincoli urbanistici regionali

1) La Regione stabilisce, in riferimento alle determinate zone del territorio regionale interessate, particolari prescrizioni urbanistiche e specifici vincoli necessari al conseguimento di obiettivi nazionali o regionali indicati da leggi o atti di programmazione statali o regionali in materia di difesa del suolo, conservazione, tutela e utilizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali, di localizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi di interesse generale.

2) Le prescrizioni ed i vincoli, approvati dal Consiglio regionale con la procedura di cui al presente articolo, sono direttamente efficaci nei confronti dei terzi e prevalgono sulle previsioni degli strumenti urbanistici.

3) Il Consiglio regionale delibera l'adozione delle prescrizioni e dei vincoli di cui al presente articolo, sentiti i Comuni territorialmente interessati, i cui Consigli hanno la facoltà di esprimersi al riguardo con propria deliberazione da far pervenire al Consiglio regionale entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta del parere; sono altresì consultate le organizzazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori, nonché, le associazioni culturali, naturalistiche e professionali riconosciute interessate.

4) La deliberazione del Consiglio è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla data della pubblicazione si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3-11-1952, n. 1902 e successive modificazioni.

5) La delibera di cui al comma precedente è trasmessa ai Comuni interessati, i quali provvedono, entro 5 giorni dal ricevimento, al deposito nelle rispettive segreterie per 30 giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione. Dell'effettuato deposito è data notizia al pubblico.

6) Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni e proposte, che sono trasmesse dal Comune, unitamente alle proprie deduzioni, al Consiglio ed alla Giunta regionale entro i successivi 15 giorni.

7) Il Consiglio regionale decide in merito alle osservazioni, alle proposte e alle deduzioni trasmesse dai Comuni e delibera in via definitiva le prescrizioni urbanistiche ed i vincoli. La deliberazione è pubblicata nel B.U. della Regione ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione.

Art. 4 - Direttive

1) Allo scopo di orientare e coordinare l'attività... urbanistica nel territorio regionale, la Regione emana direttive alle quali sono tenuti ad uniformarsi i Comuni nella formazione, l'adeguamento e la gestione dei propri strumenti urbanistici.

2) Le direttive, anche relative a determinare parti del territorio regionale:

- a) individuano i criteri per determinare gli obiettivi economico-sociali, in attuazione del P.R.S., ai quali devono uniformarsi gli indirizzi ed i contenuti della pianificazione territoriale;
- b) dettano criteri e indirizzi per il coordinamento degli strumenti urbanistici di cui all'art. 8;
- c) dettano criteri e indirizzi per l'effettuazione di specifiche analisi settoriali dei sistemi fisico-ambientale, produttivo primario, secondario e terziario, residenziale, infrastrutturale e delle attrezzature e servizi di pubblico interesse, ai fini della determinazione e dell'adeguamento delle previsioni degli strumenti urbanistici concernenti la localizzazione, il dimensionamento e l'organizzazione nel territorio degli spazi destinati agli usi anzidetti, specificando in particolare il rapporto tra le aree da destinare ad intervento pubblico e ad intervento privato;
- d) dettano criteri ed indirizzi per garantire il coordinamento della normativa tecnica e di attuazione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali;
- e) dettano criteri ed indirizzi per la verifica della realizzabilità, della efficacia e dell'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici e per la loro periodica revisione;
- f) dettano disposizioni in riferimento alle zone territoriali omogenee, di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nonché, relativamente ai rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e gli spazi pubblici e riservati alle attività collettive di cui agli artt. 3, 4 e 5 del citato decreto ministeriale.

3) Le direttive sono approvate con apposita deliberazione del Consiglio regionale sentiti i Comuni e le Province interessati i cui Consigli si esprimono entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Sono altresì consultate le organizzazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori, nonché, le associazioni culturali, naturalistiche e professionali interessate.

4) Le deliberazioni sono pubblicate nel B.U. della Regione e acquistano efficacia dalla data di pubblicazione.

Art. 5 - Istruzioni tecniche

1) Al fine di unificare i criteri tecnici, metodologici e di analisi dei dati territoriali, applicati dai singoli Comuni nella formazione e nella gestione degli strumenti urbanistici, la Giunta regionale può impartire istruzioni tecniche intese in particolare:

- a determinare le modalità ed i criteri da seguire per il rilevamento e l'analisi dello stato delle risorse territoriali e della domanda ad esse relativa;
- a stabilire i metodi formali di redazione degli strumenti urbanistici e delle relative rappresentazioni cartografiche.

2) La Giunta regionale approva le relative deliberazioni previa consultazione dei Comuni, i cui Consigli si esprimono nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta della Giunta.

3) Le deliberazioni sono pubblicate nel B.U. della Regione ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione.

Art. 6 - Provvedimenti cautelari

1) Per comprovati motivi di urgenza e in relazione alla tutela degli interessi pubblici di cui al I comma dell'art. 3, la Giunta regionale può deliberare provvedimenti idonei ad inibire o a sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili, trasformazioni di destinazioni d'uso e costruzioni su aree pubbliche o private, anche se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento della Giunta deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio regionale, il quale può aumentare il periodo di sospensione o inibizione fino a sei mesi.

2) La deliberazione deve essere esplicitamente motivata, deve identificare i beni oggetto del provvedimento e contenere, ove occorra, la prescrizione dei relativi adempimenti comunali.

3) La deliberazione è notificata ai Comuni interessati.

Art. 7 - Atti delle Province per la pianificazione territoriale

1) Le Province possono deliberare proposte in ordine alla formazione, specificazione ed integrazione degli atti di cui agli artt. 3 e 4; le proposte debbono essere specificatamente motivate con riferimento alle caratteristiche del rispettivo territorio provinciale.

2) Le deliberazioni dei consigli provinciali concernenti le proposte sono inviate alla Giunta regionale, la quale, compiuti gli atti istruttori previsti dalla legge regionale 3 luglio 1972, n. 17 e acquisito il parere della CRTA, presenta la propria proposta, entro tre mesi dal ricevimento, al Consiglio regionale. Ove occorra un termine maggiore per l'istruttoria, comunque non superiore complessivamente a sei mesi, la Giunta ne informa il Consiglio, motivando adegua-

tamente. Il Consiglio delibera sulla proposta della Giunta con le procedure previste dall'art. 11.

3) Le deliberazioni del consiglio regionale sono assunte con il procedimento di cui agli articoli 3 e 4, secondo che si tratti di prescrizioni e vincoli, ovvero di direttive. Si prescinde dalla consultazione preventiva prevista dal Terzo comma dell'art. 3 e dal terzo comma dell'art. 4, qualora le deliberazioni vengano approvate per decorso del termine di 15 giorni previsto dall'art. 11, secondo comma.

4) Le prescrizioni e le direttive approvate dal Consiglio regionale ai sensi del presente articolo sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione ed hanno la medesima efficacia dei corrispondenti atti regionali di cui, rispettivamente, ai precedenti artt. 3 e 4.

Art. 8 - Coordinamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I Comuni coordinano con le procedure di cui al presente articolo la coerenza dei rispettivi strumenti urbanistici fra loro e con le esigenze e gli obiettivi di sviluppo economico sociale risultanti dagli atti di programmazione della Regione.

2. I Comuni, d'intesa tra loro, individuano, nelle materie indicate dal presente articolo, con apposita deliberazione consiliare, gli obiettivi di coordinamento, gli ambiti territoriali interessati e l'ente incaricato di elaborare le proposte di adeguamento di cui al successivo quarto comma, nonché il programma di massima dei lavori da svolgere: con la medesima deliberazione, i Comuni indicano altresì le modalità per la copertura della spesa prevista: la deliberazione di cui sopra è trasmessa immediatamente alle Province interessate.

3. Il coordinamento riguarda:

- a) gli obiettivi di sviluppo economico e sociali cui sono orientati gli strumenti urbanistici vigenti e la loro coerenza rispetto agli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione della Regione;
- b) il dimensionamento e la distribuzione sul territorio dei Comuni degli insediamenti residenziali e produttivi, delle infrastrutture, delle attrezzature e dei servizi di interesse sovracomunale;
- c) le previsioni di assetto delle aree extraurbane con particolare riferimento alle attività agricole e di forestazione, alla difesa del territorio e dell'ambiente, alla regimazione delle acque e all'uso delle risorse territoriali.

4. L'ente incaricato di elaborare le proposte di adeguamento, se diverso dalla Provincia, svolge la propria attività in raccordo con la Provincia e adotta con propria deliberazione le proposte di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, sentiti i Consigli comunali interessati e previa consultazione delle or-

ganizzazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori, naturalistiche e professionali riconosciute interessate.

5. La delibera di adozione è trasmessa alle Province interessate che esprimono, con deliberazione consiliare, il proprio parere circa la rispondenza delle proposte di adeguamento agli atti di Q.R.C.T. nonché la coerenza con tutti gli altri atti di pianificazione di interesse sovracomunale definiti o in elaborazione; qualora entro 120 giorni dal ricevimento, le Province non abbiano espresso il proprio parere esso si intende favorevole; decorso tale termine la proposta di adeguamento è trasmessa alla Giunta regionale unitamente ai pareri delle Province, se espressi.

6. Nei successivi 60 giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio le proposte di adeguamento, unitamente alle proprie valutazioni circa la loro coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti della programmazione regionale e del Q.R.C.T.

7. Le proposte di adeguamento sono approvate dal Consiglio regionale entro 60 giorni ed acquistano efficacia nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge per gli atti del Q.R.C.T. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono trasmesse dalla Giunta ai Comuni perché provvedano, secondo i tempi e le modalità indicate nelle deliberazioni stesse, ad adottare le conseguenti varianti ai propri strumenti urbanistici generali.

8. In presenza di proposte di adeguamento e/o di schemi strutturali di cui all'art. 8/bis approvati, gli strumenti urbanistici, le varianti a quelle vigenti ed i piani attuativi sottratti alla esclusiva competenza comunale sono approvati con le procedure di cui ai commi seguenti.

9. Gli atti adottati sono sottoposti alle procedure previste dall'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167; decorso il termine di 30 giorni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167 citata, il Sindaco trasmette immediatamente tutti gli atti con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni, alla Provincia in triplice copia ed alla Regione in duplice copia.

10. Sugli atti adottati dai Comuni il Consiglio provinciale, sentito il proprio organo tecnico consultivo, formula, entro 90 giorni dal ricevimento, la propria proposta alla Regione, la proposta dà atto della conformità alle proposte di adeguamento e/o allo schema strutturale; alla deliberazione del Consiglio provinciale si applicano le disposizioni del 2°, 3°, 4° e 5° comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

11. La proposta della Provincia si intende favorevole qualora, entro il termine di 90 giorni di cui al 10° comma, essa non abbia espresso le proprie determinazioni; decorso tale termine, la Provincia trasmette comunque senza ritardo tutti gli atti alla Regione.

12. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento, la Giunta regionale delibera, sentita la CRTA, sulla proposta della Provincia, anche stabilendo motivatamente un termine diverso per l'approvazione dello strumento urbanistico. In mancanza, lo strumento urbanistico si intende approvato senza ulteriori atti, in conformità con la proposta della Provincia qualora sia stata espressa.

13. Il termine di 90 giorni indicato nel comma 11 e quello di 90 giorni indicato nel comma 12, sono raddoppiati nel caso di varianti generali e di nuovi strumenti urbanistici.

14. Dell'avvenuta approvazione degli strumenti urbanistici di cui ai precedenti commi, è data immediata notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

15. Sono fatte salve le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 10 ed all'art. 11 della presente legge.

16. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottate dai Comuni al di fuori dell'attività di coordinamento sono approvate dalla Regione previo confronto, relativamente alle previsioni di cui alle lett. b) e c) del terzo comma del presente articolo, con gli strumenti urbanistici dei Comuni che la Regione riconosca interessati in sede di procedimento di approvazione. Le deliberazioni della Giunta regionale, o del Consiglio regionale nei casi previsti dall'art. 11, devono dare atto del confronto, ed essere corredate, limitatamente alle aree interessate dalla disciplina emanata dal Consiglio regionale relativa al sistema regionale delle aree protette ed in attuazione del disposto di cui all'art. 1/bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, dal parere dei Consigli provinciali da far pervenire alla Regione entro il termine perentorio di 120 giorni dalla ricezione da parte delle Province degli atti trasmessi ai Comuni.

17. Le disposizioni contenute nei commi 8°, 9°, 10°, 11°, 12° e 13° del presente articolo si applicano dall'entrata in vigore della legge regionale che disciplina la costituzione degli organi tecnici consultivi delle Province.

18. Fino all'insediamento degli organi tecnici consultivi delle Province, gli strumenti urbanistici di cui al comma 10° sono approvati direttamente dalla Regione entro dodici mesi dalla trasmissione da parte del Comune nel caso di nuovi strumenti urbanistici e di varianti generali, ed entro sei mesi nel caso di varianti diverse e di strumenti urbanistici attuativi sottratti all'esclusiva competenza comunale. Fatte salve le disposizioni dell'art. 11 della presente legge, decorsi i suddetti termini, i provvedimenti comunali si intendono approvati senza ulteriori atti qualora la Giunta regionale non stabilisca motivatamente un termine più lungo.

Art. 8/bis - Schemi strutturali

1. In base agli obiettivi, ai tempi ed agli indirizzi definiti dal P.R.S. e con riferimento ad aree di intenso sviluppo o a sistemi ambientali di rilevanza territoriale indicate dal Consiglio regionale, la Giunta regionale indice apposite conferenze di pianificazione territoriale d'area con i Comuni, le Province, le comunità montane, gli Enti e le Associazioni riconosciuti interessati.

2. La Giunta regionale sulla base delle risultanze delle conferenze di cui al comma precedente provvede alla formazione di proposte di schema strutturale.

3. Lo schema strutturale:

- a) definisce gli obiettivi della pianificazione territoriale ed urbanistica con riferimento:
 - alla tutela, alla utilizzazione ed alla riqualificazione delle risorse ambientali;
 - alla riqualificazione, lo sviluppo degli insediamenti;
 - alla definizione del sistema delle infrastrutture di interesse nazionale e regionale e, comunque, sovracomunale;
 - ad obiettivi contenuti negli atti di pianificazione regionale di settore;
- b) contiene gli strumenti (direttive, prescrizioni e vincoli) necessari al perseguimento degli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
- c) definisce i modi di gestione del processo e stabilisce i relativi tempi.

4. Attraverso il processo di coordinamento di cui al precedente art. 8, i Comuni e le Province interessate integrano e specificano le indicazioni dello schema strutturale.

5. Lo schema strutturale è approvato dal Consiglio regionale nelle forme e nei modi previsti per i singoli atti del Q.R.C.T. in esso contenuti.

Art. 9 - Ammissibilità di varianti agli strumenti urbanistici comunali

1) Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 8, le varianti diverse da quelle indicate dai successivi comma possono avere corso solo in occasione della procedura di formazione dei P.P.A. e, comunque, ad intervalli di tempo non inferiori a diciotto mesi. Tali varianti devono essere organiche rispetto agli ambiti territoriali considerati.

2) Sono ammesse in ogni tempo le varianti agli strumenti urbanistici:

- a) necessarie alla realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale; ovvero conseguenti alla applicazione di leggi statali o regionali che dispongono la realizzazione di opere pubbliche e prevedono che le deliberazioni di scelta delle aree o di approvazione dei progetti non conformi agli strumenti urbanistici costi-

tuiscono variante agli strumenti stessi, fermo restando quanto disposto dal 4° comma dell'art. 1 della legge 3-1-1978, n. 1;

- b) per la rettifica di perimetrazione di zone in conseguenza di esigenze tecniche riconosciute necessarie in occasione dell'approvazione di piani attuativi;
- c) necessarie per l'adeguamento agli standards urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 od alle norme fissate al riguardo dal Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 4;
- d) espressamente derivanti dalla applicazione di norme regionali o comunque da queste previste.

3) I Comuni possono adottare varianti diverse da quelle di cui ai precedenti comma solo in casi eccezionali e per comprovate esigenze di pubblico interesse. Tali varianti sono approvate con la procedura di cui agli artt. 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 10 - Snellimento di procedure per l'approvazione di varianti

1) E' soppressa l'autorizzazione preventiva per l'adozione delle varianti agli strumenti urbanistici di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e quella di cui all'art. 1 della legge 1 giugno 1971, n. 291.

2) Si applica il procedimento ordinario di cui agli artt. 8, 9, 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 per le varianti di cui al I comma dell'art. 9.

3) Si applica il procedimento di cui agli artt. 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167 per le varianti indicate dal precedente art. 9, II comma, lett. a) e d). Tali varianti sono trasmesse alla Giunta regionale e si intendono approvate qualora nel termine di 90 giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale non abbia comunicato le proprie determinazioni.

4) Non sono soggette ad approvazione regionale le varianti di cui all'art. 9, secondo comma, lettere b) e c). I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla Giunta regionale copia delle relative deliberazioni.

Art. 11 - Approvazione dei nuovi piani regolatori generali e delle varianti generali

1) I nuovi strumenti urbanistici generali e le loro varianti generali, sono approvati dal Consiglio regionale. A tal fine la Giunta regionale, acquisito il parere della C.R.T.A. ai sensi e con le procedure di cui alla legge 3 luglio 1972, n. 17 e successive modificazioni, presenta la propria proposta al Consiglio regionale.

2. La proposta della Giunta regionale si intende approvata senza ulteriori atti qualora non venga richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale del provvedimento entro il termine di 15

giorni dal suo ricevimento. Il decorso del suddetto termine è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo. Nel caso di richiesta di iscrizione all'ordine del giorno il Consiglio regionale è tenuto a deliberare sulla proposta della Giunta entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

3) Tali termini decorrono dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, nel caso la proposta non sia stata esaminata a causa della sospensione dell'attività consiliare ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 12 - Snellimento di procedure per la formazione di strumenti urbanistici attuativi

1) Non sono soggetti ad alcuna approvazione regionale, salvo che per le aree e per gli ambiti individuati dalla Regione con atti del Q.R.C.T. e sempreché, non costituiscano varianti allo strumento urbanistico generale:

- a) i piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata (artt. 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni);
- b) i piani per gli insediamenti produttivi (art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865);
- c) i piani per l'edilizia economica e popolare (legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni).

2) I piani attuativi di cui al comma precedente sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale soggetta al solo controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

3) La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, è depositata, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché, chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nel termine perentorio dei successivi trenta giorni gli interessati possono presentare osservazioni od opposizioni. La deliberazione con i relativi allegati è altresì trasmessa alla Giunta regionale.

4) Qualora vengano presentate osservazioni od opposizioni il Consiglio comunale decide sulle osservazioni od opposizioni ed approva il piano. La relativa deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

5) Qualora non siano state presentate osservazioni od opposizioni il Consiglio comunale ne prende atto; dalla stessa data il piano si intende approvato.

6) L'autorizzazione preventiva per la formazione dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 § soppressa,

salvo che per le aree e gli ambiti individuati dalla Regione con atti del Q.R.C.T.

Art. 13 - Snellimento di procedure per l'esercizio dei poteri di deroga previsti dai piani regolatori generali

1) Per l'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non è richiesto il preventivo nulla osta della Giunta regionale di cui all'art. 3 della legge 21-12-1955, n. 1357.

2) La deroga può essere concessa alle seguenti condizioni:

- a) per interventi pubblici o di interesse pubblico;
- b) purché, sia prevista nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.

Art. 14 - Equiparazione dei Programmi di fabbricazione ai piani regolatori generali

1) La disciplina degli interventi di utilizzazione e trasformazione del territorio è assicurata dai Comuni mediante piani regolatori generali.

2) Dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di fabbricazione vigenti sono equiparati a tutti gli effetti ai piani regolatori generali; le varianti agli stessi sono approvate con le procedure previste per i piani regolatori generali.

Art. 15 - Disposizioni transitorie

1) Gli strumenti urbanistici generali approvati in data anteriore al 15 gennaio 1972 dovranno essere sottoposti a revisione mediante nuovo P.R.G. o variante a quello vigente, che abbia per oggetto la totalità delle previsioni e della normativa, da adottarsi entro il 30 giugno 1989 e con l'osservanza delle procedure di cui agli artt. 8 e 11 della presente legge.

2) Il Consiglio regionale, nell'ambito degli atti di pianificazione previsti dalle disposizioni della presente legge, stabilisce entro il 31 dicembre 1987 con apposita deliberazione le direttive per l'uso della fascia costiera e definisce l'ampiezza della stessa; a tal fine, entro il 30 giugno 1987 la Giunta regionale predisponde il quadro di censimento delle aree di erosione costiera e di degradazione degli arenili, nonché, quanto altro risulti utile alla proposta di direttive per la fascia costiera, promuovendo con la collaborazione dei Comuni, delle Province e degli Enti parco interessati l'elaborazione di progetti specifici di recupero ambientale.

3) Entro 18 mesi dalla pubblicazione della delibera di cui al comma precedente, i Comuni costieri e dell'Arcipelago toscano definiscono, con apposite varianti agli strumenti urbanistici vigenti, l'uso della fascia costiera, la tutela e la valorizzazione delle sue caratteristiche ambientali e naturalistiche.

3 bis) Fino all'adozione da parte dei Comuni dei provvedimenti previsti al comma 1 del presente articolo è ammessa ai sensi del comma 1 dell'art. 9 e-

sclusivamente l'adozione di varianti che non interessino le zone di espansione, salvo che per la riduzione degli indici di edificabilità, nonché, di quelle ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. È ammessa inoltre l'adozione di varianti ai sensi dell'art. 9 comma 3 solo in casi eccezionali in conseguenza di eventi di carattere straordinario e del tutto imprevedibili nell'ambito di normali criteri di pianificazione del territorio, nonché, per comprovate esigenze di pubblico interesse. Le esigenze di cui sopra devono essere rese esplicite nel provvedimento di adozione ed in quello di approvazione.

3ter) Fino all'approvazione dei provvedimenti previsti al comma 1 del presente articolo, il Consiglio regionale approva con il procedimento di cui all'art. 11 le varianti di cui all'art. 9, comma 3, comprese quelle già adottate, qualora prevedano la localizzazione di zone di espansione o di nuovi insediamenti; i piani attuativi, comunque denominati, di tali varianti sono approvati dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 12.

3quater) Trascorsi i termini di cui al comma 1 e fino all'adozione dell'atto in esso previsto, è sospesa l'adozione di piani urbanistici attuativi relativi a zone di espansione.

3quinqies) Per i comuni di cui al comma 1, le restrizioni del precedente comma operano dal 30 settembre 1987 se a quella data non siano stati deliberati gli incarichi necessari per la redazione degli strumenti urbanistici previsti nello stesso comma 1. 4) Gli atti di coordinamento della strumentazione urbanistica comunale già elaborati dalla Comunità Montana dell'Elba e Capraia, dall'Associazione intercomunale n. 17 e della Comunità Montana del Mugello, possono essere deliberati dai rispettivi soggetti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali atti sostituiscono le proposte di adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'art. 8 e sono inviati alla Regione per gli adempimenti di cui al 4° e 5° comma del medesimo articolo.

Art. 16 - Contributi e agevolazioni

1. Per favorire il coordinamento degli strumenti urbanistici ai sensi del precedente art. 8 ivi compreso il loro adeguamento agli atti del Q.R.C.T. la Regione concede alle Province ed ai Comuni contributi fino all'80% degli oneri finanziari indicati nelle deliberazioni d'intesa di cui al 2° comma dello stesso art. 8 ovvero nei programmi di adeguamento deliberati dai singoli consigli comunali.

2. I contributi assegnati ai Comuni sono erogati:

- a) per l'elaborazione delle proposte di adeguamento, direttamente ai soggetti in due rate: 70% all'inizio delle attività e 30% all'invio delle deliberazioni alla Regione;
- b) per l'adeguamento degli strumenti urbanistici, in un'unica soluzione sulla base di richiesta

documentata deliberata dal consiglio comunale.

3. Gli incaricati di elaborare il coordinamento, qualora non provvedano nei termini fissati nei programmi di lavoro, sono tenuti alla restituzione del contributo erogato.

4. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati dalla Giunta Regionale sulla base di criteri di ripartizione e di priorità individuati in relazione agli obiettivi nel Programma Regionale di Sviluppo.

5. All'onere derivante è fatto fronte mediante la legge di bilancio.

Art. 17 - Variazioni di bilancio

Agli stati di previsione della spesa del bilancio 1984, competenza e cassa per analogo importo, sono apportate le seguenti variazioni: ... (omissis)...

L.R. 7 maggio 1985, n. 51. - "Prime disposizioni di attuazione L. 47/1985 recante norme in materia di controllo attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive".

Art. 3

1) In attesa di un'organica definizione da parte della regione dei criteri di redazione delle varianti agli strumenti urbanistici preordinate al recupero degli insediamenti abusivi, i Comuni possono, dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre varianti al proprio strumento urbanistico ai sensi dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali varianti non potranno ampliare i volumi preesistenti ma dovranno limitarsi a prevedere eventuali ristrutturazioni dei medesimi alla razionalizzazione della viabilità e alla dotazione degli standards necessari.

2) Per le varianti in parola si applica la procedura di cui agli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

3) Decorsi tre mesi dal ricevimento da parte della Regione delle varianti suddette senza che la Giunta regionale abbia proposto modifiche per il raggiungimento dei fini di cui al citato art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le varianti stesse si intendono approvate.

L.R. 7 maggio 1985, n. 57. - "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente".

Art. 5 - Modificazioni agli strumenti urbanistici vigenti

1. La deliberazione del Consiglio comunale che approva il piano di recupero costituisce, ove necessario, contestuale variante allo strumento urbanistico adot-

tata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, secondo comma, lett. d) della L.R. 31-12-1984, n. 74.2. Gli interventi edilizi compresi nei piani di recupero di cui alla presente legge, anche se non ammessi a contributi, sono soggetti al pagamento degli oneri previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 determinati in misura pari al 10% di quelli risultanti dall'applicazione della legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 e successive modificazioni.

L.R. 7 maggio 1985, n. 59. - "Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 616/1977".

(omissis)

Art. 11

1. Le funzioni in materia urbanistica gi esercitate dal Consorzio Zona Industriale Apuana sono demandate ai Comuni interessati, ciascuno per la parte compresa nel rispettivo ambito territoriale.
2. Le varianti agli strumenti urbanistici che interessano il territorio del Consorzio sono adottate dai Comuni previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'assemblea del Consorzio. Il parere si intende reso in senso favorevole se non espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali del consorzio, la Regione stabilisce, in relazione ai territori dei Comuni di Massa e di Carrara, particolari prescrizioni urbanistiche e specifici vincoli ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74.

L.R. 31 ottobre 1985, n. 61. - "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione".

Art. 14

1. Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti il Comune adotta, ove necessario, apposita variante dello strumento urbanistico; a tale effetto non è richiesta la preventiva autorizzazione regionale.
- La variante, pubblicata ai sensi dell'art. 6 della L. 18-4-1962, n. 167, è trasmessa alla Giunta regionale e si intende approvata qualora, nel termine di 90 giorni dal ricevimento, la Giunta regionale non abbia comunicato le proprie determinazioni.

L.R. 30 agosto 1989, n. 54. - "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici".¹²⁸

Articolo unico.

1. Le sospensioni previste al primo e secondo comma dell'articolo unico della L. 3-11-1952, n. 1902 non possono essere protratte oltre tre anni dalla data di adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti.

2. Nei casi in cui il Comune invii gli atti adottati alla Regione nell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure di salvaguardia, il termine di cui al primo comma prorogato fino alla data della pubblicazione sul B.U. della Regione dell'atto di approvazione regionale e comunque non oltre due anni dalla trasmissione alla Regione degli atti adottati.

3. Per i Comuni che, entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione dello strumento urbanistico generale o delle varianti, abbiano inviato l'atto adottato alla Regione per l'approvazione, le sospensioni previste al primo e secondo comma dell'articolo unico della L. 3-11-1952, n. 1902 potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della delibera di adozione.

4. Le misure di salvaguardia si applicano anche alle prescrizioni e modifiche fissate nel provvedimento della Regione sugli strumenti urbanistici ai sensi del 4° comma dell'art. 10 e dell'8° comma dell'art. 16 della L. 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni non appena il Comune abbia ricevuto il provvedimento stesso fino alla data di pubblicazione sul B.U. della Regione dell'atto di approvazione regionale e comunque non oltre i termini fissati al primo, secondo o terzo comma.

5. L'art. 3 della L.R. 24-2-1975, n. 16 abrogato.

6. Per gli strumenti urbanistici da approvarsi da parte dei Comuni, le sospensioni non possono essere protratte per oltre tre anni dalla data della deliberazione di adozione.

7. Il Comune, qualora non trasmetta gli atti adottati alla Regione entro il termine indicato al primo comma, tenuto ad una nuova adozione e conseguente pubblicazione.

8. Le disposizioni contenute nella presente Legge si applicano

anche agli atti adottati dai Comuni prima della data della loro entrata in vigore.

¹²⁸ Questa legge, abrogata dall'art. 40 della L.R. 5/95, continua ad operare nelle situazioni previste dal primo comma dell'art. 40 per gli strumenti urbanistici o loro varianti, adottati prima dell'entrata in vigore della L.R. 5/95 medesima.

L.R. 26 gennaio 1990, n. 4. - “Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 74/84 e 52/82. Contenuti paesistici ed ambientali della pianificazione urbanistica”.

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto

Titolo I - Attribuzione di specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali alla pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. 2 - Pianificazione territoriale ed urbanistica con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali

Art. 3 - Soggetti e competenze

Art. 4 - Competenze della Regione Art. 5 - Competenze delle Province Art. 6 - Competenze dei Comuni

Titolo II - Disciplina del coordinamento della pianificazione urbanistica

Art. 7 - Modifica dell'art. 2 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74

Art. 8 - Modifica dell'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74

Art. 9 - Schemi Strutturali

Art. 10 - Contributi ed agevolazioni

Art. 11 - Disposizioni transitorie

Titolo III - Disposizioni particolari

Art. 12 - Norme procedurali per l'adeguamento della disciplina urbanistica della fascia costiera

Art. 13 - Modifica dell'art. 5 della L.R. 29-6-1982 n. 52

Art. 14 - Modifica dell'art. 11 della L.R. 29-6-1982 n. 52

Art. 15 - Modifica dell'art. 11 della L.R. n. 74 del 1984

Art. 1 - Finalità e oggetto

1. La presente legge detta norme integrative e modificative della vigente disciplina urbanistica ed in particolare delle leggi regionali 31 dicembre 1984, n. 74 e 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di sottoporre, anche conformemente al disposto dell'art. 1/bis della legge 8 agosto 1985 n. 431, a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale l'intero territorio regionale, mediante l'attribuzione di specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a tutti gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. La legge stessa individua, in particolare, funzioni regionali, funzioni provinciali e funzioni comunali in materia, e disciplina il processo di coordinamento degli strumenti urbanistici ad ulteriore modifica delle disposizioni contenute nelle leggi regionali

29 giugno 1982 n. 52 e 31 dicembre 1984 n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO I - ATTRIBUZIONE DI SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESISTICI ED AMBIENTALI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA.

Art. 2 - Pianificazione territoriale ed urbanistica con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali

1. Ogni parte del territorio regionale, ivi compreso l'ambiente edificato e le porzioni del territorio con situazioni di degrado in atto, sottoposta a pianificazione territoriale ed urbanistica con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.

2. Tale pianificazione si realizza attraverso atti della Regione, delle Province e dei Comuni che perseguono la tutela dell'ambiente, della natura, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, disciplinano l'uso delle risorse e ne promuovono la valorizzazione.

3. Gli atti di cui al comma precedente sono quelli della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica (atti del Quadro Regionale di Coordinamento territoriale di cui all'art. 2 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74 e strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni) elaborati in conformità

con la presente legge e sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74; a tali atti attribuita congiuntamente efficacia sia per gli aspetti urbanistici che per quelli paesaggistici ed ecologico ambientali.

4. Con riferimento agli ambiti territoriali individuati dall'art. 1/bis della L. 8 agosto 1985 n. 431 e dalla L.R. 29 giugno 1982, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti di cui al comma precedente costituiscono specificazione degli adempimenti regionali; per il restante territorio regionale, essi integrano tali adempimenti secondo le finalità della presente legge.

5. Gli atti di pianificazione di settore della Regione che presuppongono trasformazioni territoriali ed urbanistiche e gli atti di intesa previsti dall'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 verificano la compatibilità e/o la congruenza delle proprie previsioni con la pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla presente legge; per tali atti si applica il disposto del 5° comma dell'art. 2 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74, così come modificato dalla presente legge.

Art. 3 - Soggetti e competenze

1. Sono soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'art. 2: la Regione, le Province ed i Comuni, ciascuno secondo le proprie competenze istituzionali e secondo quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 4 - Competenze della Regione

1. La Regione, oltre alle funzioni ad essa attribuite dalla L.R. 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni provvede al coordinamento generale dell'attività di pianificazione, anche di settore, attraverso l'emanazione e l'aggiornamento di atti del Q.R.C.T., anche attraverso gli schemi strutturali di cui all'art. 8 bis della L.R. 74/1984 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In particolare provvede, anche in riferimento a determinate zone del territorio regionale, all'emanazione di direttive:

- a) per la formazione, l'adeguamento e la gestione degli strumenti urbanistici nelle zone extraurbane;
- b) per l'uso delle fascia costiera, secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74, come modificato dall'art. unico della L.R. 13 aprile 1987 n. 24;
- c) per la formazione, l'adeguamento e la gestione degli strumenti urbanistici nei territori urbanizzati.

3. La Regione provvede inoltre:

- a) al controllo ed alla verifica degli atti degli altri soggetti sentita la Commissione Regionale Tecnica Amministrativa - sezione urbanistica e beni ambientali, secondo la disciplina vigente;
- b) alla promozione ed allo sviluppo delle conoscenze del territorio secondo le finalità della presente legge.

4. Le direttive regionali emanate per le finalità di cui alla presente legge definiscono le modalità ed i tempi entro i quali i Comuni devono provvedere all'adeguamento relativo degli strumenti urbanistici; qualora i Comuni non provvedano, la Giunta regionale, anche previa assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 6 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74, propone tempestivamente al Consiglio regionale l'adozione delle prescrizioni e/o dei vincoli di cui all'art. 3 della L.R. 74/1984 medesima.

Art. 5 - Competenze delle Province

1. Le Province:

- a) provvedono all'analisi del territorio e delle sue trasformazioni con particolare riferimento agli elementi ed ai sistemi paesaggistici ed ecologico-ambientali ed alle loro interrelazioni con i sistemi insediativi ed infrastrutturali e con i modi di produzione, individuando le problematiche emergenti e le situazioni di rischio ambientale: provvedono alla elaborazione ed alla restituzione delle informazioni contenute nelle analisi di cui sopra;
- b) coordinano le proprie funzioni istituzionali, ivi comprese quelle loro delegate dalla Regione,

con l'attività di pianificazione di cui alla presente legge;

- c) partecipano alle iniziative di coordinamento in atto secondo le competenze previste dall'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74 così come modificata dalla presente legge;
- d) propongono sviluppi e specificazioni dei contenuti dagli atti di Q.R.C.T. di cui al precedente comma, secondo quanto previsto all'art. 7 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74 e dall'art. 11 della L.R. 29 giugno 1982 n. 52 così come modificata dalla presente legge;
- e) elaborano di intesa con i Comuni specifici progetti, con riferimento a particolari ambiti territoriali, tendenti alla conservazione, alla corretta utilizzazione ed alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ecologico-ambientali.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, le Province provvedono all'adeguamento delle proprie strutture organizzative anche attraverso l'istituzione di nuove articolazioni del proprio organico, le quali possono anche identificarsi con quelle predisposte per l'esercizio della delega in materia paesaggistica ed ambientale.

Art. 6 - Competenze dei Comuni

1. I Comuni provvedono a conferire ai propri strumenti urbanistici generali ed attuativi specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali:

- a) coordinando i propri strumenti urbanistici nelle forme e nei modi previsti dall'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74 e/o dagli atti del Q.R.C.T.
- b) adeguando i medesimi alle norme contenute nella presente legge ed agli atti d'indirizzo della Regione e delle Province, previsti dalla legislazione vigente.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Da art. 7 ad art. 10

(omissis...)

Art. 11 - Disposizioni transitorie

1. Per le iniziative di coordinamento attivate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni in essa contenute; sono altresì fatte salve le conferenze di pianificazione territoriale d'area già effettuate, in base alle risultanze dalle quali la Giunta regionale provvede alla formazione delle proposte di schema strutturale secondo le disposizioni della presente legge.

2. I Comuni ed i soggetti incaricati provvedono ad uniformare i propri atti alla disciplina prevista dalla presente legge.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 12 - Norme procedurali per l'adeguamento della disciplina urbanistica della fascia costiera

1. Per le aree comprese nella fascia costiera, definite in base all'art. 15 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino anche sottoposte alla disciplina prevista dalla L.R. 29 giugno 1982 n. 52 e dalla L. 8 agosto 1985 n. 431, le Province emanano entro il 31-12-1989 apposite prescrizioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici

comunali agli atti della Regione previsti al 2° comma dell'art. 11 della L.R. n. 52 del 1982, nonché alla direttiva regionale di cui all'art. 15, della L.R. 74 del 1984.

2. I Comuni adottano comunque le necessarie varianti, secondo la disciplina fissata dalla direttiva per l'uso della fascia costiera, prevista all'art. 15 della L.R. n. 74 del 1984, entro un anno dal termine fissato al 3° comma dell'art. 15 medesimo, estendendone la disciplina all'ambito di tutte le aree protette, omogeneamente individuate ricadenti nel proprio territorio che interessino la fascia costiera, anche al di fuori del perimetro di quest'ultima, pur in pendenza della definitiva approvazione regionale degli atti di competenza delle Province e degli esiti del procedimento di coordinamento degli strumenti urbanistici. In tal caso, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 52 del 1982 così come modificato dall'art. 13 della presente legge, le varianti adottate dai Comuni dovranno essere corredate dalle analisi e dalle valutazioni richieste alle Province dagli atti della Regione, assunti in base al disposto del 2° comma dell'art. 11 della L.R. n. 52 del 1982.

Da art. 13 ad art. 15

(omissis...)

L.R. 8 ottobre 1992, n. 49. - "Interventi per la promozione e la disciplina delle attività motorie".

Art. 9 - Procedure in materia urbanistica

1. Le varianti ai piani regolatori generali dei Comuni volte ad adeguare gli standards urbanistici di cui al D.M. 2-4-1968, n. 1444, eventualmente necessarie al fine di consentire la realizzazione degli impianti sportivi per quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 31-12-1984, n. 74, sono adottate con le procedure di cui al terzo comma art. 10 della medesima legge nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi; nel caso in cui le opere ricadano su aree destinate a pubblici servizi si applica quanto disposto dal quarto comma del medesimo art. 10 della citata legge regionale n. 74/84, fermo restando il di-

sposto dell'art. 1, quarto comma, della L. 3-1-1978, n. 1, in quanto applicabile.

2. Gli impianti e le attrezzature sportive da realizzare con i contributi di cui alla presente legge anche da parte di privati sono da considerare opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 9, lettera F della legge 28-1-1977, n. 10 e quindi esenti dal contributo di cui all'art. 3, della stessa legge.

L.R. 26 maggio 1993, n. 34. - "Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica".

Art. 5 - Disciplina delle varianti

1. La realizzazione degli impianti di acquacoltura che eccedono i limiti di cui all'allegato A, è consentita nelle zone di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 14 aprile 1995 n. 64 purché sia espressamente prevista e disciplinata negli strumenti urbanistici comunali. In sede di formazione del piano regolatore generale, o con apposite varianti, il Comune può destinare specifiche aree all'attività di acquacoltura, anche prevedendo il ricorso al piano di cui all'art. 27 della legge 28 ottobre 1971, n. 865 in presenza di iniziative con carattere prevalentemente industriale. Tali varianti sono approvate ai sensi dell'art. 9, secondo comma, lett. d) e dell'art. 10, terzo comma, della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74.

Art. 8 - Competenze regionali

1. Con atti quadro regionale di coordinamento territoriale (Q.R.C.T.), ai sensi della L.R. 31.12.1984 n. 74 e successive modifiche, la Regione può:

- individuare aree del territorio regionale da destinare ad attività di acquacoltura;

- dettare, anche ai fini della valutazione dei piani aziendali di cui all'art. 2 della L.R. 19.2.1979 n. 10, prescrizioni di massima sulle caratteristiche degli impianti.

2. Le Province e i Comuni conformano i propri strumenti urbanistici alle disposizioni degli atti di Q.R.C.T. di cui al precedente comma, nei tempi e nei modi in questi definiti.

Art. 10 - Modalità per l'adeguamento degli impianti esistenti

1. Il riconoscimento di situazioni di fatto non formalizzate dai vigenti strumenti urbanistici, in termini di zonizzazione e normativa, può avvenire tramite varianti che prescrivano, anche attraverso il riassetto delle aree interessate, la prevenzione ed il recupero del degrado.

2. A tal fine, degli impianti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, mantenuti in esercizio a far data dal 31 dicembre 1990 e che non risultino conformi in tutto o in parte al vigente strumento

urbanistico, deve essere data comunicazione dal proprietario alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel termine perentorio di 90 giorni. Alla comunicazione va allegata specifica relazione tecnica asseverativa.

3. In relazione alle situazioni accertate ai sensi del secondo comma, i comuni provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare la propria disciplina urbanistica tramite apposite varianti qualora gli impianti interessati eccedano i limiti di cui all'allegato A, ovvero insistano in aree comprese nel sistema regionale delle aree protette di cui alla L.R. 29-6-1982 n. 52 e succ. mod. *Tali varianti sono approvate ai sensi dell'art. 9, secondo comma lett. d) e dall'art. 10, terzo comma, della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74.*

4. I proprietari degli impianti esistenti sono tenuti a conformare gli impianti stessi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici adeguati secondo la presente legge entro tre anni dall'approvazione delle varianti di cui al comma precedente.

5. Fino all'approvazione delle varianti di cui al 3° comma, devono essere comunque realizzate le opere riconosciute dal Comune necessarie ad adeguare gli impianti alle normative igienico sanitarie e di sicurezza del posto del lavoro, nonché in particolare a migliorare la qualità delle acque reflue rispetto a limiti di legge.

L.R. 12 novembre 1993, n. 86. - “Norme urbanistiche transitorie relative alla realizzazione di opere pubbliche su aree di vincolo decaduto”.

Articolo unico

1. *Fino all'emanazione della nuova legge urbanistica regionale, l'approvazione comunale dei progetti di opere pubbliche ai sensi dell'art. 1 della L. 1 del 1978 su aree per le quali siano decaduti i vincoli urbanistici costituisce adozione di variante integrativa allo strumento urbanistico generale. Tali varianti, adeguatamente motivate, sono ammesse in ogni tempo;*

2. *Nel caso in cui le opere pubbliche approvate corrispondano alle destinazioni originarie le varianti di cui al primo comma non sono soggette ad alcuna approvazione regionale e sono approvate dai Comuni con le procedure previste dall'art. 12, commi 3, 4 e 5 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74;*

3. *Le varianti di cui al comma secondo, già adottate e non ancora approvate, sono restituite dalla regione ai comuni che provvedono a concludere le procedure secondo le disposizioni di cui al comma secondo medesimo.*

4. *Nel caso in cui le opere pubbliche approvate non corrispondano alle destinazioni originarie decadute, le varianti sono soggette ad approvazione regionale*

secondo il procedimento di cui all'art. 10, comma 3°, della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74.

L.R. 13 dicembre 1993, n. 93. - “Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati”.

Art. 2 - Direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate

1. In conformità al Programma Regionale di Sviluppo e al Piano Regionale dei Trasporti, il Consiglio regionale, sentite le Province interessate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, *ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 31-12-1984, n. 74 e successive modificazioni*, provvede a:

- a) individuare e perimetrare le aree sciistiche attrezzate;
- b) dettare direttive cui devono attenersi le Province nella predisposizione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, con particolare riferimento ai criteri di tutela e salvaguardia ambientale anche in relazione al periodo di non innevamento, nonché alla realizzazione e utilizzazione di sistemi di innevamento programmato;
- c) individuare la Provincia competente ad adottare ed approvare il piano delle aree sciistiche attrezzate, nel caso in cui l'area sciistica interessi il territorio di più province;
- d) stabilire i criteri per la classificazione delle piste e degli impianti in rapporto alle loro caratteristiche funzionali e tecniche, per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge;
- e) dettare i criteri per l'individuazione dell'eventuale prevalente interesse comunale delle aree sciistiche attrezzate, ai fini di cui al secondo comma, lett. c) dell'art. 3.

2. La Regione detta altresì criteri per la individuazione da parte della Provincia di piste da fondo al di fuori delle aree sciistiche attrezzate.

Art. 4 - Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Procedure di approvazione

1. Le Province, entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle direttive regionali di cui all'art. 2, adottano, previa acquisizione del parere delle altre Province eventualmente interessate, il piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate tenuto conto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane di cui all'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché del piano di bacino di cui all'art. 9 della L.R. 28 febbraio 1984, n. 14 ed assicurando comunque la partecipazione di tutti gli enti locali interessati.

2. Il piano, entro dieci giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione, depositato nella segreteria

di tutti i Comuni territorialmente interessati per trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'eseguito deposito data immediata notizia al pubblico mediante pubblici avvisi.

3. Nel termine di trenta giorni di cui al comma precedente, chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte, che vengono trasmesse, entro i successivi venti giorni, dai Comuni alla Provincia unitamente alle proprie osservazioni e proposte.

4. La Provincia delibera sulle osservazioni, proposte e opposizioni presentate entro trenta giorni dal ricevimento e quindi approva il piano previa acquisizione del nulla osta della giunta regionale circa la congruità del piano stesso con le direttive regionali. Il nulla osta si intende concesso salva diversa determinazione della giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del piano.

5. Il piano pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. *Entro sei mesi dalla data di pubblicazione, i Comuni interessati adeguano i loro strumenti urbanistici ai contenuti del piano medesimo, ai sensi del secondo comma, lett. d) dell'art. 9, della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni. A tale fine il Comune provvede con l'adozione di varianti organiche rispetto all'ambito territoriale costituito dall'area sciistica.*

6. *Dalla data di deposito del piano fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici previsto al precedente comma, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3-11-1952 n. 1902 e successive modificazioni.*

7. Scaduto il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale diffida la Provincia inadempiente ad adottare il piano entro un ulteriore termine, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1973, n. 30. Decorso inutilmente tale ultimo termine, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede in via sostitutiva ai sensi dell'art. 66 dello Statuto.

L.R. 23 maggio 1994, n. 39. - "Disposizioni regionali per l'attuazione della L. 28-2-1985, n. 47 in materia di mutamento di destinazione d'uso degli immobili".

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge definisce i criteri, le modalità e gli strumenti attraverso i quali il Comune individua quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, delle destinazioni d'uso degli immobili o di parti di essi siano subordinati alla denuncia d'inizio di attività o ad autorizzazione del Comune stesso, giuste le disposizioni dell'articolo 25, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche.

2. Con la presente legge la Regione persegue il riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative e dei relativi tessuti residenziali, direzionali, misti e produttivi, nonché la riduzione della congestione, dei fenomeni di pendolarismo e del degrado funzionale nelle aree urbane ed in particolare dei centri storici dei comuni maggiori. Tale azione si esplica attraverso il controllo esercitato con la pianificazione urbanistica comunale, basata sulla conoscenza storica e statistica del territorio, nonché sulla valutazione delle compatibilità ambientali e funzionali e collegata con il reperimento delle risorse occorrenti per realizzare gli interventi necessari alla riqualificazione insediativa.

Art. 2 - Determinazione delle variazioni essenziali

(Abrogato)

Art. 3 - Disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili

1. I comuni possono disciplinare le modificazioni, i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati, mediante il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 5.

2. Con tale disciplina i Comuni individuano aree determinate e specifiche fattispecie nelle quali chiunque intenda mutare le destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione o alla denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 8 della presente legge come modificata dalla legge regionale n. del (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - disciplina del contributo di concessione - sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69).

Art. 4 - Mutamenti di destinazioni d'uso

1. Ai fini della presente legge sono comunque considerati mutamenti delle destinazioni d'uso, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie:

- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale;
- d) turistico-ricettive;
- e) direzionali;
- f) pubbliche o di interesse pubblico;
- g) agricola e attività ad essa connesse;
- h) a parcheggio;
- i) verde privato.

2. Il Comune potrà altresì definire, nell'ambito delle categorie sopra indicate, ulteriori articolazioni, il passaggio dall'una all'altra delle quali viene considerato mutamento della destinazione d'uso.

3. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 35% della superficie utile dell'unità stessa o comunque per più di 30 mq, anche con più interventi successivi.

4. La destinazione d'uso in atto ai fini della presente legge si presume quella risultante da atti pubblici o da atti comunque in possesso della pubblica amministrazione aventi data non successiva all'entrata in vigore della disciplina comunale di cui all'art. 3, ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale alla data di entrata in vigore della disciplina stessa, risultante anche dalle istanze presentate dai proprietari.

5. Nei comuni obbligati alla formazione del Piano urbano del Traffico in base all'art. 36 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree, destinati a parcheggio, non è consentito a meno che il programma urbano del traffico stesso non ne dimostri l'ammissibilità, fermo restando quanto stabilito dall'art. 9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122.

Art. 5 - Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Per definire la disciplina di cui all'art. 3 i comuni approvano quale piano attuativo dello strumento urbanistico generale il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni con riferimento alle aree ed alle fattispecie per le quali è necessario provvedere al riequilibrio, al riordino ed alla riqualificazione funzionale del territorio.

2. Il piano di cui al 1° comma è costituito dai seguenti elaborati:

- a) cartografia contenente l'individuazione delle aree soggette alla disciplina del piano, nonché la suddivisione del territorio considerato in ambiti organici, indipendenti dalla suddivisione in zone omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, costituenti unità minime di intervento per riqualificare gli insediamenti esistenti; tali unità minime di intervento nelle aree urbane non devono essere superiori ai 50 ettari di superficie per consentire un controllo della distribuzione delle funzioni di interesse collettivo e di servizio ai residenti;
- b) tabelle riferite a ciascun ambito perimetrato nella cartografia di cui alla precedente lett.a) che definiscano, in relazione alla collocazione territoriale ed all'accessibilità dell'area, alle dotazioni infrastrutturali e di servizi in atto e previste dagli strumenti urbanistici e dai Programmi Pluriennali di Attuazione, nonché ai caratteri morfologici ed ambientali degli stessi:

- ba) l'individuazione delle funzioni ammissibili e delle funzioni non ammesse;
- bb) l'individuazione delle quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità;
- c) eventuale tabella contenente l'indicazione dei mutamenti di destinazione comunque soggetti ad autorizzazione su tutto il territorio comunale;
- d) eventuale cartografia, in scala non inferiore a 1:2000 per le aree urbanizzate, contenente l'individuazione all'interno delle zone omogenee di cui al D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, delle funzioni ammissibili e delle funzioni non ammesse in riferimento a complessi immobiliari, a singoli immobili o a parti di essi;
- e) normativa tecnica di attuazione che definisca le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti degli ambiti considerati;
- f) relazione storico-illustrativa contenente il censimento delle funzioni in atto;
- g) tabelle per la determinazione del contributo di cui all'art.8.

3. Il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni ha validità da tre a cinque anni, secondo quanto stabilito dal comune stesso, e può essere soggetto ad eventuale verifica annuale in caso di aggiornamento dei dati conoscitivi. *Il piano e le relative verifiche sono approvati con le procedure previste dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni purché siano conformi allo strumento urbanistico generale vigente; il piano e le relative verifiche che costituiscano varianti allo strumento urbanistico generale sono approvati con le procedure di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.*

Art. 6 - Adempimenti particolari

1. Tutti i comuni hanno facoltà di adottare il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

2. In mancanza della adozione del piano, nei comuni interessati dalla fascia costiera di cui all'art. 15 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1, primo comma, del D.L. 29 ottobre 1986, convertito con modificazione dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, nei comuni interessati dallo schema strutturale dell'Area Metropolitana Firenze-Prato-Pistoia di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 212 del 21-3-1990, nonché in tutti gli altri comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento nazionale della popolazione, il sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, può disciplinare i mutamenti di destinazione d'uso nelle zone omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nonché, eventualmente ed in base a puntuali motivazioni circa il perseguimento delle fina-

lità della presente legge, per gli immobili specificamente individuati al di fuori di dette zone. Alla ordinanza sono allegati gli elaborati di cui alle lettere a), b) e g) dell'art. 5, secondo comma. L'ordinanza ha efficacia fino all'approvazione del piano.

3. In mancanza degli atti di cui ai comma 1 e 2, i comuni di cui al secondo comma sono tenuti a correddare gli strumenti urbanistici generali o le loro varianti che prevedano la localizzazione di zone di espansione o di nuovi insediamenti anche all'interno di interventi di riorganizzazione urbana, con il quadro conoscitivo della distribuzione delle funzioni in atto nelle zone omogenee A, B, C, D, F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo i criteri indicati alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 5; le scelte di espansione o comunque di nuovo insediamento devono risultare esplicitamente giustificate in base al quadro conoscitivo della distribuzione delle funzioni.

Art. 7 - Integrazione dei regolamenti edilizi

1. Contestualmente all'adozione dei piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni, i comuni integrano i vigenti regolamenti edilizi con disposizioni che fissano i requisiti degli immobili in relazione alle diverse destinazioni d'uso.

Art. 8 - Procedimenti per il cambio di destinazione d'uso

1. Il cambio di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree, nei casi previsti dall'art. 4, è soggetto alla denuncia di inizio di attività di cui all'art. 9 della legge regionale n..... del Quando gli immobili interessati rientrano fra quelli elencati nell'art. 4, quinto comma, della legge summenzionata, il cambio di destinazione è assoggettato all'autorizzazione di cui all'art. 8 della stessa legge.

2. La denuncia di inizio di attività o l'autorizzazione comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione, determinato dal Comune sulla base delle tabelle allegate alla legge regionale indicata nel primo comma e in conformità a quanto disposto dall'art. 26 commi 7 e 8 della stessa legge.

Art. 9 - Sanzioni amministrative

1. I proprietari degli immobili che provvedano, anche senza opere edilizie, al mutamento di destinazione d'uso senza la denuncia di inizio dell'attività o autorizzazione nelle aree e per le fattispecie disciplinate ai sensi dell'art. 3, sono puniti con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) nel caso in cui il mutamento della destinazione d'uso risulti compatibile con il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, da L. 500.000 a L. 2.000.000 oltre al doppio del contributo dovuto ex art. 8;

b) nel caso che il mutamento di destinazione d'uso non sia compatibile con il piano della localizzazione delle funzioni:

ba) L. 200.000 per ogni mq. di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale residenziale, e L. 20.000 a mq. per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario; oltre, in entrambi i casi, il pagamento del doppio del contributo massimo previsto dalle tabelle di cui all'art. 8 per i mutamenti di destinazione d'uso a finalità residenziale;

bb) L. 200.000 per ogni mq. di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale o turistico-ricettiva;

bc) L. 50.000 per ogni mq. di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale o artigianale;

bd) L. 10.000 per ogni mq. di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale agricola;

c) nel caso di utilizzazione di terreni ineditati difforme dalle disposizioni contenute nel piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

2. Contestualmente all'applicazione della sanzione, il Sindaco, nei casi di cui alle lettere b.b), b.c), e b.d), del primo comma, ordina sempre la cessazione dell'utilizzazione abusiva dell'immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di un anno. Il Sindaco ordina la cessazione dell'utilizzazione abusiva anche quando sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa.

3. L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è disciplinato dalla L.R. 12 novembre 1993, n. 85. È sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 7 della citata legge anche per le sanzioni proporzionali in misura pari ad un terzo della sanzione proporzionale applicabile, fermo restando l'obbligo del pagamento dei contributi di cui alle lettere a) e b) del 1° comma.

Art. 10 - Certificazione di abitabilità o di agibilità

1. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:

a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro, di ristrutturazione edilizia o di ampliamento che comportino il rilascio anche temporaneo dell'immobile da parte dei conduttori;

b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso.

L.R. 27 giugno 1994, n. 48. - “Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore”.

Art. 6 - Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia può individuare nel proprio territorio, escluse le aree di cui all'articolo 2, percorsi fissi nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività ricreative e agonistiche.

2. L'individuazione è fatta secondo criteri che minimizzino il disturbo alla quiete pubblica e gli eventuali danni all'ambiente, tenuto conto della vocazione e situazione idrogeologica dei terreni interessati.

3. La Provincia individua i percorsi previo parere vincolante dei Comuni interessati e previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. Sono altresì sentite le Comunità montane, se interessate.

4. I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio strumento urbanistico alla deliberazione provinciale di individuazione dei percorsi di cui al primo comma entro novanta giorni dalla sua comunicazione. La relativa variante è approvata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, secondo comma, lett. d) e dell'art. 10, terzo comma, della L.R. 30 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.

Art. 7 - Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto - Autorizzazione alla gestione

1. Le aree nelle quali consentire la realizzazione di impianti fissi formati da un percorso chiuso di limitata estensione per lo svolgimento permanente di attività sportive ed agonistiche, possono essere individuate da ciascuna Provincia nel proprio territorio, escluso le aree di cui all'articolo 2, primo comma, con i criteri, secondo il procedimento e con le limitazioni di cui all'articolo 6. L'individuazione deve altresì tenere conto dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici.

1bis. La Provincia può individuare con le procedure di cui all'art. 6 percorsi fissi in aree degradate e marginali ancorchè soggette a vincolo idrogeologico, purchè verifichi la compatibilità dei percorsi con il vincolo stesso.

2. I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio strumento urbanistico alla deliberazione provinciale di individuazione delle aree di cui al primo comma entro novanta giorni dalla sua comunicazione. La relativa variante è approvata ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, lett. d) e dell'art. 10, terzo comma, della L.R. 30 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.

3. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture, corredati da uno studio di impatto ambientale, sono approvati dal Comune che rilascia, se e in quanto necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, la relativa concessione edilizia, ferma la necessità del previo conseguimento delle altre autorizzazioni previste ai sensi della legislazione vigente.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al terzo comma previa stipula di apposita convenzione con la quale il gestore si impegna ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza degli impianti, nonché tutte le cautele tecniche necessarie ad evitare che le piste formate dal transito dei veicoli compromettano la stabilità idrogeologica dei terreni. Con la stessa convenzione il gestore si impegna al ripristino di luoghi nel caso di cessazione dell'attività, prestando idonee garanzie finanziarie.

L.R. 21 luglio 1994, n. 53. - “Norme urbanistiche transitorie per le grandi strutture di vendita”.

Art. 1 - Varianti urbanistiche

1. Le varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione delle strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 sono ammesse in ogni tempo ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, lett. d), della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e succ. mod., e sono approvate ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della stessa legge, qualora la struttura progettata sia preventivamente riconosciuta rispondente a tutti i requisiti obbligatori e opzionali, richiesti dalle “Direttive regionali per la programmazione delle grandi strutture di vendita: indicazioni per i piani commerciali e norme di urbanistica commerciale”, emanate dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, in attuazione dell'articolo 30 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

2. L'accertamento di cui al primo comma è fatto dalla Giunta regionale, che delibera entro sessanta giorni dalla richiesta del Comune, sentito il parere della Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

3. Le varianti sono redatte in conformità alle direttive indicate nel primo comma.

Art. 2 - Strumenti urbanistici attuativi

1. Le previsioni dei piani regolatori generali relative alle grandi strutture di vendita sono attuate a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione o lottizzazioni convenzionate redatti in conformità alle direttive indicate nell'articolo 1, fermo quanto previsto dall'articolo 35 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

2. In deroga all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e succ. mod., gli strumenti

Norme abrogate

urbanistici attuativi di cui al primo comma sono trasmessi alla Regione e si intendono approvati qualora nel termine di novanta giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale non abbia comunicato le proprie determinazioni.

3. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e succ. mod.